

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA



Periodo:

01/01/2015 - 30/06/2015



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO

Presidente della Commissione tributaria regionale:

dott. Domenico Chindemi

Presidente dell'Ufficio del Massimario:

dott. Massimo Seuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:

dott. Salvatore Labruna



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

1° semestre 2015

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Domenico Chindemi**

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing
Mauro GLIATTA

IPZS — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Il Massimario regionale costituisce il punto d'arrivo di un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale¹ e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro sentenze più significative ed innovative.

È con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che presento questo lavoro corale che offre a tutti gli operatori tributari della Lombardia: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, una raccolta giurisprudenziale aggiornata e ricca di numerose sentenze nella speranza che possa essere loro utile.

Questa nuova edizione è il frutto del lodevole ed importante lavoro di tanti accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari che hanno provveduto a selezionare e massimare questa imponente e significativa produzione giurisprudenziale in circa 1.400 massime – quest'anno arricchita da annotazioni a sentenze di particolare rilievo - consegnando a giudici e difensori un formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento, volto a promuovere un'uniformità ermeneutica della giurisprudenza regionale come valorizzazione della "certezza del diritto", e certamente non come "conformismo giurisprudenziale".

D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito ha assunto un rilievo sempre più incisivo (anche extragiudiziario, come già nella mediazione delle controversie di minore entità ex d.l. 98/2011, art. 39 commi 9, 10, 11, conv. in l. 111/2011, poi modificata con la l. 147/2013, art. 1 comma 611, ed adesso – ex d.lgs. 156/2015 – nell'applicazione della mediazione ad ogni controversia tributaria, accompagnata dall'ampia estensione della conciliazione all'intero giudizio), ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere risolutiva per il contribuente nel decidere se adire le vie giudiziarie o meno.

Di notevole interesse, quindi, la partecipazione della giurisprudenza di merito lombarda – che ha deciso dal 37,73% al

¹

Il DVD contiene anche copia anastatica di tutte le sentenze qui proposte.

41,42% del valore di lite nazionale² - al "Repertorio Nazionale della giurisprudenza tributaria di merito presso il C.P.G.T.", istituito con delibera n° 1821/15, del 7 luglio 2015.

Il contenuto di questo volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.def.finanze.it) del Dipartimento delle Finanze (D.F.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

La consultazione dell'opera si avvale di una sistematica editoriale chiara e dettagliata, con indici tradizionali integrati da motori di ricerca per una più efficace navigazione tra gli argomenti di interesse, e costituisce un'efficace strumento di ricerca giurisprudenziale che funziona con semplicità, attraverso l'indicazione di una o più parole-chiave.

Grazie, dunque, al Comitato scientifico, presieduto dal prof. Francesco TESAURO, al presidente dell'Ufficio del Massimario dott. Massimo SCUFFI, al coordinatore dell'Ufficio del Massimario dott. Salvatore LABRUNA, ed a tutti coloro: accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari M.E.F., che hanno dedicato tempo ed impegno alla riuscita dell'opera.

Con l'augurio che ogni operatore del diritto tributario possa attingere utili elementi di studio e riflessione, ringrazio cordialmente tutti gli ordini professionali lombardi che hanno voluto sostenere finanziariamente quest'opera.



(Domenico Chindemi)

Presidente della CTR Lombardia

²

Valore di lite 2014 delle Cc.Tt.Pp. lombarde pari ad €10.392.226.036 (37,73% di quello Ctp nazionale); valore di lite 2014 della C.T.R. Lombardia pari ad € 5.540.786.788 (41,42% di quello Ctr nazionale). Fonte DGT Relazione annuale sul contenzioso 2014.

PREFAZIONE

L'iniziativa editoriale del Massimario, giunta alla sua V edizione, anche quest'anno mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di circa 1400 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II° semestre del 2014 e nel I° semestre del 2015.

Va rimarcata la grande utilità che questo volume, corredato da un DVD contenente copia delle sentenze in versione integrale, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la Regione Lombardia il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

L'opera costituisce un ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità e proprio in questa funzione servirà, unitamente agli altri massimari locali, ad alimentare l'istituendo Repertorio Nazionale presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in aggiunta alle banche dati già esistenti presso l'Università degli Studi di Milano e, nello specifico settore delle dogane e delle accise, presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

Il massimario, consentendo di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, rappresenta dunque, anche grazie a note di richiamo, una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo veicolo per sviluppare l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è poi arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire ai relativi provvedimenti e così disporre di un ventaglio esauriente e funzionale anche per la più diffusa applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso quali la conciliazione e la mediazione che il d.lgs. 156/2015 ha oggi svincolato da ogni limite temporale ed esteso ad ogni genere di tributo.

Il mio sincero ringraziamento, dunque, ai massimari, ricordati in calce al volume, ed ai collaboratori tutti che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.



(Massimo Scuffi)

Presidente dell'Ufficio del Massimario



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Ufficio del Massimario

Presidente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia

dott. Domenico CHINDEMI

Presidente dell'Ufficio del Massimario

dott. Massimo SCUFFI

Coordinatore dell'Ufficio del Massimario

dott. Salvatore LABRUNA

Segreteria di Redazione

Responsabile: *sig. Mauro GLIATTA*

Addetto: *sig. Andrea NIERO*

Comitato Scientifico

Presidente: *prof. Francesco TESAURO*

Segretario: *dott. Salvatore LABRUNA*

Componenti:

<i>prof.</i>	<i>Andrea AMATUCCI</i>	<i>prof.</i>	<i>Enrico MARELLO</i>
<i>prof.</i>	<i>Massimo BASILAVECCHIA</i>	<i>prof.</i>	<i>Gianni MARONGIU</i>
<i>prof.</i>	<i>Franco BATISTONI FERRARA</i>	<i>prof.</i>	<i>Marco MICCINESI</i>
<i>prof.ssa</i>	<i>Silvia CIPOLLINA</i>	<i>prof.</i>	<i>Francesco MOSCHETTI</i>
<i>prof.</i>	<i>Angelo CONTRINO</i>	<i>prof.</i>	<i>Salvatore MUSCARÀ</i>
<i>prof.</i>	<i>Enrico DE MITA</i>	<i>prof.</i>	<i>Mario NUSSI</i>
<i>prof.</i>	<i>Adriano DI PIETRO</i>	<i>prof.</i>	<i>Andrea PARLATO</i>
<i>prof.</i>	<i>Gaspere FALSITTA</i>	<i>prof.</i>	<i>Leonardo PERRONE</i>
<i>prof.</i>	<i>Augusto FANTOZZI</i>	<i>prof.</i>	<i>Pasquale RUSSO</i>
<i>prof.</i>	<i>Andrea FEDELE</i>	<i>prof.</i>	<i>Claudio SACCHETTO</i>
<i>prof.ssa</i>	<i>Maria Cecilia FREGNI</i>	<i>prof.ssa</i>	<i>Livia SALVINI</i>
<i>prof.</i>	<i>Gianfranco GAFFURI</i>	<i>prof.</i>	<i>Salvatore SAMMARTINO</i>
<i>prof.</i>	<i>Franco GALLO</i>	<i>prof.</i>	<i>Roberto SCHIAVOLIN</i>
<i>prof.</i>	<i>Alessandro GIOVANNINI</i>	<i>prof.</i>	<i>Giuliano TABET</i>
<i>prof.</i>	<i>Cesare GLENDI</i>	<i>prof.</i>	<i>Francesco TESAURO</i>
<i>prof.</i>	<i>Salvatore LA ROSA</i>	<i>prof.</i>	<i>Victor UCKMAR</i>
<i>prof.</i>	<i>Maurizio LOGOZZO</i>	<i>prof.</i>	<i>Giuseppe ZIZZO</i>

Magistrati coordinatori dei propri rispettivi uffici:

dott. Paolo OLDI (Presidente Ctp Bergamo)
dott. Augusto Angelo BITONTE (Presidente f.f. Ctp Brescia)
dott. Damiano SPERA (Presidente f.f. Ctp Como)
dott. Giulio DEANTONI (Presidente f.f. Ctp Cremona)
dott. Francesco NESE (Presidente Ctp Lecco)
dott. Franco MATAACCHIONI (Presidente Ctp Lodi)
dott. Fernando PLATANIA (Presidente Ctp Mantova)
dott. Paolo ROGGERO (Presidente Ctp Milano)
dott. Paolo TATEO (Presidente f.f. Ctp Pavia)
dott. Francesco Saverio CERRACCHIO (Presidente Ctp Sondrio)
dott. Giuseppe FAZIO (Presidente f.f. Ctp Varese)

Università convenzionate:

Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Brescia
Università Carlo Cattaneo – LIUC
Università Cattolica del Sacro Cuore – Osservatorio Internazionale Dogane e Accise
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ordini professionali convenzionati:

O.D.C.E.C. di Bergamo
O.D.C.E.C. di Brescia
O.D.C.E.C. di Milano
O.D.C.E.C. di Monza e della Brianza

Associazioni e Studi professionali convenzionati:

A.I.D.C. – Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
A.Li.M.E. – Associazione Libere Imprese e Professionisti Europei
A.M.T. Lombardia – Associazione Magistrati Tributarî della Lombardia
Bonafè Grifoni e Associati Studio Legale Tributario
Camera Tributaria degli Avvocati della provincia di Milano
FISCO SOS di Ferruccio Bogetti e C. Sas
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Interconsulting Studio Associato
Marino e Associati Studio Legale Tributario
O.Di.T. – Osservatorio di diritto tributario
Studio Associato GCL
Studio Holzmilller & Partners
Studio Legale Associato D'Arrigo
Studio Legale avv. Fabio Pace
Studio Legale Bonelli Errede
Studio Legale e fiscale Stufano, Gigantino e Associati
Studio Tributario Doglio Palumbo
Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati
Studio Vittorio Falsitta

Legenda delle abbreviazioni:

c.c.	<i>Codice Civile</i>
c.d.	<i>Codice Doganale</i>
c.d.c.	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
C.E.	<i>Comunità Europea</i>
c.p.	<i>Codice Penale</i>
c.p.c.	<i>Codice di Procedura Civile</i>
c.p.p.	<i>Codice di Procedura Penale</i>
Cass.	<i>Corte di Cassazione</i>
Conf.	<i>Conforme</i>
Cost.	<i>Costituzione</i>
Ctp	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
Ctr	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
d.l.	<i>Decreto Legge</i>
d.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
d.m.	<i>Decreto Ministeriale</i>
d.P.C.M.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
d.P.R.	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
l.	<i>Legge</i>
l.f.	<i>Legge Fallimentare</i>
l.r.	<i>Legge Regionale</i>
r.d.	<i>Regio Decreto</i>
r.d.l.	<i>Regio Decreto Legge</i>
reg.	<i>Regolamento</i>
Sez.	<i>Sezione</i>
Sez. stacc. o Sez. st.	<i>Sezione staccata</i>
TFUE	<i>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</i>
TUIR	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>
TULD	<i>Testo Unico delle Leggi Doganali</i>

INDICE DELLE MATERIE

ACCERTAMENTO	pag.	001
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI	pag.	204
CATASTO	pag.	236
CONCESSIONI GOVERNATIVE	pag.	245
CONDONO E SANATORIA	pag.	250
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	pag.	252
FINANZA LOCALE		
CONTRIBUTI CONSORTILI	pag.	263
IMU — ICI	pag.	265
IRAP	pag.	285
PUBBLICITÀ	pag.	301
TARSU — TIA — TARI — TARES	pag.	315
TASSE AUTOMOBILISTICHE	pag.	319
TOSAP	pag.	332
IRES — IRPEG	pag.	334
IRPEF	pag.	365
IVA	pag.	389
PROCESSO TRIBUTARIO	pag.	442
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	pag.	551
RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	pag.	625
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI	pag.	648
SUCCESSIONE E DONAZIONE	pag.	696
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI	pag.	704
VARIA	pag.	725

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO

1. Consolidato nazionale	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 19/2015 del 12 gennaio 2015	pag. 002
2. Rideterminazione del reddito di impresa	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 41/2015 del 13 gennaio 2015	pag. 003
3. Termine di 60 giorni dal pvc e motivazione	
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 74/2015 del 14 gennaio 2015	pag. 004
4. Trasparenza fiscale	
Ctr Lombardia, sez. 45, sentenza n. 83/2015 del 16 gennaio 2015	pag. 005
5. Domicilio fiscale	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 88/2015 del 16 gennaio 2015	pag. 006
6. Ragioni d'urgenza	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 90/2015 del 16 gennaio 2015	pag. 007
7. Redditometro	
Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 93/2015 del 16 gennaio 2015	pag. 008
8. Poteri degli Uffici	
Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 97/2015 del 16 gennaio 2015	pag. 009
9. Presunzioni a fondamento degli atti tributari	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 138/2015 del 20 gennaio 2015	pag. 010
10. Amministratori di fatto	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 133/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 011
11. Motivazione	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 149/2015 del 21 gennaio 2015,	pag. 012
12. Induttivo	
Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 157/2015 del 22 gennaio 2015	pag. 013
13. Obbligo di motivazione degli atti tributari	
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 213/2015 del 26 gennaio 2015	pag. 014
14. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 239/2015 del 28 gennaio 2015	pag. 015

15. Motivazione dell'atto tributario		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 264/2015 del 28 gennaio 2015	pag.	016
16. Omessa dichiarazione ed eccedenze a credito		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 304/2015 del 3 febbraio 2015	pag.	017
17. Fatture per operazioni inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 306/2015 del 3 febbraio 2015	pag.	018
18. Investimenti in Stati a fiscalità privilegiata		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 316/2015 del 4 febbraio 2015	pag.	019
19. Operazioni inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 319/2015 del 4 febbraio 2015	pag.	020
20. Fatture soggettivamente inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 435/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	021
21. Prezzi di trasferimento infragruppo		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 472/2015 del 12 febbraio 2015	pag.	022
22. Redditometro		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 473/2015 del 12 febbraio 2015	pag.	023
23. Sopravvenienze attive		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 549/2015 del 19 febbraio 2015	pag.	024
24. Richiesta documenti		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 600/2015 del 23 febbraio 2015	pag.	025
25. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 617/2015 del 23 febbraio 2015	pag.	026
26. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 631/2015 del 24 febbraio 2015	pag.	027
27. Studi di settore		
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 637/2015 del 24 febbraio 2015	pag.	028
28. Valori OMI		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 675/2015 del 26 febbraio 2015	pag.	029
29. Operazioni inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 681/2015 del 26 febbraio 2015	pag.	030
30. Imprenditrice occulta di opere d'arte		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 727/2015 del 2 marzo 2015	pag.	031

31. Reddito metro	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 740/2015 del 3 marzo 2015	pag. 032
32. Termini per l'accertamento	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 770/2015 del 3 marzo 2015	pag. 033
33. Lista Falciani e Termini	
Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 779/2015 del 4 marzo 2015	pag. 034
34. Studi di settore	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 832/2015 del 9 marzo 2015	pag. 035
35. Reddito metro, giustificazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 881/2015 del 9 marzo 2015	pag. 036
36. Contraddittorio	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 892/2015 del 9 marzo 2015	pag. 037
37. Determinazione sintetica del reddito complessivo	
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 849/2015 del 10 marzo 2015	pag. 038
38. Garanzie partecipative del contribuente	
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 875/2015 del 10 marzo 2015	pag. 039
39. Analitico-induttivo	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 944/2015 del 10 marzo 2015	pag. 040
40. Accertamento analitico-induttivo	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 961/2015 del 16 marzo 2015	pag. 041
41. Reddito metro e "famiglia fiscale"	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 981/2015 del 16 marzo 2015	pag. 042
42. Studi di settore	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1013/2015 del 17 marzo 2015	pag. 043
43. Contraddittorio	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1019/2015 del 17 marzo 2015	pag. 044
44. Reddito metro	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1065/2015 del 17 marzo 2015	pag. 045
45. Accertamento su base presuntiva	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1046/2015 del 19 marzo 2015	pag. 046
46. Agenzia intermediazione immobiliare	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1132/2015 del 24 marzo 2015	pag. 047

47. Accertamento induttivo		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1134/2015 del 24 marzo 2015	pag.	048
48. Studi di settore		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 1147/2015 del 23 marzo 2015	pag.	049
49. Accertamento sintetico		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 1159/2015 del 24 marzo 2015	pag.	050
50. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1198/2015 del 25 marzo 2015	pag.	051
51. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1258/2015 del 30 marzo 2015	pag.	052
52. Redditi da capital gain		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1260/2015 del 30 marzo 2015	pag.	053
53. Contraddittorio		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1289/2015 del 30 marzo 2015	pag.	054
54. Dichiarazione dei redditi		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1290/2015 del 31 marzo 2015	pag.	055
55. Contraddittorio preventivo		
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1292/2015 del 31 marzo 2015	pag.	056
56. Studi di settore		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1357/2015 del 2 aprile 2015	pag.	057
57. Società di comodo		
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1436/2015 del 13 aprile 2015	pag.	058
58. Contraddittorio endoprocedimentale		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1446/2015 del 13 aprile 2015	pag.	059
59. Recesso da compagine sociale		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1474/2015 del 14 aprile 2015	pag.	060
60. Contraddittorio		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1478/2015 del 14 aprile 2015	pag.	061
61. Valori OMI		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1483/2015 del 14 aprile 2015	pag.	062
62. Accisa sull'energia		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1529/2015 del 15 aprile 2015	pag.	063

63. Reddito metro		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 1524/2015 del 16 aprile 2015	pag.	064
64. Contraddittorio		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1642/2015 del 20 aprile 2015	pag.	065
65. Onere probatorio		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1687/2015 del 21 aprile 2015	pag.	066
66. Studi di settore		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1807/2015 del 4 maggio 2015	pag.	067
67. Accertamento standardizzato		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1830/2015 del 5 maggio 2015	pag.	068
68. Verifica fiscale		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1869/2015 del 6 maggio 2015	pag.	069
69. Società estinta		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1890/2015 del 7 maggio 2015	pag.	070
70. Studi di settore		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1893/2015 del 7 maggio 2015	pag.	071
71. Informativa procedimento penale		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1895/2015 del 7 maggio 2015	pag.	072
72. Finalità elusiva		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1911/2015 del 7 maggio 2015	pag.	073
73. Fatture per operazioni inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1950/2015 dell'8 maggio 2015	pag.	074
74. Reddito metro		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1958/2015 dell'11 maggio 2015	pag.	075
75. Spese per investimenti patrimoniali		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1983/2015 dell'11 maggio 2015	pag.	076
76. Società di comodo		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 2016/2015 del 13 maggio 2015	pag.	077
77. Società a ristretta base azionaria		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2095/2015 del 18 maggio 2015	pag.	078
78. Contraddittorio preventivo		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2181/2015 del 19 maggio 2015	pag.	079

79. "Dirigenti illegittimi"		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2184/2015 del 19 maggio 2015	pag.	080
80. Diritto al contraddittorio endoprocedimentale		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2207/2015 del 20 maggio 2015	pag.	081
81. Ristretta base societaria		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 2246/2015 del 22 maggio 2015	pag.	082
82. Attività non dichiarate detenute in paradisi fiscali		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2312/2015 del 26 maggio 2015	pag.	083
83. Accertamento con adesione		
Ctr Lombardia, Sez.35, sentenza n. 2320/2015 del 26 maggio 2015	pag.	084
84. Antieconomicità		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2370/2015 del 27 maggio 2015	pag.	085
85. Lista Falciani		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2379/2015 del 28 maggio 2015	pag.	086
86. Contraddittorio		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2463/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	087
87. Aumento capitale		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2484/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	088
88. Interposizione fittizia		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2488/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	089
89. Studio di settore evoluto		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2501/2015 del 9 giugno 2015	pag.	090
90. Attività di fotografo		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2544/2015 del 10 giugno 2015	pag.	091
91. Controversie fra soci		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2578/2015 del 10 giugno 2015	pag.	092
92. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2647/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	093
93. Induttivo puro		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2545/2015 del 10 giugno 2015	pag.	094
94. Sopravvenuta insussistenza di costi		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2621/2015 del 12 giugno 2015	pag.	095

95. Lista Falciani		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2630/2015 del 12 giugno 2015	pag.	096
96. Notificazione atti impositivi		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 2682/2015 del 16 giugno 2015	pag.	097
97. Scritture contabili		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2758/2015 del 22 giugno 2015	pag.	098
98. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2829/2015 del 25 giugno 2015	pag.	099
99. Dirigenti decaduti: atti nulli		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2842/2015 del 25 giugno 2015	pag.	100
100. Beneficiario effettivo		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 2897/2015 del 29 giugno 2015	pag.	101
101. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 246/2015 del 28 gennaio 2015	pag.	102
102. Termini e contraddittorio		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1133/2015 del 24 marzo 2015	pag.	103
103. Accertamento sintetico		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2048/2015 del 14 maggio 2015	pag.	104
104. Sottoscrizione, raddoppio dei termini e atti richiamati		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2904/2015 del 30 giugno 2015	pag.	105
105. Operazioni soggettivamente inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2903/2015 del 30 giugno 2015	pag.	106
106. Produzione documenti		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2916/2015 del 30 giugno 2015	pag.	107
107. Fatture per operazioni inesistenti		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 75/2015 del 29 gennaio 2015	pag.	108
108. Sottoscrizione		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 150/2015 del 12 febbraio 2015	pag.	109
109. Raddoppio dei termini		
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 288/2015 del 20 marzo 2015	pag.	110
110. Rendita catastale e motivazione		
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 330/2015 del 10 aprile 2015	pag.	111

111. Studi di settore		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 365/2015 del 17 aprile 2015	pag.	112
112. Raddoppio dei termini		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 378/2015 del 21 aprile 2015	pag.	113
113. Redditometro		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 459/2015 del 26 maggio 2015	pag.	114
114. Plusvalenza		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 493/2015 del 15 giugno 2015	pag.	115
115. Raddoppio dei termini		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 518/2015 del 23 giugno 2015	pag.	116
116. Convenzioni internazionali		
Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 99/2015 del 12 febbraio 2015	pag.	117
117. Accessi, ispezioni e verifiche fiscali		
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 28/2015 del 19 gennaio 2015	pag.	118
118. Annullamento		
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 178/2015 del 23 aprile 2015	pag.	119
119. Direttiva cd. "Interessi e Royalties"		
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 362/2014 del 16 luglio 2014	pag.	120
120. Contraddittorio preventivo		
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 16/2015 del 19 gennaio 2015	pag.	121
121. Onere della prova		
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 35/2015 del 2 febbraio 2015	pag.	122
122. Indagini bancarie e raddoppio dei termini		
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 70/2015 del 26 marzo 2015,	pag.	123
123. Motivazione per relationem		
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 13/2015 del 12 gennaio 2015	pag.	124
124. Contraddittorio preventivo		
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 33/2015 del 22 gennaio 2015	pag.	125
125. Indagini bancarie		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 60/2015 del 16 febbraio 2015	pag.	126
126. Mancata allegazione documenti acquisiti presso terzi		
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100/2015 del 23 marzo 2015	pag.	127

127. Omessa produzione p.v.c.		
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 108/2015 del 2 aprile 2015	pag.	128
128. Studi di settore		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 229/2015 del 16 giugno 2015	pag.	129
129. Contraddittorio		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 72/2015 dell'8 aprile 2015	pag.	130
130. Raddoppio dei termini		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 74/2015 del 9 aprile 2015	pag.	131
131. Interessi attivi		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 23/2015 del 16 gennaio 2015	pag.	132
132. Carenza di motivazione		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 75/2015 del 2 marzo 2015	pag.	133
133. Raddoppio dei termini		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 87/2015 del 16 marzo 2015	pag.	134
134. Residenza fiscale		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 168/2015 del 12 giugno 2015	pag.	135
135. Dividend washing		
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 175/2015 del 16 giugno 2015	pag.	136
136. Valori OMI		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 8/2015 del 7 gennaio 2015	pag.	137
137. Raddoppio dei termini		
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 72/2015 del 9 gennaio 2015	pag.	138
138. Accertamento automatico		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 81/2015 del 12 gennaio 2015	pag.	139
139. Diritto al contraddittorio		
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 96/2015 del 12 gennaio 2015	pag.	140
140. Abuso della cd. "Direttiva Madre Figlia" 1990/435/CE		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 224/2015 del 14 gennaio 2015	pag.	141
141. Disconoscimento di rivalutazione		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 197/2015 del 15 gennaio 2015	pag.	142
142. Controllo automatizzato		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 359/2015 del 20 gennaio 2015	pag.	143

143. Redditi di partecipazione	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 427/2015 del 20 gennaio 2015	pag. 144
144. Abuso della c.d. “Direttiva Madre Figlia” 1990/435/CE	
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 368/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 145
145. Esterovestizione societaria	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 540/2015 del 23 gennaio 2015	pag. 146
146. Notificazione	
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 574/2015 del 26 gennaio 2015	pag. 147
147. Omessa presentazione della dichiarazione	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 703/2015 del 28 gennaio 2015	pag. 148
148. Onere della prova del maggior reddito	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 704/2015 del 28 gennaio 2015	pag. 149
149. Consolidato fiscale	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 959/2015 del 4 febbraio 2015	pag. 150
150. Società estinta	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 974/2015 del 4 febbraio 2015	pag. 151
151. Raddoppio dei termini	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 990/2015 del 4 febbraio 2015	pag. 152
152. Associazioni sportive dilettantistiche	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 999/2015 del 5 febbraio 2015	pag. 153
153. Operazioni elusive	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1012/2015 del 6 febbraio 2015	pag. 154
154. Accertamento presuntivo	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1039/2015, del 6 febbraio 2015	pag. 155
155. Rinvenimento denaro contante	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1641/2015 del 13 febbraio 2015	pag. 156
156. Raddoppio dei termini	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1600/2015 del 19 febbraio 2015	pag. 157
157. Obbligo di motivazione	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1652/2015 del 19 febbraio 2015	pag. 158
158. Lista Falciani e termini	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1825/2015 del 25 febbraio 2015	pag. 159

159. Accertamento parziale		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1847/2015 del 26 febbraio 2015	pag.	160
160. Raddoppio dei termini		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1872/2015 del 26 febbraio 2015	pag.	161
161. Studi di settore		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1881/2015 del 26 febbraio 2015	pag.	162
162. Motivazione		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015	pag.	163
163. Black list		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza 2476/2015 del 16 marzo 2015	pag.	164
164. Specificità di settore		
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 2970/2015 del 30 marzo 2015	pag.	165
165. Illegittimità dell'atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso		
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 3222/2015 del 10 aprile 2015	pag.	166
166. Delega di firma del Direttore Provinciale		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3374/2015 del 15 aprile 2015	pag.	167
167. Utilizzabilità di documenti acquisiti irritualmente		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3795/2015 del 29 aprile 2015	pag.	168
168. Motivazione per relationem		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3810/2015 del 29 aprile 2015	pag.	169
169. Vizio di motivazione		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 3960/2015 del 5 maggio 2015	pag.	170
170. Scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 3974/2015 del 5 maggio 2015	pag.	171
171. Induttivo		
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 4020/2015 del 6 maggio 2015	pag.	172
172. Raddoppio dei termini		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 4387/2015 del 14 maggio 2015	pag.	173
173. Società di comodo		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4406/2015 del 18 maggio 2015	pag.	174
174. Contraddittorio		
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4585/2015 del 20 maggio 2015	pag.	175

175. Direttiva cd. “Madre Figlia” 1990/435/CE	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4745/2015 del 25 maggio 2015	pag. 176
176. Accertamento parziale	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4747/2015 del 25 maggio 2015	pag. 177
177. Metodologie di accertamento	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 4766/2015 del 26 maggio 2015	pag. 178
178. Accertamento con adesione	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza 4791/2015 del 26 maggio 2015	pag. 179
179. Conservazione scritture contabili	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4793/2015 del 26 maggio 2015	pag. 180
180. Società estinta	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4865/2015 del 27 maggio 2015	pag. 181
181. Induttivo puro	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 4889/2015 del 28 maggio 2015	pag. 182
182. Contraddittorio preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4919/2015 del 29 maggio 2015	pag. 183
183. Causa di forza maggiore	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 4956/2015 del 3 giugno 2015	pag. 184
184. Scudo fiscale	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 5407/2015 del 15 giugno 2015	pag. 185
185. Raddoppio dei termini	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 5780/2015 del 24 giugno 2015	pag. 186
186. Residenza	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza 5911/2015 del 29 giugno 2015	pag. 187
187. Motivi d'urgenza	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 5982/2015 del 29 giugno 2015	pag. 188
188. Autotutela	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 5949/2015 del 30 giugno 2015	pag. 189
189. Fittizia intestazione di fatture	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 48/2015 del 22 gennaio 2015	pag. 190
190. Mancata allegazione notizia reato	
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 112/2015 del 16 febbraio 2015	pag. 191

191. Dirigenti decaduti		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 301/2015 del 19 maggio 2015	pag.	192
192. Mancanza di scritture contabili		
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 354/2015 del 12 giugno 2015	pag.	193
193. Onere della prova		
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 11/2015 del 26 gennaio 2015	pag.	194
194. Indagini bancarie		
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 35/2015 del 24 marzo 2015	pag.	195
195. Raddoppio dei termini		
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 69/2015 del 12 giugno 2015	pag.	196
196. Redditometro		
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 70/2015 del 12 giugno 2015	pag.	197
197. Interpello e istanze antielusive		
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 71/2015 del 12 giugno 2015	pag.	198
198. Induttivo		
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 21/2015 del 21 gennaio 2015	pag.	199
199. Contabilità parallela		
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 225/2015 del 14 maggio 2015	pag.	200
200. Fatture soggettivamente inesistenti		
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 278/2015 del 26 maggio 2015	pag.	201
201. Costi indeducibili		
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 311/2015 dell'11 giugno 2015	pag.	202
202. Frode comunitaria		
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 327/2015 del 18 giugno 2015	pag.	203

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

203. Assoggettamento all'imposta		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1150/2015 del 24 marzo 2015	pag.	205
204. Accise sul carburante		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1361/2015 del 2 aprile 2015	pag.	206
205. Royalties		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2448/2015 del 5 giugno 2015	pag.	207

206. Addizionale provinciale accise		
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 130/2015 del 9 febbraio 2015	pag.	208
207. Valore in dogana		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 189/2015 del 24 febbraio 2015	pag.	209
208. Valore in dogana		
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 424/2015 del 7 maggio 2015	pag.	210
209. Accise energia elettrica		
Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 115/2015 del 17 febbraio 2015	pag.	211
210. Accise energia elettrica		
Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 158/2015 del 5 marzo 2015	pag.	212
211. Accise energia elettrica		
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 246/2015 dell'1 aprile 2015	pag.	213
212. Addizionale provinciale energia elettrica		
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 267/2015 del 13 aprile 2015	pag.	214
213. Accise gas naturale		
Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 465/2015 del 12 giugno 2015	pag.	215
214. Autorità straniera		
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 483/2015 del 19 giugno 2015	pag.	216
215. Sanzioni		
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 103/2015 del 9 marzo 2015	pag.	217
216. Sanzioni		
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1059/2015 del 5 febbraio 2015	pag.	218
217. Rappresentante in dogana		
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1139/2015 del 9 febbraio 2015	pag.	219
218. Provvedimento irrogazione sanzioni		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2047/2015 del 4 marzo 2015	pag.	220
219. Esenzione accise		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2200/2015 del 9 marzo 2015	pag.	221
220. Accise gas naturale		
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2764/2015 del 23 marzo 2015	pag.	222
221. Addizionale provinciale energia		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3750/2015 del 27 aprile 2015	pag.	223

222. Valore in dogana		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 3991/2015 del 5 maggio 2015	pag.	224
223. Classificazione doganale		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4086/2015 del 7 maggio 2015	pag.	225
224. Valore in dogana		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 4666/2015 del 21 maggio 2015	pag.	226
225. Valore in dogana		
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 4785/2015 del 26 maggio 2015	pag.	227
226. Accisa sugli olii minerali		
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 4997/2015 del 4 giugno 2015	pag.	228
227. Abbuono imposta		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 5249/2015 del 12 giugno 2015	pag.	229
228. Sanzioni		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 5699/2015 del 23 giugno 2015	pag.	230
229. Valore in dogana		
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 324/2015 del 18 giugno 2015	pag.	231
230. Accise gas naturale		
Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 13/2015 del 26 gennaio 2015	pag.	232
231. Classificazione merce		
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 178/2015 del 30 aprile 2015	pag.	233
232. Classificazione merce		
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 208/2015 del 5 maggio 2015	pag.	234
233. Classificazione merce		
Ctp di Varese, Sez. 4 sentenza n. 253/2015 del 27 maggio 2015	pag.	235

CATASTO

234. Assenza giustificazione variazione di classamento		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 771/2015 del 3 marzo 2015	pag.	237
235. Villino		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 119/2015 del 6 febbraio 2015	pag.	238
236. Accertamento		
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 287/2015 del 20 marzo 2015	pag.	239

237. Classamento		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 59/2015 del 16 febbraio 2015	pag.	240
238. Avviso di classamento catastale		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4032/2015 del 6 maggio 2015	pag.	241
239. Edificio sottoposto a vincolo monumentale		
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 102/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	242
240. Magazzino collegabile alla farmacia		
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 104/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	243
241. Unico corpo di fabbrica con corte		
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 139/2015 del 25 febbraio 2015	pag.	244

CONCESSIONI GOVERNATIVE

242. Presupposto impositivo		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 1337/2015 del 30 marzo 2015	pag.	246
243. Presupposto		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 167/2015 del 13 gennaio 2015	pag.	247
244. Utenze telefoniche		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1002/2015 del 5 febbraio 2015	pag.	248
245. Telefonia mobile		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1408/2015 del 16 febbraio 2015	pag.	249

CONDONO E SANATORIA

246. Requisiti domanda di definizione		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 193/2015 del 15 gennaio 2015	pag.	251

CONTRIBUTO UNIFICATO

247. Calcolo del contributo		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2212/2015 del 20 maggio 2015	pag.	253
248. Ricorso cumulativo e calcolo del CUT		
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 447/2015 del 21 maggio 2015	pag.	254

249. Calcolo del Contributo Unificato Tributario		
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 468/2015 del 16 giugno 2015	pag.	255
250. Contrassegno contributo unificato		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 77/2015 del 5 marzo 2015	pag.	256
251. Legittimità costituzionale		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1971/2015 del 2 marzo 2015	pag.	257
252. Impugnazione incidentale		
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 3548/2015 del 20 aprile 2015	pag.	258
253. Invito al pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5684/2015 del 23 giugno 2015	pag.	259
254. Invito al pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 6037/2015 del 1° luglio 2015	pag.	260
255. Ricorso cumulativo e calcolo del CUT		
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6647/2015 del 22 luglio 2015	pag.	261
256. Legittimità costituzionale e calcolo del CUT		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6883/2015 del 5 agosto 2015	pag.	262

FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI

257. Contributi consortili		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2228/2015 del 18 maggio 2015	pag.	264

IMU - ICI

258. Soggettività passiva		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 11/2015 del 9 gennaio 2015	pag.	266
259. Condizione deduzione abitazione principale		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 746/2015 del 3 marzo 2015	pag.	267
260. Proprietà con servitù pubblica		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 946/2015 del 10 marzo 2015	pag.	268
261. Area adibita a giardino		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1061/2015 del 17 marzo 2015	pag.	269

262. Comodato a familiari	
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 546/2015 del 30 giugno 2015	pag. 270
263. Soggetto passivo	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 590/2015 del 17 luglio 2015	pag. 271
264. Locazione finanziaria	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 133/2015 del 20 aprile 2015	pag. 272
265. Leasing immobiliare	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 122/2015 del 16 aprile 2015	pag. 273
266. Fabbricato rurale	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 150/2015 del 22 maggio 2015	pag. 274
267. Rendita catastale	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 176/2015 del 16 giugno 2015	pag. 275
268. Agevolazione prima casa	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 86/2015 del 9 gennaio 2015	pag. 276
269. Agevolazioni abitazione principale	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1659/2015 del 19 febbraio 2015	pag. 277
270. Tassazione	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1687/2015 del 20 febbraio 2015	pag. 278
271. Immobili destinati a edilizia residenziale pubblica	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1793/2015 del 25 febbraio 2015	pag. 279
272. Atti attributivi o modificativi della rendita catastale	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2839/2015 del 24 marzo 2015	pag. 280
273. Agevolazione	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2862/2015 del 25 marzo 2015	pag. 281
274. Servitù d'uso perpetua	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 5191/2015 dell'8 giugno 2015	pag. 282
275. Pertinenza	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5778/2015 del 24 giugno 2015	pag. 283
276. Pagamento a Comune diverso dal creditore	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5809/2015 del 25 giugno 2015	pag. 284
<i>IRAP</i>	
277. Assoggettabilità ad Irap medico SSN	
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 408/2015 del 10 febbraio 2015	pag. 286

278. Agente di commercio		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1287/2015 del 30 marzo 2015	pag.	287
279. Presupposto impositivo		
Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1450/2015 del 13 aprile 2015	pag.	288
280. Medico generico		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2108/2015 del 19 maggio 2015	pag.	289
281. Medico specialista		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 299/2015 del 23 marzo 2015	pag.	290
282. Medico convenzionato		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 476/2015 del 29 maggio 2015	pag.	291
283. Autonoma organizzazione		
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 68/2015 del 23 febbraio 2015	pag.	292
284. Consulente sicurezza e igiene posti di lavoro		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 42/2015 del 12 febbraio 2015	pag.	293
285. Spese di scarso rilievo		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 163/2015 del 13 gennaio 2015	pag.	294
286. Autonoma organizzazione		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 470/2015 del 22 gennaio 2015	pag.	295
287. Svalutazione dei crediti delle imprese bancarie		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 623/2015 del 27 gennaio 2015	pag.	296
288. Presupposto/Rimborso		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1015/2015 del 6 febbraio 2015	pag.	297
289. Autonoma organizzazione		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1226/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	298
290. Autonoma organizzazione		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1228/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	299
291. Mono-committenza		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 2189/2015 del 9 marzo 2015	pag.	300
<i>PUBBLICITÀ</i>		
292. Cabine per le fototessere		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 117/2015 del 20 gennaio 2015	pag.	302

293. Debenza dell'imposta		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 929/2015 del 9 marzo 2015	pag.	303
294. Canine fotografiche		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1018/2015 del 17 marzo 2015	pag.	304
295. Pubblicità		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1363/2015 del 2 aprile 2015	pag.	305
296. Messaggi pubblicitari su veicoli di terzi		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2005/2015 del 12 maggio 2015	pag.	306
297. Mezzi pubblicitari connessi		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 74/2015 del 29 gennaio 2015	pag.	307
298. Esposizione logo aziendale		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 316/2015 del 31 marzo 2015	pag.	308
299. Impianto multiplo di frecce segnaletiche		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 348/2015 del 14 aprile 2015	pag.	309
300. Cabine per fototessere		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 24/2015 del 16 gennaio 2015	pag.	310
301. Accertamento		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 78/2015 del 2 marzo 2015	pag.	311
302. Competenza		
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 98/2015 del 20 marzo 2015	pag.	312
303. Cabine fototessera		
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 113/2015 del 26 marzo 2015	pag.	313
304. Bandiere bifacciali		
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 109/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	314
<i>TARSU – TIA – TARI - TARES</i>		
305. Aree produttive e accessorie		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 854/2015 del 9 marzo 2015	pag.	316
306. Immobile privo di allacciamenti		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 30/2015 del 4 febbraio 2015	pag.	317
307. Fatture		
Ctp di Milano, Sez. 21 sentenza n. 604/2015 del 26 gennaio 2015	pag.	318

TASSE AUTOMOBILISTICHE

308. Società di leasing	
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 438/2015 dell'11 febbraio 2015	pag. 320
309. Solidarietà passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1425/2015 del 13 aprile 2015	pag. 321
310. Soggettività passiva	
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 45/2015 del 9 gennaio 2015	pag. 322
311. Soggetti passivi	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 162/2015 del 13 gennaio 2015	pag. 323
312. Debenza della tassa in caso di leasing	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 165/2015 del 13 gennaio 2015	pag. 324
313. Prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 312/2015 del 13 gennaio 2015	pag. 325
314. Soggetto passivo d'imposta	
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 188/2015 del 15 gennaio 2015	pag. 326
315. Soggetto passivo	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 869/2015 del 30 gennaio 2015	pag. 327
316. Società di leasing	
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1681/2015 del 20 febbraio 2015	pag. 328
317. Locazione finanziaria delle vetture	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3131/2015 del 2 aprile 2015	pag. 329
318. Leasing	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4296/2015 del 14 maggio 2015	pag. 330
319. Contribuente con domicilio estero	
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 14/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 331

TOSAP

320. Pagamento canone concessorio	
Ctr Lombardia, Sez.35, sentenza n. 1996/2015 del 12 maggio 2015	pag. 333

IRES - IRPEG

321. Fusione inversa totalitaria	
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 512/2015 del 16 febbraio 2015	pag. 335
322. Disconoscimento perdita	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 604/2015 del 23 febbraio 2015	pag. 336
323. Deduzione costi e passività	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 790/2015 del 5 marzo 2015	pag. 337
324. Trust	
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 992/2015 del 17 marzo 2015	pag. 338
325. Omessa dichiarazione e accertamento induttivo	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2545/2015 del 10 giugno 2015	pag. 339
326. Società di comodo	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2578/2015 del 10 giugno 2015	pag. 340
327. Esenzione dividendi	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2615/2015 del 12 giugno 2015	pag. 341
328. Elusione	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2626/2015 del 12 giugno 2015	pag. 342
329. Detrazioni per riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 2692/2015 del 16 giugno 2015	pag. 343
330. Deducibilità dei costi	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 75/2015 del 29 gennaio 2015	pag. 344
331. Deducibilità costi	
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 313/2015 del 31 marzo 2015	pag. 345
332. Finanziamenti infra-gruppo	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 456/2015 del 26 maggio 2015	pag. 346
333. Rideterminazione plusvalenza	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 493/2015 del 15 giugno 2015	pag. 347
334. Deducibilità perdite	
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 166/2015 del 23 aprile 2015	pag. 348
335. Deducibilità costi	
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 13/2015 del 19 gennaio 2015	pag. 349

336. Costi per operazioni soggettivamente inesistenti		
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100/2015 del 23 marzo 2015	pag.	350
337. Detrazione risparmio energetico		
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 177/2015 del 12 maggio 2015	pag.	351
338. Deducibilità dei costi		
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 137/2015 del 5 maggio 2015	pag.	352
339. Dividendi		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 224/2015 del 14 gennaio 2015	pag.	353
340. Accantonamenti indennità di fine rapporto		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1200/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	354
341. Valutazione del valore normale		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1379/2015 del 13 febbraio 2015	pag.	355
342. Esterovestizione		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2853/2015 del 25 marzo 2015	pag.	356
343. Inerenza costi		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza 3078/2015 dell'1 aprile 2015	pag.	357
344. Preference shares		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 3445/2015 del 16 aprile 2015	pag.	358
345. Deducibilità degli interessi passivi		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3502/2015 del 17 aprile 2015	pag.	359
346. Perdite su crediti		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3678/2015 del 23 aprile 2015	pag.	360
347. Deducibilità interessi passivi		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4649/2015 del 21 maggio 2015	pag.	361
348. Royalties		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 5232/2015 dell'11 giugno 2015	pag.	362
349. Tassazione plusvalenze		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 5738/2015 del 24 giugno 2015	pag.	363
350. Esterovestizione		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 5911/2015 del 29 giugno 2015	pag.	364

IRPEF

351. Convenzione doppia imposizione	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 132/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 366
352. Deducibilità delle spese	
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 476/2015 del 12 febbraio 2015	pag. 367
353. Plusvalenza	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1072/2015 del 17 marzo 2015	pag. 368
354. Prelievo contanti	
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1088/2015 del 23 marzo 2015	pag. 369
355. Redditi di partecipazione in una società di persone	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1474/2015 del 14 aprile 2015	pag. 370
356. Costi da reato	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2148/2015 del 19 maggio 2015	pag. 371
357. Assegno divorzile	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 2465/2015 dell'8 giugno 2015	pag. 372
358. Cessione con riserva di proprietà	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2731/2015 del 18 giugno 2015	pag. 373
359. Trattamento di trasferta	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n.150/2015 del 12 febbraio 2015	pag. 374
360. Vendita terreni edificabili, plusvalenza	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 421/2015 del 4 maggio 2015	pag. 375
361. Plusvalenze imponibili	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 455/2015 del 26 maggio 2015	pag. 376
362. Rideterminazione plusvalenza	
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 540/2015 del 30 giugno 2015	pag. 377
363. Plusvalenza	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 561/2015 del 2 luglio 2015	pag. 378
364. Detrazione erogazione liberale	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 113/2015 del 3 aprile 2015	pag. 379
365. Erogazioni liberali	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 44/2015 del 30 gennaio 2015	pag. 380

366. Detrazioni		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 164/2015 del 13 gennaio 2015	pag.	381
367. Riqualficazione rimborsi spese		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 314/2015 del 13 gennaio 2015	pag.	382
368. Imposta sostitutiva		
Ctp di Milano, sez. 42, sentenza n. 194/2015 del 15 gennaio 2015	pag.	383
369. Cessione area fabbricabile		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 746/2015 del 29 gennaio 2015	pag.	384
370. Determinazione maggior reddito		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4747/2015 del 25 maggio 2015	pag.	385
371. Artisti dello spettacolo		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 5775/2015 del 24 giugno 2015	pag.	386
372. Detrazioni fiscali		
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 63/2015 del 26 gennaio 2015	pag.	387
373. Trust		
Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 303/2015 del 10 giugno 2015	pag.	388

IVA

374. Rimborso		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 22/2015 del 12 gennaio 2015	pag.	390
375. Operazioni non imponibili		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 129/2015 del 21 gennaio 2015	pag.	391
376. Rimborso		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 254/2015 del 28 gennaio 2015	pag.	392
377. Nozione di fattura		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 506/2015 del 16 febbraio 2015	pag.	393
378. Operazioni soggettivamente inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 509/2015 del 16 febbraio 2015	pag.	394
379. Diritto alla detrazione		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 553/2015 del 20 febbraio 2015	pag.	395
380. Presentazione dichiarazione Iva		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 698/2015 del 24 febbraio 2015	pag.	396

381. Solve et repete		
Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 717/2015 del 27 febbraio 2015	pag.	397
382. Remissione alla Corte di Giustizia		
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 259/2015 del 3 marzo 2015	pag.	398
383. Fatture soggettivamente inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 955/2015 del 10 marzo 2015	pag.	399
384. Inerenza dei costi		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 933/2015 dell'11 marzo 2015	pag.	400
385. Fatture per operazioni inesistenti		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 965/2015 del 16 marzo 2015	pag.	401
386. Istanza di rimborso infrannuale		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1129/2015 del 24 marzo 2015	pag.	402
387. Inottemperanza dichiarazione annuale		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1210/2015 del 27 marzo 2015	pag.	403
388. Rivalsa accisa		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1529/2015 del 15 aprile 2015	pag.	404
389. Prestazioni accessorie		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1555/2015 del 16 aprile 2015	pag.	405
390. Dichiarazione		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1638/2015 del 20 aprile 2015	pag.	406
391. Inerenza		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1733/2015 del 23 aprile 2015	pag.	407
392. Deduzione oneri per sponsorizzazione		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1771/2015 del 28 aprile 2015	pag.	408
393. Disguido tecnico invio telematico		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1792/2015 del 29 aprile 2015	pag.	409
394. Iva di gruppo		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1889/2015 del 5 maggio 2015	pag.	410
395. Contratto di coassicurazione		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2074/2015 del 18 maggio 2015	pag.	411
396. Rimborso		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2817/2015 del 24 giugno 2015	pag.	412

397. Contratto di coassicurazione		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2913/2015 del 30 giugno 2015	pag.	413
398. Cessioni non imponibili		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2918/2015 del 30 giugno 2015	pag.	414
399. Credito Iva ed espropriazione presso terzi		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 516/2015 del 23 giugno 2015	pag.	415
400. Cessioni intracomunitarie		
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 71/2015 del 13 aprile 2015	pag.	416
401. Operazioni inesistenti		
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 80/2015 del 21 aprile 2015	pag.	417
402. Esenzioni		
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 106/2015 del 5 maggio 2015	pag.	418
403. Cessazione attività		
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 14/2015 del 12 gennaio 2015	pag.	419
404. Iva su costi per vetture aziendali		
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 137/2015 del 14 gennaio 2015	pag.	421
405. Credito Iva		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 241/2015 del 16 gennaio 2015	pag.	422
406. Credito Iva		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 242/2015 del 16 gennaio 2015	pag.	423
407. Diritto alla detrazione		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 683/2015 del 27 gennaio 2015	pag.	424
408. Diritto al rimborso		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 997/2015 del 5 febbraio 2015	pag.	425
409. Frode carosello		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1189/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	426
410. Fondi pensione bancari		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1198/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	427
411. Diniego rimborso		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1588/2015 del 19 febbraio 2015	pag.	428
412. Detrazione IVA		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1791/2015 del 25 febbraio 2015	pag.	429

413. Modello VR		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1944/2015 del 27 febbraio 2015	pag.	430
414. Contratti di coassicurazione		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2559/2015 del 16 marzo 2015	pag.	431
415. Diritto alla detrazione		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2691/2015 del 20 marzo 2015	pag.	432
416. Credito d'imposta		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 3691/2015 del 23 aprile 2015	pag.	433
417. Fatturazione per operazioni inesistenti		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3810/2015 del 29 aprile 2015	pag.	434
418. Spese di sponsorizzazione		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3819/2015 del 29 aprile 2015	pag.	435
419. Frode carosello		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4144/2015 del 6 maggio 2015	pag.	436
420. Agevolazione "prima casa"		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5198/2015 del 10 giugno 2015	pag.	437
421. Intermediazione assicurativa		
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5236/2015 dell'11 giugno 2015	pag.	438
422. Errata fatturazione		
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 5338/2015 del 12 giugno 2015	pag.	439
423. Fatturazione per operazioni inesistenti		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5796/2015 del 24 giugno 2015	pag.	440
424. Operazioni intracomunitarie		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 301/2015 del 19 maggio 2015	pag.	441

PROCESSO TRIBUTARIO

425. Giudicato penale		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1/2015 dell'8 gennaio 2015	pag.	443
426. Rapporto penale/tributario		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 83/2015 del 16 gennaio 2015	pag.	444
427. Memoria integrativa dei motivi del ricorso		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 90/2015 del 16 gennaio 2015	pag.	445

428. Competenze del Giudice Tributario	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 133/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 446
429. Comportamento processuale	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 174/2015 del 23 gennaio 2015	pag. 447
430. Inammissibilità dell'appello tardivo	
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 204/2015 del 26 gennaio 2015	pag. 448
431. Prova notificata dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 198/2015 del 27 gennaio 2015	pag. 449
432. Revocazione	
Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 299/2015 del 3 febbraio 2015	pag. 450
433. Impugnazione proposta da società estinta	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 359/2015 del 5 febbraio 2015	pag. 451
434. Procura alle liti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 422/2015 dell'11 febbraio 2015	pag. 452
435. Domande ed eccezioni nuove	
Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 452/2015 dell'11 febbraio 2015	pag. 453
436. Thema decidendum	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 504/2015 del 16 febbraio 2015	pag. 454
437. Nuove eccezioni	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 599/2015 del 23 febbraio 2015	pag. 455
438. Autonomia dei processi	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 697/2015 del 24 febbraio 2015	pag. 456
439. Produzione documenti	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 703/2015 del 27 febbraio 2015	pag. 457
440. Processo	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 706/2015 del 27 febbraio 2015	pag. 458
441. Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 748/2015 del 2 marzo 2015	pag. 459
442. Cessata materia del contendere	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 769/2015 del 3 marzo 2015	pag. 460
443. Mancata sottoscrizione contribuente	
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 824/2015 del 6 marzo 2015	pag. 461

444. Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 879/2015 del 10 marzo 2015	pag. 462
445. Procedimento di mediazione	
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 888/2015 del 10 marzo 2015	pag. 463
446. Vizi di notifica del ricorso	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 890/2015 del 10 marzo 2015	pag. 464
447. Ne bis in idem	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 956/2015 del 10 marzo 2015	pag. 465
448. Richiesta di condanna alle spese	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1062/2015 del 17 marzo 2015	pag. 466
449. Ius novorum	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1243/2015 del 26 marzo 2015	pag. 467
450. Revocazione ordinaria	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1254/2015 del 30 marzo 2015	pag. 468
451. Termini per la riassunzione	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1256/2015 del 30 marzo 2015	pag. 469
452. Rimessione in termini	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1267/2015 del 30 marzo 2015	pag. 470
453. Legittimazione passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 1284/2015 del 30 marzo 2015	pag. 471
454. Società estinta	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1292/2015 del 31 marzo 2015	pag. 472
455. Diniego autotutela	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1296/2015 del 31 marzo 2015	pag. 473
456. Revocazione	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1403/2015 del 10 aprile 2015	pag. 474
457. Motivazione della sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1427/2015 del 13 aprile 2015	pag. 475
458. Revocazione	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1432/2015 del 13 aprile 2015	pag. 476
459. Efficacia del giudicato penale	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1435/2015 del 13 aprile 2015	pag. 477

460. Ultrapetizione		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1446/2015 del 13 aprile 2015	pag.	478
461. Società estinta		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1460/2015 del 14 aprile 2015	pag.	479
462. Appello		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1485/2015 del 14 aprile 2015	pag.	480
463. Comunicazione dispositivo della sentenza		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1543/2015 del 16 aprile 2015	pag.	481
464. Appello		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1613/2015 del 16 aprile 2015	pag.	482
465. Diniego di autotutela		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1573/2015 del 17 aprile 2015	pag.	483
466. Atti impugnabili		
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1717/2015 del 23 aprile 2015	pag.	484
467. Mancata impugnazione atti prodromici		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1875/2015 del 6 maggio 2115	pag.	485
468. Notifica al difensore domiciliatario		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1888/2015 del 5 maggio 2015	pag.	486
469. Impugnazione ruolo esecutivo		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1892/2015 del 7 maggio 2015	pag.	487
470. Atti impugnabili		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1919/2015 dell'8 maggio 2015	pag.	488
471. Giurisdizione		
Ctr Lombardia, Sez.35, sentenza n. 1997/2015 del 12 maggio 2015	pag.	489
472. Appello		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2081/2015 del 18 maggio 2015	pag.	490
473. Atti impugnabili		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2305/2015 del 19 maggio 2015	pag.	491
474. Decadenza		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2298/2015 del 26 maggio 2015	pag.	492
475. Appello		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2327/2015 del 26 maggio 2015	pag.	493

476. Litisconsorzio necessario	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2329/2015 del 26 maggio 2015	pag. 494
477. Litispendenza	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2467/2015 dell'8 giugno 2015	pag. 495
478. Giurisdizione	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2582/2015 del 10 giugno 2015	pag. 496
479. Sottoscrizione ricorso	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2616/2015 del 12 giugno 2015	pag. 497
480. Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2621/2015 del 12 giugno 2015	pag. 498
481. Dichiarazione di atto notorio	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2635/2015 del 15 giugno 2015	pag. 499
482. Errata identificazione parte resistente	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2636/2015 del 15 giugno 2015	pag. 500
483. Legittimazione passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2797/2015 del 23 giugno 2015	pag. 501
484. Motivi d'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2798/2015 del 23 giugno 2015	pag. 502
485. Diniego autotutela	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 202/2015 del 26 febbraio 2015	pag. 503
486. Litisconsorzio necessario	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 286/2015 del 20 marzo 2015	pag. 504
487. Giudicato	
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 300/2015 del 23 marzo 2015	pag. 505
488. Tardiva costituzione del resistente	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 310/2015 del 31 marzo 2015	pag. 506
489. Competenza	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 332/2015 del 10 aprile 2015	pag. 507
490. Competenza territoriale	
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 505/2015 del 16 giugno 2015	pag. 508
491. Giudicato penale	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 511/2015 del 18 giugno 2015	pag. 509

492. Espropriazione presso terzi		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 516/2015 del 23 giugno 2015	pag.	510
493. Interesse ad agire		
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 524/2015 del 24 giugno 2015	pag.	511
494. Litisconsorzio necessario		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 77/2015 del 5 marzo 2015	pag.	512
495. Omessa proposizione reclamo		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 3/2015 del 7 gennaio 2015	pag.	513
496. Contestazione prescrizione		
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 6/2015 del 2 gennaio 2015	pag.	514
497. Legittimazione passiva		
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 68/2015 del 25 febbraio 2015	pag.	515
498. Diniego di disapplicazione		
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 165/2015 del 5 giugno 2015	pag.	516
499. Atti impugnabili		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 12/2015 dell'8 gennaio 2015	pag.	517
500. Termine per ricorrere		
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 76/2015 del 9 gennaio 2015	pag.	518
501. Giurisdizione		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 172/2015 del 13 gennaio 2015	pag.	519
502. Società estinta		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 226/2015 del 15 gennaio 2015	pag.	520
503. Atti impugnabili		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 235/2015 del 15 gennaio 2015	pag.	521
504. Rinuncia al ricorso		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 277/2015 del 19 gennaio 2015	pag.	522
505. Giurisdizione tributaria		
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 519/2015 del 21 gennaio 2015	pag.	523
506. Poteri delle Commissioni tributarie		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 477/2015 del 22 gennaio 2015	pag.	524
507. Oggetto del giudizio		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 610/2015 del 27 gennaio 2015	pag.	525

508. Prova	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 617/2015 del 27 gennaio 2015	pag. 526
509. Definitività della pretesa	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 831/2015 del 29 gennaio 2015	pag. 527
510. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 988/2015 del 4 febbraio 2015	pag. 528
511. Vizi procedurali	
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1125/2015 del 10 febbraio 2015	pag. 529
512. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1658/2015 del 19 febbraio 2015	pag. 530
513. Legittimazione ad agire	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1675/2015 del 19 febbraio 2015	pag. 531
514. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1750/2015 del 24 febbraio 2015	pag. 532
515. Giurisdizione tributaria	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1755/2015 del 24 febbraio 2015	pag. 533
516. Rigetto istanza interpello	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1827/2015 del 25 febbraio 2015	pag. 534
517. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1882/2015 del 26 febbraio 2015	pag. 535
518. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 1917/2015 del 26 febbraio 2015	pag. 536
519. Notifiche	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1932/2015 del 27 febbraio 2015	pag. 537
520. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1995/2015 del 3 marzo 2015	pag. 538
521. Prova	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2614/2015 del 18 marzo 2015	pag. 539
522. Poteri del giudice	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2623/2015 del 18 marzo 2015	pag. 540
523. Attestazione di conformità	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2624/2015 del 18 marzo 2015	pag. 541

524. Motivazione della sentenza		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2851/2015, del 25 marzo 2015	pag.	542
525. Disapplicazione di norme antielusive		
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3361/2015 del 14 aprile 2015	pag.	543
526. Dichiarazioni di terzi		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3468/2015 del 16 aprile 2015	pag.	544
527. Presentazione del ricorso		
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3826/2015 del 29 aprile 2015	pag.	545
528. Impugnabilità risposta interpello		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4714/2015 del 25 maggio 2015	pag.	546
529. Diniego di autotutela parziale		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4820/2015 del 26 maggio 2015	pag.	547
530. Atti impugnabili		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4954/2015 dell'1 giugno 2015	pag.	548
531. Integrazione motivi		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 5042/2015 del 5 giugno 2015	pag.	549
532. Onere della prova		
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 264/2015 del 24 aprile 2015	pag.	550

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

533. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 144/2015 del 21 gennaio 2015	pag.	552
534. Agevolazione		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 147/2015 del 21 gennaio 2015	pag.	553
535. Alternatività Iva-Registro		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 164/2015 del 22 gennaio 2015	pag.	554
536. Atto complesso		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 176/2015 del 23 gennaio 2015	pag.	555
537. Atti complessi		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 221/2015 del 27 gennaio 2015	pag.	556
538. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 386/2015 del 10 febbraio 2015	pag.	557

539. Avviamento		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 460/2015 dell'11 febbraio 2015	pag.	558
540. Compravendita bene immobiliare		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 662/2015 del 25 febbraio 2015	pag.	559
541. Agevolazioni "Prima casa"		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 718/2015 del 2 marzo 2015	pag.	560
542. Atti giudiziari		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 766/2015 del 3 marzo 2015	pag.	561
543. Retrocessione di crediti		
Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 777/2015 del 4 marzo 2015	pag.	562
544. Riqualficazione degli atti		
Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 780/2015 del 4 marzo 2015	pag.	563
545. Avviamento		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 841/2015 del 9 marzo 2015	pag.	564
546. Decreto ingiuntivo		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 945/2015 del 10 marzo 2015	pag.	565
547. Rettifica valore trasferimento		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1063/2015 del 17 marzo 2015	pag.	566
548. Valore venale di un immobile		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1161/2015 del 25 marzo 2015	pag.	567
549. Abitazione di lusso		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 1309/2015 del 30 marzo 2015	pag.	568
550. Abuso del diritto		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1487/2015 del 14 aprile 2015	pag.	569
551. Avviamento		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 1518/2015 del 15 aprile 2015	pag.	570
552. Termini decadenza		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1856/2015 del 5 maggio 2015	pag.	571
553. Valutazione "a tavolino"		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1871/2015 del 6 maggio 2015	pag.	572
554. Alternatività		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1918/2015 dell'8 maggio 2015	pag.	573

555. Agevolazioni prima casa		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1987/2015 del 12 maggio 2015	pag.	574
556. Liquidazione		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2039/2015 del 14 maggio 2015	pag.	575
557. Abuso del diritto		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2093/2015 del 18 maggio 2015	pag.	576
558. Interesse a proseguire il giudizio		
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2121/2015 del 19 maggio 2015	pag.	577
559. Sentenze di revocatoria fallimentare		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2204/2015 del 20 maggio 2015	pag.	578
560. Conferimento azienda e successiva cessione quote		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2481/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	579
561. Benefici "Prima casa"		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2485/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	580
562. Operazioni elusive		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2690/2015 del 16 giugno 2015	pag.	581
563. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 2919/2015 del 30 giugno 2015	pag.	582
564. Valore dell'immobile		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 324/2015 del 7 aprile 2015	pag.	583
565. Accertamento valore immobile		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 376/2015 del 20 aprile 2015	pag.	584
566. Trust		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 437/2015 del 12 maggio 2015	pag.	585
567. Diritti edificatori		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 515/2015 del 23 giugno 2015	pag.	586
568. Delegazione di pagamento		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 543/2015 del 30 giugno 2015	pag.	587
569. Decreto ingiuntivo		
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 485/2015 del 19 giugno 2015	pag.	588
570. Registrazione in caso d'uso		
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 511/2015 del 29 giugno 2015	pag.	589

571. Valutazioni OMI	
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 131/2015 del 3 giugno 2015	pag. 590
572. Compravendita immobiliare	
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 6/2015 del 13 gennaio 2015	pag. 591
573. Finanziamenti a medio e lungo termine	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 111/2015 del 3 aprile 2015	pag. 592
574. Mutuo consenso	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 35/2015 del 22 gennaio 2015	pag. 593
575. Trust	
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 49/2015 del 3 marzo 2015	pag. 594
576. Recupero credito avvocato d'ufficio	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 128/2015 del 10 giugno 2015	pag. 595
577. Avviamento	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 77/2015 del 2 marzo 2015	pag. 596
578. Alternatività Iva-Registro	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 81/2015 del 4 marzo 2015	pag. 597
579. Avviamento	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 142/2015 del 15 maggio 2015	pag. 598
580. Criterio "Prezzo-Valore"	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1101/2015, del 9 febbraio 2015	pag. 599
581. Alternatività Iva-Registro	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1492/2015 del 17 febbraio 2015	pag. 600
582. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2159/2015 del 5 marzo 2015	pag. 601
583. Prezzo/Valore	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2670/2015 del 17 marzo 2015	pag. 602
584. Avviamento	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2714/2015 del 20 marzo 2015	pag. 603
585. Alternatività Iva/Registro	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2748/2015 del 23 marzo 2015	pag. 604
586. Decreto ingiuntivo	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2828/2015 del 24 marzo 2015	pag. 605

587. Accertamento	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 3097/2015 del 30 marzo 2015	pag. 606
588. Maggior valore terreno	
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3273/2015 del 13 aprile 2015	pag. 607
589. Alternatività Iva-Registro	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3485/2015 del 14 aprile 2015	pag. 608
590. Interpretazione degli atti tassati	
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 3586/2015 del 21 aprile 2015	pag. 609
591. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 3887/2015 del 28 aprile 2015	pag. 610
592. Avviamento	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3891/2015 del 30 aprile 2015	pag. 611
593. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4038/2015 del 6 maggio 2015	pag. 612
594. Pluralità di disposizioni	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 4383/2015 del 15 maggio 2015	pag. 613
595. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4771/2015 del 26 maggio 2015	pag. 614
596. Liquidazione registro su sentenza	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4790/2015 del 26 maggio 2015	pag. 615
597. Atto ricognitivo	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4807/2015 del 26 maggio 2015	pag. 616
598. Riqualficazione degli atti	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4857/2015 del 27 maggio 2015	pag. 617
599. Finanziamento soci	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5261/2015 dell'11 giugno 2015	pag. 618
600. Listino FIMAA	
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 61/2015 del 26 gennaio 2015	pag. 619
601. Agevolazioni prima casa	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 24/2015 del 2 marzo 2015	pag. 620
602. Vincoli per pubblica utilità	
Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 6/2015 del 15 gennaio 2015	pag. 621

603. Esecuzione mobiliare	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 7/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 622
604. Determinazione valore d'avviamento	
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 65/2015 dell'11 febbraio 2015	pag. 623
605. Agevolazioni prima casa	
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 310/2015 dell'11 giugno 2015	pag. 624

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

606. Raggiungimento dello scopo	
Ctr Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 243/2015 del 28 gennaio 2015	pag. 626
607. Giudizio di ottemperanza	
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 741/2015 del 2 marzo 2015	pag. 627
608. Decorrenza termini	
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 1071/2015 del 17 marzo 2015	pag. 628
609. Atti impeditivi del pagamento non applicabili all'ottemperanza	
Ctr Lombardia, Sez. 28, decreto n. 361/2015 del 20 marzo 2015	pag. 629
610. Occupazione/esproprio terreno	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1130/2015 del 24 marzo 2015	pag. 630
611. Sospensione dei rimborsi	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1597/2015 del 17 aprile 2015	pag. 631
612. Rimborso Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1868/2015 del 6 maggio 2015	pag. 632
613. Decadenza	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2298/2015 del 26 maggio 2015	pag. 633
614. Rimborso Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2430/2015 del 4 giugno 2015	pag. 634
615. Maturazione interessi	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2440/2015 del 5 giugno 2015	pag. 635
616. Incentivo all'esodo	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 2926/2015 del 30 giugno 2015	pag. 636
617. Decorso termine per accertamento	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22/2015 del 15 gennaio 2015	pag. 637

618. Contrassegno contributo unificato		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 77/2015 del 5 marzo 2015	pag.	638
619. Esercizio di opzione		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 156/2015 del 5 maggio 2015	pag.	639
620. Termini		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 615/2015 del 27 gennaio 2015	pag.	641
621. Rimborso Iva		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1944/2015 del 27 febbraio 2015	pag.	642
622. Liquidazione dei rimborsi		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 3565/2015 del 20 aprile 2015	pag.	643
623. Presenza di carichi pendenti		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3680/2015 del 23 aprile 2015	pag.	644
624. Diniego di rimborso Irpef		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4561/2015 del 19 maggio 2015	pag.	645
625. Termini		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 4823/2015 del 26 maggio 2015	pag.	646
626. Diniego di rimborso Iva		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4883/2015 del 28 maggio 2015	pag.	647

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

627. Preavviso di ipoteca		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 33/2015 del 13 gennaio 2015	pag.	649
628. Ipoteca esattoriale		
Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 68/2015 del 14 gennaio 2015	pag.	650
629. Sospensione ex art. 373 c.p.c.		
Ctr Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 169/2015 del 10 febbraio 2015	pag.	651
630. Estratti ruolo informali		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 397/2015 del 10 febbraio 2015	pag.	652
631. Litisconsorzio necessario		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 774/2015 del 4 marzo 2015	pag.	653
632. Convenzione Italia-Canada		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 895/2015 del 9 marzo 2015	pag.	654

633. Notifica della cartella		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 1239/2015 del 26 marzo 2015	pag.	655
634. Avviso di iscrizione ipotecaria		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1257/2015 del 30 marzo 2015	pag.	656
635. Iscrizione ipotecaria		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1697/2015 del 22 aprile 2015	pag.	657
636. Ruolo straordinario		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1865/2015 del 6 maggio 2015	pag.	658
637. Credito Iva		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1878/2015 del 6 maggio 2015	pag.	659
638. Compensazione debito		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1879/2015 del 6 maggio 2015	pag.	660
639. Atto presupposto		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 2019/2015 del 13 maggio 2015	pag.	661
640. Emendabilità della dichiarazione		
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2140/2015 del 19 maggio 2015	pag.	662
641. Dichiarazione omessa		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2396/2015 dell'1 giugno 2015	pag.	663
642. Disconoscimento credito tributario		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 2490/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	664
643. Parziale sgravio dell'atto presupposto		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2633/2015 del 15 giugno 2015	pag.	665
644. Fondo patrimoniale		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 2701/2015 del 16 giugno 2015	pag.	666
645. Preavviso di fermo amministrativo		
Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 542/2015 del 14 aprile 2015	pag.	667
646. Esecuzioni		
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 105/2015 del 5 maggio 2015	pag.	668
647. Fermo amministrativo		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 24/2015 del 30 gennaio 2015	pag.	669
648. Allegazione ruolo alla cartella di pagamento		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 134/2015 del 24 giugno 2015	pag.	670

649. Iscrizione di ipoteca	
Ctp di Mantova, Sez. I, sentenza n. 63/2015 del 17 febbraio 2015	pag. 671
650. Beneficium excussionis	
Ctp di Mantova, Sez. I, sentenza n. 68/2015 del 25 febbraio 2015	pag. 672
651. Apertura concordato preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 88/2015 del 9 gennaio 2015	pag. 673
652. Iscrizione ipotecaria	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 89/2015 del 9 gennaio 2015	pag. 674
653. Termine di prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 93/2015 del 9 gennaio 2015	pag. 675
654. Iscrizione a ruolo	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 285/2015 del 19 gennaio 2015	pag. 676
655. Cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 521/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 677
656. Cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 705/2015 del 28 gennaio 2015	pag. 678
657. Misure cautelari	
Ctp di Milano, Sez. I, sentenza n. 709/2015 del 28 gennaio 2015	pag. 679
658. Omesso avviso bonario	
Ctp di Milano, Sez. I, sentenza n. 1634/2015 del 18 febbraio 2015	pag. 680
659. Iscrizione a ruolo	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1673/2015 del 19 febbraio 2015	pag. 681
660. Cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1888/2015 del 26 febbraio 2015	pag. 682
661. Aggió riscossione	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1945/2015 del 27 febbraio 2015	pag. 683
662. Società estinta	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1946/2015 del 27 febbraio 2015	pag. 684
663. Cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2546/2015 del 16 marzo 2015	pag. 685
664. Preavviso di fermo	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2841/2015 del 25 marzo 2015	pag. 686

665. Termine notifica cartella		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2848/2015 del 25 marzo 2015	pag.	687
666. Notifica cartella a Trust		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2852/2015 del 25 marzo 2015	pag.	688
667. Cartella di pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3062/2015 del 31 marzo 2015	pag.	689
668. Sequestro conservativo		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3117/2015 dell'1 aprile 2015	pag.	690
669. Cartella di pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3259/2015 del 13 aprile 2015	pag.	691
670. Rigetto istanza di rateazione		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4036/2015 del 6 maggio 2015	pag.	692
671. Mancata notifica atti presupposti		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 5053/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	693
672. Periculum in mora e Fumus boni iuris		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 5057/2015 dell'8 giugno 2015	pag.	694
673. Iscrizione di ipoteca		
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 272/2015 del 24 aprile 2015	pag.	695

SUCCESSIONE E DONAZIONE

674. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1049/2015 del 19 marzo 2015	pag.	697
675. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1083/2015 del 23 marzo 2015	pag.	698
676. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 66, sentenza n. 2919/2015 del 30 giugno 2015	pag.	699
677. Trust		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 4180/2015 dell'8 maggio 2015	pag.	700
678. Trust		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 4285/2015 del 12 maggio 2015	pag.	701
679. Trust		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 5465/2015 del 17 giugno 2015	pag.	702

680. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 5700/2015 del 23 giugno 2015	pag. 703

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

681. Omessa denuncia agevolazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 147/2015 del 21 gennaio 2015	pag. 705
682. Responsabilità professionista	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 605/2015 del 23 febbraio 2015	pag. 706
683. Omesso versamento di ritenute	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1293/2015 del 31 marzo 2015	pag. 707
684. Costi black list	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1401/2015 del 9 aprile 2015	pag. 708
685. Reverse charge	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1415/2015 del 13 aprile 2015	pag. 709
686. Sanzioni amministrative	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1589/2015 del 17 aprile 2015	pag. 710
687. Potenzialità del danno erariale	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1947/2015 dell'8 maggio 2015	pag. 711
688. Disapplicazioni	
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 107/2015 del 12 marzo 2015	pag. 712
689. Violazioni formali	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 11/2015 dell'8 gennaio 2015	pag. 713
690. Solidarietà dei soci	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 158/2015 del 13 gennaio 2015	pag. 714
691. Versamenti tardivi e ravvedimento operoso	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1148/2015 del 10 febbraio 2015	pag. 715
692. Oneri documentali	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1457/2015 del 16 febbraio 2015	pag. 716
693. Omessa presentazione Mod. F24	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1823/2015 del 25 febbraio 2015	pag. 717
694. Cumulo giuridico	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1873/2015 del 26 febbraio 2015	pag. 718

695. Infedele dichiarazione e omesso versamento		
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1967/2015 del 3 marzo 2015	pag.	719
696. Dichiarazione fraudolenta		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3789/2015 del 29 aprile 2015	pag.	720
697. Responsabilità del professionista		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3792/2015 del 29 aprile 2015	pag.	721
698. Amministratore di fatto		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5851/2015 del 25 giugno 2015	pag.	722
699. Utilizzo compensazione verticale		
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 80/2015 del 29 gennaio 2015	pag.	723
700. Condotta fraudolenta del professionista		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n.222/2015 del 13 aprile 2015	pag.	724

VARIA

701. Comunicazioni a mezzo Pec		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 516/2015 del 17 febbraio 2015	pag.	726
702. Area edificabile e base imponibile		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 775/2015 del 4 marzo 2015	pag.	727
703. Società sportive dilettantistiche		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 873/2015 del 9 marzo 2015	pag.	728
704. Ne bis in idem		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 956/2015 del 10 marzo 2015	pag.	729
705. Contributo Unificato Civile		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 983/2015 del 17 marzo 2015	pag.	730
706. Rivalutazione terreni		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1141/2015 del 24 marzo 2015	pag.	731
707. ONLUS: Contributo Unificato		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1760/2015 del 27 aprile 2015	pag.	732
708. Inesistenza dell'atto		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2070/2015 del 18 maggio 2015	pag.	733
709. Diritto camerale		
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 240/2015 del 16 giugno 2015	pag.	734

710. Associazione sportiva dilettantistica	
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 140/2015 del 4 giugno 2015	pag. 735
711. Ritenute alla fonte	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 224/2015 del 14 gennaio 2015	pag. 736
712. Interpretazione della norma tributaria	
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 361/2015 del 20 gennaio 2015	pag. 737
713. Cancellazione di società di persone	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 548/2015 del 23 gennaio 2015	pag. 738
714. Dichiarazione integrativa a favore	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1811/2015 del 25 febbraio 2015	pag. 739
715. Emendabilità della dichiarazione	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3962/2015 del 5 maggio 2015	pag. 740

ACCERTAMENTO



[Torna all'indice](#)

I. Consolidato nazionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 19/2015 del 12 gennaio 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Schiavini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — DICHIARAZIONE OMESSA — CONSOLIDATO NAZIONALE —
Diritto di riporto delle perdite fiscali — Sussiste.**

Massima:

In caso di omessa e/o tardiva presentazione della dichiarazione CNM, la consolidante non decade dal diritto di riportare le perdite pregresse se le società facenti parte del gruppo hanno correttamente presentato le dichiarazioni individuali, stante l'assenza di una specifica disposizione normativa che preveda tale preclusione e la possibilità per l'Ufficio di verificarne comunque la correttezza in base ai documenti in suo possesso. Non essendovi danno all'Erario, è applicabile, al più, la sanzione in misura fissa. (C.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 118 e 122; d.m. 9 giugno 2004, art. 9 comma 2

2. Rideterminazione del reddito di impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 41/2015 del 13 gennaio 2015, Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — COSTI NON DEDUCIBILI — PROCEDIMENTO IN SEDE PENALE — Morte dell'imputato — Estinzione del reato — Comportamento premiale in ambito tributario — Sussiste.

Massima:

Sono costi indeducibili dal reddito d'impresa quelli direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. A seguito della morte dell'imputato e della successiva sentenza in sede penale di non luogo a procedere per motivo diverso dalla prescrizione possono ritenersi deducibili i costi afferenti ad attività di per sé illecite. Infatti il decesso della persona sottoposta a processo penale comporta ex se l'estinzione del reato. L'estinzione del reato non è inoltre assimilabile alla prescrizione. (A.B.)

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4bis

3. Termine di 60 giorni dal pvc e motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 74/2015 del 14 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Fabrizi

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO — PVC — TERMINE DILATORIO — Questionario — Consegna documentazione — Verbale di chiusura delle operazioni — Necessità — Rilevanza — Termine dilatorio per l'emissione dell'avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 — Non sussiste.

II - Mancata pronuncia su motivi del ricorrente — Emendabilità in secondo grado - Motivazione per relationem — Documenti in possesso del contribuente — Illegittimità dell'avviso di accertamento — Non sussiste.

Massima:

I - L'obbligo di osservare il termine dilatorio dei sessanta giorni stabilito dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, postulando lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente e la compilazione di un processo verbale da far sottoscrivere e consegnare al contribuente, non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio. (L.R.C.)

II - Quando la presunzione posta a base della rettifica è supportata da dati di fatto risultanti dai documenti di provenienza della contribuente, l'asserita motivazione *de relato* è corretta essendo stato osservato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; Cost., art. 111; c.p.c., artt. 132 e 360; d.lgs. 385/1993, art. 38

4. Trasparenza fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 45, sentenza n. 83/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Servetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU SOCIETÀ IN REGIME DI TRASPARENZA — ESAME DELLA PARTECIPANTE — Attribuzione proporzionale maggior reddito società partecipante — Omesso esame della contabilità della società partecipante — Irrilevante.

Massima:

Il regime di trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR prevede che le rettifiche operate sul reddito delle società partecipate si riverberano proporzionalmente in capo alla partecipante. In tali casi, l'Ufficio non è tenuto a esaminare la contabilità della società partecipante ma, solamente, a valorizzare sulla stessa le ricadute delle rettifiche effettuate a carico delle partecipate. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 115

5. Domicilio fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 88/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

Domicilio fiscale — Residenza effettiva — Onere prova.

Massima:

L'art. 58 del d.P.R. 600/1973 prevede che le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato abbiano il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito. Pertanto, l'elezione del domicilio fiscale presso una società italiana non è sufficiente per considerare un soggetto fiscalmente residente in Italia. Il contribuente ha l'onere di provare la sua residenza effettiva all'estero tramite l'esibizione della cancellazione dall'anagrafe, l'iscrizione all'A.I.R.E., le eventuali bollette di luce, acqua e gas straniere, l'assenza di una abitazione sul territorio nazionale. Detti elementi sono sufficienti affinché trovi applicazione l'art. 24 comma 1ter del d.P.R. 600/1973, secondo cui i redditi assimilati a lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, sono assoggettati a ritenuta d'imposta nella misura del 30%. **(C.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 24 comma 1ter e 58

6. Ragioni d'urgenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 90/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente: Martorelli, Estensore: Beccaria

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Processo verbale di constatazione — Avviso di accertamento — Termine dilatorio di sessanta giorni — Ragioni di urgenza - Decadenza.

Massima:

Non costituisce caso di particolare e motivata urgenza, in grado di giustificare la violazione, da parte dell'Ufficio, dell'art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, la mera decadenza dell'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria per scadenza del termine di cui all'art. 57 d.P.R. 633/1972, peraltro non motivata nell'avviso di accertamento. (N.S.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

7. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 93/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente: Introini, Estensore: Pellini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Accertamento sintetico - Onere della prova - Presunzioni semplici - Presunzioni legali - Requisiti di gravità precisione e concordanza.

Massima:

È corretta la ricostruzione dei redditi sintetici svolta dall'Ufficio nel caso di controlli effettuati ai sensi dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, sulla base di una "personalizzazione" degli indici utilizzati, applicati agli elementi patrimoniali ed agli indici di capacità di spesa. In tal modo si attribuisce alle presunzioni semplici derivate dalla mera applicazione del metodo statistico il crisma della gravità, precisione e concordanza, atto ad attribuire alla prova il valore di presunzione legale, laddove non sia contraddetta da prova contraria del contribuente. Tale personalizzazione degli indici statistici è infatti sufficiente a chiarire l'iter logico giuridico sul quale si fonda l'atto impugnato. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 5

8. Poteri degli Uffici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 97/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente: Introini, Estensore: Pellini

Intitolazione:

INVITI DELL'UFFICIO - Procedimento di accertamento - Documenti non esibiti - Decadenza - Causa di giustificazione - Diritto di difesa.

Massima:

L'inutilizzabilità dei documenti richiesti in contraddittorio preventivo e non tempestivamente prodotti s'impone rigorosamente solo nei casi più gravi previsti dal d.P.R. n. 600/1973, di assoluto silenzio di controparte. Non sussiste in alcun modo la suddetta preclusione laddove il contribuente aveva validamente giustificato il ritardo nella produzione dovuto a difficoltà di reperimento della documentazione da parte del liquidatore. Un diverso orientamento sarebbe contrario con la tutela del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 5

9. Presunzioni a fondamento degli atti tributari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 138/2015 del 20 gennaio 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Nicolini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — REDDITOMETRO — Presunzione semplice — Obbligo del contraddittorio — Sussiste.

Massima:

Le sole risultanze derivanti dal redditometro non possono essere poste a fondamento dell'atto di accertamento in quanto rappresentano delle presunzioni semplici; esse devono essere corredate da ulteriori dati, elementi ed indizi tali da renderle gravi, precisi e concordanti. In sede di accertamento sintetico vi è l'obbligatorietà del preventivo contraddittorio del contribuente. (A.B.)

10. Amministratori di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 133/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Giuliani

Intitolazione:

Notifica agli amministratori di fatto — Effettivo potere di amministrazione — Dichiarazioni ed informazioni assunte nel p.v.c. — Legittimazione passiva — Sussiste.

Massima:

È legittimo l'avviso di accertamento notificato alle persone fisiche che hanno rivestito il ruolo di "amministratori di fatto" della S.r.l. L'istituto dell'amministratore di fatto è stato espressamente disciplinato dalla riforma del diritto societario con riferimento alla responsabilità penale; sul versante civile, pur in mancanza di una disposizione di carattere generale, sono in vigore norme (art. 2476, comma 7, cod. civ.) cui potere fare riferimento: in sostanza può accadere, e spesso accade nelle società a responsabilità limitata, che l'effettivo potere di amministrazione non corrisponda alla assunzione della relativa veste formale, e, conseguentemente, la mancata assunzione della prima non esclude che essa possa essere utilizzata come strumento per eludere le responsabilità che devono gravare su chi gestisce effettivamente (*nella fattispecie, dal p.v.c. emergono informazioni e dichiarazioni spontanee rese dai clienti della S.r.l. nonché dai dipendenti di detti clienti, dalle quali si evince che i contribuenti — appellati - erano gli effettivi detentori del potere di amministrare e gestire la organizzazione e gli affari della S.r.l.: sussiste, pertanto, la loro legittimazione passiva*). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60

11. Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 149/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente: Valenti, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO — AVVISO DI RETTIFICA — MOTIVAZIONE —
Compravendita immobiliare — Rettifica di valore — Richiamo a operazioni
similari — Obbligo di precisione — Richiamo a valori medi — Obbligo di
specificazione degli elementi di calcolo.**

Massima:

L'Ufficio che proceda a rettificare il valore di un immobile, facendo riferimento a compravendite di terreni similari, deve necessariamente indicare tali terreni e tali atti riproducendo i dati degli stessi. Non è, quindi, sufficiente che l'Agenzia indichi un valore di media, senza riportare il valore minimo e massimo e senza indicare anche a quali immobili abbia fatto riferimento, pena la nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione per violazione dell'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 131/1986. (L.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 2

12. Induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 157/2015 del 22 gennaio 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO — OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Legittimazione all'accertamento - Sussiste — Legittimazione all'accertamento analitico del reddito d'impresa e dell'IVA — Non sussiste.

Massima:

Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale, l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito, il valore della produzione ai fini IRAP, le operazioni imponibili e l'aliquota applicabile ai fini IVA sulla base di notizie comunque acquisiti, con facoltà di avvalersi di presunzioni anche non qualificate. L'omissione della dichiarazione ai fini IRES, IRAP ed IVA non consente infatti la determinazione analitica del reddito d'impresa, rendendo legittima quella induttiva. (G.Si.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 39 comma 2; d.P.R. 633/1972, art 55

13. Obbligo di motivazione degli atti tributari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 213/2015 del 26 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — ATTI COLLEGATI — DIFETTO DI MOTIVAZIONE — Non sussiste se adempiuto per relationem.

Massima:

Non si riscontra difetto di motivazione degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate qualora si faccia riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti che siano collegati all’atto notificato quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. L’avviso di accertamento deve riportare le parti dell’atto richiamato o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e permettere l’individuazione delle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. (A.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

14. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 239/2015 del 28 gennaio 2015, Presidente: Raineri, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

TERMINI — Avviso accertamento — Termine ordinario - Rilevanza penale dei fatti — Emissione dell'avviso successivamente alla scadenza - Raddoppio dei termini per l'accertamento — Mancata allegazione della notizia di reato all'avviso di accertamento — Presentazione della notizia di reato in epoca successiva - Illegittimità del raddoppio - Non sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario opera nel caso in cui siano riscontrabili gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p., per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia. Ai fini della “prognosi postuma” demandata al giudice tributario, in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti di tale obbligo, è sufficiente la conoscenza da parte del pubblico ufficiale di un fatto storico che, in base alle nozioni proprie del soggetto qualificato, integri, anche ad una valutazione approssimativa, gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, non spettando al soggetto stesso, ai fini dell'obbligo di presentazione della denuncia, la valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità o meno. La sussistenza dei presupposti oggettivi legittimanti il raddoppio non deve necessariamente desumersi dal contenuto della denuncia, potendo desumersi anche dalla motivazione dell'accertamento. (P.S.)

15. Motivazione dell'atto tributario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza n. 264/2015 del 28 gennaio 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

MOTIVAZIONE DELL'ATTO TRIBUTARIO - Conoscibilità dell'atto tributario — Pienezza di cognizione del contribuente rispetto all'atto.

Massima:

La motivazione dell'atto tributario deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare, con pienezza di cognizione e senza riduzioni dello spazio di tempo a disposizione, la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare. Quest'ultima esigenza, però, potrebbe essere seriamente pregiudicata se si adottasse una nozione di conoscibilità in relazione all'atto richiamato così estesa da farvi rientrare anche gli atti che possono essere conosciuti dal contribuente a seguito di un'attività di ricerca, atteso che essa comprimerebbe necessariamente il termine concesso dalla legge al contribuente per predisporre l'atto di impugnazione (conf. Cass. 18532/2010). (G.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

16. Omessa dichiarazione ed eccedenze a credito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 304/2015 del 3 febbraio 2015, Presidente: Giordano, Estensore: Marseglia

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE — Diritto ad avvalersi delle eccedenze a credito — Dichiarazione omessa equivale a mancato computo — Onere della prova in capo al contribuente — Fatti costitutivi dell'esistenza del credito — Sussiste.

Massima:

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente perde definitivamente il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno portandole in detrazione per gli anni successivi, dal momento che l'omessa dichiarazione vale come mancato computo. Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del medesimo, non essendo sufficiente la produzione delle copie delle dichiarazioni dei periodi precedenti. (L.Vi.)

17. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 306/2015 del 3 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Liguoro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — COSTI INDEDUCIBILI — FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI — Descrizione dell'operazione generica e ripetitiva — Onere della prova.

Massima:

L'Ufficio non può ritenere presuntivamente che le operazioni siano inesistenti per il sol fatto che le relative fatture contengano una dicitura generica e ripetitiva, laddove il contribuente comprovi l'effettività dell'operazione svolta. (G.P.V.)

18. Investimenti in Stati a fiscalità privilegiata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 316/2015 del 4 febbraio 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Biancospino

Intitolazione:

PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ IN VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO — EFFETTO RETROATTIVO — MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE NON RICHIESTA DALL'UFFICIO — Inutilizzabilità della stessa in contenzioso — Non sussiste.

Massima:

L'art. 12 comma 2 del d.l. n. 78/2009 prevede, ai soli fini fiscali, che le attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata, in violazione della normativa sul monitoraggio, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Tale presunzione non ha però effetto retroattivo né tantomeno si può applicare ai giudizi in corso, in quanto le norme sulle prove hanno natura sia procedurale che sostanziale. Inoltre ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 la documentazione a supporto può essere prodotta anche dopo il contraddittorio se l'Ufficio non ha formulato una determinata richiesta e non ha informato il contribuente del verificarsi dell'inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa delle notizie e dei documenti non prodotti nel termine assegnato. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2; d.P.R. 600/1973, art 32

19. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 319/2015 del 4 febbraio 2015, Presidente: Lamanna, Estensore: Greco

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IRPEF — IRAP - IVA —
Operazioni Inesistenti — Canoni di leasing - Onere della prova - Sussiste.**

Massima:

È legittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento in presenza di fatture di canoni di leasing per i quali sussistono presunzioni atte a considerare l'inesistenza dei beni concessi, laddove il contribuente/locatario non provi, con adeguata documentazione il contrario.
(D.Cr.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 917/1986, art. 75

20. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 435/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Ingino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI — Rapidità nelle operazioni commerciali — Buona fede — Sussiste.

Massima:

In mercati dove le operazioni avvengono con particolare rapidità, e dove le trattative avvengono per lo più per email o telefono, in tempi rapidi ed in assenza di *intuitus personae*, è possibile ipotizzare la buona fede del contribuente specie in presenza della buona qualità della merce e della puntualità della consegna (*il caso trattato dalla sentenza è riferito al settore dell'elettronica*). (E.H.)

21. Prezzi di trasferimento infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 472/2015 del 12 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

Transfer pricing — Metodo del confronto del prezzo — Analisi comparativa dei prezzi per prodotti simili — Applicabilità — Stadio di commercializzazione — Rileva.

Massima:

Per verificare il prezzo della transazione infragruppo è necessario che le operazioni individuate come comparabili siano effettuate nel medesimo stadio di commercializzazione (vendita all'ingrosso e/o vendita al dettaglio) della verificata, in caso contrario, è inidonea per tale controllo, attesa l'incidenza di tale parametro, sulla determinazione del prezzo. (L.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 comma 3

22. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 473/2015 del 12 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

Accertamento sintetico — Redditometro — Concreta situazione economica del contribuente — Rileva.

Massima:

Ai fini della ricostruzione sintetica dei redditi, occorre che l'Amministrazione finanziaria applichi i valori e i coefficienti ministeriali, tenendo conto della concreta situazione economica del contribuente e non valorizzando tali indici in maniera rigida ed asettica, altrimenti incorrerebbe nella violazione del principio costituzionale della capacità contributiva. (L.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4; d.l. 78/2010

23. Sopravvenienze attive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 549/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Trinca Colonel

Intitolazione:

SOPRAVVENIENZE ATTIVE — INERZIA DEL CREDITORE — DEBITI RITENUTI DA STRALCIARE — ELEMENTI PER LA TASSAZIONE — Non sussistono.

Massima:

Non è legittima la ripresa a tassazione dei debiti non prescritti ritenuti da stralciare quali sopravvenienze attive, se fondata sul solo presupposto che il creditore non si è attivato per il recupero del proprio credito. Se esiste l'inerzia del creditore, il debitore non è comunque liberato dagli obblighi nei suoi confronti. Ne consegue che non sussistono elementi per la ripresa a tassazione dello stralcio dei debiti. (C.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88

24. Richiesta documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 600/2015 del 23 febbraio 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Richiesta produzione documenti — Termine di 15 giorni — Termine “basilare” — Violazione — Illegittimità accertamento — Sussiste.

Massima:

Il termine di 15 giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell'invito a produrre documenti ed il termine fissato per la consegna della documentazione è un termine “basilare” che deve essere rispettato. Esiste una connessione funzionale tra la procedura di rilevazione-acquisizione di “dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni” e la conseguenziale procedura di rettifica ed accertamento; il nesso funzionale che le collega è rigoroso ed imprescindibile: l'interpretazione corretta sta nel fatto che gli inviti di comparizione devono accordare un giusto termine legale per l'ottemperanza (almeno 15 giorni) e che solo le notizie, i dati, gli atti ed i documenti così adottati, esibiti o trasmessi potranno essere usati a favore del contribuente, ai fini accertativi, in sede amministrativa che contenziosa. Sono nulli, pertanto, gli avvisi di accertamento per il mancato rispetto del termine di 15 giorni tra la data di notifica dell'invito ed il termine fissato per la consegna. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32

25. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 617/2015 del 23 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI — Violazioni penalmente rilevanti — Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato — Non sussiste.

Massima:

Il semplice riferimento all'avvenuta comunicazione della notizia di reato, senza allegazione della comunicazione medesima, non può essere considerato sufficiente. Il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti presuppone che sussistano gli estremi di un reato fiscale e, per appurarlo, il Giudice deve essere in grado di verificare il contenuto della denuncia inviata alla Procura della Repubblica da parte dell'Agenzia delle Entrate; in mancanza di ciò il raddoppio dei termini non può operare e l'accertamento deve essere annullato in quanto tardivo. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

26. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 631/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente: Piglionica, Estensore: Borsani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Termine di decadenza per l'azione accertativa - Raddoppio - Condizioni di applicabilità - Denuncia penale - Necessità.

Massima:

In tema di raddoppio dei termini per la notifica dell'atto impositivo in presenza di violazioni tributarie aventi rilevanza penale, il giudice, se richiesto dal contribuente, ha l'onere di verificare la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, secondo il c.d. giudizio di "prognosi postuma" (Corte Costituzionale, sentenza n. 241/2011). Per poter svolgere detto esame è indispensabile che in giudizio venga prodotta copia della denuncia penale: solo in tal modo il giudicante è posto nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti per la denuncia. In mancanza di detto documento, che rappresenta l'atto prodromico all'instaurazione del procedimento penale, non è in alcun modo possibile prendere visione e conoscenza degli elementi necessari alla verifica del rispetto del dettato normativo. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

27. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 637/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - Presunzioni semplici - Interpretazione costituzionalmente orientata - Necessità di ulteriori elementi a sostegno dell'accertamento.

Massima:

Gli studi di settore devono essere considerati presunzioni semplici e devono essere suffragati da ulteriori elementi. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame impone infatti, alla luce dell'art. 53 Cost., che la determinazione del reddito tramite l'applicazione degli studi di settore sia accompagnata da uno sforzo dell'Amministrazione, anche a prescindere dall'intervento del privato, per una ricostruzione della reale attitudine del contribuente a concorrere alla spesa pubblica. Non è sufficiente, pertanto, l'applicazione dei valori matematici risultanti dagli studi di settore, ma occorre una riflessione circa l'idoneità di tale risultato a rappresentare la realtà dei fatti, dovendo l'Agenzia delle Entrate, in caso contrario, ricondurre il risultato ottenuto a uno più razionale. (M.Fas.)

28. Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 675/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

Rettifica prezzi di vendita immobili — Differenza del prezzo di vendita di appartamenti omogenei — Discrepanza tra prezzi di vendita e valori OMI — Assenza prova contraria — Legittimità rettifica — Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio procede alla rettifica dei prezzi di vendita dichiarati per la cessione di appartamenti può essere motivato sulla significativa diversità di prezzi dichiarati dalla Società per talune cessioni (*e ciò nonostante gli appartamenti avessero caratteristiche omogenee ovvero si trovassero ad un piano dello stabile tale da non giustificare il maggior prezzo praticato rispetto a quello degli appartamenti dei piani superiori*) e sulla discrepanza dei prezzi di vendita rispetto al valore di riferimento risultante dalla banca OMI (*nella specie tale rettifica è legittima perché basata su una presunzione di maggiori ricavi, alla luce delle circostanze evidenziate, a fronte della quale la Società si è limitata a richiamare le proprie risultanze contabili e ad invocare ragioni giustificative della diversità dei prezzi in concreto praticati - quali l'esposizione, il livello di piano, le finiture più o meno personalizzate, la disponibilità di pagamento da parte dell'acquirente, etc. - di cui tuttavia non ha dimostrato l'effettiva ricorrenza nelle vendite di specie*). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

29. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 681/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Calia, Estensore: Bonomi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO — OPERAZIONI INESISTENTI — POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI SUPERARE LE RISULTANZE DOCUMENTALI — Onere della prova a carico del contribuente — Sussiste.

Massima:

È legittimo l'operato dell'Ufficio che emette avviso di accertamento anche nel caso in cui le risultanze documentali risultino formalmente corrette, contrapponendo ad esse circostanze ed elementi di fatto comprovanti la fittizietà di tali operazioni. In tal caso, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta nuovamente a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi ad opporre la documentazione formale, ma dovrà, a sua volta, allegare elementi di prova in grado di dimostrare la loro effettiva esistenza. (G.Si.)

30. Imprenditrice occulta di opere d'arte

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 727/2015 del 2 marzo 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Botteri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Numero rilevante di opere d'arte — Evasore totale — Non applicabilità regime del margine.

Massima:

In considerazione del volume di affari e del numero rilevante di opere d'arte non è equo inquadrare come hobby o passione tale attività come privata collezionista. È quindi lecito supporre che vi sia un'attività commerciale vera e propria con la quale sono state poste in essere sistematicamente operazioni di acquisto e di vendita di opere d'arte. Si è pertanto in presenza di evasore totale. Non può a tal riguardo essere applicato il regime agevolativo Iva del margine, richiesto in subordine del contribuente, per violazione dell'art. 64 d.lgs. 42/2004, che prevede, da parte di chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di opere d'arte, la consegna all'acquirente di documentazione che attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e provenienza delle opere medesime. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 42/2004, art. 64

31. Reddito metro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 740/2015 del 3 marzo 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Reddito metro — Scostamento reddito accertato — Liberalità dei genitori - Stato coniugale — Abbattimento forfetario redditi fondiari — Giustificazione scostamento — Sufficienza.

Massima:

La stato coniugale, la prassi familiare di liberalità da parte dei genitori nei confronti dei figli, e l'abbattimento della deduzione forfetaria dei redditi fondiari, giustificano lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato (nel caso di specie l'Amministrazione accerta sinteticamente il 2007 ed il 2008 al contribuente sulla base di un mutuo fondiario e di una Fiat Idea. La condizione di stato coniugale legittima l'attribuzione al cinquanta per cento delle spese. Inoltre va considerata la prassi familiare di liberalità che giustifica la differenza). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

32. Termini per l'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 770/2015 del 3 marzo 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - TERMINI — Fattispecie con obbligo di denuncia penale - Raddoppio dei termini - Sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento non consegue ad una valutazione discrezionale e meramente soggettiva da parte degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale. Ai fini della sua applicabilità, l'obbligo di denuncia va valutato con riferimento all'epoca del controllo e non al momento della notifica dell'atto. (A.L.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 331; d.P.R. 600/1973, art. 43

33. Lista Falciani e Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 779/2015 del 4 marzo 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Ocello

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO — LISTA FALCIANI — PROVENIENZA DA ATTO ILLECITO COMMESSO IN SVIZZERA DA CITTADINO SVIZZERO — REATO NON PERSEGUIBILE IN ITALIA - Utilizzabilità della lista Falciani.

II - RADDOPPIO DEI TERMINI - ART. 12 D.L. 78/2009 - Norma procedimentale - Periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della norma — Applicabilità del raddoppio.

Massima:

I - L'illegittimo uso fatto dalle autorità francesi dei dati bancari trafugati da un funzionario in Svizzera e trasmessi in Francia, non ha ripercussioni sull'operato dell'Amministrazione finanziaria in Italia in quanto la condotta che costituirebbe reato è "attribuibile ad un cittadino svizzero ed è stata posta in essere in territorio svizzero". L'utilizzo della c.d. "Lista Falciani" risulta, di conseguenza, legittimo in quanto il reato, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 7 c.p., non è procedibile in Italia e non può riguardare la legislazione italiana. (M.GI.)

II - Il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 d.l. 78/2009 si applica anche con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della norma, in quanto la stessa ha carattere procedimentale e non sostanziale. (C.F.C.)

34. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 832/2015 del 9 marzo 2015, Presidente e Estensore: Ciccolo

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE — SCOSTAMENTO RICAVI — SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI SUPERIORI AL REDDITO — Presunzioni semplici — Non sufficienti.

Massima:

L'applicazione dello studio di settore assume valenza di presunzione semplice elaborata su rilevazione di dati aventi valore statistico e probabilistico. La presenza di redditi contenuti, pur sempre redditi, non costituisce antinomia idonea a convalidare una presunzione semplice, in quanto trattasi, pur sempre, di metodo astratto il quale va rapportato alla fattispecie in concreto esaminata (*nel caso di specie, la circostanza che per i due anni successivi all'anno oggetto di accertamento le spese per i lavoratori dipendenti sono superiori ai redditi della società non costituisce una circostanza valida ad integrare una presunzione semplice*). (C.V.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993

35. Redditometro, giustificazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 881/2015 del 9 marzo 2015, Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Redditometro — Scostamento reddito accertato — Giustificazione entrate — Necessità prova — Giustificazione uscite — Necessità prova — Giustificazione correlazione — Necessità.

Massima:

Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato ai fini del redditorometro deve essere provato sia per le entrate che per le uscite, con la correlazione tra le due *(nel caso di specie la contribuente non fornisce nell'accertamento sintetico dimostrazione sia delle entrate finanziarie delle due società di famiglia sia della correlazione con il pagamento dei beni sul quale il redditorometro si è basato)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

36. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 892/2015 del 9 marzo 2015, Presidente: D'Alonzo, Estensore: Fucci

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Redditometro — Giustificazione contribuente —
Instaurazione contraddittorio — Necessità — Applicazione retroattiva —
Legittimità.**

Massima:

È nullo l'accertamento da redditometro non preceduto dal contraddittorio anche per anni precedenti la novella del 2010 (*nel caso di specie la contribuente subisce un accertamento sintetico per l'anno 2006 senza essere stata preventivamente invitata al contraddittorio*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 22 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

37. Determinazione sintetica del reddito complessivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 849/2015 del 10 marzo 2015, Presidente e Estensore: Borgonovo

Intitolazione:

Accertamento — Determinazione sintetica del reddito complessivo — Onere probatorio a carico del contribuente.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso. (V.Ga.)

38. Garanzie partecipative del contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 875/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

Accertamento — Atto impositivo emesso a seguito di questionario — Applicabilità dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 — Esclusione.

Massima:

Il comma 7 dell'art. 12 l. 212/2000 opera soltanto nelle ipotesi di accertamento emesso a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente, e non si applica anche per gli accertamenti predisposti sulla base della documentazione esibita dal contribuente all'Ufficio in risposta a questionari. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

39. Analitico-induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 944/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

I - Rivendita di auto — Margine di guadagno irrisorio - Accertamento analitico-induttivo — Motivazione basata su rideterminazione della percentuale di ricarico non "personalizzata" — Non sussiste.

II - Avviso di accertamento - Notifica a Società cancellata - Validità in caso di socio unico.

III - Avviso di accertamento - Necessità del contraddittorio - Non sussiste.

Massima:

I - È incongrua la rideterminazione della percentuale di ricarico operata solo sulla base di una percentuale media, ricavata dall'analisi dei ricavi di attività analoghe in un certo ambito territoriale, non arricchita di un'applicazione "personalizzata" che tenga conto della reale situazione della Società. Ne consegue che è incongrua la motivazione del relativo accertamento.

II - Posto che la cancellazione della Società dal Registro delle Imprese non importa la decadenza dagli obblighi tributari maturati durante l'esercizio dell'attività, è valido l'avviso notificato al socio unico dell'estinta Società il quale, proprio in quanto tale, è soggetto passivamente legittimato ai sensi dell'art. 2495 c.c..

III - Il contraddittorio è un adempimento previsto espressamente a seguito dell'applicazione degli Studi di Settore. Ne consegue che, se il legislatore non ha previsto in altri casi l'obbligo del previo contraddittorio, detto adempimento è, quanto meno, non necessario quale presupposto per l'emissione dell'avviso di accertamento. (A.M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); c.c., art. 2495

40. Accertamento analitico-induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 961/2015 del 16 marzo 2015, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO — Presunzioni gravi, precisi e concordati — Scostamenti tra proposte di acquisto e fatture di vendita — Criteri IVA ed IRPEF divergenti.

Massima:

Le incongruenze evidenziate dall'Amministrazione finanziaria, per provare una omessa contabilizzazione di proventi in capo ad un intermediario immobiliare, non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza laddove abbiano ad oggetto il raffronto tra proposte di acquisto e fatture di vendita, le quali possono riferirsi a periodi d'imposta differenti. Difatti, mentre ai fini Iva vige che la fattura per prestazioni di servizi deve essere emessa al momento dell'incasso del corrispettivo, ai fini Irpef le medesime prestazioni rilevano nel periodo d'imposta in cui sono ultimate e, segnatamente, allorquando i contratti sono perfezionati per effetto dell'intervento del mediatore. (L.Vi.)

41. Redditometro e "famiglia fiscale"

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 981/2015 del 16 marzo 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Calà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Redditometro — Impresa familiare - “Famiglia fiscale” — Obbligo valutazione situazione complessiva — Consegue.

Massima:

L'accertamento sintetico deve considerare tutti i redditi della famiglia anche nel caso della casalinga già collaboratore dell'impresa familiare del coniuge (nel caso di specie l'Amministrazione accerta una donna casalinga senza tener conto della famiglia fiscale, ove il marito è stato imprenditore familiare e nella quale la donna ha partecipato per i redditi dell'impresa nonché per gli incrementi patrimoniali, ed il figlio ha una società di capitale). (F.B.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 29; c.c., art. 230bis comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

42. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1013/2015 del 17 marzo 2015, Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — STUDI DI SETTORE — Applicabilità in concreto dello standard prescelto — Obbligo di dimostrazione dell'Amministrazione - Sussiste.

Massima:

Gli studi di settore rappresentano strumenti atti a giustificare l'azione accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono fattori idonei a fondare semplici presunzioni, ma non idonei a provare ex se la fondatezza dell'accertamento se non venga data prova dall'ufficio dell'applicabilità degli standard al caso concreto. Pertanto (all'esito del contraddittorio), la motivazione dell'accertamento deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (conf. Cass. 2368/2013 e 13928/2008). (A.L.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 331; d.P.R. 600/1973, art. 43

43. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1019/2015 del 17 marzo 2015, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Redditometro — Giustificazione contribuente —
Instaurazione contraddittorio — Necessità — Applicazione retroattiva —
Legittimità.**

Massima:

È nullo l'accertamento da redditometro non preceduto dal contraddittorio anche per anni precedenti la novella del 2010 (nel caso di specie il contribuente subisce un accertamento sintetico per l'anno 2006 senza essere stato preventivamente invitato al contraddittorio). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 22 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

44. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1065/2015 del 17 marzo 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Redditometro — Scostamento reddito dichiarato reddito sintetico — Flussi finanziari - Condizioni rilevanza — Distribuzione temporale omogenea nell'anno.

Massima:

La giustificazione che dimostrerebbe lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente, non può essere data con flussi finanziari pervenuti in anni successivi perché non rilevano per l'anno accertato, ovvero con flussi pervenuti sostanzialmente a fine anno perché incompatibile con l'affermazione che tali flussi sono stati utilizzati per le spese sostenute durante l'intero anno (*nel caso di specie il contribuente giustificava lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sintetico per il 2006 con una donazione di 100mila euro ricevuta dal padre il 5 dicembre 2006 e con ulteriori donazioni degli anni successivi*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

45. Accertamento su base presuntiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1046/2015 del 19 marzo 2015, Presidente e Estensore: Fenizia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Società a ristretta base azionaria — Utili extrabilancio — Presunzione di distribuzione — Applicabilità — Condizioni.

Massima:

La presunzione di attribuzione pro quota ai soci di una società (*nella specie, ritenuta esterovestita*) a ristretta base azionaria degli utili extrabilancio non può operare laddove in giudizio non risulti che l'esistenza di tali utili non sia stata accertata con rilievi formulati in capo alla società. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32

46. Agenzia intermediazione immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1132/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Liguoro, Estensore: Preda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Reddito d'impresa - Agenzia intermediazione immobiliare — Prova presunta evasione - Oscillazione provvigioni applicate - Fatturazione sola acquirente — Fatturazione sola venditrice - Contrasto preliminare vendita — Contrasto lettere conferimento — Prova assenza evasione — Evidenziazione provvigioni atti notarili — Sufficienza.

Massima:

Le dichiarazioni sulle provvigioni spettanti al soggetto intermediario, indicate negli atti notarili, sono sufficienti a vincere la presunzione di sotto-fatturazione basata sulla oscillazione delle percentuali applicate alla clientela, alla fatturazione in capo alla sola acquirente od alla sola parte venditrice in contrasto con i preliminari di vendita o con le lettere di conferimento, ovvero alle promesse di acquisto sottoscritte con evidenziazione dell'intervento dell'Agenzia intermediaria *(nel caso di specie l'Amministrazione rettifica i ricavi di una società di intermediazione immobiliare tenuto conto di: a) Varietà delle stesse provvigioni, oscillanti tra lo 0,61 ed il 4 per cento; b) Fatturazione in capo alla sola acquirente od alla parte venditrice in contrasto con i preliminari di vendita o con le lettere di conferimento; c) Promesse di acquisto sottoscritte con evidenziazione dell'intervento dell'Agenzia. I successivi atti notarili riportano però quanto effettivamente pagato alla società).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

47. Accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1134/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Liguoro, Estensore: Preda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Accertamento induttivo — Dati da studi di settore — Dati da medie di settore — Presunzioni semplici — Ente impositore — Onere probatorio — Mancato assolvimento - Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo l'accertamento induttivo relativo a maggiori ricavi quando questi siano presunti dall'Ufficio solamente sulla base di elementi dichiarati dal contribuente nello studio di settore o di scostamenti dei ricavi rispetto a quelli medi di settore, non potendo tali presunzioni assumere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, e tanto più se il quantum dei ricavi sia rinvenibile in dichiarazioni di terzi risultanti in atti pubblici di cui sia parte il contribuente accertato (nel caso di specie la contribuente, società di capitali svolgente attività di mediazione immobiliare, risultava destinataria di un avviso di accertamento induttivo ai fini IRES/IVA/IRAP per l'anno d'imposta 2007. L'ente impositore accertava, tra l'altro, maggiori ricavi provvigionali in quanto rinveniva uno scostamento tra ricavi dichiarati e dati contenuti nello studio di settore del contribuente e provvigioni mediamente praticate nel settore. L'Agenzia delle Entrate appellava la sentenza della Ctp, favorevole al contribuente, ritenendo di aver assolto l'onere probatorio. Tuttavia, la Ctr, confermando la sentenza dei giudici di prime cure, evidenziava che le suddette presunzioni non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e, quindi, erano inadeguate a giustificare un accertamento induttivo, tanto più che le presunzioni risultavano smentite da dichiarazioni degli acquirenti risultanti negli atti di compravendita). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

48. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 1147/2015 del 23 marzo 2015, Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Accertamento da studi di settore/parametri — Scostamento ricavi/compensi — Presunzione semplice — Illegittimità della pretesa — Conseguenze — Scostamento ricavi/compensi — Situazione di crisi - Onere del contribuente — Sussiste — Obbligo dell'ente impositore — Sussiste.

Massima:

Lo scostamento tra ricavi e compensi dichiarati da quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore/parametri determina una presunzione semplice che non può, da sola, legittimare l'accertamento standardizzato. Spetta, di contro, al contribuente l'onere di provare le circostanze concrete che giustificano lo scostamento, circostanze che l'Amministrazione, dal canto suo, deve opportunamente valutare e, se disattese, motivare (*nel caso di specie un imprenditore individuale, operante nel settore dell'abbigliamento, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini IRPEF/IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006 basato sulle risultanze degli studi di settore. La Ctp adita appurava quali motivi dello scostamento la situazione di crisi dell'attività del contribuente, comprovata da un calo di fatturato e da carenze di liquidità/solvibilità dello stesso e conseguentemente accoglieva il ricorso con sentenza appellata dall'Ufficio. La Ctr, confermando il giudizio di primo grado, ribadiva che il mero scostamento dei ricavi da quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore costituisce presunzione semplice che non legittima, da sola, l'accertamento standardizzato. Precisa, inoltre, che è onere del contribuente provare le ragioni dello scostamento, che vanno opportunamente valutate dall'Amministrazione*). (F.B.)

49. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 1159/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO — Atto di compravendita - Dichiarazione resa in contraddittorio — Incongruenze — Potere d'accertamento dell'Ufficio - Sussiste.

Massima:

La dichiarazione confessoria resa in un atto pubblico, quale la compravendita immobiliare, se incompatibile con quanto affermato dal contribuente in sede di contraddittorio con l'Ufficio, giustifica l'azione accertatrice, dello stesso, per contraddizione in re ipsa. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 5

50. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1198/2015 del 25 marzo 2015, Presidente: Franciosi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Denuncia penale — Mancata allegazione — Raddoppio termini — Illegittimità.

Massima:

È priva di fondamento la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di ritenere che il mero riscontro dei fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale legittimi il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale (*nel caso in esame, riferito al periodo d'imposta 2006, i Giudici hanno ritenuto che l'A.F. avesse fatto uso pretestuoso e strumentale dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 ed hanno evidenziato l'inesistenza agli atti della supposta denuncia*). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

51. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1258/2015 del 30 marzo 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Guida

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Termini per l'accertamento — Mancato deposito della comunicazione di avviso di reato — Raddoppio dei termini — Violazioni penalmente rilevanti — Non applicabile.

Massima:

Il mancato deposito in giudizio da parte dell'Ufficio della comunicazione di avviso di reato, non consentendo al giudice tributario di controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e, quindi, l'insussistenza di pretestuosità e imparzialità nell'operato dell'Ufficio al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento, non legittima l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento (*nel caso di specie, l'Ufficio notificava nel dicembre 2012 ad una persona fisica avvisi di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni di imposta 2003 e 2004, invocando l'applicazione del raddoppio dei termini per la presunta presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia di reato. Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso da parte della Ctp adita, l'Ufficio proponeva appello. La Ctr confermava la sentenza dei giudici di prime cure motivando, tra l'altro, la propria pronuncia, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247/2011, sulla base del fatto che l'Ufficio non avendo depositato in giudizio la comunicazione di avviso di reato non aveva consentito al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, impedendo a questi di effettuare la c.d. prognosi postuma atta a verificare se l'Ufficio abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso pretestuoso della disciplina sul raddoppio dei termini per ampliare ingiustificatamente il periodo di accertamento*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; c.p.c., art. 331

52. Redditi da capital gain

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1260/2015 del 30 marzo 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO — Accertamento sintetico — Redditi anni precedenti — Redditi da capital gain - Dimostrazione dell'effettivo impiego — Irrilevante.

Massima:

In materia di accertamento sintetico delle persone fisiche non è necessario che il contribuente, al fine di vincere la presunzione legale, dimostri dettagliatamente, attraverso documentazione bancaria, l'effettiva destinazione di redditi — siano essi esenti o sottoposti a tassazione separata o redditi degli anni precedenti rispetto a quello oggetto dell'accertamento - a sostegno degli acquisti o delle spese di incremento patrimoniale nell'anno considerato, ma è sufficiente dimostrare la mera esistenza di tali redditi tralasciando ogni collegamento teleologico tra redditi e spese *(nel caso di specie, a seguito di un accertamento sintetico ad una persona fisica per IRPEF relativo all'anno di imposta 2007 e della sentenza di accoglimento da parte della Ctp adita del ricorso presentato dal contribuente, l'Ufficio proponeva appello. La Ctr confermava la sentenza dei giudici di primo grado in quanto, verificata l'esistenza di significativi redditi nei due anni precedenti il periodo di imposta considerato, oltre che redditi sottoposti ad imposizione sostitutiva, sosteneva che non risulta necessario che il contribuente, al fine di vincere la presunzione legale a base dell'accertamento, dimostri, sulla base di documentazione bancaria, il collegamento tra il reddito accertato induttivamente e l'impiego dello stesso a sostegno degli acquisti o spese di incremento patrimoniale che hanno originato l'accertamento sintetico).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

53. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1289/2015 del 30 marzo 2015, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Accertamento sintetico — Redditometro — Presunzioni semplici — Onere della prova — Contribuente — Sussiste — Accertamento standardizzato — Stime del reddito — Ente impositore - Assenza di contraddittorio — Illegittimità della pretesa — Consegue.

Massima:

L'accertamento sintetico da "redditometro", essendo fondato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, fornisce solamente una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche sulla base delle informazioni inerenti la disponibilità di beni e servizi che, di per sé, non possono che dare luogo a una misura astrattamente indicativa della capacità contributiva e, come tale, il suo risultato deve necessariamente essere corretto nel corso del contraddittorio al fine di contestualizzarlo, senza il quale l'accertamento sintetico non può che ritenersi nullo (*nel caso di specie, un contribuente persona fisica riceveva quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e addizionali per gli anni di imposta 2005-2006-2007-2008, conseguenti a "redditometro" definito dall'Ufficio per incrementi patrimoniali intervenuti nel 2009. Il ricorrente presentava ricorsi in Ctp, lamentando la nullità degli avvisi impugnati, tra l'altro, per assenza di contraddittorio preventivo e legittimità delle somme contestate poiché rivenienti da documentate disponibilità patrimoniali del marito. La Ctp respingeva i ricorsi e conseguentemente il ricorrente presentava appello in Ctr che, diversamente, accoglieva le doglianze dell'appellante. In particolare, la commissione adita annullava gli avvisi in quanto l'Ufficio non aveva dato corso ad un contraddittorio preventivo che avrebbe consentito di contestualizzare la situazione reale e specifica del contribuente, aggiustando i risultati dello strumento di accertamento standardizzato che non può che fornire una prima stima del reddito del contribuente che rappresenta un'astratta indicazione della capacità contributiva. Inoltre, il ricorrente ben documentava il fatto che la propria capacità di spese derivava da disponibilità finanziaria del coniuge convivente).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

54. Dichiarazione dei redditi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1290/2015 del 31 marzo 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI — NATURA — Dichiarazione di scienza — Sussiste — Ipotesi — Errata barratura casella — Emendabilità in sede contenziosa — Legittima.

Massima:

La dichiarazione dei redditi costituisce dichiarazione di scienza ed è, pertanto, emendabile, anche in sede contenziosa, laddove il contribuente abbia commesso errori meramente formali (*nel caso di specie, non è stata barrata una casella della dichiarazione*) da cui sia scaturita l'indicazione di un maggior reddito o di un minor debito d'imposta. (M.M.)

55. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1292/2015 del 31 marzo 2015, Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Accertamento sintetico — Ente impositore - Contraddittorio preventivo — Obbligo - Assenza di contraddittorio preventivo — Illegittimità della pretesa — Consegue.

Massima:

Il mancato rispetto del principio del contraddittorio preventivo, di matrice comunitaria a tutela del diritto alla difesa, determina l'illegittimità della pretesa impositiva poiché tale principio, che deve considerarsi applicabile a ogni procedimento di accertamento, ha carattere generale e fondamentale nel diritto e, come tale, deve essere riconosciuto anche quando non previsto dalle disposizioni nazionali (*nel caso di specie, contro la sentenza di accoglimento della Ctp di un avviso di accertamento IRAP e IVA per l'anno 2007 emesso nei confronti di una società di capitali — nel corso del processo estinta -, l'Ufficio presentata appello in Ctr. Quest'ultima, pur lamentando che la sentenza della Ctp era stata emessa nei confronti di un soggetto estinto, respingeva l'appello in quanto l'avviso di accertamento de quo era stato emesso in palese violazione del principio del contraddittorio preventivo, di matrice comunitaria, che costituisce principio generale e fondamentale del diritto e come tale riconosciuto in tutte le materie a tutela del diritto alla difesa del contribuente*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

56. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1357/2015 del 2 aprile 2015, Presidente: Marini, Estensore: Antonioli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — STUDI DI SETTORE — Crisi economica del contribuente — Causa di giustificazione — Sussiste.

Massima:

La motivazione dell'atto di accertamento mediante studi di settore non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento fra redditi conseguiti e redditi rideterminati, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese dal contribuente. Pertanto, lo scostamento è insufficiente da solo a fondare un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente che abbia dimostrato che tale discrasia derivi dall'essere in crisi economica. (C.V.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993

57. Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1436/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Dettori, Estensore: Fasano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Reddito di impresa — Società di comodo — Disciplina antielusiva — Possibilità di disapplicazione — Presenza di situazioni oggettive — Controversie giudiziarie — Dichiarazioni di fallimento — Azioni revocatorie — Procedure esecutive — Disapplicazione — Sussiste.

Massima:

Costituiscono condizioni oggettive per la disapplicazione delle norme antielusive previste per le c.d. società di comodo le controversie giudiziarie, le dichiarazioni di fallimento e le azioni revocatorie connesse a procedure concorsuali, in quanto idonee a evidenziare la sussistenza di un periodo di attività fortemente limitata e ridotta per fatti ed eventi imprevedibili. *(nel caso di specie, una società di persone ed i suoi soci ricevevano avvisi di accertamento IRPEF — anno 2006 - per rettifica reddituale derivante dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo. La Ctp adita rigettava i ricorsi dei contribuenti che tempestivamente proponevano appello in Ctr. L'Amministrazione contestava alla società la difformità del canone dell'immobile della società rispetto a quelli di mercato da cui, conseguentemente, derivava lo scostamento dai parametri previsti per le cd società di comodo. Tuttavia tale difformità, come provata dalla società, era connessa con il fatto che il conduttore moroso, sin ante 2004, era altresì coinvolto in una procedura esecutiva di sfratto che si sarebbe conclusa nel corso del 2007. Sussistevano pertanto, a detta della Ctr, le condizioni oggettive perché la società ricorrente non potesse ottenere ricavi maggiori di quelli minimi richiesti dalla disciplina in oggetto).* (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis; c.c., art. 2697 comma 1

58. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1446/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Cassone

Intitolazione:

Accertamento — Ricostruzione analitico-induttiva — Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale — Insussistenza.

Massima:

Nell'ipotesi di avviso di accertamento basato non sulle risultanze degli studi di settore, ma su una ricostruzione analitica-induttiva dei ricavi, non sussiste l'obbligo di previo contraddittorio con il contribuente. **(V.Ga.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

59. Recesso da compagine sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1474/2015 del 14 aprile 2015, Presidente e Estensore: Giordano

Intitolazione:

SOCIETÀ DI PERSONE — RECESSO DI UN SOCIO — Responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della cessione — Data dell'atto di cessione — Opponibilità all'Amministrazione finanziaria — Necessità di data certa.

Massima:

Il socio di una società di persone che receda dalla società risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui detto recesso viene iscritto nel registro delle imprese o fino al momento in cui il terzo viene a conoscenza del recesso. Essendo l'Amministrazione finanziaria un soggetto terzo rispetto al rapporto sociale e all'atto di cessione delle quote del socio, non è ad essa opponibile la data dell'atto (*per dimostrare la perdita della qualità di socio in epoca anteriore alla chiusura dell'esercizio finanziario*) se la cessione risulta da una scrittura privata non autenticata, e non si verifica uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., conferiscono certezza alla data dell'atto (*nel caso di specie un socio di una Sas comunicava nel 2002, al socio accomandatario, il proprio recesso dalla compagine sociale. L'ufficio gli accertava, per l'anno 2006, maggiori imposte in relazione al reddito di partecipazione nella Sas. Avverso l'accertamento il contribuente proponeva ricorso, respinto dalla Ctp adita, e quindi appello nel quale sosteneva che il recesso del socio costituisce atto unilaterale recettizio che esplica i suoi effetti sin dal momento in cui esso è portato a conoscenza del socio destinatario, senza necessità di particolari forme di pubblicità e che avendo comunicato il recesso al socio accomandatario nel 2002 non era tenuto a rispondere delle imposte riferite al 2006 aggiungendo inoltre che anche volendo ritenere necessarie le forme di pubblicità legale, la prova era stata fornita mediante l'atto pubblicato nel 2010, data precedente alla notifica dell'avviso di accertamento*). (M.GI.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2704

60. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1478/2015 del 14 aprile 2015, Presidente: Ceccherini, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Diritto al contraddittorio – Fondamento diritto di difesa – Principio di collaborazione e buona fede – Presenza di numerosi questionari – Diritto al contraddittorio – Sussiste – Mancata proposizione del contraddittorio – Illegittimità della pretesa – Consegue.

Massima:

Il diritto al contraddittorio, cioè il diritto del contribuente di essere sentito prima dell'emanazione dell'atto impositivo, realizzando l'inalienabile diritto di difesa del cittadino costituzionalmente garantito, va espletato anche a seguito di diverse risposte a questionari ritualmente consegnati dal contribuente all'Amministrazione finanziaria; in assenza di tale contraddittorio viene meno il principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente dovendosi così censurare ogni atto impositivo che ne consegue. *(nel caso di specie, una società non residente avente stabile organizzazione in Italia riceveva avviso di accertamento per IVA per l'anno 2007. L'avviso di accertamento veniva emesso dall'Amministrazione a seguito di tre risposte a questionari dell'Agenzia delle Entrate, ma senza preventivo contraddittorio. Sia la Ctp che la Ctr hanno ritenuto nullo il provvedimento di accertamento poiché il contraddittorio, costituendo espressione del principio di buona fede e collaborazione finalizzato a consentire al contribuente di esercitare correttamente il diritto alla difesa, se non espletato determina la censura totale dell'atto, anche se formato a seguito di diverse interlocuzioni scritte – nel caso invii di questionari – tra Agenzia e contribuente).*
(F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; Cost. artt. 24 e 97

61. Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1483/2015 del 14 aprile 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Imposte sui redditi — IVA — Accertamento basato su valore normale — Utilizzo solo valori OMI — Presunzioni semplicissime — Pretesa impositiva — Illegittima.

Massima:

In caso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, il mero fatto che i corrispettivi di compravendita di immobili si discostino da quelli risultanti dai valori OMI, non corroborati da ulteriori prove da parte dell'Amministrazione, non possono dare luogo ad alcuna rettifica delle succitate imposte in capo al contribuente, risultando inconsistente l'onere della prova a carico dell'Ufficio (nel caso di specie, una società di costruzioni riceveva un avviso di accertamento IVA e redditi per l'anno di imposta 2005. Avverso tale accertamento veniva proposta ricorso che la Ctp accoglieva in parte. Nel conseguente appello, la Ctr accoglieva in toto le doglianze del contribuente poiché l'Amministrazione aveva proceduto all'accertamento sulla base dei valori OMI corroborati da ulteriori indicazione che, tuttavia, ad un'attenta analisi si sono manifestate inconferenti. Conseguentemente, l'accertamento sarebbe stato fondato solamente sui suddetti parametri e quindi non poteva che essere annullato non avendo l'Amministrazione assolto l'onere della prova a lei spettante). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54.

62. Accisa sull'energia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1529/2015 del 15 aprile 2015, Presidente: Barbaini, Estensore: Boschetto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Imposte sui consumi — IVA — Accisa sull'energia - Rivalsa non obbligatoria — Momento impositivo IVA — Effettuazione della rivalsa.

Massima:

La rivalsa dell'accisa sulla vendita di energia costituisce una mera facoltà e non un obbligo del venditore, con la conseguenza che, sino a quando il venditore non pone in essere tale rivalsa, l'accisa stessa non può essere sottoposta ad IVA (nel caso di specie, una società di capitali distributore di energia elettrica riceveva un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 per mancata applicazione dell'IVA sull'accisa non ancora addebitata ai clienti. La Ctp rigettava il ricorso introduttivo a seguito del quale il contribuente proponeva appello in Ctr. I giudici appellati, riformando la sentenza di primo grado, evidenziavano che in tema di accise il momento impositivo IVA, essendo la rivalsa dell'accisa facoltativa e non obbligatoria, coincideva con l'esercizio effettivo della rivalsa, non potendosi applicare IVA in assenza della stessa). (F.B.)

63. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 1524/2015 del 16 aprile 2015, Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Redditometro — Redditi esenti — Redditi soggetti tassazione separata — Onere della prova del contribuente — Mera esistenza degli stessi — Sussiste — Diretta correlazione con la spesa e l'incremento patrimoniale — Non sussiste.

Massima:

In caso di accertamento da redditometro, nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione della mera esistenza di tali redditi, né può evincersi un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente (nel caso di specie, una persona fisica riceveva avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 sulla base del redditometro definito dall'Agenzia contro il quale veniva proposto ricorso. I giudici di prime cure respingevano il ricorso. Tuttavia, la Ctr dava ragione al contribuente accogliendone l'appello poiché i giudici ritengono che in caso di accertamento da redditometro, il contribuente si deve limitare a provare l'esistenza di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata non essendo alcun onere del contribuente provare ulteriormente che sussiste una connessione tra tali disponibilità finanziarie e le spese e gli incrementi patrimoniali che sono stati posti a fondamento della ricostruzione induttiva del reddito. Una tale prova determinerebbe una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito, ma piuttosto all'esistenza di una spesa realizzata dagli stessi redditi). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

64. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1642/2015 del 20 aprile 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Magrino

Intitolazione:

Accertamento — Contraddittorio — Decorrenza di 60 giorni tra contraddittorio e avviso di accertamento — Necessità — Non sussiste.

Massima:

È legittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza di 60 giorni dall'ultimo contraddittorio del contribuente con l'Amministrazione finanziaria se l'atto è stato emesso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e non ai sensi dell'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973, in ragione del quale il contraddittorio deve svolgersi secondo una scansione temporale predeterminata rigorosamente. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 37bis e 38

65. Onere probatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1687/2015 del 21 aprile 2015, Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione:

Onere della prova - Falsità ideologica della fattura - Presunzione di conoscenza da parte del cessionario - Non sussiste.

Massima:

Spetta all'Amministrazione accertante dimostrare - anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise, concordanti e fondate su elementi obiettivi - che il soggetto passivo, il quale abbia contrattato con un cedente privo di requisiti soggettivi, sapesse (*o potesse sapere con l'ordinaria diligenza*) di compiere un'operazione iscrivibile ad evasione. (A.M.V.)

66. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1807/2015 del 4 maggio 2015, Presidente e Estensore: Fabrizi

Intitolazione:

Maggiori ricavi — Studi di settore — Progetti di ricerca in campo informatico — Carenza della prova sui motivi degli scostamenti — Illegittimità accertamento — Non sussiste.

Massima:

In tema di "accertamento standardizzato" mediante studi di settore, non è sufficiente che sia stato instaurato il contraddittorio con il contribuente — pur essendo questo un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, soprattutto quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico - ma è anche necessario, per la validità dell'avviso di accertamento, che la motivazione dello stesso non si esaurisca nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma debba essere integrata (*anche sotto il profilo probatorio*) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nel contraddittorio. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis

67. Accertamento standardizzato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1830/2015 del 5 maggio 2015, Presidente: Calia, Estensore: Bonomi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO SINTETICO — IRPEF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO —
ALTERNATIVITÀ METODO ANALITICO INDUTTIVO — Retroattività — Non
Sussiste.**

Massima:

È legittimo l'uso del metodo analitico unitamente al metodo induttivo solo per la determinazione di redditi ante 2011, in quanto l'alternatività tra i due metodi accertativi è entrata in vigore a partire dai periodi di imposta successivi. **(L.C.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 38; l. 212/2000, art. 12

68. Verifica fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1869/2015 del 6 maggio 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

VERIFICA FISCALE — ATTO CONCLUSIVO DELLE INDAGINI — Nomen iuris — Non rileva — Attività istruttoria della G. di F. — Rileva — Applicazione art. 12 comma 7 dello Statuto — Consegue.

Massima:

Al di là del *nomen iuris* attribuito all'atto conclusivo delle indagini fiscali compiute dai verificatori (*nel caso di specie, "segnalazioni"*), ogni attività di natura istruttoria (*i.e. accessi, ispezioni e verifiche*) diretta alla verifica della dichiarazione tributaria si qualifica come attività di verifica fiscale e, pertanto, deve concludersi con la redazione di un processo verbale e deve essere condotta nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

69. Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1890/2015 del 7 maggio 2015, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Estinzione società - Atto impositivo — Successiva notifica — Ex legale rappresentante — Introduzione ricorso — Improponibilità domanda — Rileva — Avviso accertamento — Nome ex legale rappresentante/socio — Omessa notifica — Occultamento attività sociali — Responsabilità patrimoniale ex socio — Esclusione — Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta anziché nei confronti dell'ex legale rappresentante e/o socio non constando neppure l'occultamento delle attività sociali e/o la responsabilità patrimoniale di costoro (nel caso di specie la contribuente, società di persone estinta, dopo avere ricevuto un avviso di accertamento, propone ricorso senza considerare però che il proprio ex legale rappresentante non risulta più soggetto legittimato. L'ente impositore non ha però a sua volta considerato che non era possibile emettere atti nei confronti di una società estinta mentre sarebbero potuti risultare destinatari degli avvisi di accertamento l'ex legale rappresentante e/o i soci in caso di occultamento di attività sociali e per responsabilità patrimoniali). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2495 e 2697; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

70. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1893/2015 del 7 maggio 2015, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Studi settore — Cliente principale — Rapporto commerciale — Avvenuta cessazione — Situazione marginalità — Rileva — Media imprese settore — Impedita rappresentazione — Antieconomicità gestione — Esclusione - Non congruità — Non rileva - Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento basato sulla non congruità dei ricavi a motivo della cessazione del rapporto commerciale con il cliente principale in quanto, dovendo escludersi l'antieconomicità della gestione, tale situazione di marginalità non risulta adeguatamente rappresentata attraverso la considerazione della media delle imprese del settore (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004. L'ente impositore, nonostante la perdita del cliente principale che aveva relegato la società in una situazione di marginalità non più rappresentata dalla media delle imprese del settore, insisteva ugualmente per la fondatezza della pretesa per l'antieconomicità della gestione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies

71. Informativa procedimento penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1895/2015 del 7 maggio 2015, Presidente:Paganini, Estensore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Indagini bancarie — Trasferimento fondi estero — Quadro RW — Omessa compilazione — Non rileva — Ente impositore — Contraddittorio preventivo — Mancata instaurazione — Disponibilità somme — Informativa procedimento penale — Non rileva - Onere probatorio — Omesso assolvimento — Sussiste — Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo in capo alla moglie l'accertamento dei maggiori redditi in base ad indagini bancarie che individuano, per un conto cointestato con il marito, il trasferimento di fondi all'estero e la contestuale mancata compilazione del quadro RW qualora l'effettiva disponibilità delle somme sia stata presunta unicamente attraverso le informazioni ottenute dal concomitante procedimento penale senza alcuna instaurazione del contraddittorio preventivo (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore aveva individuato attraverso indagini bancarie, che su un conto cointestato con il marito erano stati movimentati fondi a favore di banche estere e aveva presunto in capo alla contribuente, senza instaurare il contraddittorio preventivo, il possesso delle predette somme e la mancata compilazione del quadro RW). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art. 4 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 41bis; l. 212/2000, art. 12 comma 7

72. Finalità elusiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1911/2015 del 7 maggio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

Quote società di persone — Cessione temporanea — Antieconomicità — Criteri di determinazione del prezzo di cessione — Assenza — Finalità elusiva — Sussiste.

Massima:

La cessione temporanea di usufrutto sulle quote di una società di persone a ristretta base societaria e familiare da parte dei soci ad un prezzo irrisorio ed antieconomico con atto stipulato al termine del periodo d'imposta, in presenza di elevata redditività, crescente nel periodo di cessione, l'inserimento in contabilità di costi fittizi da parte della cessionaria, onde annullare lo spostamento di materia imponibile, la mancanza di criteri basilari per la determinazione del prezzo di cessione, la carenza di una fondata ragione economica per la rinuncia agli utili derivanti dalla partecipata, il risparmio d'imposta conseguito tramite la cessione ingiustificata menzionata, provano l'inequivocabile volontà della parte contribuente di conseguire finalità meramente elusive/evasive d'imposta. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5, art. 68 comma 6, art. 81 comma 1, lett. c) e *cbis*), art. 163; l. 244/2007, art. 1 comma 91; d.l. 282/2002, art. 2; l. 448/2001, artt. 5 e 8; d.lgs. 461/1997, art. 5; d.P.R. 600/1973, artt. 37 comma 3, 37bis comma 4 e ss., 38 comma 3, 41bis, 42 e 67; l. 212/2000, artt. 7, 10 e 12 comma 7; d.lgs. 218/1997, art.5; c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 36; d.lgs. 546/1992, artt. 29 e 57

73. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1950/2015 dell'8 maggio 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — COSTI INDEDUCIBILI — FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI — Regolarità formale — Mancanza di ulteriori indagini.

Massima:

L'Ufficio non può limitarsi a riportare nell'avviso di accertamento gli elementi raccolti nel corso di un'attività di verifica riguardante soggetti terzi senza effettuare ulteriori, più penetranti indagini e basandosi in definitiva su mere presunzioni semplici ai fini di una ripresa fiscale di costi per fatture asseritamente inesistenti. Ciò, anche laddove il contribuente si limiti a dimostrare la regolarità delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento adoperati. (G.P.V.)

74. Reddito metro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1958/2015 dell'11 maggio 2015, Presidente: Di Rosa, Estensore: Crespi

Intitolazione:

Accertamento - Determinazione effettuata con metodo sintetico – Reddito metro – Prova degli indici di capacità contributiva – Natura procedimentale - Retroattività – Sussiste.

Massima:

La determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, riguardanti il c.d. reddito metro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti; dall'altro, essa dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori - indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. **(O.R.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4

75. Spese per investimenti patrimoniali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1983/2015 dell'11 maggio 2015; Presidente: Servetti, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

Imposte sul reddito Irpef — Accertamento sintetico — Spese per investimenti patrimoniali - Presunzione di maggior reddito — Onere probatorio in capo al contribuente — Documentazione della disponibilità di risorse finanziarie — Sufficienza — Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, nella versione vigente prima della novella portata dal d.l. n. 78/2000, di fronte alla presunzione di maggior reddito scaturente da spese per investimenti patrimoniali, il contribuente assolve al proprio onere probatorio mediante la sola indicazione e documentazione della disponibilità di risorse finanziarie, non essendo necessaria la prova che tali investimenti siano stati finanziati proprio da quelle disponibilità. **(G.Br.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

76. Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 2016/2015 del 13 maggio 2015, Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Società comodo - Interpello disapplicativo — Omessa presentazione — Non rileva — Presunto comportamento elusivo — Non rileva - Contraddittorio preventivo — Ente impositore — Omessa instaurazione — Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento riferito ad una società di comodo, ancorché questa non abbia presentato l'istanza di interpello disapplicativo, non rilevando neppure il presunto comportamento elusivo, qualora l'ente impositore abbia omissso di attivare il contraddittorio preventivo (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 in base al test di operatività quale società di comodo. L'ente impositore tuttavia non aveva considerato che era stato omissso, preventivamente alla formazione dell'avviso di accertamento, l'instaurazione del contraddittorio). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis; d.P.R. 600/1973, art. 37bis

77. Società a ristretta base azionaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2095/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Moroni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA — UTILI NON CONTABILIZZATI — Presunzione di distribuzione ai soci — Legittima.

Massima:

Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo — a differenza di una società di persone — una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica — tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto — la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. A fronte della ristretta base sociale che compone la società è quindi legittimo presumere la divisione di utili occulti fra i soci se nessuno dei soggetti è in grado di dimostrare il contrario, e quindi, una diversa destinazione degli importi incassati. (C.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 44, 45 e 47

78. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2181/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Barbaini, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

Accertamento — Contraddittorio preventivo — Processo verbale di constatazione — Necessità — Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento emesso a seguito di un questionario finalizzato alla mera richiesta di documenti (c.d. accertamento a tavolino) senza essere preceduto dal rilascio del processo verbale di constatazione nel quale avrebbero dovuto confluire le risultanze istruttorie ed i conseguenti rilievi, è illegittimo per violazione del diritto di difesa attesa l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo. (L.V.)

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 4; l. 212/2000, artt. 10 e 12

79. "Dirigenti illegittimi"

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2184/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Barbaini, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale -
Sottoscrizione dell'atto — Incarico illegittimo di funzioni dirigenziali —
Nullità assoluta dell'atto — Sussiste.**

Massima:

Gli atti dell'Agenzia delle Entrate devono essere sottoscritti dal direttore che legittimamente la rappresenta (artt. 66, 67 e 68 del d.l. 300/1999), le cui attribuzioni dirigenziali possono essere derogate solo espressamente ed in forza di legge (art. 4, comma 3, del d.lgs. 165/2001). Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che l'Agenzia si conformi ai principi della l.241/1990 e che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti direttamente dal direttore provinciale - nell'esercizio delle proprie prerogative dirigenziali - o, per sua delega, da altri dirigenti in sottordine o da semplici funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti. Alla illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l.16/2012, dell'art. 1, comma 14, d.l.150/2013 e dell'art.1, comma 8, d.l.192/2014, dichiarata con la sentenza n.37/2015 dalla Corte Costituzionale, consegue la decadenza di tutti gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti in forza di tali decreti. Poiché l'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R.600/1973 e l'art. 56, comma 1, d.P.R.633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti da un dirigente, tali atti sono nulli, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21*septies* e 21*octies* della l. 241/1990, in quanto afflitti da violazione di legge e da incompetenza ove siano stati sottoscritti da un dirigente illegittimo. (R.DS.)

80. Diritto al contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2207/2015 del 20 maggio 2015, Presidente: Borgonovo, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

Accertamento — Obbligo del contraddittorio preventivo — Principio generale — Esclusione.

Massima:

L'illegittimità di un avviso di accertamento non può essere ricondotta al mancato espletamento del contraddittorio preventivo poiché non è possibile introdurre per via giurisprudenziale regole procedurali non espressamente previste dalla legge quando i provvedimenti amministrativi non arrecano un pregiudizio grave al contribuente o quando le circostanze che egli avrebbe potuto offrire all'Ufficio erano già a lui note e non avrebbero pertanto potuto modificare la determinazione della P.A.. (V.Ga.)

81. Ristretta base societaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 2246/2015 del 22 maggio 2015, Presidente: Barretta, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

Utile extracontabile — Presunzione di distribuzione — Ristrettezza base sociale — Assenza prova contraria — Legittimità rettifica — Sussiste.

Massima:

È legittimo l'accertamento nei confronti del socio avente ad oggetto la distribuzione dell'utile extracontabile della società fondato sulla ristrettezza della base societaria: la Corte di Cassazione, con numerose pronunce (Cass. Civ. 11653/2013, 8207/2011, 3896/2008, 448/2008, 2049/2003, 10982/2007), ha affermato il principio che la ristretta base societaria rappresenta una presunzione legale di distribuzione dei maggiori utili accertati e che spetti ai soci dimostrare che non sono stati distribuiti e sono stati accantonati o reinvestiti (*nella fattispecie, d'altra parte, la ricorrente non ha dimostrato che nessuna distribuzione di utili si era verificata né ha esibito la contabilità sociale da cui poter verificare l'infondatezza della presunzione, era a conoscenza del continuo spostamento della sede legale dall'Italia in Inghilterra e conoscendo, altresì, l'esistenza dell'avviso di accertamento notificato alla Società, avrebbe dovuto farsi parte diligente e dimostrare all'Ufficio gli eventuali errori od omissioni della rettifica in ossequio all'art. 53 della Costituzione*). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

82. Attività non dichiarate detenute in paradisi fiscali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2312/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Intitolazione:

ATTIVITÀ NON DICHIARATE DETENUTE IN PARADISI FISCALI — ART. 12 D.L. N. 78/2009 — Natura procedimentale — Sussiste — Efficacia retroattiva — Consegue.

Massima:

L'art. 12 del d.l. 78/2009 è una norma di natura procedimentale, con conseguente efficacia retroattiva, in quanto non dà luogo a nuovi tributi o a nuove basi imponibili ma si limita a stabilire che talune attività detenute all'estero, a certe condizioni, debbono reputarsi costituite da redditi sottratti all'imposizione nel paese di produzione, ossia da risorse esportate nei paesi a regime fiscale privilegiato, e non dichiarate, col fine specifico, presunto, di occultarle al fisco. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12

83. Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.35, sentenza n. 2320/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Luglio, Estensore: Moroni

Intitolazione:

Accertamento con adesione – Reddito derivante da illecito – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento con adesione del contribuente non opera in presenza di reddito da illecito, anche quando esso sia scaturito da illeciti penali non necessariamente di natura tributaria. **(R.d'A.)**

84. Antieconomicità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2370/2015 del 27 maggio 2015, Presidente: Fabrizi, Estensore: Piombo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — METODO ANALITICO/INDUTTIVO — Attività di parrucchiera — Antieconomicità — Costo del lavoro dipendente - Sussiste.

Massima:

A fronte di un costante aumento del costo del lavoro dipendente, la condotta di una parrucchiera che dichiara ricavi decrescenti risulta palesemente antieconomica e fa presumere l'inattendibilità dei dati contabili da lei dichiarati, giustificando così un accertamento induttivo sulla base degli studi di settore ex art. 62sexies del d.l. 331/1993. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62sexies, comma 3

85. Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2379/2015 del 28 maggio 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Trinca Colonel

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO — LISTA FALCIANI — Acquisizione mediante scambio di informazioni con autorità estere — Violazione principio di legalità imparzialità e buon andamento — Non sussiste.

Massima:

I dati contenuti nella c.d. “Lista Falciani” sono utilizzabili ai fini della verifica fiscale quando la procedura di acquisizione rispetta la Direttiva 79/799/CEE ed è conseguente ad una rituale richiesta dell’Amministrazione finanziaria estera, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale. L’utilizzabilità dei documenti in sede tributaria viene esclusa soltanto laddove la relativa acquisizione sia avvenuta in violazione dei diritti fondamentali di rango costituzionale — quale la libertà personale e l’inviolabilità del domicilio — e quindi, se nelle indagini svolte vi sia inosservanza degli artt. 33 del d.P.R. n. 600/1973, o 52 e 63 del d.P.R. n. 633/1972, né l’utilizzo di tali informazioni è lesivo del diritto alla riservatezza dal momento che con la l. n. 413/1991 è stato abrogato il c.d. segreto bancario. (C.V.)

Riferimenti normativi: Cost.,art. 97; d.P.R. 600/1973, art.33; d.P.R. 633/1972, artt. 52 e 63

86. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2463/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

INVIO QUESTIONARIO — Instaurazione del contraddittorio — Obbligo - Non sussiste.

Massima:

La mancata instaurazione del contraddittorio dopo il ricevimento delle risposte al questionario notificato ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 non comporta l'illegittimità degli avvisi di accertamento emessi sulla base delle risultanze emerse. Ciò in quanto l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio scatta in presenza di istanza di accertamento con adesione e non nell'ipotesi di presentazione diretta dell'istanza di mediazione/reclamo. **(L.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 43; d.lgs. 546/1992, art. 17bis

87. Aumento capitale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2484/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Aumento capitale — Rinuncia prestito anni precedenti — Presupposto reddito sintetico — Esclusione - Soggetto contribuente — Onere probatorio — Compiuto assolvimento — Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

La prova offerta dal socio che l'aumento del capitale sociale nella partecipata sia avvenuto attraverso la rinuncia ad un prestito da questi precedentemente erogato fa venire meno il presupposto per la determinazione del reddito sintetico (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore, che pretendeva di considerare quale presupposto reddituale per il reddito sintetico l'esborso finanziario a seguito dell'aumento di capitale nella società in cui era socio, non aveva tenuto conto che lo stesso era avvenuto attraverso la rinuncia a prestiti erogati a favore della società in anni precedenti). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

88. Interposizione fittizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia. Sez. 67, sentenza n. 2488/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Plusvalenza realizzo terreni - Interposizione fittizia — Simulazione relativa — Onere probatorio — Compiuto assolvimento - Intento elusivo — Sussiste.

Massima:

L'interposizione fittizia nella proprietà di terreni determina l'insorgenza dell'intento elusivo qualora sia provata la simulazione relativa (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. L'ente impositore aveva correttamente individuato un'interposizione fittizia al fine di evitare l'assolvimento degli obblighi fiscali relativamente ad una plusvalenza maturata in quanto egli, dopo avere ricevuto in donazione un terreno dalla madre, lo dona nuovamente a questa la quale poi lo cede ad una società). (F.B.)

89. Studio di settore evoluto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2501/2015 del 9 giugno 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Studio di settore evoluto — Maggior favore contribuente — Ente impositore — Progressiva omessa considerazione — Rileva — Parziale illegittimità accertamento — Consegu.

Massima:

È parzialmente illegittimo l'avviso di accertamento formato sulla base degli studi di settore, qualora il risultato più favorevole al contribuente, relativo allo studio di settore evoluto, non sia stato considerato già in fase istruttoria (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. L'ente impositore non aveva in alcun modo considerato il risultato più favorevole relativo allo studio di settore evoluto*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

90. Attività di fotografo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2544/2015 del 10 giugno 2015, Presidente: D'Alonzo, Estensore: Aondio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Attività fotografo — Omessa dichiarazione — Accertamento induttivo — Società editoriale - Utilizzo reddito imponibile medio — Esclusione - Utilizzo volume d'affari medio — Esclusione - Dati conto corrente — Omesso riscontro — Dati fatturato — Omesso riscontro - Illegittimità accertamento induttivo — Consegue.

Massima:

In caso di omessa dichiarazione da parte di un soggetto esercente l'attività di fotografo, non può essere induttivamente accertato un reddito sulla base dei dati medi delle società del settore editoriale, in quanto i maggiori imponibili accertati devono essere riscontrati attraverso la disamina dei conti correnti bancari e il fatturato conseguito (*nel caso di specie il contribuente, esercente l'attività di fotografo, risultava destinatario di distinti avvisi di accertamento per il 2005 e 2006. L'ente impositore, dopo avere induttivamente ricostruito i ricavi attraverso il reddito medio e il volume d'affari medio delle società del settore editoriale, non aveva neppure riscontrato il dato del fatturato effettivamente conseguito con le movimentazioni bancarie*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

91. Controversie fra soci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2578/2015 del 10 giugno 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

SOCIETÀ DI COMODO - Controversia fra soci — Blocco attività sociale — Rileva - Impossibilità funzionamento — Rileva — Conseguimento ricavi — Oggettiva impossibilità — Rileva — Società comodo — Esclusione.

Massima:

È illegittima la pretesa basata sulla sussistenza della società di comodo in quanto le controversie fra soci che causano il blocco dell'attività sociale e l'impossibilità di conseguire ricavi valgono ai fini dell'esclusione dall'assoggettamento ad imposizione (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un ruolo per l'anno d'imposta 2006. L'ente impositore aveva illegittimamente assoggettato a tassazione il maggior reddito conseguente all'applicazione dei parametri quale società di comodo, senza però considerare che l'impossibilità di conseguire i ricavi previsti dalla norma era la conseguenza delle reiterate controversie in corso fra soci*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis

92. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2647/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Facoltà accertativa - Termini decadenziali spirati — Attività istruttoria — Emersione “*notitia criminis*” — Raddoppio termini accertamento — Esclusione.

Massima:

Qualora siano spirati i termini decadenziali dell'ente impositore per lo svolgimento dell'attività accertativa, la possibile emersione della “*notitia criminis*” durante un'istruttoria successiva non perfeziona il raddoppio dei termini per effettuare l'accertamento (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. L'ente impositore, che aveva notificato gli atti impositivi in data 20 novembre 2012, ovvero a termini decadenziali per l'attività accertativa ormai spirati, invocava illegittimamente il raddoppio dei termini in virtù dell'emersione di una “notitia criminis” emersa durante l'attività istruttoria*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3

93. Induttivo puro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2545/2015 del 10 giugno 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — INDUTTIVO — Mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali — Sussiste.

Massima:

In caso di omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio è legittimato a servirsi di qualunque elemento ai fini dell'accertamento, quindi a determinarlo anche con metodo induttivo anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici (*nel caso di specie, i giudici fanno proprie le conclusioni contenute nelle sentenze di Cassazione n. 1240/2014 e 5228/2012*). (E.H.)

94. Sopravvenuta insussistenza di costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2621/2015 del 12 giugno 2015, Presidente e Estensore: Punzo

Intitolazione:

Sopravvenuta insussistenza di costi — Omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive — Ripresa a tassazione.

Massima:

Sono correttamente recuperati a tassazione poiché generano un indebito vantaggio economico i costi contabilizzati come fatture da ricevere e poi non riportati invece nel successivo esercizio, in caso di insussistenza delle spese, quali sopravvenienze attive. **(M.Mon.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 917/1986, art. 109 comma 4

95. Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza n. 2630/2015 del 12 giugno 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Botteri

Intitolazione:

LISTA FALCIANI — Utilizzabilità — Sussiste.

Massima:

L'utilizzabilità della cd. Lista Falciani quale elemento probatorio, benché di provenienza illecita è stata sancita dalla Cassazione, in considerazione dell'interesse costituzionale al pagamento dei tributi, prevalente rispetto a quello della privacy dei presunti evasori. L'Amministrazione finanziaria italiana, inoltre, è entrata in possesso della suddetta Lista senza commettere alcun illecito, avendola acquisita per il tramite dell'autorità Governativa francese, ai sensi dell'art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 05/10/1989 e dell'art. 2 della Direttiva n. 77/99/CEE (conf. Cass. 8605/2015). (G.M.)

96. Notificazione atti impositivi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 2682/2015 del 16 giugno 2015, Presidente e Estensore: Luglio

Intitolazione:

Notificazione — Conoscenza domicilio o residenza - Forme semplificate di notificazione — Sussiste.

Massima:

Nel caso di conoscenza dell'indirizzo di residenza o domicilio del destinatario, la notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto impositivo al contribuente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c. è ritualmente eseguita mediante affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale, senza spedizione di raccomandata conoscitiva e senza che debbano essere espletate ricerche, in particolare anagrafiche. **(G.D.V.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1 lett. e); c.p.c., art. 140

97. Scritture contabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2758/2015 del 22 giugno 2015, Presidente e Estensore: Fenizia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Autoscuole — Incasso rilascio patenti — Correttezza scritture contabili - Non sussiste.

Massima:

È illegittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento con determinazione induttiva del reddito, in presenza di una corretta contabilità e di ricavi dichiarati congrui agli Studi di Settore ciò anche se l'analisi effettuata in modo induttivo, pur autorizzando il sospetto, non evidenzia indizi concreti, certi e concordanti tali da consentire un giudizio di inattendibilità delle scritture contabili stesse. (D.Cr.)

Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 10 comma 4bis

98. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2829/2015 del 25 giugno 2015, Presidente e Estensore: Di Rosa

Intitolazione:

Raddoppio dei termini di accertamento — Obbligo di denuncia penale — Allegazione copia notitia criminis — Necessaria — Comunicazione notitia criminis entro scadenza termini ordinari — Necessaria.

Massima:

Il raddoppio dei termini di accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 deve intendersi strettamente correlato all'effettivo assolvimento dell'obbligo di denuncia. Vi è in particolare la necessità che copia della comunicazione di “*notitia criminis*” sia versata agli atti poiché altrimenti sarebbe precluso al Giudice Tributario quel “*giudizio di prognosi postuma*” sulla fondatezza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale, reso necessario in base alla Corte Cost. n. 247 del 25 luglio 2011.

La mancata allegazione impedisce inoltre anche l'accertamento della tempestività dell'azione penale rispetto ai termini ordinari per l'accertamento. Si deve infatti considerare come il meccanismo del “raddoppio dei termini” può trovare applicazione solo ove la notizia di reato sia trasmessa prima dello spirare del termine ordinario per l'accertamento, tenuto conto che, diversamente, si esporrebbero “*i contribuenti alla possibilità di essere sottoposti ad accertamento anche a distanza di molti anni dalla scadenza del termine ordinario dei quattro anni [...] ciò implicando il venir meno della certezza delle situazioni giuridiche [...]*”. (F.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

99. Dirigenti decaduti: atti nulli

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2842/2015 del 25 giugno 2015, Presidente e Estensore: Pizzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — SENTENZA N. 37/2015 CORTE COSTITUZIONALE — DIRIGENTI DECADUTI — Sopravvenuta usurpazione di pubblica funzione - Straripamento di potere — Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.

Massima:

Per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici per cooptazione (*e non per concorso pubblico*) è inapplicabile ad un ente pubblico non economico, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale. Ne consegue la decadenza dall'incarico dirigenziale, con effetto retroattivo, nonché la nullità assoluta per straripamento di potere dell'atto sottoscritto (*personalmente o su delega*) da soggetto divenuto usurpatore di pubbliche funzioni per sopravvenuto retroattivo difetto assoluto di attribuzione. (R.DS.)

100. Beneficiario effettivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 2897/2015 del 29 giugno 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Fracascio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — BENEFICIARIO EFFETTIVO — ROYALTIES — Verifica dell'effettiva disponibilità del reddito percepito.

Massima:

I canoni corrisposti alla holding olandese possono beneficiare della ritenuta convenzionale solo qualora il percettore delle royalties sia il beneficiario effettivo delle stesse. La commissione adita, a questo proposito, evidenzia che devono sussistere due condizioni: i) il reddito deve essere ricompreso nella base imponibile sottoposta a tassazione nello Stato di residenza del soggetto che riceve il pagamento; ii) il non residente a cui sono indirizzati i versamenti non deve avere alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto. Poiché il secondo requisito è verificabile solo successivamente al pagamento, nonostante tra le parti sussista un rapporto di controllo, il giudice ha statuito che l'Amministrazione deve far valere l'insussistenza dello stesso in capo al soggetto estero utilizzando gli strumenti della cooperazione transfrontaliera a propria disposizione. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 4

101. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 246/2015 del 28 gennaio 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri

Intitolazione:

**RADDOPPIO DEI TERMINI — Obbligo di presentazione della denuncia —
Sussiste.**

Massima:

Il raddoppio dei termini ai fini della decadenza dal potere di accertamento, può essere utilizzato dall'Amministrazione solo a fronte dell'effettiva presentazione di una denuncia, che necessita di essere documentata. (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R 600/1973, art. 43

102. Termini e contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1133/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

Intitolazione:

I - TERMINI DI ACCERTAMENTO — Svalutazione partecipazioni — Deduzione per quote costanti nei periodi successivi.

II - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO — Necessarietà.

Massima:

I - Qualora il diritto alla deduzione in quote, di una perdita collegata alla svalutazione di partecipazioni, non sia stato oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio nei termini di decadenza dal potere di accertamento, tale diritto non può essere disconosciuto all'atto dell'utilizzo delle quote per gli anni successivi. È, quindi, illegittimo l'atto impositivo che, spirati i termini per l'accertamento del periodo di imposta in cui è stata effettuata la svalutazione, contesti l'utilizzo delle quote negli anni successivi. (V.G.)

II - È considerato illegittimo l'atto impositivo notificato al contribuente, che non sia stato preventivamente ascoltato né messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione (conf. Cass. 14105/2010). (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 212/2000, art. 12 comma 7

103. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2048/2015 del 14 maggio 2015, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO - Fondata presunzione concorso ulteriori redditi alla formazione dell'imponibile - Onere della prova gravante sul contribuente - Legittimità - Sussiste.

Massima:

L'Amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi quando si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo. In tal caso, incombe al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività siano sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o tassate separatamente (conf. Cass. 2631/2011). **(R.Ca.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4

104. Sottoscrizione, raddoppio dei termini e atti richiamati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2904/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO — Sottoscrizione — Mancata produzione della delega — Nullità — Sussiste.

II - RADDOPPIO DEI TERMINI — Obbligo di presentazione della denuncia — Sussiste.

III - ATTI RICHIAMATI — Mancata allegazione nel procedimento — Allegazione in giudizio — Nullità — Sussiste.

Massima:

I - Da tempo nella giurisprudenza di legittimità si è affermato l'orientamento secondo cui in tema di imposte sui redditi, deve ritenersi, in base al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art. 42 commi 1 e 3 ,che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'Ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente di questo. (conf. Cass. 14942/2013). (R.Ca.)

II - È da ritenersi decaduto dalla potestà accertativa l'Ufficio che notifichi l'avviso d'accertamento successivamente al termine ordinario di decadenza dalla potestà impositiva. L'operato dell'Ufficio è altresì da ritenersi tardivo o quanto meno non tempestivo in riferimento all'inoltro della denuncia ai fini del raddoppio dei termini, qualora tale atto non abbia preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento e sia stato ivi allegato. (N.B.)

III - L'avviso d'accertamento è illegittimo quando manchi l'allegazione degli atti in esso richiamati; è infatti nullo l'avviso d'accertamento che si fonda su un atto dell'amministrazione finanziaria (PVC) non valutato autonomamente dall'Ufficio e privo dell'allegazione dei documenti posti a suo fondamento, non essendo sufficiente al riguardo la produzione in sede contenziosa degli atti mancanti. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 commi 1 e 3 e art. 43

105. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2903/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Craveia, Estensore: Marseglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Operazioni inesistenti — Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria — Presunzioni gravi, precise e concordanti — Insussistenza di un obbligo per il contribuente di effettuare controlli contabili sui fornitori.

Massima:

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria sostenga che l'operazione documentata sia apparentemente regolare e/o ideologicamente o materialmente falsa, l'onere della prova grava sulla stessa, che può essere offerta anche in via presuntiva, ovvero con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. A tal fine, gli indizi in base ai quali il fornitore non dispone della struttura necessaria, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali o manca la documentazione relativa ai rapporti commerciali non possono essere tali da far desumere la partecipazione del contribuente ad una "frode fiscale". Difatti, la circostanza che la merce è stata effettivamente ricevuta ed è entrata nel ciclo produttivo non obbliga il contribuente ad effettuare controlli contabili sul fornitore e a richiedere a quest'ultimo le copie delle dichiarazioni dei redditi. (L.Vi.)

106. Produzione documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2916/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Intitolazione:

Credito d'imposta — Documentazione giustificativa già in possesso di uffici pubblici — Onere di (ri)produrre la documentazione — Non sussiste.

Massima:

L'art. 43 del d.P.R. 445/2000 impone alle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione del fondamentale canone Costituzionale del buon andamento, di acquisire d'ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso degli uffici pubblici previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi necessari al loro reperimento.

Anche l'Amministrazione finanziaria non può dunque richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione *(nel caso di esame il Giudice d'appello conferma l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto un risalente credito d'imposta in relazione al quale il contribuente non era più in grado di produrre la documentazione giustificativa che aveva tuttavia in passato già fornito alla stessa Agenzia. Il contribuente indicava inoltre l'INPS quale soggetto presso cui l'Ufficio potesse ancora recuperare la documentazione richiesta).*
(M.Mon.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 97; d.P.R. 445/2000, art. 43

107. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 75/2015 del 29 gennaio 2015.

Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Costi indeducibili - Fatture per operazioni inesistenti - Riparto legale dell'onere della prova - Asserite assegnazioni di lavori in appalto - Prova a carico del soggetto appaltante - Fattispecie — Insussistenza.

Massima:

In caso di impugnazione di pretesa tributaria fondata sull'accertamento di fatture per operazioni inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, o che tale documento sottende un'operazione fraudolenta cui il cessionario sia partecipe; ma la prova - come prevede la disciplina dell'Iva (art.54, comma 2, d.P.R. 633/1972) e delle imposte dirette (art.39 comma 1, lett. d), d.P.R. 917/1986) può essere fornita anche mediante presunzioni. Una volta che l'Amministrazione finanziaria ha contestato in modo specifico gli elementi dai quali desumere l'inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, spetta allo stesso fornire la prova contraria, relativa alla effettività dell'operazione economica, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita. Ai fini della prova del carattere fittizio di un appalto e della sussistenza di un fenomeno interpositorio sono sufficienti, in quanto precisi e concordanti, elementi quali: a) l'assenza di documenti contrattuali e di corrispondenza commerciale; b) la genericità dell'oggetto delle fatture; c) l'inesistenza di una sede aziendale e di attrezzature dell'asserita impresa appaltatrice; d) la mancanza di un preposto ai lavori, la breve durata della vita dell'impresa e la sua inosservanza degli obblighi di dichiarazione. (G.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.54 comma 2; d.P.R. 917/1986, art.39 comma 1 lett. d)

108. Sottoscrizione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 150/2015 del 12 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Buonanno

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Sottoscrizione - Delega del direttore dell'ufficio dell'agenzia ad un funzionario — Legittimità.

Massima:

È legittimo l'atto di accertamento sottoscritto da funzionario delegato dal dirigente preposto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. (G.S.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art.8 comma 24

109. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 288/2015 del 20 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Locatelli

Intitolazione:

Raddoppio dei termini per l'accertamento - Presupposto - Allegazione di intervenuta prescrizione del reato - Irrilevanza.

Massima:

Secondo il tenore testuale dell'art. 57 comma 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella interpretazione data dalla Corte cost. con sentenza n. 247 del 2011, il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue alla mera insorgenza dell'obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. La sussistenza dell'obbligo di denuncia, con conseguente raddoppio dei termini di accertamento, non viene meno qualora il contribuente allegghi che alla data di presentazione della denuncia penale era già decorso il termine di prescrizione del reato, non essendo nelle facoltà del pubblico ufficiale omettere la trasmissione della denuncia penale in relazione alla ipotizzata maturazione dei termini di prescrizione, giacché la rilevazione delle cause di estinzione del reato, quale il decorso del termine di prescrizione, è estranea ai compiti del pubblico ufficiale denunciante ed è rimessa alla esclusiva competenza della autorità giudiziaria, che a tal fine deve valutare anche la ricorrenza delle cause speciali di interruzione della prescrizione previste dall'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 (*verbale di constatazione ed atto di accertamento*). (G.L.)

110. Rendita catastale e motivazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 330/2015 del 10 aprile 2015,
Presidente: Ferraro, Estensore: Di Vita

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — RENDITA CATASTALE — MOTIVAZIONE — Richiamo del
Decreto Ministeriale — Insufficienza.**

Massima:

Il semplice richiamo al decreto ministeriale che detta i criteri applicativi dell'accertamento non è idoneo ad integrare quanto richiesto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), nella parte in cui impone all'Amministrazione finanziaria la motivazione dei provvedimenti amministrativi, mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione. **(G.B.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

III. Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 365/2015 del 17 aprile 2015,
Presidente: Gaballo, Estensore: Diana

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — STUDI DI SETTORE — MOTIVAZIONE — SELEZIONE DEL
CAMPIONE STATISTICO — OMESSA INDICAZIONE — Carenza di motivazione -
Sussiste.**

Massima:

È illegittima la condotta dell'Ufficio laddove perviene ad utilizzare nell'avviso di accertamento i risultati finali dell'elaborazione statistica senza contestualmente portare a conoscenza del contribuente i dati di riferimento e i procedimenti di selezione del campione inerenti all'attività di elaborazione. Il vizio si risolve nella carenza di motivazione, pregiudicando la difesa del contribuente e precludendo al collegio giudicante la possibilità di verificare la adattabilità del risultato statistico alla situazione concreta. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

112. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 378/2015 del 21 aprile 2015,
Presidente: De Petris, Estensore: Martignetti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — RADDOPPIO DEI TERMINI — OBBLIGO DI DENUNCIA —
Fondatezza dei presupposti — Verifica da parte della CTP — Mancata
allegazione della denuncia — Inoperatività raddoppio dei termini.**

Massima:

Come deciso dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 247/2011), al fine di evitare un utilizzo strumentale da parte dell'Amministrazione finanziaria nella comunicazione della notizia di reato, è consentito al giudice tributario di verificare, ove richiesto, la fondatezza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, attraverso l'esame della stessa. Pertanto, la mancata produzione della copia della comunicazione, privando la Commissione della possibilità di verificarne la fondatezza dei presupposti, determina la nullità dell'avviso di accertamento. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57

113. Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 459/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Gaballo, Estensore: Mannella

Intitolazione:

REDDITOMETRO — ONERE DELLA PROVA — INVERSIONE — Insussistenza del reddito - Prove documentali — Mancata allegazione — Legittimità accertamento.

Massima:

In tema di redditometro e di presunzioni legali, l'operato dell'Ufficio può essere posto in discussione dal contribuente, in applicazione del principio di inversione dell'onere probatorio, soltanto per mezzo di inconfutabili mezzi probatori. Per vincere le presunzioni di maggiore reddito spetta, dunque, al contribuente, mediante idonee prove documentali, dimostrare l'insussistenza del reddito attribuitogli o che lo stesso sia costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (E.M.)

114. Plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 493/2015 del 15 giugno 2015, Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Plusvalenza - Cessione di fabbricato - Determinazione della plusvalenza - Principi - Determinazione del valore della cessione ai fini dell'imposta di registro - Differenza - Valutazione dell'UTE - Rilevanza probatoria non decisiva.

Massima:

In tema di imposte sui redditi d'impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 917/1986, alla differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non, come per l'imposta di registro, al valore di mercato del bene (art. 51 comma 2 del d.P.R. n. 131/1986), essendo diversi, nei due casi, i principi relativi alla determinazione del valore. In presenza di contabilità formalmente regolare, le valutazioni effettuate dall'UTE ed il conseguente accertamento del valore commerciale dell'immobile ai fini delle imposte di registro o ipocatastali non sono, da soli, sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili; per procedere all'accertamento previsto dall' art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; necessitano, infatti, l'assoluta sproporzione tra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato dell'immobile ed altre indicazioni documentali o presuntive che siano gravi, precise e concordanti.

Nell'ipotesi di modesto scostamento del prezzo dichiarato dal valore di mercato dell'immobile, accertato in base ai dati OMI, la conseguente presunzione semplice di infedeltà della dichiarazione del corrispettivo deve ritenersi comunque superata con le contrarie indicazioni probatorie espresse da elementi quali: (a) la regolarità formale della contabilità; (b) la notorietà della crisi del settore; (c) l'addotta diversa forza contrattuale delle parti e la riconducibilità dello scostamento nell'ambito dell'intervallo del valore esposto dalla Borsa quotazioni immobiliari. (G.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.54; d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 600/1973, art. 39

115. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 518/2015 del 23 giugno 2015,
Presidente: Galizzi, Estensore: Diana

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — RADDOPPIO DEI TERMINI — NOTIZIA DI REATO — Mancata comunicazione — Mancata allegazione — Legittimità accertamento - Sussistenza.

Massima:

L'astratta rilevanza penale della violazione è idonea, di per sé, a giustificare il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. A tal fine, non è necessario che la segnalazione di reato ex art. 331 c.p.p. sia allegata all'avviso di accertamento, essendo sufficiente che la fattispecie accertativa rientri tra i reati per i quali l'Ufficio ha l'obbligo di denuncia. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

116. Convenzioni internazionali

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 99/2015 del 12 febbraio 2015,
Presidente: Vitali, Estensore: Gotti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda - Art. 27bis d.P.R. n. 600/1973 e Direttiva 2003/49/CE — Distribuzione di royalties e dividendi a soggetto estero — Onere della prova sull'effettivo beneficiario - Mancanza - Obbligo effettuazione della ritenuta.

Massima:

Una società residente nel territorio dello Stato per potere beneficiare dall'esenzione dall'applicazione della ritenuta su royalties corrisposte ad una società olandese, prevista dall'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda, è onerata dal fornire la prova documentale che il percettore sia l'effettivo beneficiario. In senso analogo ai fini di beneficiare della facoltà di non applicare la ritenuta prevista dall'art. 27bis d.P.R. 600/1973 su dividendi corrisposti ad una società collegata non residente è onere del soggetto erogante dimostrare, attraverso la produzione di esaustiva documentazione, che lo scopo esclusivo o principale della partecipazione non è di beneficiare dell'esenzione. (F.Ma.)

117. Accessi, ispezioni e verifiche fiscali

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 28/2015 del 19 gennaio 2015,
Presidente: Dello Russo, Estensore: Simeoli

Intitolazione:

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO — PVC - Contraddittorio — Accessi,
ispezioni e verifiche fiscali.**

Massima:

Le garanzie contenute nella l. 212/2000, art. 12, comma 7, non vengono in questione nel caso di attività di verifica e controllo effettuata dagli Uffici, senza accesso nei luoghi di residenza o nella sede o nei locali della impresa. Infatti, la disciplina del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni non contempla quale segmento indefettibile, che lo stesso si concluda sempre con un “PVC”. (M.Ve.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

118. Annullamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 178/2015 del 23 aprile 2015,
Presidente: Gori, Estensore: Simeoli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO SINTETICO - DECADENZA AZIONE UFFICIO — Annullamento —
Sussiste.**

Massima:

La possibilità, anche astratta di accertamento, presuppone pur sempre il potere dell'ufficio di attivarsi in tal senso ed il correlativo diritto di difesa del contribuente, diritto che potrebbe venire menomato ove egli subisca contestazioni relative ad annualità non più accertabili, onerandolo di conservare *sine die* la propria documentazione. Invero il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente ha natura sostanziale investendo, da un lato, l'esercizio del potere impositivo, dall'altro, il diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco.
(E.Q.)

119. Direttiva cd. “Interessi e Royalties”

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 362/2014 del 16 luglio 2014,
Presidente e Estensore: Gori

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Ritenute — Interessi passivi a soggetto estero — Prova della residenza nella UE dell’effettivo beneficiario — Mancanza - Obbligo effettuazione della ritenuta.

Massima:

Per beneficiarie dall’esenzione dalle imposte sugli interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea prevista dall’art. 26quater d.P.R. 600/1973 è necessario che il soggetto erogante fornisca la prova dalla quale risulti la effettiva residenza nella UE del beneficiario. Non sussistono i requisiti per l’esenzione in presenza di interposizione fittizia di un soggetto UE al fine di occultare la residenza in un paese extra UE della effettiva società finanziatrice. (F.Ma.)

120. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 16/2015 del 19 gennaio 2015,
Presidente: Nocerino, Estensore: Fornoni

Intitolazione:

**OBBLIGO DI INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO —
comunicazione preventiva e termine dilatorio 60 giorni — Accertamenti
standardizzati — Sussiste.**

Massima:

L'art. 12, comma 7, l. 212/2000 impone all'ente accertatore di comunicare sempre al contribuente l'esito delle operazioni di verifica svolte, quand'anche queste ultime consistano in controlli standardizzati, effettuati dall'ufficio senza eseguire accessi nella sede dell'interessato e di far decorrere sessanta giorni da tale comunicazione prima di notificargli l'avviso d'accertamento. La norma in esame esprime un principio generale, volto a garantire il diritto di difesa del contribuente, attraverso un contraddittorio preventivo con l'Ufficio, antecedente alla notificazione dell'atto impositivo, in ogni caso, ed indipendentemente sia dalle modalità, che dal luogo di esecuzione dei controlli generanti l'azione impositiva (conf. Cass. 7315/2014, Cass. SS. UU. 18184/2013; CGUE, sez. II, n. 349/2008). (R.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

121. Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 35/2015 del 2 febbraio 2015,
Presidente: Deantoni, Estensore : Lazzari

Intitolazione:

ONERE DELLA PROVA — Natura fittizia delle operazioni societarie — In capo all'Amministrazione finanziaria.

Massima:

In merito all'onere della prova, nell'ipotesi di ritenuta natura fittizia delle operazioni economiche poste in essere dalle parti coinvolte, è l'Amministrazione finanziaria ad avere l'onere di provare gli elementi di fatto che concretizzino la frode e/o la consapevolezza di essa. Tale prova può essere data anche mediante presunzioni, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consistenti in elementi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto (conf. Cass. 22135/2013). **(R.Ca.)**

122. Indagini bancarie e raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 70/2015 del 26 marzo 2015, Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

I - PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ DEI PRELEVAMENTI – Lavoro autonomo – Non sussiste.

II - RADDOPPIO DEI TERMINI – Violazioni previste dal d.lgs. 74/2000 – Obbligo di denuncia penale – Denuncia del Pubblico Ufficiale – Non sussiste.

Massima:

I - Alla luce della giurisprudenza del Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale, n. 228/2014) che, dopo aver osservato la prevalenza degli apporti patrimoniali e intellettuali necessari a generare, rispettivamente, redditi di impresa e di lavoro autonomo, riguardo a questi ultimi dichiara che "la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito", con conseguente incostituzionalità della presunzione. Nel caso di specie, si riconosce ai redditi del contribuente la natura di lavoro autonomo, malgrado la qualifica come redditi d'impresa operata dall'ufficio, non potendosi riscontrare un'attività d'impresa in capo al ricorrente, con conseguente non applicabilità della presunzione in esame.

II - Alla luce della giurisprudenza del Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale, n. 247/2011), i termini raddoppiati operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi, tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000, risultando del tutto irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso del termine ordinario o possa non essere adempiuto entro tale termine. Il sistema, così congegnato, non lascia spazi di arbitrarietà per l'Ufficio, in quanto il raddoppio dei termini non deriva da una valutazione discrezionale e soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale, non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita. Né può rilevare, per escludere il raddoppio dei termini, la successiva rideterminazione della pretesa tributaria al di sotto delle soglie di punibilità, a seguito del processo tributario. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2; d.P.R. 633/1972, art. 57; c.p.p., art. 331

123. Motivazione per relationem

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 13/2015 del 12 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Mancata allegazione p.v.c. — P.v.c. già in possesso del contribuente — Nullità dell'accertamento — Non sussiste.

Massima:

Non è affetto da nullità l'avviso di accertamento per mancata allegazione del p.v.c., già in possesso del contribuente e richiamato nelle motivazioni. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di motivazione per relationem, l'art. 7 dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. Civ. 15327/2014).
(M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

124. Contraddittorio preventivo¹

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 33/2015 del 22 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Annoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Rettifica in via sintetica — Obbligatorietà contraddittorio — Pena di nullità — Principio generale per qualsiasi procedimento tributario — Sussiste.

Massima:

In caso di rettifica fondata sull'incongruenza tra il reddito dichiarato e quello accertato in via sintetica ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare, a pena di nullità, il preventivo contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. L'art. 41 della Carta UE dei diritti fondamentali prevede il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio: il contraddittorio preventivo nei rapporti tra pubblica amministrazione e destinatario dell'atto è configurato dalla Corte di Giustizia come un principio generale dell'ordinamento UE. In forza di tale principio, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato. Pertanto, ogniqualvolta l'Amministrazione finanziaria emette atti di accertamento, il contraddittorio preventivo con il contribuente deve essere garantito sotto il profilo del buon andamento della Pubblica Amministrazione e del rispetto dei diritti di difesa: il diritto al contraddittorio realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino presidiato dall'art. 97 Cost. e costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo/tributario. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

¹ La pronuncia è conforme all'orientamento della Cassazione (SS.UU. 19667/2014; SS.UU. 18184/2013; Cass. Civ. 406/2015) secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale, anche in forza di quanto previsto dall'art. 41 della Carta UE dei diritti fondamentali e di quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sentenza 3 luglio 2014 cause riunite C-129/13 e C-130/13; sentenza 18 dicembre 2008 causa C-349/07; sentenza 13 settembre 2007 cause riunite C-439/05 e C-454/05), è obbligatorio ed imprescindibile e deve necessariamente essere instaurato dall'Amministrazione finanziaria, a pena di nullità dell'atto impositivo, prima di adottare qualsiasi provvedimento che possa incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (La pronuncia è conforme all'orientamento in tal senso della medesima CTP di Lecco cfr. sentenza 260/03/14 del 7 agosto 2014; sentenza 335/03/14 del 20 novembre 2014; sentenza 78/03/15 del 5 marzo 2015). (M.D.)

125. Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 60/2015 del 16 febbraio 2015,
Presidente: Nese, Estensore: Maggipinto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Indagini bancarie — Amministrazione finanziaria — Presunzioni semplice — Contribuente — Prova contraria — Astratte ipotesi dazioni liberali — Custodia casalinga casa elevate somme denaro — Insufficienza.

Massima:

Le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di indagini bancarie devono essere convincenti non potendosi limitare a sostenere astratte ipotesi di dazioni liberali da parte di amici e parenti effettuati in occasione di matrimoni, compleanni e feste varie, ovvero la custodia in casa per la caduta di fiducia nel sistema bancario della cospicua somma riveniente dalla vendita dell'appartamento del coniuge (*nel caso di specie il contribuente socio di una Snc viene assoggettato ad indagine bancaria e come giustificazioni delle movimentazioni adduce dazioni liberali da parte di amici e parenti effettuati in occasione di matrimoni, compleanni e feste varie, ovvero la custodia in casa per la caduta di fiducia nel sistema bancario della cospicua somma riveniente dalla vendita dell'appartamento del coniuge*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2; d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2 n. 2

126. Mancata allegazione documenti acquisiti presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100/2015 del 23 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Annoni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — Mancata allegazione documenti acquisiti presso terzi —
Illegittimità avviso di accertamento — Sussiste.**

Massima:

È fondata la censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione dei documenti posti a base della pretesa impositiva e per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, qualora l'asserita vendita occulta di beni, dalla quale deriverebbe da una parte un maggior imponibile (e, quindi, maggiori imposte IRES ed IRAP) e dall'altra l'IVA indebitamente detratta, si fondi su un file ritrovato all'interno di un pc di una società cliente mai allegato, mai fornito e mai riprodotto dall'Agenzia delle entrate. L'obbligo di allegazione sarebbe stato assolto qualora il file ritrovato fosse stato "fedelmente riprodotto" nel p.v.c. nel quale, viceversa, è stata semplicemente riportata una rielaborazione ed un riepilogo dell'originale redatto dai verificatori. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

127. Omessa produzione p.v.c.

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 108/2015 del 2 aprile 2015,
Presidente: Annoni, Estensore: Anzaldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Mancata produzione in giudizio p.v.c. — Assenza di prova in ordine alle contestazioni mosse — Illegittimità avviso di accertamento — Sussiste.

Massima:

Qualora la motivazione dell'avviso di accertamento, in ordine ai singoli punti di contestazione, faccia esplicito riferimento e richiamo al p.v.c., l'Ufficio ha l'onere di produrre in giudizio tale p.v.c. al fine di supportare con elementi probatori le contestazioni mosse al contribuente e consentire al giudice tributario di verificare la fondatezza del merito dell'avviso di accertamento. La mancata produzione del p.v.c. e l'impossibilità per il Giudice di esaminarlo priva l'avviso di accertamento di quel sostegno probatorio che incombe in capo all'Ufficio con conseguente illegittimità della pretesa fiscale. (M.D.)

128. Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 229/2015 del 16 giugno 2015,
Presidente: Furlani, Estensore: Maffei

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Conguità studi di settore - Sussiste - Giustificazioni contribuente - Non esaminate - Presunzioni - Illegittime - Accertamento — Illegittimo.

Massima:

L'accertamento analitico-induttivo richiede che l'ufficio svolga un esame esaustivo di tutte le ragioni evidenziate dalla contribuente al fine di giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto. Se in sede di accertamento con adesione, il reddito subisce una drastica riduzione, rispetto alle pretese iniziali dell'Amministrazione finanziaria, non può sussistere una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli derivabili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, tale da legittimare l'ufficio ad avvalersi di presunzioni per l'accertamento induttivo del reddito della contribuente *(nel caso di specie una contribuente ricorre contro due avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con i quali l'Amministrazione finanziaria, pur risultando la contribuente congrua rispetto agli studi di settore, ridetermina il reddito di impresa relativo ai periodi di imposta 2009 e 2010. In sede di accertamento con adesione le pretese del fisco erano state ridotte ma ciò non era bastato ad evitare l'avvio del contenzioso. La contribuente, in modo particolare, rileva che la congruità rispetto agli studi di settore non permetteva all'Amministrazione finanziaria di procedere a un accertamento di tipo presuntivo. La Ctp accoglie il ricorso).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 2.

129. Contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 72/2015 dell'8 aprile 2015,
Presidente: Maticchioni, Estensore: Scurpa

Intitolazione:

**Accertamento — Atto emesso a seguito questionario — Contraddittorio
endoprocedimentale — Necessità - Non sussiste.**

Massima:

Le garanzie di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione solamente nelle ipotesi in cui l'accertamento sia conseguenza di verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività controllata e non anche quando, tale attività, sia effettuata dagli Uffici finanziari in base a documenti o elementi acquisiti a seguito di richieste o questionari. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

130. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. I, sentenza n. 74/2015 del 9 aprile 2015,
Presidente: Maticchioni, Estensore: Schiavini

Intitolazione:

**Accertamento — Residenza - Prova - Rapporti finanziari e bancari - Sufficienza
— Raddoppio dei termini — Legittimità — Sussiste.**

Massima:

La presenza di rapporti bancari, di garanzia e fideiussione, di finanziamento, di partecipazione e rappresentanza intrattenuti in Italia, permettono di provare la residenza del soggetto in Italia. In tal caso il raddoppio dei termini è legittimo ai sensi dell'art. 12 d.l. 78/2009 vista la presunzione che i redditi esteri non dichiarati siano produttivi di reddito di capitale. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12

131. Interessi attivi

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 23/2015 del 16 gennaio 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

**INTERESSI ATTIVI NON DICHIARATI — MUTUO — Requisiti soggettivi —
Contratto di mutuo.**

Massima:

Quando l'imprenditore preleva dalle casse della propria ditta individuale determinate somme di denaro, per far fronte ad esigenze personali, tale comportamento non integra i presupposti di un contratto di mutuo come disciplinato dall'art. 1813 Cod. Civ. il quale richiede l'esistenza di due soggetti distinti: un mutuante e un mutuatario. Nel caso in cui non vi sia identità soggettiva tra mutuante e mutuatario, non sussiste la fattispecie di mutuo e gli interessi maturati non costituiscono un maggior reddito accertabile. Né ai fini di una riqualificazione sono sufficienti la ragguardevole entità delle somme prelevate e la contestuale accensione di prestiti bancari se giustificate da ragioni di liquidità. (R.Sp.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1813

132. Carenza di motivazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 75/2015 del 2 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO — CARENZA DI MOTIVAZIONE — NULLITÀ —
Consegue.**

Massima:

L'avviso di accertamento, emesso sulla base di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, che rettifica in aumento il reddito dichiarato non può considerarsi carente di motivazione se rispetta due requisiti: la rappresentazione nell'atto delle ragioni poste a fondamento della pretesa erariale e la garanzia per il contribuente di poter esercitare il diritto di difesa in via giudiziale; in caso contrario è nullo per vizio di motivazione. (R.Sp.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

133. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 87/2015 del 16 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — Mancato rispetto termine notifica — Informativa reato —
Assenza elementi diversi e ulteriori — Decadenza accertamento — Raddoppio
termini — Non sussiste.**

Massima:

È nullo l'avviso di accertamento quando l'Agenzia delle Entrate, pur essendo in possesso di dati che le avrebbero consentito di emettere atti impositivi validi e tempestivi, non è stata in grado di provvedere nei termini ordinari ed ha proceduto alla notifica degli stessi usufruendo strumentalmente del raddoppio degli stessi. **(L.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 1

134. Residenza fiscale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 168/2015 del 12 giugno 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: Formighieri

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI — Soggetto residente all'estero — Conti correnti —
Presunzione — Onere della prova.**

Massima:

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale di riferibilità dei movimenti bancari (di un soggetto iscritto all'Aire e residente all'estero) ad operazioni imponibili nel territorio dello Stato, porta in sé la qualificazione reddituale di quei movimenti. Il Legislatore pone a carico del contribuente la prova della eventuale irrilevanza fiscale degli stessi. Se il contribuente dimostra che tali somme di denaro servivano per il mantenimento della famiglia (in Italia) e l'Ufficio non riesce a provare che si tratta di redditi derivanti da un'attività economica, allora tali somme non sono imponibili in Italia. (L.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2

135. Dividend washing

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 175/2015 del 16 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione:

OPERAZIONI DI “DIVIDEND WASHING” — Comunicazione — Prima iscrizione in bilancio titoli oggetto di dismissione — Mancata indicazione data acquisto — Anzianità titoli dismessi — Rimanenze iniziali — Sussiste.

Massima:

L'obbligo di cui all'art. 5^{quiquies}, comma 3, del d.l. n. 203/2005, di comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate la data di prima iscrizione in bilancio dei titoli oggetto di dismissione nel corso dell'anno, con l'intento di favorire il controllo dell'Amministrazione finanziaria rispetto ad operazioni di dividend washing, è da ritenersi assolto correttamente dal contribuente, qualora il contribuente indichi, all'interno della predetta comunicazione, l'anzianità dei titoli oggetto di dismissione, dando evidenza della consistenza delle rimanenze dei titoli all'inizio dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui la metodologia di tenuta della contabilità impiegata non consenta di memorizzare le date di acquisto dei titoli in portafoglio. **(G.Be.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 3bis; d.l. 203/2005, art. 5^{quiquies} comma 3

136. Valori OMI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 8/2015 del 7 gennaio 2015,
Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — IMPOSTA DI REGISTRO — Rettifica valore dichiarato — Metodo comparativo e scostamento valore di mercato — OMI — Presunzioni semplici.

Massima:

L'avviso di liquidazione contenente una rettifica basata sullo scostamento tra valore dichiarato e valore "normale" è correttamente motivato se contiene il riferimento al metodo comparativo adottato e ai parametri espressi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). La rettifica operata facendo riferimento ai valori OMI assurge a mera presunzione semplice che va contrastata dal ricorrente con onere probatorio a suo carico. In mancanza di convincenti prove contrarie che giustificano lo scostamento tra valore dichiarato e valori OMI, la rettifica è legittima. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

137. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 72/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente: Brecciaroli, Estensore: Grassi

Intitolazione:

**RADDOPPIO DEI TERMINI - PRESUPPOSTI NECESSARI — Reato di omessa
presentazione della dichiarazione.**

Massima:

Non trova applicazione il raddoppio del termine quando l'ipotetico reato di omessa presentazione della dichiarazione (ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000), da cui sorgerebbe l'obbligo di denuncia e quindi la facoltà in capo all'Ufficio di avvalersi del termine più ampio, in realtà non è stato commesso (*nel caso di specie il contribuente non ha presentato la dichiarazione poiché non aveva l'obbligo di farlo e pertanto la dichiarazione non può essere considerata dichiarazione omessa*).
(N.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 5; d.P.R. 600/1973, art. 43

138. Accertamento automatico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 81/2015 del 12 gennaio 2015,
Presidente: Davigo, Estensore: Barone

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO AUTOMATIZZATO — LIMITI — Accertamento su società —
Disconoscimento delle perdite fiscali pregresse — Controllo automatico —
Notifica di cartella di pagamento — Illegittimo.**

Massima:

Il disconoscimento delle perdite d'esercizio relative ad anni precedenti non può avvenire mediante liquidazione automatica ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 e art. 54bis d.P.R. 633/1972, essendo necessaria la notifica di un apposito avviso di accertamento, in quanto il diritto alla detrazione delle perdite, seppure erroneamente esposte al di fuori delle condizioni prescritte, non presuppone un mero controllo cartolare ma il disconoscimento di un diritto. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis

139. Diritto al contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 96/2015 del 12 gennaio 2015,
Presidente: Verniero, Estensore: Salvo

Intitolazione:

**RICHIESTA DI DOCUMENTI — DIRITTO AL CONTRADDITTORIO — Accertamento —
Preventiva e motivata richiesta di documenti — Contraddittorio precedente
l'emissione dell'avviso di accertamento — Facoltatività.**

Massima:

L'emissione dell'avviso di accertamento conseguente a invito motivato al contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti rilevanti ai fini dell'accertamento non impone alcun obbligo a carico dell'ufficio di instaurare successivamente il contraddittorio: in tali casi, infatti, l'instaurazione del contraddittorio preventivo è una mera facoltà per l'Ufficio, né ciò lede i diritti del contribuente il quale potrà far valere le proprie doglianze con istanza di accertamento con adesione ed (eventualmente) successivamente in sede contenziosa. **(G.Fa.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32

140. Abuso della cd. "Direttiva Madre Figlia" 1990/435/CE

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 224/2015 del 14 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Abuso della cd. "Direttiva Madre Figlia" n. 1990/435/CE.

Massima:

Non configura abuso della cd. "Direttiva Madre Figlia" n. 1990/435/CE la distribuzione di dividendi senza applicazione della ritenuta alla controllante se:

- a) la società italiana ha effettuato, negli anni, una sola distribuzione di dividendi;
- b) la società olandese non ha, a sua volta, distribuito dividendi alla sua controllante (*cosa fattibile se fosse stata una società conduit*) ma è stata la vera beneficiaria dei dividendi che ha utilizzato in parte per coprire perdite di esercizi precedenti e successivi. (A.Do.)

141. Disconoscimento di rivalutazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 197/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: Bichi, Estensore: Dorigo

Intitolazione:

**CESSIONE DI SUOLO EDIFICABILE — ACCERTAMENTO DELLA PLUSVALENZA —
Prezzo concordato inferiore a perizia — Minusvalenza — Disconoscimento
della rivalutazione — Illegittimità.**

Massima:

La cessione di un terreno edificabile ad un prezzo inferiore rispetto all'importo tassato con imposta sostitutiva, non legittima l'Erario a rideterminare la plusvalenza secondo le regole ordinarie indicate nell'art. 68 TUIR. Difatti, il versamento dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 7, l. 448/2001 risulta applicabile sia a fattispecie in cui il cedente realizzi una plusvalenza, sia, a maggior ragione, a quelle in cui il contribuente realizzi dall'alienazione una minusvalenza rispetto al valore periziato. Inoltre, qualora l'effettività della minusvalenza realizzata risulta sorretta dalla natura pubblica della controparte contrattuale, viene meno qualsivoglia ipotesi di elusione fiscale in relazione al prezzo di cessione dichiarato. (N.P.)

Riferimenti normativi: TUIR, art. 68; l. 448/2001, art. 7

142. Controllo automatizzato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 359/2015 del 20 gennaio 2015,
Presidente: Laudisio, Estensore: Salvo

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO — Controllo meramente cartolare — Motivazione.

Massima:

Il controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e/o 54bis d.P.R. n. 633/1972 non richiede interpretazioni giuridiche, ma solamente un'attività cartolare. Ne consegue che la motivazione è sufficiente attraverso l'indicazione dei dati e degli elementi della liquidazione scaturiti dalla dichiarazione della contribuente. (N.D.)

143. Redditi di partecipazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 427/2015 del 20 gennaio 2015,
Presidente: Lapertosa, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — Società - Cancellazione registro imprese — Socio —
Accertamento redditi partecipazione — Contestazione accertamento —
Eccezione estinzione società — Prova estinzione — Necessità.**

Massima:

Il socio accomandatario deve provare processualmente l'avvenuta cancellazione della società al fine di chiedere l'annullamento dell'accertamento dei propri redditi di partecipazione sul presupposto dell'estinzione societaria il cui accertamento costituisce il presupposto di quello del socio (nel caso di specie il socio accomandatario impugna l'accertamento relativo ai propri redditi di partecipazione per il 2006 evidenziando l'avvenuta cessazione della Sas ma senza fornire prova dell'avvenuta cancellazione della società avvenuta in data 21 marzo 2012). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2495 comma 2 e 2697

144. Abuso della c.d. “Direttiva Madre Figlia” 1990/435/CE

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 368/2015 del 21 gennaio 2015,
Presidente: Natola, Estensore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - "Direttiva Madre Figlia" n. 1990/435/CE - Disegno elusivo - Mancanza di prove da parte dell'Ufficio — Annullamento dell'accertamento.

Massima:

Qualora l'Ufficio intenda contestare l'abuso della direttiva 1990/435/CE, cd. Madre-Figlia, (ossia l'utilizzo dei benefici fiscali applicabili ai dividendi distribuiti a favore di una società holding UE intermedia e derivanti dall'esenzione d'imposta prevista dalla Direttiva 1990/435/CE), deve necessariamente documentare con elementi certi la presunta elusione. In assenza di prove (*che nel caso di specie l'Ufficio non ha fornito né in fase istruttoria, né in fase processuale*) l'accertamento è da ritenersi integralmente nullo. (A.Do.)

145. Esterovestizione societaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 540/2015 del 23 gennaio 2015, Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

Accertamento — Nozione di esterovestizione — Requisiti - Residenza dell'amministratore unico - Insufficienza.

Massima:

La residenza dell'amministratore unico non può essere considerato un criterio di collegamento da solo sufficiente a provare l'esistenza di un fenomeno di esterovestizione societaria, posto che in tal caso diventerebbe problematico per i soggetti giuridici di diritto italiano costituire legittimamente società all'estero, se non trasferendosi materialmente essi stessi pure all'estero. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 5 comma 3 lett. d) e art. 73 comma 3

146. Notificazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 574/2015 del 26 gennaio 2015,
Presidente: Brecciaroli, Estensore: Previati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — NOTIFICAZIONE — RELATA DI NOTIFICA — Referto dell'attività di destinazione dell'atto e referto della conformità tra l'esemplare notificato e quello archiviato — Piena prova dell'avvenuta notificazione.

Massima:

La relazione di notificazione presidia l'esigenza di prova dell'avvenuta notificazione, ed il contenuto minimo della stessa, il quale si riassume nei due elementi essenziali: il referto dell'attività di destinazione dell'atto e il referto della conformità tra gli esemplari dell'atto inviati a destinazione e quelli archiviati come originali. Pertanto la mancanza di relazione di notificazione configura una carenza di prova di entrambi gli elementi, rimanendo incerta sia l'attività di destinazione del plico sia la conformità tra il plico destinato al notificando rispetto al plico trattenuto in archivio come originale. Soltanto la presenza della relata consente, infatti, pacificamente, di dirimere i dubbi sull'avvenuta notificazione nei casi di contestazione o di ignoranza materiale della stessa. Essa, provenendo da pubblico ufficiale fa infatti piena prova di quanto riferito e soddisfacendo tutti i requisiti operativi ne consente la verifica al fine di valutarne il grado di raggiungimento degli effetti. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 148

147. Omessa presentazione della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 703/2015 del 28 gennaio 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Omessa presentazione della dichiarazione — Utilizzo di presunzioni semplici — Legittimità — Onere della prova.

Massima:

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l'Ufficio è legittimato, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973, a determinare il reddito con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici, e che incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

148. Onere della prova del maggior reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 704/2015 del 28 gennaio 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Onere della prova del maggior reddito — Compete all'Amministrazione delle Finanze — Maggior reddito presunto sulla base della c.d. Lista Falciani senza alcun formale documento prodotto in giudizio — Illegittimità - Consegue.

Massima:

Secondo il sistema dettato dall'art. 2697 c.c., ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende trarre conseguenze giuridiche in proprio favore, fornendo tutti gli elementi e riscontri storici idonei a sostenere la fondatezza della sua azione. Ne discende che le ambiguità od incertezze degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa tributaria, non possono risolversi in sfavore della parte che non è tenuta all'onere della prova. Deve, perciò, ritenersi infondata la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento che faccia riferimento alla c.d. Lista Falciani, qualora l'Ufficio non provveda alla produzione di formale documento emesso da un istituto bancario di diritto elvetico che comprovi la disponibilità di somme sfuggite a tassazione. E ciò a prescindere dalla legittimità delle informazioni acquisite dall'amministrazione italiana per il tramite di quella francese circa l'esistenza delle disponibilità finanziarie presso una banca svizzera, contenute nella c.d. Lista Falciani. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: c.c., art.2697

149. Consolidato fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 959/2015 del 4 febbraio 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE - Consolidato fiscale — Accertamento — Istanza IPEC — Sospensione di 60 giorni termine per impugnare — Comunicazione esito istanza — Interruzione sospensione — Non sussiste.

Massima:

L'art. 40bis, terzo comma del d.P.R. n. 600/1973, prevede che in caso di presentazione del modello IPEC (Istanza di computo in diminuzione delle Perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nel Consolidato nazionale), il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento è sospeso per un periodo di 60 giorni, senza prevedere alcuna ipotesi di consumazione/estinzione della finestra temporale nel caso in cui l'ufficio comunichi l'esito dell'istanza. La ratio della norma è quella di dare uno spazio temporale di ulteriori 60 giorni al contribuente per valutare se impugnare o meno l'atto, pertanto è tempestivo il ricorso presentato allo scadere del citato termine di 60 giorni di sospensione nonostante l'ufficio avesse precedentemente comunicato l'esito dell'istanza, in quanto ciò non comporta l'interruzione del termine di sospensione. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 40bis comma 3

150. Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 974/2015 del 4 febbraio 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Rizzo

Intitolazione:

NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO AD UNA SOCIETÀ ESTINTA - Accertamento nei confronti di una s.r.l. estinta — Atto emesso nei confronti della società — Notifica effettuata nei confronti dell'ex liquidatore — Perdita della personalità giuridica — Perdita del potere di rappresentanza dell'ex liquidatore — Illegittimità dell'atto — Sussiste.

Massima:

La cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle Imprese - ove avvenuta dopo la modifica dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. intervenuta per effetto dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - determina l'immediata estinzione della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione e determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti (Cass. Civ. Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 4157). La società, in seguito alla cancellazione dal registro, subisce la perdita della personalità giuridica, non potendo essere più destinataria di alcun atto, spettando ad eventuali creditori la possibilità di agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto da essi conseguito nella distribuzione dell'attivo. Ne consegue che in caso di cancellazione l'amministrazione tributaria dovrà notificare i propri avvisi direttamente al socio, in qualità di successore del debito e dando dimostrazione che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dallo stesso (Cass. Civ. Sez. Trib., 21 ottobre 2013, n. 23727). (U.I.)

151. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 990/2015 del 4 febbraio 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Raddoppio dei termini — Obbligo di denuncia penale - Giudizio di prognosi postuma — Compete al Giudice Tributario anche in assenza di effettiva presentazione della denuncia ovvero di esercizio dell'azione penale.

Massima:

Premesso che la normativa che consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato impone di verificare — con un giudizio di prognosi postuma - anzitutto se sussistano i presupposti da cui discenda l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa o dall'esercizio dell'azione penale, deve ritenersi che:

a) in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l'onere di provare detti presupposti è a carico dell'Amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole dal censurato terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972;

b) il correlativo tema di prova - e, quindi, l'oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario - è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato;

c) gli eventuali limiti probatori propri del processo tributario hanno una ridotta incidenza nella specie e, comunque, non costituiscono oggetto delle sollevate questioni.

In presenza di prova della presentazione della denuncia penale alla Procura e della conseguente allegazione al fascicolo di causa, deve ritenersi legittimo il raddoppio dei termini. (G.R.)

152. Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 999/2015 del 5 febbraio 2015,
Presidente: Ingrassi, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO — NATURA GIURIDICA DEL
CONTRIBUENTE — Soggetto sedicente associazione sportiva dilettantistica —
Requisiti — inesistenza dei requisiti - ente di natura commerciale - Sussiste.**

Massima:

Il CONI è l'unico soggetto che può certificare l'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche. In mancanza di un riconoscimento del CONI della natura di associazione sportiva dilettantistica, e in assenza di chiarimenti e documentazione da parte della contribuente, l'attività svolta da quest'ultima è riconducibile a quella svolta da soggetti di natura commerciale e, conseguentemente, dovrà essere applicata la disciplina fiscale prevista per tali società e non il regime agevolativo previsto dall'art. 90 l. 289/2002. (G.Gi.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90

153. Operazioni elusive

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1012/2015 del 6 febbraio 2015, Presidente: D'Orsi, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

OPERAZIONI ELUSIVE — EMISSIONE PVC - MANCATO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO — Necessità — Non Sussiste.

Massima:

In caso di emissione di P.V.C. antecedente all'emissione di un avviso di accertamento, non sussiste violazione dell'art. 37bis d.P.R. 600/1973 in quanto la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale preventivo all'emissione di un (eventuale) avviso di accertamento risulta assolta dal PVC medesimo. **(G.Gi.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 37bis

154. Accertamento presuntivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 1039/2015, del 6 febbraio 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Di Benedetto

Intitolazione:

Accertamento presuntivo — Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — Onere della prova - Rimpatrio di attività detenute all'estero - Modalità - Effetti — Art. 13bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 — Preclusione — Non sussiste.

Massima:

Se un professionista utilizza un conto bancario per le movimentazioni relative sia all'attività professionale sia all'attività non professionale, non è irragionevole pretendere dal contribuente la prova della natura della provenienza di quegli accrediti che, come nel caso di specie, per la loro consistenza e per l'incertezza rispetto alla loro causa, appaiono imputabili all'attività professionale. Il ricorso alla presunzione da parte dell'ufficio è quindi ragionevole e spetta al contribuente provare che gli accrediti non costituiscano proventi dell'attività di lavoro. La regolarizzazione delle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute all'estero non implica l'effetto preclusivo dell'attività accertativa ove non vi sia una riconducibilità sia temporale che quantitativa tra le somme rimpatriate ed i versamenti non giustificati oggetto di accertamento.
(M.A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 78/2009, art. 13bis

155. Rinvenimento denaro contante

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1641/2015 del 13 febbraio 2015, Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Girovaco

Intitolazione:

OBBLIGHI STRUMENTALI — Registratore di cassa — Ricevute fiscali — Rinvenimento somma in contante — Presunzioni pasti non fatturati — Incongruenza tempo erogazione — Violazioni obblighi strumentali — Esclusione.

Massima:

La somma di denaro in contante ritrovata in una busta bianca in un cassetto della postazione della cassa non può presumersi incasso non fatturato di pasti se il numero degli stessi, presuntivamente evasi, risulta incongruo con il loro tempo di erogazione (*nel caso di specie l'amministrazione fa un accesso alle 13:30 in un bar al fine di verificare il rispetto degli obblighi strumentali e rinviene in un cassetto della postazione adibita alla cassa una busta bianca con denaro contante per 970,00 euro. La contribuente contesta l'attribuzione di tale ammontare a pasti per i quali non è stato emesso lo scontrino fiscale, tenuto conto che l'attività è iniziata da poco più di un'ora, che dalle ricevute fiscali rilasciate antecedentemente a quella controllata ad un cliente si era incassato 206,50 per un costo medio a pasto di 10,32 euro*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6 comma 3; d.P.R. 696/1996, art. 1 comma 1

156. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1600/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente: Ingrascì, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

Termini per l'accertamento — Raddoppio dei termini — Decadenza — Diritto alla difesa.

Massima:

Al fine dell'applicabilità del “raddoppio dei termini” è necessario che la denuncia all'autorità giudiziaria sia intercorsa quando i termini ordinari di decadenza stabiliti ex art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973 non siano maturati, ma siano ancora in corso. La ratio sottesa all'art. 37, comma 24, d.l. 223/2006 è, infatti, quella di estendere i termini per l'accertamento e non riaprire termini “già chiusi” per effetto dello spirare dei termini decadenziali ordinari. (A.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 1; d.l. 223/2006, art. 37 comma 24; Cost. art. 24

157. Obbligo di motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1652/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Obbligo di Motivazione — Mancata allegazione della sentenza tassata - Carenza di motivazione — Non sussiste quando sono indicati i dati identificativi e la veste assunta dalla contribuente.

Massima:

Premesso che l'obbligo di allegazione all'atto impositivo degli atti cui questo fa riferimento nella motivazione - previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 - riguarda, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. n. 32/2001, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, nel caso di omessa allegazione del decreto adottato in esito a procedimento di opposizione allo stato passivo di un Fallimento, di cui siano stati puntualmente indicati nell'atto impositivo i dati identificativi, oltre che la veste di parte assunta dal contribuente non sussiste violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

158. Lista Falciani e termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1825/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Mazza

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO — Lista Falciani — Utilizzabilità.

II - ACCERTAMENTO — Raddoppio dei termini — Natura.

Massima:

I - I dati e gli elementi rinvenuti a seguito di consegna, da parte dell’Autorità Fiscale Francese alla Guardia di Finanza, della c.d. “Lista Falciani” possono essere utilizzati in ambito tributario ove non esistono restrizioni all’utilizzabilità di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento acquisiti in maniera irregolare (*diversamente da quanto previsto in ambito processual-penalistico dall’art. 191 c.p.p. per cui “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”*).

II - La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 12 del D.L. 78/2009 trova applicazione anche con riguardo ad anni di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (*1° luglio 2009*) attesa la natura procedimentale della norma in questione per cui vige il principio “*tempus regit actum*”. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973; c.p.p., art. 191; d.l. 78/2009, art. 12

159. Accertamento parziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1847/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Correrà

Intitolazione:

Accertamento — Accertamento parziale — Comportamento antieconomico — Presunzione di gestione economica dell'impresa.

Massima:

Al fine di accertare il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può fare ricorso, segnatamente alle presunzioni semplici, anche alla presunzione di gestione economica dell'impresa, la quale si riporta al principio generale in materia di accertamento secondo cui le prestazioni che costituiscono componenti attive e passive del reddito sono valutate secondo le indicazioni di mercato, con la conseguenza che i ricavi conseguiti ad un valore inferiore a quello di mercato, non essendo economici, non possono essere considerati legittimamente appostati. (G.So.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41bis comma 1; d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 1; d.P.R. 917/1986, art. 9 comma 2

160. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1872/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Raddoppio dei termini — Obbligo di denuncia penale - Giudizio di prognosi postuma — Compete al Giudice Tributario anche in assenza di effettiva presentazione della denuncia ovvero di esercizio dell'azione penale.

Massima:

Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato occorre verificare — con un giudizio di prognosi postuma - anzitutto se sussistano i presupposti da cui discenda l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa o dall'esercizio dell'azione penale. Le vicende del processo penale non possono incidere sulla legittimità dell'accertamento. In presenza di notizia di reato che contenga la descrizione di una attività fraudolenta, perciò, è del tutto irrilevante la circostanza che la notizia di reato medesima sia stata archiviata o che l'eventuale reato fosse prescritto, ma deve ritenersi legittimo il raddoppio dei termini. (G.R.)

161. Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1881/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Deodato, Estensore: Zucchini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Studi di settore — Valore probatorio - Presunzioni semplici.

Massima:

I risultati dell'applicazione degli studi di settore costituiscono, in giudizio, delle presunzioni semplici, sicché il contribuente è ammesso a provare l'esistenza di condizioni che, per il periodo di imposta che interessa, giustificano livelli reddituali inferiori a quelli determinati dall'Ufficio.
(G.R.)

162. Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Redditometro - Richiesta chiarimenti al contribuente - Risposta del contribuente - Emissione avviso di accertamento - Motivazione - Replica ai chiarimenti del contribuente - Omissione - Vizio di motivazione dell'avviso.

Massima:

La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 e 42

163. Black list

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2476/2015 del 16 marzo 2015,
Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

Intitolazione:

**Indeducibilità costi Black list - Svizzera - Natura black list della società -
Onere della prova - Ufficio.**

Massima:

Incombe sull'Ufficio che intenda applicare il regime speciale della indeducibilità dei costi black list l'onere di provare che la società svizzera non è soggetta alle imposte cantonali e municipali o fruisce di regimi di esenzione. La regola della deducibilità è infatti incisa dalla applicazione di un regime speciale i cui requisiti di applicazione devono essere dimostrati dal soggetto che intende avvalersene. (M.Fa.)

164. Specificità di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 2970/2015 del 30 marzo 2015,
Presidente: Golia, Estensore: Dolci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — ANALITICO-INDUTTIVO — Specificità di settore — Sussiste.

Massima:

È valido l'operato dell'Ufficio che, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo ex d.P.R. 600/1973, art.39 comma 1 lett. d), abbia tenuto conto delle specificità del settore. (E.H.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.39 comma 1 lett. d)

165. Illegittimità dell'atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 3222/2015 del 10 aprile 2015,

Presidente: Verniero, Estensore: Ingino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — SOTTOSCRIZIONE - Art. 42 del d.P.R. 600/1973 — Delega a funzionario non appartenente alla carriera direttiva — Nullità dell'atto.

Massima:

L'avviso non sottoscritto dal capo dell'ufficio, appartenente alla «carriera direttiva», ma - per delega - da un funzionario non munito del potere di sottoscrivere gli atti di reggenza, così come stabilito dall'art. 20, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. 266/1987, è nullo. L'ufficio deve provare non solo l'esistenza di una delega valida ma anche - e prioritariamente - l'appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva (*nel caso di specie l'ufficio non aveva dimostrato l'appartenenza alla carriera direttiva del sottoscrittore, cui l'incarico dirigenziale era stato conferito per cooptazione, senza concorso pubblico*). (R.DS.)

166. Delega di firma del Direttore Provinciale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3374/2015 del 15 aprile 2015,
Presidente e Estensore Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Delega di firma del Direttore Provinciale. — Assenza e/o illeggibilità — Non rileva se l'atto è comunque riferibile all'organo amministrativo titolare del potere.

Massima:

L'avviso di accertamento sottoscritto dal Capo Ufficio in luogo del Direttore provinciale, in forza di delega prodotta in giudizio, è legittimo in quanto riferibile all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato. Per costante giurisprudenza, d'altra parte, neppure l'eventuale mancanza ovvero l'illeggibilità della sottoscrizione dell'atto tributario da parte del funzionario competente può comportarne l'invalidità, posto che la stessa sua esistenza non è condizionata alla ricorrenza di detti elementi formali bensì alla riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (G.R.)

167. Utilizzabilità di documenti acquisiti irritualmente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3795/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

**Accertamento — Utilizzo dei dati contenuti nella c.d. lista Falciani —
Legittimità.**

Massima:

Gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, in considerazione della loro natura e contenuto, anche se acquisiti irritualmente, trattandosi pur sempre di semplici indizi nel processo tributario che l'organo giudicante è tenuto a prendere in considerazione nel quadro delle complessive acquisizioni processuali, con piena facoltà di intervento delle difese. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.l. 350/2001, art. 14 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 37

168. Motivazione per relationem

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3810/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Petrone

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — MOTIVAZIONE PER RELATIONEM — Difetto di motivazione —
Insussistente.**

Massima:

La motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (conf. Cass. 1236/2006, 6591/2008, 4523/ 2012 e 23532/14). **(L.Cad.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 600/1973, art. 42; d.P.R. 633/1972, art. 56

169. Vizio di motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 3960/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Bertolo

Intitolazione:

Memoria ex art. 12, comma 7 l. 212/2000 — Obbligo di motivazione in relazione alle osservazioni del contribuente — Principio del contraddittorio - Nullità avviso di accertamento.

Massima:

L'Ufficio incorre nella violazione del disposto dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 12 comma 7, della l. 212/2000 quando, nell'atto impugnato, non prende in considerazione le osservazioni svolte dal ricorrente nella memoria da esso presentato in relazione al precedente processo verbale di constatazione. In particolare l'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, deve tenere conto delle osservazioni della parte, eliminando eventuali vizi determinati dall'omessa considerazione degli elementi emersi dal contraddittorio che porterebbero all'emissione di un atto viziato. Ciò in virtù del principio del contraddittorio che implica che il soggetto destinatario degli effetti di un atto ha il diritto di vedere ascoltate le proprie ragioni prima della adozione del medesimo, al fine di evitare il mero arbitrio di valutazione da parte della Amministrazione. In altri termini, l'Ufficio impositore ha l'obbligo, in sede di redazione dell'atto, di rendere edotto il contribuente delle ragioni per le quali non abbia ritenuto rilevanti gli elementi e la documentazione forniti dallo stesso nelle osservazioni al processo verbale di constatazione. (N.D.)

170. Scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 3974/2015 del 5 maggio 2015,

Presidente: Maniàci, Estensore: Corraa

Intitolazione:

Accertamento — Scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea — Segreto d'ufficio — Non sussiste.

Massima:

Lo scambio di informazioni tra Stati membri volto a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito non viola, con riferimento alle informazioni a tal fine trasmesse, il segreto d'ufficio, costituendo fonte legittima di acquisizione di informazioni incidenti sulle posizioni dei contribuenti dell'Unione europea. (G.So.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 31 bis comma 5

171. Induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 4020/2015 del 6 maggio 2015,
Presidente: Tucci, Estensore: Renna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO — INDUTTIVO — Vendita di auto usate — Antieconomicità - Legittimazione all'accertamento — Non sussiste.

Massima:

È illegittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento con determinazione induttiva del reddito, ex art. 39, d.P.R. 600/1973, basandosi sulla presenza di una gestione antieconomica dell'impresa, se il contribuente dimostra in maniera adeguata e convincente che tale situazione (antieconomica) è dovuta a particolari circostanze concrete, circoscritte in un determinato periodo temporale. (D.Cr.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

172. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 4387/2015 del 14 maggio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Nicolardi

Intitolazione:

Raddoppio dei termini di accertamento — Sussistenza dell'obbligo di denuncia di reato — Esame incidentale del giudice tributario — Voluntary Disclosure — Sanatoria degli aspetti penali del fatto — Termine breve dell'accertamento.

Massima:

Ai sensi dell'art. 37, d.l. 223/2006, ove sussistano i presupposti per l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p., il termine per l'accertamento delle maggiori imposte è raddoppiato. L'adesione del contribuente al regime della voluntary disclosure impedisce l'applicabilità del predetto termine lungo di accertamento, in quanto è idonea a sanare gli aspetti penali del suo comportamento. (D.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 37; c.p.p., art. 331

173. Società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4406/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Bricchetti, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI COMODO - Istanza disapplicazione - Mancata presentazione istanza - Impugnabilità dell'atto — Sussiste - Diniego disapplicazione - Impugnabilità - Sussiste.

Massima:

L'istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo non costituisce presupposto imprescindibile ai fini della disapplicazione della normativa in esame. L'omessa presentazione non preclude al contribuente la possibilità di impugnare l'avviso di accertamento nel quale si contesti la disapplicazione del regime delle società non operative. Il diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo va qualificato come diniego di agevolazione fiscale, e dunque rientra tra gli atti espressamente previsti come impugnabili dall'art. 19, comma 1 lett. h) del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice tributario innanzi a cui è impugnato il diniego deve valutare la legittimità dell'atto e decidere nel merito della domanda di disapplicazione, attribuendo, ove ne ravvisi i presupposti, l'agevolazione fiscale richiesta. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1

174. Contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4585/2015 del 20 maggio 2015, Presidente: Brecciaroli, Estensore: Grassi

Intitolazione:

Obbligo del contraddittorio nella fase procedimentale — Accertamento reddito società di persone — Contraddittorio procedimentale con tutti i soci.

Massima:

In caso di accertamento in capo ad una società di persone, con conseguenti ricadute in capo ai soci per trasparenza impositiva, vige il principio di litisconsortio necessario, non solo nell'ambito procedimentale del ricorso, ma per tutti gli atti endo-procedimentali prodromici all'emissione di atti impositivi che possano incidere sugli interessi individuali delle persone, quale indubbiamente è l'avviso di accertamento. (N.D.)

175. Direttiva cd. “Madre Figlia” 1990/435/CE

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4745/2015 del 25 maggio 2015, Presidente: De Sapia, Estensore: Politi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Direttiva c.d. “Madre Figlia” n. 1990/435/CE — Abuso — Holding intermedia UE, azionista ultimo extra UE — Distribuzione al socio ultimo extra UE di tutto l’utile della holding intermedia — Configura disegno elusivo.

Massima:

La deliberazione della holding intermedia UE, in sede di approvazione dei bilanci in esame, di distribuire all'unico socio di diritto statunitense, tutto l'utile dei due esercizi considerati è un'operazione che non può che indicare l'esatta ed unica missione della holding intermedia UE, consistente nel veicolare verso la controllante americana, tutti gli utili rastrellati nel versante europeo. Per cui, è pienamente condivisibile la doppia osservazione dell'Agenzia delle Entrate, quella secondo la quale la partecipazione nella holding intermedia UE del socio di riferimento statunitense, è finalizzata a far usufruire dei benefici fiscali previsti dalla Direttiva 90/435/CEE e, conseguentemente, quella secondo la quale la società italiana non è abilitata a rivendicare il trattamento fiscale privilegiato di cui all'art. 27bis del d.P.R. n. 600/1973, non rinvenendosi alcun elemento effettivamente utile a dimostrare che la partecipazione nella società che distribuisce dividendi, non è detenuta allo scopo, precipuo ed esclusivo, di beneficiare delle esenzioni di Legge e per tal verso, di abusare della direttiva comunitaria. (M.Gu.)

176. Accertamento parziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4747/2015 del 25 maggio 2015, Presidente: De Sapia, Estensore: Politi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO PARZIALE — PERSONA FISICA - DETERMINAZIONE DI MAGGIOR REDDITO DIVERSO — Supporto di elementi oggettivi e riscontrabili — Necessità - Sussiste.

Massima:

È illegittimo l'operato dell'Ufficio che emette avviso di accertamento parziale non supportato da elementi oggettivi e riscontrabili, laddove si basi su presunzioni prive dei requisiti di gravità e concordanza (nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha determinato il maggior reddito diverso a carico del contribuente sulla base di una mera prospettazione logico-ipotetica. Tale metodica si traduce nel mancato assolvimento dell'onere probatorio). (G.Si.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 41bis

177. Metodologie di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 4766/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Tucci, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO- Valore del bene accertato ai fini dell'imposta di registro Utilizzabilità ai fini delle imposte dirette - Necessità di ulteriori elementi.

Massima:

La profonda diversità dei presupposti impositivi sottostanti alle imposte dirette e a quelle indirette induce logicamente a escludere la possibilità di un automatico utilizzo ai fini dell'accertamento dell'Irpef del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Non vi è dubbio che l'Amministrazione possa avvalersi, in linea generale, di precedenti accertamenti di valore effettuati ai fini dell'applicazione di altri tributi, ma tale possibilità risulta subordinata alla condizione che le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione. In quest'ultimo caso, infatti, il relativo esito potrà semplicemente costituire il punto partenza per la ricerca di altri elementi da porre a base del nuovo accertamento e non già costituire da solo una presunzione grave, precisa e concordante, idonea a provare un maggior corrispettivo non dichiarato. (M.Fas.)

178. Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4791/2015 del 26 maggio 2015, Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

Istanza accertamento con adesione - Sospensione termini per impugnare - Natura pretestuosa dell'istanza - Possibilità di valutazione - Non sussiste.

Massima:

Nella procedura di accertamento con adesione, il processo verbale di mancato accordo non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia all'istanza, né a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del medesimo procedimento. La cessazione della sospensione dei termini di impugnazione deve collegarsi ad un atto del contribuente dal significato inequivocabile (proposizione del ricorso cui la giurisprudenza aggiunge anche la manifestazione espressa di rinuncia alla procedura conciliativa), e non appare consentito che il venir meno, in toto, della sospensione scattata a seguito della proposizione dell'istanza sia fatto dipendere da una valutazione a posteriori degli intenti del contribuente stesso, desumibili dal comportamento dal medesimo tenuto in costanza di procedimento. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6

179. Conservazione scritture contabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4793/2015 del 26 maggio 2015, Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

Conservazione scritture contabili - Termine - Accertamento - Ammortamento di beni acquisiti da oltre un decennio -Obbligo di conservazione — Sussiste.

Massima:

Il contribuente deve conservare le proprie scritture contabili fino a quando non risultino spirati i termini per l'accertamento del relativo periodo di imposta. Grava sul contribuente l'onere di documentare l'effettiva sussistenza di un costo, il suo ammontare, l'inerenza e la competenza. Tale principio subisce limitazioni nel caso degli ammortamenti di beni acquistati da oltre dieci anni, per i quali permane l'obbligo di documentazione. L'art. 22 sulla durata dell'obbligo di tenuta della documentazione che assume rilevanza fiscale va interpretato tenendo conto della possibile deduzione frazionata ultra-decennale di determinati costi e della suindicata regola di ripartizione dell'onere probatorio. Il suindicato art. 22 è norma speciale rispetto all'articolo 8, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) in base al quale "L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione". (M.Fa.)

Riferimenti normativi: c.c., 2697; d.p.r. 600/1973, art. 22; l. 212/2000, art. 8

180. Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 4865/2015 del 27 maggio 2015;
Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Imposte sui redditi — Accertamento — Avviso notificato ad una società già cancellata del registro delle imprese — Inesistenza — Sussiste — Necessità di notifica dell'avviso ai soci — Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento notificato ad un soggetto estinto, privo di qualsivoglia soggettività e capacità giuridica, deve ritenersi *tamquam non esset* e improduttivo di qualsiasi effetto. L'Amministrazione finanziaria doveva invece agire, fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nei confronti dei singoli soci. **(G.Br.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495

181. Induttivo puro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 4889/2015 del 28 maggio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Mazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — INDUTTIVO PURO — Modalità eccezionale — Casi tassativi.

Massima:

L'Ufficio può ricorrere all'accertamento induttivo "puro" nei soli casi previsti dal combinato disposto del d.P.R. 600/1973, art 39, comma 2, e del d.P.R. 633/1972, art 55, ovvero nei casi di omissione della dichiarazione, di omessa tenuta o conservazione della contabilità risultante da un verbale di constatazione, di irregolarità formali delle scritture contabili gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili le scritture stesse per mancanza della garanzia propria di una contabilità sistematica, anch'esse risultanti dal un verbale di constatazione (*è da ritenere che il riferimento ai casi tassativi, richiamato in sentenza, si estenda anche a tutti i casi previsti dai citati articoli di legge, ancorché non siano stati esplicitati nella sentenza in predicato. A titolo esemplificativo, ci si riferisce al d.P.R. 600/1973, art 39, comma 2, lettera d-bis — inviti da parte degli uffici disattesi dal contribuente — e lettera d-ter — omessa presentazione od infedele compilazione degli studi di settore*). (E.H.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 39 comma 2; d.P.R. 633/1972, art 55

182. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4919/2015 del 29 maggio 2015, Presidente: Zamagni, Estensore: Benedetti

Intitolazione:

Accertamento — Studi di settore — Metodo analitico-induttivo - Mancanza contraddittorio preventivo.

Massima:

È da censurare l'operato dell'Ufficio che, richiamando l'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973 (metodo analitico-induttivo), effettua un accertamento esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, omettendo tuttavia il contraddittorio preventivo (*nel caso di specie, il contribuente ha anche dimostrato in maniera esaustiva che i magri risultati ottenuti erano dovuti al lancio della società, incidendo particolarmente nella fase di "start up" i costi per le campagne pubblicitarie, che avevano l'obiettivo di promuovere e diffondere un nuovo marchio*). (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62sexies, comma 3

183. Causa di forza maggiore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 4956/2015 del 3 giugno 2015, Presidente: D'Andrea, Estensore: Pilello

Intitolazione:

IRPEF - IRAP - IVA - Richiesta spiegazioni - Non fornite - Accertamento - Esibizione scritture contabili - Non prodotte - Forza maggiore - Distruzione scritture contabili - Causa allagamento - Prova non fornita - Accertamento — Legittimità — Sussiste.

Massima:

Non può essere invocata la causa della forza maggiore per la mancata esibizione delle scritture contabili se non si da adeguata prova della stessa come nel caso in cui si sostenga che la forza maggiore derivi dall'allagamento del sito dove erano conservate le scritture contabili; utile sarebbe stata, almeno, la produzione della documentazione contabile deteriorata o, considerato che la contabilità era tenuta da un professionista, ricostruire le movimentazioni contabili (*nel caso di specie l'agenzia delle entrate, a seguito di un questionario inviato a un imprenditore, nel quale chiedeva di dare spiegazione dell'elevato valore della voce "altre componenti negative" della dichiarazione dei redditi, rispetto ai ricavi dichiarati - incidenza del 68% -, emetteva nei confronti dello stesso, considerato che non era stato in grado di fornire spiegazioni, avviso di accertamento con rideterminazione del reddito. Il contribuente sostiene l'impossibilità di produrre tutta la documentazione necessaria per fornire le adeguate spiegazioni, ma di attivarsi al meglio, in quanto il luogo dove le scritture contabili erano conservate si è allagato e le stesse sono andate distrutte*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2 n. 3); d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. c) e art. 32 comma 1 n. 4)

184. Scudo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 5407/2015 del 15 giugno 2015, Presidente: Pinto, Estensore: Siffredi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Recupero a tassazione di somme detenute all'estero — Utilizzabilità dei dati rinvenuti nella c.d. Lista Falciani — Presentazione del cd. scudo fiscale ex art. 13bis d.l. 78/2009 — Illegittimità — Consegu.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Pertanto è illegittimo l'accertamento che si fondi unicamente sui dati rinvenuti nella Lista Falciani qualora il contribuente abbia provato di aver presentato la dichiarazione riservata delle attività emerse sottoscritta dall'intermediario ai sensi dell'articolo 13bis del d.l. 78/2009. (K.S.)

185. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 5780/2015 del 24 giugno 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Donvito

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Termini — Raddoppio dei termini — Onere di allegazione della denuncia penale — Sussiste.

Massima:

Il compito demandato al giudice tributario di controllare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo della denuncia penale, compiendo quella che viene indicata come "prognosi postuma", per accertare se l'Amministrazione abbia agito con imparzialità, senza abusare della possibilità di raddoppiare i termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973, non può prescindere dall'allegazione della denuncia stessa e dall'esame di quanto con essa rappresentato dall'Amministrazione al giudice penale. La mancata allegazione costituisce un vizio dell'accertamento, che ne determina l'illegittimità sotto il profilo della decadenza dell'azione fiscale per la violazione del termine previsto dal comma 1 dell'art. 43 d.P.R. 600/1973. **(L.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

186. Residenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 5911/2015 del 29 giugno 2015, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza

Intitolazione:

Residenza delle persone giuridiche - Fittizia localizzazione estera - Finalità elusiva - Costruzione di puro artificio - Necessità - Sede dell'amministrazione - Attività amministrative e di direzione dell'Ente.

Massima:

Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale. L'esterovestizione rappresenta un fenomeno di abuso del diritto, il cui divieto può dirsi ormai pacificamente riconosciuto come principio generale nel diritto tributario europeo.

La Corte di Giustizia limita le misure nazionali di restrizione della libertà di stabilimento a quelle dirette a colpire costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato. La nozione di "sede dell'amministrazione" in quanto contrapposta alla "sede legale" deve ritenersi coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3

187. Motivi d'urgenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 5982/2015 del 29 giugno 2015, Presidente: Gilardi, Estensore: Amato

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Avviso di accertamento - Termine ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Mancato rispetto - Imminente scadenza termine decadenziale per l'azione accertativa - Particolare urgenza - Sussiste.

Massima:

La notifica dell'avviso di accertamento, prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, ne determina l'illegittimità salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, e la scadenza del termine di decadenza per l'accertamento integra il requisito dell'urgenza e di conseguenza legittima l'Ufficio a notificare l'avviso di accertamento prima che sia decorso il termine dilatorio di sessanta giorni. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12

188. Autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 5949/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Tucci, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

AUTOTUTELA - Correzioni dell'atto di carattere sostanziale - Illegittimità.

Massima:

Il potere di autotutela sostitutiva può essere esercitato solo per porre rimedio a errori formali e non già per “rimeditare” la pretesa impositiva nel merito, ossia per modificare l’an e il quantum debeat. È dunque illegittimo l’esercizio del potere di autotutela finalizzato a richiedere il pagamento di un’altra e diversa imposta e a rideterminare in aumento le sanzioni irrogate. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.l. 564/1994, art. 2quater

189. Fittizia intestazione di fatture

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 48/2015 del 22 gennaio 2015,
Presidente: Ferrari, Estensore: Marcialis

Intitolazione:

Fatture emesse da soggetto sconosciuto al fisco - Corretta contabilizzazione da parte del fornitore - Culpa in contrahendo - Non sussiste - Principio dell'affidamento al titolare apparente - Sussiste.

Massima:

Non può addossarsi alcuna colpa al contribuente che, inconsapevole ed estraneo alle vicende dell'emittente fattura, abbia correttamente operato registrando, nella propria contabilità, fatture contenenti i dati fiscali indispensabili di soggetti sconosciuti al fisco. La dimostrazione di eventuali collusioni è a carico dell'Amministrazione accertatrice. (A.M.V.)

190. Mancata allegazione notizia reato

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 112/2015 del 16 febbraio 2015,
Presidente: Manfra, Estensore: Bocchiola

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Notifica accertamento — Mancato rispetto del termine di
notifica — Decadenza accertamento — Consegue — Raddoppio termini —
Informativa reato — Mancata allegazione — Decadenza accertamento —
Consegue.**

Massima:

È tardivo l'accertamento notificato oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione a maggior ragione se l'atto impositivo riporta la previsione di presentare informativa di reato senza però essere allegata (nel caso di specie l'Amministrazione notifica per l'anno 2008 un accertamento nel 2013 e l'atto impositivo riporta la previsione di presentare informativa di reato, senza che ce ne sia riscontro ed allegazione dell'atto nell'accertamento). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 commi 1 e 3

191. Dirigenti decaduti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 301/2015 del 19 maggio 2015,
Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

Intitolazione:

Accertamento — Sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale —
Sottoscrizione dell'atto — Dirigente decaduto — Nullità dell'accertamento —
Non sussiste.

Massima:

Gli atti sottoscritti dal funzionario che risulta travolto dagli effetti derivanti dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, sono da considerarsi efficaci essendo irrilevante, verso terzi, il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce. **(P.B.)**

192. Mancanza di scritture contabili

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 354/2015 del 12 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Tateo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO — Mancanza di
scritture contabili per furto della stessa — Legittimazione all'accertamento —
Sussiste.**

Massima:

È legittimo l'operato dell'Ufficio che emette avviso di accertamento con determinazione induttiva del reddito, ex art 39, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973, in mancanza di scritture contabili non disponibili per forza maggiore (furto) *(nel caso di specie, commerciando il contribuente autoveicoli acquistati da fallimenti e procedure concorsuali e quindi beni usati ed usurati, i giudici hanno ritenuto di ridimensionare la percentuale di ricarico, prospettata dall'Ufficio, nella misura di circa il 20%, con una ricostruzione induttiva dei costi pari all'81%). (G.Si.)*

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 39 commi 2 e 3

193. Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 11/2015 del 26 gennaio 2015,
Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Bussani

Intitolazione:

Onere della prova: ripartizione.

Massima:

Non sussiste violazione del principio del contraddittorio ex art. 12 comma 7 legge 212/2000 nel caso di avviso di accertamento emesso per annualità diversa da quella cui di riferisce il PVC e per la quale l'Agenzia si sia limitata ad effettuare un accesso volto alla richiesta di documentazione. Spetta all'Amministrazione finanziaria prospettare il disegno elusivo e la situazione alterata rispetto agli schemi classici, ritenuta irragionevole secondo la normale logica di mercato, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di valide ragioni economiche, alternative o concorrenti, che giustificano la condotta e le operazioni verificate. **(D.D'A.)**

194. Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. I, sentenza n. 35/2015 del 24 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Cerracchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Indagini bancarie — Onere di prova del contribuente riferito a ciascuna movimentazione bancaria — Operazioni effettuate da soci, amministratori e procuratori generali di una società — Onere della società di dimostrare l'estraneità ad essa di tali operazioni.

Massima:

Nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. La corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 impone alla società contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna delle operazioni effettuate dai soci, amministratori e procuratori generali alla propria attività d'impresa. (F.S.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1

195. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 69/2015 del 12 giugno 2015,
Presidente: Pozzi, Estensore: Gianoli

Intitolazione:

Sanzioni penali - Raddoppio termini accertamento.

Massima:

È da ritenere nullo e privo di efficacia l'avviso di accertamento emesso oltre i rituali termini ordinari di prescrizione e che non contiene menzione della avvenuta applicazione della normativa sul raddoppio, o proroga, dei termini a seguito di denuncia penale di reato tributario ex d.lgs n. 74/2000; e se tale notizia viene portata a conoscenza del contribuente solo attraverso le memorie difensive dell'Agenzia delle Entrate dopo la già avvenuta presentazione del ricorso contro l'avviso ; l'atto è da ritenere nullo per palese violazione del diritto di difesa, costituendo tale mancanza omessa motivazione fondante dell'avviso di accertamento poi impugnato. (D.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art.37 comma 24

196. Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 70/2015 del 12 giugno 2015,
Presidente: Pozzi, Estensore: Gianoli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE - Redditometro - Rate mutuo - Squilibrio reddito - Maggior reddito - Documentazione bancaria - Sussiste - Contributo familiari — Sussiste.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria che ridetermina il reddito applicando il redditometro non può pretendere di impiegare le metodologie di indagine e controllo rivolte ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili con la conseguenza che la documentazione esibita dal contribuente, a prova delle spese sostenute, va valutata nella sua sostanza e non nella forma. Inoltre appare ragionevole ritenere che al sostenimento delle spese abbiano concorso anche gli altri componenti della famiglia considerato, per di più, che erano titolari di un cospicuo reddito *(nel caso di specie l'agenzia delle entrate ridetermina, applicando il redditometro, il reddito dichiarato da un contribuente relativamente al periodo di imposta 2009. A parere dell'Amministrazione finanziaria le spese sostenute, in modo particolare quelle relative al rimborso delle rate di due mutui, erano eccessive rispetto al reddito dichiarato - circa 60 mila contro circa 29 mila. Ricorre il contribuente sostenendo che l'ufficio non ha tenuto in debito conto, né delle prove fornite circa le fonti e le modalità di rimborso delle rate dei mutui, né del contributo alle spese fornito dal reddito degli altri componenti della famiglia).* **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4; d.l. 78/2010, art. 22

197. Interpello e istanze antielusive

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 71/2015 del 12 giugno 2015,
Presidente: Pozzi, Estensore: Gianoli

Intitolazione:

Interpello e istanze antielusive.

Massima:

Il diniego alla richiesta, ai sensi del comma 8 dell'art. 37bis del d.P.R. 600/1973, di disapplicazione, per specifica annualità, delle disposizioni ex art. 30 legge 23.12.1994 n. 724 riguardante l'utilizzo ai fini elusivi di società non operative o "di comodo", non è legittimo se il rigetto è motivato dalla sola carenza del numero minimo di addetti, dipendenti ,o reddito negativo; in special modo quando riguarda attività legate al turismo stagionale, specie quello sciistico, come noto fortemente influenzato dall'andamento climatico. **(D.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.37bis comma 8; l. 724/1994, art.30

198. Induttivo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 21/2015 del 21 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Curtò

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — INDUTTIVO — Legale rappresentante estraneo all'attività
criminale — Elementi indiziari insufficienti a sostenere la pretesa fiscale —
Legittimità — Non sussiste.**

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento induttivo basato su un'asserita compartecipazione del contribuente ad un sistema fraudolento avviatosi solo dopo la cessazione di quest'ultimo da ogni carica formale in seno alla società, laddove detta compartecipazione risulti non suffragata da alcun elemento indiziario, in quanto risultato estraneo all'attività delittuosa. (G.Si.)

199. Contabilità parallela

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 225/2015 del 14 maggio 2015,
Presidente: Petrucci, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO — Esistenza di contabilità parallela — Legittimazione all'accertamento - Sussiste.

Massima:

È legittimo l'operato dell'Ufficio che emette avviso di accertamento con determinazione induttiva del reddito, ex art 39, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973, in presenza di ricevute dettagliate di avvenuto pagamento non contabilizzate dal contribuente. Tale elemento indiziario, che individua l'esistenza di una "contabilità parallela" a quella ufficiale, costituisce infatti, di per sé, presunzione qualificata. (E.H.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 39 commi 2 e 3

200. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 278/2015 del 26 maggio 2015,
Presidente: Petrucci, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO — FATTURE
SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI — Prova della conoscenza della frode —
Onere della prova - buona fede - Diritto alla detrazione dei costi — Sussiste.**

Massima:

L'onere della prova che il soggetto accertato era a conoscenza del disegno criminoso, o comunque ne avrebbe dovuto avere conoscenza, è a carico dell'Amministrazione finanziaria. In mancanza della prova, risulta legittima la ripresa a tassazione dell'IVA connessa a fatture soggettivamente inesistenti, in quanto non può sussistere, in campo IVA, una responsabilità oggettiva. (L.C.G.)

201. Costi indeducibili

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 311/2015 dell'11 giugno 2015,
Presidente: Soprano, Estensore: Surano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI — Onere della prova e deducibilità dei costi.

Massima:

Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti spetta al contribuente che ha detratto l'IVA fornire la prova contraria che il cedente/prestatore non è un soggetto fittiziamente interposto e che l'operazione è stata realmente conclusa con esso, e che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta. In ordine alla deduzione delle spese occorre vedere se si tratti di costi inerenti e compatibili con l'oggetto sociale della deducente. (G.P.V.)

202. Frode comunitaria

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 327/2015 del 18 giugno 2015,
Presidente: Novik, Estensore: Boschetto

**ACCERTAMENTO — IVA — Commercializzazione di auto — Fatture inesistenti -
Mancanza di coinvolgimento del contribuente — Non sussiste.**

È illegittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento per una frode IVA comunitaria, senza che lo stesso porti alcuna prova che avvalorò l'effettivo coinvolgimento del contribuente nel suddetto illecito, ma solo mere presunzioni. (D.Cr.)

ACCISE, DAZI E DIRITTI

DOGANALI



Torna all'indice

203. Assoggettamento all'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1150/2015 del 24 marzo 2015, Presidente e Estensore: Tizzi

Intitolazione:

ACCISE — Accise su oli minerali — Prodotti fabbricati come carburanti — Prodotti pubblicizzati come carburanti — Prodotti impiegati come carburanti — Assoggettamento a imposizione — Consegue.

Massima:

È soggetto all'accisa sugli oli minerali qualsiasi prodotto destinato ad origine e messo in vendita dalla fabbrica o concretamente impiegato dal consumatore finale come carburante, assumendo ai fini impositivi il prodotto, non per le sue caratteristiche fisico-chimiche, ma per la sua specifica funzione economica, individuata nel fatto di essere bene succedaneo degli oli minerali ed utilizzato per ottenere lo stesso risultato energetico (*nel caso di specie, avverso avviso di pagamento per accise su alcool metilico — metanolo - emesso dall'Ufficio Agenzia delle Dogane per l'anno 2004, il contribuente presentava ricorso in Ctp lamentando, tra l'altro, l'erronea applicazione della normativa in materia di accise. Tale ricorso veniva rigettato dai giudici di prime cure e, conseguentemente, il contribuente appellava la sentenza in Ctr. Quest'ultima rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata poiché l'alcool metilico, quando utilizzato come carburante dal consumatore finale, risulta soggetto all'accisa sugli oli minerali, trattandosi di un bene che svolge la medesima funzione economica di tali propellenti energetici*). (F.B.)

204. Accise sul carburante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1361/2015 del 2 aprile 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Citro

Intitolazione:

ACCISE SUL CARBURANTE - Carburante utilizzato da autotrasportatori - Sdoganamento — Franchigie.

Massima:

L'art. 107 del Regolamento Europeo 1186/2009 consente di evitare l'assoggettamento in dogana del carburante acquistato fuori confine ed utilizzato per lo svolgimento di attività di autotrasporto. Per escludere lo sdoganamento ed il pagamento dell'accisa e dell'Iva all'importazione è indispensabile che il serbatoio, ove viene caricato il carburante, sia quello "normale", ossia quello indicato nella scheda tecnica da parte del costruttore dell'automezzo. Nel caso di camion con serbatoi con capacità eccedente quella indicata sui documenti del mezzo l'eccedenza del carburante caricato va regolarmente assoggettata a sdoganamento. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CE, art.107

205. Royalties

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2448/2015 del 5 giugno 2015, Presidente e Estensore: Di Rosa

Intitolazione:

Dogane — Importazione definitiva — Royalties - Valore di dogana — Maggiori dazi doganali — Dovuti — Obbiettive condizioni di incertezza — Sussistono.

Massima:

I diritti di licenza (royalties) dovuti dall'importatore sono sottoposti ai dazi doganali in quanto costituiscono una condizione di vendita delle merci da valutare in dogana. Il valore degli stessi va quindi aggiunto al valore delle merci in dogana quando non risulti già incluso nel prezzo dei prodotti. **(M.Mon.)**

206. Addizionale provinciale accise

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 130/2015 del 9 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione:

ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISE - Istituzione - Imposta senza finalità specifica — Compatibilità con l'ordinamento comunitario — Non sussiste — Potere di disapplicazione da parte del giudice nazionale — Sussiste.

Massima:

La Direttiva CE n. 118/2008 prevede espressamente che gli Stati membri non possono applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette a meno che esse non abbiano finalità specifiche. Nel caso dell'addizionale provinciale sull'accisa introdotta dal d.l. 26/2007 detta finalità specifica non è espressa dal legislatore. Il giudice tributario, rilevata l'incompatibilità della norma interna rispetto ai principi comunitari, può disapplicare la norma ed ordinare il rimborso dell'addizionale. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.l. 26/2007, art 5; Dir. CE 118/2008

207. Valore in dogana

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 189/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA - Valore in dogana - Royalties — Clausole contrattuali.

Massima:

L'importo corrisposto a titolo di royalties va aggiunto al valore della merce in dogana quando il pagamento è richiesto dal venditore o da un terzo a questi legato da un particolare rapporto negoziale che prevede controllo e dipendenza. Nel caso in esame è stato escluso il diritto di licenza dal valore in dogana poiché l'importo era dovuto alla società licenziante non in base ai prodotti acquistati dai fornitori ma in base ai quantitativi venduti dal licenziatario. (F.D.T.)

208. Valore in dogana

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 424/2015 del 7 maggio 2015,
Presidente: Fischetti, Estensore: Bersotti

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA - Valore in dogana — Royalties — Legame tra royalties ed importazione.

Massima:

L'importo corrisposto a titolo di royalties va aggiunto al valore della merce in dogana quando ricorrono i requisiti di cui agli articoli 32 CDC, 157 e 160 DAC. Nel caso in esame è stato escluso il valore delle royalties dal valore in dogana per mancanza di riferimento alla merce, essendo il diritto rapportato alle vendite effettuate dal licenziatario. (F.D.T.)

209. Accise energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 115/2015 del 17 febbraio 2015, Presidente: Spartà, Estensore: Serena

Intitolazione:

ESENZIONE DA ACCISA ENERGIA ELETTRICA - Esenzione per consumi mensili superiori a 1.200.000 KWh - Comunicazioni mensili — Decadenza.

Massima:

L'omissione della comunicazione mensile prevista nel caso di consumi superiori a 1.200.000 KWh non comporta la decadenza dall'esenzione, poiché la stessa è prevista solo al fine di documentare e provare l'entità dei consumi. Se il consumo mensile è provato dai registri delle letture giornaliere e da altri elementi (tabulati eccetera) spetta il beneficio dell'esenzione. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art 52

210. Accise energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 158/2015 del 5 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Caristi

Intitolazione:

Esenzione accise — Trasmissione dati consumi mensili — Violazione — Perdita diritto esenzione — Non sussiste.

Massima:

Secondo il disposto dell'art 53 del TUA, per godere dell'esenzione dal pagamento delle accise sull'energia elettrica è necessario comunicare all'Agenzia delle Dogane i dati del consumo mensile ogni mese, entro il giorno 20 del mese successivo. L'aver comunicato tutti i dati mensili solo in sede di dichiarazione annuale è sicuramente un errore, ma da cui non deriva alcun danno sostanziale all'erario; se sussistono i requisiti di merito, tale errore formale non può far perdere il diritto all'esenzione. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art 53

211. Accise energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 246/2015 dell'1 aprile 2015,
Presidente: Mariuzzo, Estensore: Alessi

Intitolazione:

**Acconti mensili — Conguaglio crediti — Dichiarazione annuale di consumo —
Riporto crediti — Rimborso.**

Massima:

È corretto il comportamento del contribuente che versa gli acconti mensili dell'accise in misura pari ad un dodicesimo di quanto versato nello stesso mese dell'anno precedente ed effettua il conguaglio in sede di dichiarazione annuale di consumo, riportando all'anno successivo l'eventuale eccedenza a credito. Il termine di decadenza per poter chiedere il rimborso dell'eccedenza decorre dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo a credito, indipendentemente dall'anno di formazione del credito stesso. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art 14

212. Addizionale provinciale energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 267/2015 del 13 aprile 2015,
Presidente: Nora, Estensore: Di Giorgio

Intitolazione:

RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISE - Termine di decadenza

Massima:

La l. 44/2012 ha soppresso l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica consentendo il recupero del credito di eventuali eccedenze dell'addizionale dai versamenti in acconto dell'accisa. Secondo il criterio generale dell'art. 14 del TUA tale facoltà andava comunque esercitata nel termine biennale di decadenza od almeno, in tale termine, il contribuente avrebbe dovuto manifestare la volontà di procedere con il recupero del credito. **(F.D.T.)**

Riferimenti normativi: TUA, art 14; l. 44/2012

213. Accise gas naturale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 465/2015 del 12 giugno 2015,
Presidente: Bitonte, Estensore: Serena

Intitolazione:

RIMBORSO - Istanza di rimborso — Atto di diniego — Avviso di pagamento.

Massima:

Se ad un'istanza di rimborso segue un espresso atto di diniego e questo non viene impugnato, contro il successivo avviso di pagamento (che contesta i medesimi importi non pagati e portati in compensazione proprio a fronte del mancato rimborso) non può essere proposto ricorso. Tale ricorso deve, infatti, essere considerato inammissibile per intervenuta definitività dell'atto (diniego) presupposto dell'atto impugnato (avviso di pagamento). (F.D.T.)

214. Autorità straniera

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 483/2015 del 19 giugno 2015,
Presidente: Nora, Estensore: Romano Di Vieto

Intitolazione:

ATTI AUTORITÀ STRANIERA - Utilizzo di atti e documenti rilasciati da autorità straniera — Processo tributario - Valore probatorio.

Massima:

Gli atti ed i documenti rilasciati da autorità straniera, per poter essere validamente prodotti in Italia, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico — consolari italiane all'estero. Per i Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'AIA del 1961 è prevista l'apposizione dell'apostilla sul documento. In assenza di tale forma legale di autenticità, il giudice italiano non può attribuire alcuna efficacia alle certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno stato estero. (F.D.T.)

215. Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 103/2015 del 9 marzo 2015,
Presidente: Spera, Estensore: Fadda

Intitolazione:

**SANZIONE AMMINISTRATIVA — OBBLIGATI IN SOLIDO - Adesione agevolata -
Pagamento della sanzione ridotta da parte di un obbligato in solido —
Irripetibilità.**

Massima:

In caso di coobbligati solidali (importatore e rappresentante) l'adesione di uno dei due al pagamento delle sanzioni in misura ridotta preclude all'altro la possibilità di contestare avanti la Ctp, nell'an e nel quantum, la sanzione applicata dalla Dogana. Quanto già pagato a titolo di sanzione ridotta diventa infatti irripetibile, ed il ricorso contro l'atto sanzionatorio proposto dall'altro coobbligato va considerato inammissibile. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art 17

216. Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1059/2015 del 5 febbraio 2015,
Presidente: Golia, Estensore: Maellaro

Intitolazione:

SANZIONE AMMINISTRATIVA - Calcolo sanzioni - Differenza tra diritti accertati e diritti dichiarati.

Massima:

Le sanzioni amministrative di cui al terzo comma dell'art. 303 TULD possono essere applicate solo nel caso di scostamento tra i diritti accertati e diritti dovuti pari o superiori al 5%. In caso di scostamenti inferiori si può applicare solo la sanzione prevista dal primo comma del medesimo articolo. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TULD, art. 303

217. Rappresentante in dogana

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1139/2015 del 9 febbraio 2015, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo

Intitolazione:

**OBBLIGAZIONE SOLIDALE - Rappresentante diretto e rappresentante indiretto —
Differente regime di responsabilità solidale — Sussiste.**

Massima:

Il rappresentante indiretto è responsabile solidale con l'importatore per i dazi doganali relativi alla merce importata. Non è possibile per lo spedizioniere invocare la sua posizione di rappresentante diretto — e dunque non responsabile — sulla base di un'asserita anomalia nella compilazione della dichiarazione doganale *(nel caso di specie il rappresentante asseriva che a causa di un'anomalia riscontrata nella compilazione della dichiarazione aveva necessariamente dovuto indicare il codice 3 previsto per il rappresentante indiretto, seppure nella realtà la sua posizione era quella di rappresentante diretto)*. (F.D.T.)

218. Provvedimento irrogazione sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 2047/2015 del 4 marzo 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Donvito

Intitolazione:

**PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI — DOGANE — Regime del
“perfezionamento attivo” - Annullamento delle autorizzazioni.**

Massima:

L'art. 536, Regolamento CEE n. 2454/1993 richiede che l'appaltatore lavori le merci importate sulla base delle istruzioni del committente, ma non domanda che il committente abbia (anche) autonomia decisionale rispetto all'appaltatore, ben potendo, per ipotesi, coesistere istruzioni di natura tecnica per la lavorazione di determinate merci o prodotti con l'assenza di autonomia imprenditoriale da parte del committente, soprattutto nell'ambito di un gruppo societario. Non è condivisibile l'interpretazione della norma che fa coincidere le istruzioni con l'autonomia decisionale, in quanto si renderebbe il regime di "perfezionamento attivo" di ben difficile applicazione ai gruppi societari transnazionali, violando la normativa europea di favore alla creazione e promozione di gruppi d'impresе su scala multinazionale. (A.D.)

219. Esenzione accise

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2200/2015 del 9 marzo 2015,
Presidente: La Mattina, Estensore: Astegiano

Intitolazione:

**ESENZIONE ACCISE PER OPIFICI INDUSTRIALI - Istanza esenzione — Diniego
Agenzia Dogane — Ricorso — Inammissibilità.**

Massima:

L'art. 52, comma 3, lett. f) del TUA prevede l'esenzione da accisa su energia elettrica per gli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh; se il contribuente presenta una richiesta di parere all'Agenzia delle Dogane in merito alla possibilità di applicare l'esenzione all'attività svolta e l'Agenzia risponde negativamente, tale risposta non può essere impugnata. Il parere dell'Agenzia che nega il diritto di beneficiare dell'esenzione non è infatti un atto impositivo, e, pertanto, risulta inammissibile il ricorso contro detta risposta. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art. 52 comma 3 lett. f)

220. Accise gas naturale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2764/2015 del 23 marzo 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Barbata

Intitolazione:

MISURA ACCISE SUL GAS NATURALE - Gas naturale utilizzato per usi industriali e non per usi civili — Misura accise più favorevole — Attività connesse.

Massima:

Il gas naturale destinato alla combustione per usi industriali è sottoposto ad aliquota d'accisa più favorevole rispetto a quella prevista per gli usi civili. Nel rispetto dell'art 26 TUA l'agevolazione va riconosciuta facendo riferimento al sistema cogenerativo nel suo complesso e non in riferimento alla natura originaria della singola caldaia. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art. 26

221. Addizionale provinciale energia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3750/2015 del 27 aprile 2015,
Presidente: Natola, Estensore: Marcellini

Intitolazione:

RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISE ENERGIA - Incompatibilità con la normativa europea — Istanza di rimborso — Retroattività.

Massima:

L'addizionale provinciale in oggetto è stata abrogata dal d.l. 16/2012, in pendenza di una procedura per infrazione della normativa comunitaria avanti la Commissione della Comunità europea. Sussistendo ab origine l'incompatibilità, la norma va annullata con effetto retroattivo, giustificando il rimborso di quanto versato senza giusta causa. (F.D.T.)

222. Valore in dogana

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 3991/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Miceli

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA - Valore in dogana - Inclusione royalties — Condizioni di vendita della merce.

Massima:

Per essere incluse nel valore della merce in dogana, le royalties devono costituire una condizione di vendita della merce. Sul piano operativo questo può accadere solo se il venditore è nella possibilità di condizionare la sua fornitura al pagamento della royalty, e quindi che l'acquirente non possa diversamente fornirsi di quel particolare prodotto se non da quello specifico venditore. (F.D.T.)

223. Classificazione doganale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 4086/2015 del 7 maggio 2015,
Presidente e Estensore: Roggero

Intitolazione:

**CLASSIFICAZIONE DOGANALE - Classificazione doganale — Onere della prova —
Perizia tecnica.**

Massima:

In caso di contestazione relativa alla classificazione della merce importata e della conseguente misura del dazio applicabile (*nella specie il contribuente aveva dichiarato la merce come “fotocamere digitali” mentre la Dogana riconduceva i prodotti nella categoria delle “altre videocamere”*) se la parte produce articolata e precisa perizia tecnica con descrizione analitica del prodotto e delle sue caratteristiche incombe sull’Agenzia l’onere di contrapporre adeguate ed altrettanto articolate osservazioni e sperimentazioni contrarie. (F.D.T.)

224. Valore in dogana

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 4666/2015 del 21 maggio 2015, Presidente e Estensore: Natola

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA - Valore in dogana — Valore della transazione - Inclusione diritti di licenza — Condizioni di vendita — Esame del rapporto tra licenziante e compratore.

Massima:

Il valore della merce in dogana a cui applicare il dazio è dato dal valore della transazione: in questo vanno inclusi anche i diritti di licenza pagati solo se questi si riferiscono alla merce oggetto di valutazione e se costituiscono una condizione di vendita della merce in oggetto. La condizione di vendita può essere implicita od esplicita, ed è indispensabile un esame concreto del rapporto che intercorre tra licenziante e compratore o tra licenziante e terzo produttore. La mancanza di controllo da parte del licenziante porta ad escludere che il diritto di licenza debba essere incluso nel valore in dogana. (F.D.T.)

225. Valore in dogana

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 4785/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Golia, Estensore: D'Arcangelo

Intitolazione:

VALORE IN DOGANA - Valore in dogana - Corrispettivo in fattura — Obblighi rappresentante indiretto.

Massima:

Il valore in dogana, che costituisce uno degli elementi essenziali delle merci per determinare la misura dei diritti doganali, non sempre corrisponde al valore dichiarato come corrispettivo in fattura, poiché a questo devono aggiungersi tutte le voci di costo che concorrono a definire realmente il valore del prodotto da importare. Prima dello sdoganamento il responsabile indiretto deve possedere quanta più documentazione possibile al fine di porre in essere una dichiarazione doganale corretta. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: CDC, artt. 28 e 36

226. Accisa sugli oli minerali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 4997/2015 del 4 giugno 2015,
Presidente: D'Andrea, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ESENZIONE ACCISA SUGLI OLII MINERALI - Esenzione da accisa sulle forniture di oli minerali destinati alle Forze Armate nazionali — Documentazione necessaria — Onere della prova.

Massima:

Per ottenere il rimborso del differenziale tra l'accisa assolta e quella addebitata all'ente militare il fornitore deve presentare diversa documentazione, tra cui l'attestazione del Comando militare destinatario che certifichi l'avvenuta consegna del prodotto per l'uso agevolato. In caso di impugnazione del diniego al rimborso per assenza di tale documentazione, la stessa può essere prodotta avanti al giudice tributario. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art 14

227. Abbuono imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 5249/2015 del 12 giugno 2015, Presidente: Duchi, Estensore: Galli

Intitolazione:

ABBUONO IMPOSTA - Perdita o distruzione del prodotto — Caso fortuito o forza maggiore — Necessità.

Massima:

Nell'ipotesi di distruzione o perdita del prodotto in regime sospensivo, è previsto l'abbuono dall'imposta se la distruzione o la perdita derivano da caso fortuito o forza maggiore, e non da una condotta imputabile al soggetto proprietario del bene (*nel caso la Ctp ha considerato non colpevole la dispersione e la conseguente perdita di alcol etilico causate da un'errata manovra del conducente dell'autobotte dove l'alcol era contenuto*). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art 4 comma 1

228. Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 5699/2015 del 23 giugno 2015, Presidente: La Mattina, Estensore: Astegiano

Intitolazione:

SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE E PAGAMENTI TARDIVI - Causa di non punibilità — Forza maggiore — Necessita.

Massima:

Nell'ipotesi di omessa dichiarazione ed omessi o tardivi pagamenti delle accise dovute, l'art. 6 del d.lgs. 472/1997 prevede, come causa di non punibilità, la "commissione del fatto per causa di forza maggiore": tale non può essere considerato il difettoso funzionamento del programma di gestione della contabilità commissionato ad una società terza. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 5 e 6

229. Valore in dogana²

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. II, sentenza n. 324/2015 del 18 giugno 2015,
Presidente: Novik, Estensore: Cagnoli

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA - Valore in dogana – Royalties – Legame tra i licenzianti ed i fornitori non comunitari – Onere della prova.

Massima:

In caso di contestazione grava sull'ufficio delle Dogane dimostrare che il pagamento delle royalties sia stato richiesto dal produttore. Nel caso in oggetto, dall'esame dei contratti, non è stato rilevato nessun vincolo tra le licenzianti ed i fornitori non comunitari. La ricorrente era obbligata ad acquistare dai fornitori esteri anche prodotti (articoli di abbigliamento) sui quali non maturano affatto royalties in favore del licenziante, come ad esempio accade per le merci che restano invendute. È presumibile pensare che i produttori non comunitari siano interessati esclusivamente alla vendita delle proprie merci, e siano del tutto indifferenti al fatto che venga o meno pagato un corrispettivo od un diritto di licenza da parte del importatore alle licenzianti. (F.D.T.)

² Il tema dell'inclusione delle royalties nel valore imponibile in dogana è un tema molto delicato e di grande attualità. Secondo l'art. 32, par. 1, lett. c) del Reg. CE n. 2913/92, ripreso senza modifiche dall'art.71, comma 1, lett. c) del Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) oltre al prezzo effettivamente pagato o da pagare, al valore in dogana delle merci dovranno addizionarsi anche "i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare". Le condizioni necessarie per l'inserimento delle royalties nel valore in dogana sono meglio indicate nel DAC (Disposizioni di attuazione del codice comunitario). Secondo l'art.157 delle DAC, in generale, la royalty deve riferirsi alla merce oggetto di valutazione e la stessa costituisce condizione di vendita della merce in causa. Invece, nei casi in cui il soggetto che importa i beni corrisponde i diritti di licenza non al venditore extra comunitario ma ad un terzo, secondo l'art. 159 delle DAC, le condizioni necessarie sono:

- a) le royalties sono corrisposte in relazione alle merci importate oppure a merci rivendute ma oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione
- b) le merci sono inoltre commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza;
- c) l'importatore non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore

In sintesi, e secondo il dettato dell'art.143 DAC il licenziatario ed il venditore sono considerati legati se:

- d) l'uno fa parte della direzione dell'impresa dell'altro
- e) ricoprono la figura giuridica degli associati
- f) l'uno è il datore di lavoro dell'altro
- g) un soggetto terzo detiene o controlla almeno il 5% delle azioni delle imprese di entrambi
- h) l'uno controlla direttamente od indirettamente l'altro
- i) un soggetto terzo controlla direttamente od indirettamente entrambi
- j) essi controllano assieme, direttamente od indirettamente, una terza persona
- k) entrambi appartengono alla stessa famiglia

Secondo le DAC, si considera che un soggetto controlla un altro quando è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento su secondo: per un copioso elenco degli elementi che possono ritenersi indicatori della sussistenza di questo legame di controllo si rimanda agli Indicatori Taxud (Taxud/800/2002 – IT). (F.D.T.)

230. Accise gas naturale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 13/2015 del 26 gennaio 2015,
Presidente: Mazzeo Rinaldi, Estensore: Vitelli

Intitolazione:

RIDUZIONE ALIQUOTA - Utilizzo negli impianti sportivi — Attività sportiva dilettantistica — Centro benessere.

Massima:

L'art. 26 del TUA prevede la riduzione dell'aliquota delle accise sul gas naturale in caso di utilizzo negli impianti sportivi, ove vengano svolte attività sportive a livello dilettantistico, gestite da associazioni senza fine di lucro. La riduzione dell'aliquota non spetta nelle ipotesi in cui (*come nel caso in oggetto*) parte della superficie dell'impianto è destinata a zona relax (*sauna, idromassaggio ecc*) poiché l'attività lì svolta certamente non può essere ricondotta al concetto di attività sportiva. (F.D.T.)

231. Classificazione merce

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 178/2015 del 30 aprile 2015,
Presidente: Santangelo, Estensore: Chiozzi

Intitolazione:

CLASSIFICAZIONE MERCE - Controllo a posteriori — Prodotti riconducibili ad una categoria diversa rispetto a quella dichiarata - Verifica fisica della merce — Necessita.

Massima:

In fase di controllo a posteriori l’Agenzia delle Dogane ha la possibilità di ricondurre il prodotto ad una diversa categoria rispetto a quella dichiarata., ma se tale revisione della qualificazione si basa sulla natura intrinseca del bene (*nel caso di specie il prodotto dichiarato nella categoria “filoni di pesce” è stato classificato dalla Dogana come “filetti di pesce”*) è necessaria ed indispensabile un’indagine fattuale con una verifica fisica del prodotto stesso. L’Agenzia non può basarsi solo su elementi presuntivi tratti dalla consultazione a posteriori dei cataloghi dell’esportatore. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11

232. Classificazione merce

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 208/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente: Lainati, Estensore: Surano

Intitolazione:

CLASSIFICAZIONE MERCE - Controllo a posteriori — Prodotti riconducibili ad una categoria diversa rispetto a quella dichiarata - Controllo fisico — Necessita.

Massima:

Se al momento dell'importazione l'ufficio non effettua alcun controllo fisico della merce, viene a mancare la prova che può supportare la diversa classificazione attribuita. (F.D.T.)

233. Classificazione merce

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4 sentenza n. 253/2015 del 27 maggio 2015,
Presidente: Fazio, Estensore: Zambelli

Intitolazione:

CLASSIFICAZIONE MERCE - Merci deperibili - Controllo a posteriori — Prodotti riconducibili ad una categoria diversa rispetto a quella dichiarata.

Massima:

Secondo l'art 78 Reg. CE n. 2913/1992 in caso di merci deperibili che non possono essere trattenute in dogana, gli uffici possono controllare a posteriori i documenti ed i dati relativi alle operazioni di importazione. Nel caso specifico la Ctp ha confermato la correttezza della nuova classificazione accertata dalla Dogana, sulla base dei rilievi fotografici riferibili al momento dell'importazione e la differente descrizione del prodotto utilizzata nelle fatture d'acquisto e nelle dichiarazioni in dogana. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, art. 78

CATASTO



Torna all'indice

234. Assenza giustificazione variazione di classamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 771/2015 del 3 marzo 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

RENDITE CATASTALI - Variazione classamento — Riporto nuova categoria — Riporto nuova rendita — Assenza giustificazione variazione — Difetto motivazione classamento — Consegu.

Massima:

La variazione dell'atto di classamento deve essere motivata non potendosi limitare l'atto a riportare la nuova classe e rendita senza spiegare le ragioni della sua variazione (*nel caso di specie l'Amministrazione varia il classamento di alcune unità immobiliari da A/2 classe 4 a classe 5 e da C/6 classe 3 a classe 4 o 5 senza motivare le ragioni della variazione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 1

235. Villino

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 119/2015 del 6 febbraio 2015, Presidente: Buonanno, Estensore: Maurini

Intitolazione:

CLASSAMENTO — Categoria A/7 — Inquadramento villino — Assenza aree esterne uso esclusivo — Illegittimità classamento — Consegue.

Massima:

Non può essere in Categoria A/7 un villino se privo di aree esterne ad uso esclusivo perché è quanto richiede la norma *(nel caso di specie l'amministrazione su richiesta dell'ente locale rettifica l'originaria classificazione del 1991 da Categoria A/3 Classe I a Categoria A/7 con l'attribuzione di una nuova rendita senza che vi fosse stato alcun intervento da parte del contribuente)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3 comma 58; d.P.R. 138/1998, art. 9.

236. Accertamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 287/2015 del 20 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Ferraro

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO CATASTALE — Contraddittorio endoprocedimentale —
Motivazione — Elementi necessari.**

Massima:

La revisione della rendita catastale non è condizionata ad alcun contraddittorio preventivo endoprocedimentale. La motivazione dell'atto di classamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Ufficio, avendo l'esclusiva funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dal contribuente nella successiva fase contenziosa, nella quale egli può esercitare il proprio diritto di difesa e richiedere la verifica dell'effettiva correttezza dei parametri posti a base dell'eseguita riclassificazione (*nella fattispecie, l'Ufficio aveva effettuato il sopralluogo, alla presenza della parte e del tecnico, e rideterminato la rendita catastale*). (E.M.)

237. Classamento

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 59/2015 del 16 febbraio 2015,
Presidente: Nese, Estensore: Minatta

Intitolazione:

CLASSAMENTO — Ampliamento frazionamento fusione - Presentazione dichiarazione DOCFA — Atto classamento rettifica — Fondatezza ricorso introduttivo — Fotografie esterno immobile — Fotografie costruzione complessiva — Necessità — Fotografie interno immobile — Semplici particolari — Insufficienza.

Massima:

La contestazione del classamento attribuito dall'Amministrazione deve fondarsi su fotografie che ritraggano sia l'immagine esterna e complessiva della costruzione sia l'aspetto interno il quale non può limitarsi a ritrarre i particolari che risultano i meno adatti a provare la qualità delle forniture *(nel caso di specie il contribuente presenta la dichiarazione DOCFA per l'ampliamento, frazionamento e fusione ed ultimazione di fabbricato urbane di due subalterni con la costituzione di due nuove unità immobiliari e proposta di inquadrare l'immobile in Categoria A/7, classe 3, e rendita catastale 2.216,60 euro. Essa viene rettificata in A/8, classe 1, vani 13, e rendita catastale 2.349,88).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994, art. 1 comma 3.

238. Avviso di classamento catastale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4032/2015 del 6 maggio 2015,
Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione:

**CATASTO- Avviso di classamento catastale — Obbligo di motivazione —
Indicazione della categoria, della classe e consistenza - Sufficienza - Carenza
di motivazione — Non sussiste.**

Massima:

In materia catastale, la motivazione dell'accertamento si esaurisce nella mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio relativi a categoria, classe e consistenza soprattutto quando, come nella fattispecie, la variazione del classamento derivi da una rettifica della proposta di parte.
(G.R.)

239. Edificio sottoposto a vincolo monumentale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 102/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Manfra

Intitolazione:

CLASSAMENTO — Edificio sottoposto a vincolo monumentale — Data costruzione - Immediato dopo guerra — Risparmio energetico - Assenza accorgimenti tecnici — Migliore funzionalità servizi — Assenza accorgimenti tecnici — Compatibilità Categoria A/3 Classe 6 — Consegue.

Massima:

È compatibile la categoria A/3 Classe 6 di un edificio sottoposto a vincolo monumentale tenuto conto che lo stesso è stato costruito nell'immediato dopo guerra e senza gli accorgimenti tecnici oggi richiesti sia per il massimo risparmio energetico sia con la migliore funzionalità dei servizi *(nel caso di specie la contribuente in data 5 giugno 2012 con la Procedura Docfa presenta la dichiarazione di variazione-causale frazionamento e fusione per diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile con categoria A/3 (abitazione di tipo economico), Classe 6, con rendita 716,57 euro. L'Amministrazione comunica la nuova categoria A/2 (Abitazione di tipo civile), Classe 2, con rendita 987,72 euro. In data 4 dicembre 2012 richiede la dichiarazione di "edificio sottoposto a vincolo monumentale"). (F.B.)*

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994, art. 1 comma 1

240. Magazzino collegabile alla farmacia

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 104/2015 dell'11 febbraio 2015,
Presidente e Estensore: Manfra

Intitolazione:

CLASSAMENTO — Nuova distribuzione spazi interni — Magazzino collegabile farmacia — Accesso magazzino scala chiocciola - Corretto inquadramento - Categoria C/1 (Negozi, botteghe, locali svolgimento attività pubblico) — Esclusione - Categoria C/2 (Locali destinati magazzino deposito) — Consegue.

Massima:

La diversa distribuzione degli spazi interni con una superficie destinata a magazzino collegabile alla farmacia tramite scala a chiocciola non deve essere inquadrata nella Categoria C/1 -Negozi, botteghe, locali con svolgimento di attività al pubblico-, bensì nella Categoria C/2 -Locali destinati a magazzino e deposito- *(nel caso di specie la contribuente con la Procedura Docfa presenta la dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione comunicando la diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile citato a seguito dell'esecuzione dei lavori edili con categoria C/2 (Locali destinati a magazzino, deposito, cantine separate dall'abitazione, locali atti a contenere merci e prodotti) e rendita 178,95 euro. L'Amministrazione comunica la nuova categoria C/1 (negozi, botteghe, locali nei quali è svolta un'attività commerciale svolta al pubblico) con rendita 1.450,21 euro. Trattasi di un locale, separato dal negozio (farmacia), adibito a magazzino, non direttamente adiacenti, con accesso al primo piano tramite scala a chiocciola).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994, art. 1 comma 1

241. Unico corpo di fabbrica con corte

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 139/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Manfra

Intitolazione:

CLASSAMENTO - Unico corpo di fabbrica con corte — Destinazione uso azienda agricola — Anno costruzione 1870 — Superficie area 10mila metri — Corretto inquadramento - Categoria D/10 (Capannoni di tipo prefabbricato) — Esclusione - Categoria D/10 (Fabbricati di tipo rurale) — Consegue.

Massima:

L'inquadramento di un unico corpo di fabbrica circondato da una corte entrambi destinati al servizio dell'azienda agricola, costruito nel 1870, con un'area nel suo insieme pari ad oltre 10mila metri, non deve essere inquadrato nella Categoria D/10 - Capannoni di tipo prefabbricato - , bensì nella Categoria D/10 - Fabbricati di tipo rurale- *(nel caso di specie i contribuenti con la Procedura Docfa presentano la dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione di un immobile nella categoria D/10 (fabbricato di tipo rurale) con una rendita pari a 1.576,80 euro e rettificata dall'Amministrazione in 2.668,30 euro. Trattasi di un unico corpo di fabbrica circondato da una corte entrambi destinati al servizio dell'azienda agricola, costruito nel 1870, con un'area nel suo insieme pari ad oltre 10mila metri).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994, art. 1 comma 1

CONCESSIONI GOVERNATIVE



Torna all'indice

242. Presupposto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 1337/2015 del 30 marzo 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Botteri

Intitolazione:

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE — Telefonia mobile — Presupposto impositivo — Sussiste.

Massima:

Il contratto di abbonamento è titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e sostituisce a tutti gli effetti la cosiddetta "licenza di stazione radio". Il tener luogo dell'abbonamento alla licenza, determina che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973 non fa venir meno l'applicabilità dell'art 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, che è a fondamento della pretesa tributaria (conf. Cass. SS.UU. 9560/2014). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 156/1973, art. 318; d.P.R. 641/1972, Tariffa, art. 21

243. Presupposto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 167/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

CONCESSIONI GOVERNATIVE — Utenza telefonica — Presupposto — Mera stipula di un contratto di abbonamento.

Massima:

La tassa sulle concessioni governative si applica sull'abbonamento telefonico stipulato dall'utente e per il periodo di validità dello stesso, senza che possa rilevare il numero di chiamate ed il relativo addebito di traffico telefonico. (E.Pi.)

244. Utenze telefoniche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1002/2015 del 5 febbraio 2015, Presidente: Ingrascì, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

CONCESSIONI GOVERNATIVE SULLE UTENZE TELEFONICHE — PRESUPPOSTO POST MODIFICA ART. 318 DPR 156/73 — Abrogazione implicita della tassa — Esclusione.

Massima:

Nonostante le modifiche normative intercorse relative all'art. 318 d.P.R. 156/1973, il presupposto della tassa è costituito dall'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. 641/1972. Inoltre, tale tassa si applica anche ai Comuni in quanto non richiamati nella norma di cui all'art. 13bis d.P.R. 641/1972 che elenca i soggetti esonerati dalla tassa (cfr. Sent. Cass. SS. UU. 23052/2012). **(6.Gi.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art. 21 della Tariffa; d.P.R. 156/1973, art. 318

245. Telefonia mobile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1408/2015 del 16 febbraio 2015, Presidente: De Sapia, Estensore: Chiametti

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE — Telefonia Mobile — Imposte indirette — Presupposto — Soggetto passivo — Pubblica Amministrazione.

Non è dovuta la tassa di concessione governativa sulle utenze di telefonia mobile. Difatti, con il d.lgs. 259/2003 è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico ed è, quindi, venuto meno il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa. Il passaggio dal regime pubblicistico concessorio a quello privatistico contrattuale costituisce una nuova e radicale regolamentazione di tutta la materia. (G.A.G.)

CONDONO E SANATORIA



Torna all'indice

246. Requisiti domanda di definizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 193/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: Bichi, Estensore: Dorigo

DOMANDA DI DEFINIZIONE LITE PENDENTE — REQUISITI — Enunciazione dei motivi — Genericità — Impossibilità di verificare la fondatezza della domanda — Inammissibilità.

La domanda di definizione delle liti pendenti, al pari di ogni altra istanza prodotta dal contribuente, deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda nonché il minimum identificativo dell'oggetto della domanda inoltrata. Ne discende la legittimità del provvedimento di rifiuto emesso nei confronti della domanda di definizione della lite fiscale che non riporti gli estremi identificativi della stessa in quanto inadeguata a mettere l'Erario in condizione di valutare non solo la legittimità, ma anche il merito della richiesta avanzata. (N.P.)

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO



Torna all'indice

247. Calcolo del contributo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2212/2015 del 20 maggio 2015, Presidente e Estensore: Rollero

Intitolazione:

PLURALITÀ DI ATTI - RICORSO CUMULATIVO — Calcolo CUT — Per ogni singolo atto — Sussiste - Unicità del tributo originario — Non rileva.

Massima:

Qualora il contribuente impugni una pluralità di atti con un unico ricorso, il contributo unificato tributario va calcolato sull'importo del tributo di ogni singolo atto impugnato e non sulla loro somma, a nulla rilevando l'unicità del tributo oggetto dell'imposizione. Ciò in quanto ogni singolo atto ha dato origine ad un distinto rapporto controverso ed ognuno di essi potrebbe avere una sorte diversa dagli altri. (M.GI.)

248. Ricorso cumulativo e calcolo del CUT

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 447/2015 del 21 maggio 2015, Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione:

Ricorso cumulativo - Contributo unificato tributario – Calcolo.

Massima:

Il contributo unificato tributario, dovuto per il ricorso cumulativo presentato prima dell'entrata in vigore della l. 147/2013 (1° gennaio 2014), deve essere unitariamente calcolato sull'intero valore di lite, ex art. 12 comma 5 del d.lgs. 546/1992, costituito dalla somma dei tributi relativi ai singoli atti impugnati. Ciò perché la citata novella non ha valenza di interpretazione autentica e, quindi, non ha efficacia retroattiva, lasciando in vigore la previgente disciplina che, per il rinvio dinamico di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 546/1992, è quella di cui all'art. 104 c.p.c. che impone l'osservanza dell'art. 10 comma 2 c.p.c. secondo cui il valore della causa è determinato dalla somma delle domande proposte contro la stessa parte. (M.GI.)

249. Calcolo del Contributo Unificato Tributario

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 468/2015 del 16 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Melluso

Intitolazione:

Contributo Unificato — Calcolo.

Massima:

Il valore della lite su cui determinare il Contributo Unificato Tributario dovuto è quello risultante dall'atto impugnato. Nessun rilievo rivestono, pertanto, per il calcolo del CUT l'accertamento con adesione non andato a buon fine e le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria. (M.GI.)

250. Contrassegno contributo unificato

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 77/2015 del 5 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Furlani

Intitolazione:

Contributo unificato tributario — Errato acquisto contrassegni — Diritto al rimborso - Sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente, nell'acquistare i contrassegni del contributo unificato tributario, acquisti erroneamente quelli per il contributo unificato (*civile*), trattandosi di "entrata tributaria erariale" (*così come definita dalla Corte costituzionale, sent. 73/2005*), si configura un indebito pagamento d'imposta (*aliud pro alio*) e, come tale, sorge il correlato diritto al rimborso di quanto versato. (M.GI.)

251. Legittimità costituzionale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1971/2015 del 2 marzo 2015, Presidente: La Mattina, Estensore: Astegiano

I - Invito al pagamento — Impugnabilità — Sussiste.**II - Art. 13 comma 6quater e art. 16 d.P.R. 115/2002 — Illegittimità costituzionale — Eccezione infondata.**

I - Rientra tra gli atti autonomamente impugnabili l'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario nella misura in cui contenga una pretesa impositiva/sanzionatoria compiuta, anche se resa nota con atto contestuale ex art. 17 comma 1 d.lgs. 472/1997, novellato dal d.l. 98/2011 (*convertito dalla l. 111/2011*), art. 23, comma 29 lett. b); pertanto ciascuno di tali atti, singolari (mero invito al pagamento del C.U.T.) o contestuali (*impositivo-sanzionatorio*) appartiene *ratione materiae* alla giurisdizione tributaria delle Cc.Tt. ex art 2 comma.1 d.lgs. 546/1992.

II - È infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 6quater e dell'art. 16 d.P.R. 115/2002, in relazione alla prevista progressività per scaglioni del valore economico della controversia, perché tale articolazione per scaglioni ai fini C.U.T. è recessiva e non progressiva ed il suo ammontare è determinato dal legislatore in base ad elementi oggettivi scelti nell'esercizio della propria discrezionalità normativa. Nessuna irregolarità sull'applicazione del C.U.T., infatti, può comportare irricevibilità, improponibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ma fa solo carico alla Segreteria di procedere per ogni eventuale riscossione e/o sanzione - tale è il vigente principio di separazione tra vicenda processuale (PRESUPPOSTO) e vicenda impositiva (C.U.T.). Inoltre, l'accesso alla giustizia dei cittadini meno abbienti, ove ne ricorrano i presupposti, è garantito dal Patrocinio gratuito a spese dello Stato con prenotazione a debito del Contributo unificato tributario. (M.GI.)

252. Impugnazione incidentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 3548/2015 del 20 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Golia

Intitolazione:

**Impugnazione incidentale - Contributo unificato tributario — Debenza —
Sussiste.**

Massima:

La parte che impugna incidentalmente una sentenza è tenuta al pagamento del contributo unificato tributario, in quanto con tale impugnazione introduce una domanda distinta da quella della controparte. A nulla rileva il fatto che il contributo unificato sia stato già pagato dall'appellante principale sulla propria domanda. (M.GI.)

253. Invito al pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5684/2015 del 23 giugno 2015, Presidente: Maiga, Estensore: Scarabelli

Intitolazione:

Contributo Unificato Tributario – Parziale versamento – Invito al pagamento – Impugnabilità – Non sussiste.

Massima:

L'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario, previsto dall'art. 248 TUSG, non è atto autonomamente impugnabile in quanto non contenendo una pretesa tributaria definita non produce effetti immediati nella sfera patrimoniale del contribuente. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto avverso tale atto. (M.GI.)

254. Invito al pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 6037/2015 del 1° luglio 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Contributo Unificato Tributario — Invito al pagamento - Impugnabilità — Non sussiste.

Massima:

L'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992; né può essere ricompreso tra quelli di cui alla lettera i) del citato art. 19 che prevede l'impugnabilità di "*ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie*". (M.GI.)

255. Ricorso cumulativo e calcolo del CUT

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6647/2015 del 22 luglio 2015,
Presidente: Verniero, Estensore: Vanore

Intitolazione:

Ricorso cumulativo — Calcolo del Contributo Unificato Tributario — Valore di ogni singolo atto impugnato.

Massima:

Nel caso di ricorso cumulativo il contributo unificato deve essere determinato separatamente per ciascun atto impugnato e non sommando l'importo di tutti i tributi che da essi risultano. (M.GI.)

256. Legittimità costituzionale e calcolo del CUT

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6883/2015 del 5 agosto 2015, Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

I - Contributo Unificato Tributario — Legge 147/2013, art. 1 comma 598 — D.P.R. 115/2002, art. 14 comma 3bis — Eccezione di illegittimità costituzionale — Infondata.

II - Contributo Unificato Tributario — Ricorso cumulativo — Calcolo del CUT — Valore di ogni singolo atto impugnato — Sussiste.

Massima:

I - È infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 1 comma 398 della legge 147/2013 e dell'art. 14 comma 3bis del d.P.R. 115/2002, sia perché rientra nella discrezionalità e insindacabilità del legislatore, la determinazione delle spese poste a carico degli utenti della giustizia (*Corte Costituzionale, Ord. N. 164/2010*), sia perché la questione di illegittimità costituzionale potrebbe ravvisarsi solo qualora il pagamento del contributo unificato costituisse condizione di inammissibilità o procedibilità del giudizio (*Corte Costituzionale, Ord. 143/2011*).

II — Ancorché rientri nella facoltà del contribuente la scelta di presentare, avverso più atti, un unico o separati ricorsi, il contributo unificato dovuto deve necessariamente far separato riferimento al valore di ogni singolo atto impugnato. (M.GI.)

FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI



Torna all'indice

257. Contributi consortili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2228/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Montanari, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

CONTRIBUTO CONSORTILE — Opere eseguite dal consorzio di bonifica — Beni rientranti nel perimetro del consorzio - Obbligo di contribuzione a carico dei proprietari dei beni — Sussiste.

Massima:

L'obbligo di contribuire alle opere eseguite dal un Consorzio di Bonifica ed il conseguente assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, sussiste ex art. 860 c.c. ed ai sensi del r.d. 215/1933 in presenza di due condizioni: la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere eseguite dal Consorzio, non essendo a tal fine richiesta una "bonifica integrale" dei terreni (conf. Cass. SS.UU. 8960/1996). (A.L.)

Riferimenti normativi: r.d. 215/1933, art. 1; c.c. art. 860

FINANZA LOCALE

IMU - ICI



Torna all'indice

258. Soggettività passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 11/2015 del 9 gennaio 2015 Presidente e Estensore: Silocchi

Intitolazione:

ICI — PRESUPPOSTI D'IMPOSTA — Soggetto passivo d'imposta — Presupposto della soggettività — Possesso di immobili — Signoria sul bene — Immobili costruiti in forza di convenzione urbanistica — Costruzione di parcheggi con obbligo di devoluzione gratuita al Comune — Intestazione formale dei parcheggi in attesa della cessione gratuita al Comune — Mancanza di signoria sui parcheggi — Mancanza del presupposto della soggettività d'imposta.

Massima:

L'art. 3 del d.lgs. 504/1992 prevede che soggetti passivi dell'imposta siano i titolari di un diritto reale sul bene, ovvero i concessionari di beni demaniali e gli utilizzatori dei beni concessi in leasing. Va tuttavia considerato come l'imposta vada ricondotta al possesso del bene, inteso come signoria di fatto esercitabile sulla cosa e conseguente possibilità di utilizzare il bene secondo le modalità con cui questo risulti per lui godibile. L'esistenza di una convenzione urbanistica tra privato e Comune, che preveda l'obbligo del privato di costruire parcheggi e cederli gratuita al Comune al termine dei lavori, rende illegittima ed infondata la pretesa ICI nei confronti del privato stesso con riferimento ai parcheggi medesimi. L'intestazione catastale formale in attesa dell'intestazione ufficiale al Comune, infatti, non consente al privato di godere a pieno titolo dell'immobile o di venderlo e, pertanto, mancano i presupposti per l'imposizione. **(C.Be.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 3

259. Condizione deduzione abitazione principale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 746/2015 del 3 marzo 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

ICI — Abitazione principale — Condizione deduzione - Residenza singolo membro della famiglia — Esclusione — Residenza intero nucleo familiare — Necessità.

Massima:

La deduzione per l'abitazione principale spetta ai fini Ici soltanto se tutto il nucleo familiare risiede nell'abitazione perché l'abitazione principale deve essere considerata come residenza della famiglia e non del residente singolo (*nel caso di specie l'Amministrazione locale recupera la deduzione Ici in quanto il marito è residente all'estero e quindi manca la residenza della famiglia*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 2

260. Proprietà con servitù pubblica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 946/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

ICI — Proprietà immobiliare — Presenza servitù pubbliche — Assimilazione nudo proprietario — Debenza imposta — Esclusione.

Massima:

Non è soggetto passivo di imposta il proprietario dei beni gravati da servitù pubbliche in quanto esso risulta essere sostanzialmente un nudo proprietario (*nel caso di specie la contribuente possiede un parcheggio gravato da servitù di uso pubblico per i quali ha pagato l'Ici*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 825; d.lgs. 504/1992, art. 3 comma 1

261. Area adibita a giardino

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1061/2015 del 17 marzo 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

I - ICI — Area edificabile — Area attigua portico abitazione principale — Area adibita giardino alberi recinzione — Inquadramento area pertinenziale — Consegue.

II - ICI - PERTINENZA — Criterio fattuale — Esclusione dell'autonoma tassabilità — Sussiste.

Massima:

I - Va considerata area pertinenziale e non edificabile quell'area adibita a giardino con alberi e recinzione, ed attigua al porticato del fabbricato adibito ad abitazione dal contribuente (*nel caso di specie l'ente locale tassa un prato considerato area pertinenziale dal contribuente in quanto attigua al portico del fabbricato che rappresenta l'abitazione del contribuente, ovvero per l'utilizzazione a giardino dell'area con alberi e recinzione*). (F.B.)

II - In materia di imposta comunale sugli immobili, perché operi l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali disposta dall'art. 2 d.lgs. 504/1992, è necessario che l'attribuzione della qualità di pertinenza si fondi sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ad ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c. (conf. Cass. 25127/09 e 10090/2012). (A.L.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 817; d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1 lett. a)

262. Comodato a familiari

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 546/2015 del 30 giugno 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI — IMMOBILE IN COMODATO A FAMILIARI — Dichiarazione di variazione — Mancata ottemperanza — Riconoscimento aliquota agevolata — Non applicazione.

Massima:

Ove il regolamento comunale equipari all'abitazione principale le unità immobiliari concesse dal proprietario in comodato gratuito a fratelli, sorelle, ascendenti e discendenti in linea retta, alla duplice condizione che in esse abbiano effettiva residenza e previa presentazione di apposita dichiarazione di variazione, alla mancata presentazione della comunicazione, in quanto elemento imprescindibile, consegue il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata. (E.M.)

263. Soggetto passivo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 590/2015 del 17 luglio 2015,
Presidente: Ferraro, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

IMU - Locazione finanziaria immobile — Risoluzione del contratto — Effettiva restituzione dell'immobile — Periodo intercorrente — Soggetto passivo.

Massima:

L'art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011 individua i soggetti passivi dell'imposta municipale propria nel proprietario degli immobili, ovvero nel titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Lo stesso art. 9 comma 1 seconda parte, con disposizione derogatoria alla disciplina generale del presupposto impositivo dell'IMU (costituito dal possesso di beni immobili diversi dalla prima casa), stabilisce che, nei soli casi di locazione finanziaria di un immobile, il soggetto passivo dell'imposta non è più il proprietario bensì il locatario, tenuto al versamento "a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto". Il carattere eccezionale della disposizione impone una interpretazione restrittiva dell'ipotesi di trasferimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta, normalmente gravante sul possessore del bene immobile (art.8 comma 2 d.lgs. n. 23 del 2011), al semplice detentore quale è il conduttore di un bene immobile ricevuto in leasing. Pertanto, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, l'obbligo di versamento dell'IMU compete nuovamente alla società locatrice proprietaria dell'immobile, anche per il periodo in cui il conduttore abbia mantenuto di fatto la disponibilità dell'immobile anziché restituirlo alla società di leasing. (G.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, artt.8 e 9

264. Locazione finanziaria

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 133/2015 del 20 aprile 2015,
Presidente: De Giorgio, Estensore: Aondio

Intitolazione:

IMU — Contratto locazione finanziaria — Risoluzione anticipata — Legittimazione passiva — Diversa durata legittimazione passiva IMU-TASI in caso di locazione finanziaria — Legittimazione passiva locatario fino a durata contratto — Sussiste.

Massima:

La TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili resi dall'Ente ed è dovuta dal locatario dalla data di stipula dell'atto fino alla riconsegna del bene in quanto corrisponde all'effettivo utilizzo dei servizi indivisibili del Comune. L'IMU, viceversa, è un'imposta patrimoniale che colpisce il mero possesso di immobili indipendentemente da altri fattori ed è carico del locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto: ai fini IMU la soggettività passiva è in capo alla società di leasing, anche in caso di mancata riconsegna del bene, non potendosi qualificare l'ex locatario del bene quale possessore essendone il mero detentore. Non è, pertanto, corretta l'equiparazione tra IMU e TASI quanto all'individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria; la soggettività passiva risulta infatti differente per quanto riguarda la durata: per l'IMU è pari al periodo contrattuale indipendentemente dal momento della consegna iniziale e finale dell'immobile mentre per la TASI è il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di riconsegna del bene comprovato dal verbale di consegna. L'autonomia delle due discipline e la peculiarità delle disposizioni TASI in materia di soggettività passiva ne precludono l'estensione ai fini IMU. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9

265. Leasing immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 122/2015 del 16 aprile 2015,
Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione:

IMU — LEASING IMMOBILIARE — Soggetto passivo — Locatario — Diritto reale di godimento — Regolare esecuzione — Risoluzione anticipata — Proprietario — Originario carattere economico — Locazione — Mero detentore.

Massima:

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 23/2011, il soggetto passivo dell'Imposta Municipale Unica (IMU), in presenza di un contratto di locazione finanziaria di un immobile, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata dello stesso, è il locatario. Tale disciplina, che parifica il locatario di un leasing immobiliare al titolare di un diritto reale di godimento, tuttavia si applica soltanto fintantoché tale specifico rapporto contrattuale trovi regolare esecuzione. Pertanto, qualora il contratto sia risolto anticipatamente, la soggettività passiva del tributo torna in capo al proprietario, in quanto il contratto di leasing traslativo perde il proprio originario significato economico e le reciproche obbligazioni divengono paragonabili a quelle che caratterizzano la locazione di immobili, in cui il locatario si attesta quale mero detentore del bene. **(G.Be.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 23/2011, art. 9 comma 1

266. Fabbricato rurale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 150/2015 del 22 maggio 2015,
Presidente: Dell'Aringa, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

**I.C.I. — Istanza rimborso — Fabbricato rurale — Variazione catastale —
Richiesta variazione catastale — Effetto retroattivo — Sussiste.**

Massima:

Colui che richiede la variazione catastale, al fine di ottenere l'effetto retroattivo del nuovo classamento di un fabbricato in fabbricato rurale, deve dichiarare che l'immobile è in possesso dei requisiti di ruralità previsti in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente quello di presentazione della domanda di variazione. (L.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 70/2011, art. 7 comma 2bis; d.l. 557/1993, art. 9

267. Rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 176/2015 del 16 giugno 2015,
Presidente: Dell'Aringa, Estensore: Celenza

Intitolazione:

**ICI - Rendita catastale - Variazione - Contestazione - ICI dovuta - Nuova rendita
- Si applica per il futuro.**

Massima:

Al fine di individuare la base imponibile ICI è giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale prima della notifica al contribuente del suo corrispondente atto attributivo, il proprietario, quindi, solo da quel momento diventa titolare di una situazione giuridica nuova che non può, pertanto, essere fatta valere anche per il passato (nel caso di specie una contribuente ricorre contro l'avviso di liquidazione ai fini ICI emesso dal comune per il periodo di imposta 2011. La ricorrente fa presente che nel 2013 la rendita catastale dell'immobile era stata ridotta per effetto del cambio di categoria catastale. Inoltre, relativamente ad annualità precedenti al 2011 (dal 1993 al 1999), al fine del calcolo dell'ICI, le parti - comune e contribuente - avevano raggiunto un accordo transattivo sulla base del quale era stata assunta una rendita catastale, quantificata in via equitativa, tra le stesse. Ora la contribuente vorrebbe che anche per l'ICI del 2011 fosse applicata quella rendita in considerazione del fatto che nel 2013 la rendita, in ogni caso, ha subito una riduzione per mutamento della categoria catastale dell'immobile). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74 comma 1; d.lgs. 504/1992, art. 1

268. Agevolazione prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 86/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

ICI — ESENZIONE PRIMA CASA — Requisiti — Immobile unico risultante da più unità immobiliari contigue — Rilevanza dell'utilizzo.

Massima:

Il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari contigue seppure catastali distinte non è di ostacolo all'applicazione dell'esenzione ICI ai sensi dell'art. 8, comma 2 d.lgs. 504/1992 prevista per l'abitazione principale. Ciò, in quanto assume rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.
(G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 2

269. Agevolazioni abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1659/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

ICI — Agevolazioni abitazione principale - Rilevanza delle risultanze anagrafiche o catastali — Non sussiste — Risultanze anagrafiche — Rilevano.

Massima:

In tema di agevolazione Ici per l'abitazione principale, l'art. 8 del d.lgs. 504/1992, nell'individuare l'immobile meritevole del beneficio della detrazione quale "unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto", ne privilegia la funzione sostanziale di residenza, da ricavarsi quest'ultima dalle risultanze anagrafiche, salvo prova contraria. Tali considerazioni hanno ricevuto del resto indiretta conferma in sede di emanazione del d.l. n. 93/2008, laddove il legislatore ha ritenuto necessario specificare le categorie catastali escluse dall'esenzione d'imposta ivi prevista, espressamente menzionando a tal fine talune categorie (fra cui peraltro non risulta ricompresa quella A/10) proprie di immobili destinati ad uso diverso dall'abitativo. Ne consegue che le risultanze anagrafiche attestanti che l'immobile costituisca luogo di residenza e, pertanto, abitazione del contribuente sono da ritenere prevalenti, ai fini agevolativi che qui interessano, rispetto a quelle meramente identificative del bene dal punto di vista catastale, cui non può pertanto riconnettersi un valore atto ad inficiarne l'utilizzo come abitazione principale del contribuente. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8

270. Tassazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1687/2015 del 20 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Natola

Intitolazione:

**AREA GIÀ EDIFICATA — AUMENTO DEL VOLUME DELL'EDIFICIO — SOTTOTETTO -
Recupero - Tassazione dell'entità immobiliare a conclusione dei lavori —
Legittimità.**

Massima:

Una volta realizzata la costruzione, l'area edificabile non è più soggetta ad ICI costituendo pertinenza dell'immobile realizzato. Il sottotetto, successivamente recuperato e realizzato a fini abitativi sulla base di norme regionali — nella fattispecie l'art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 della Lombardia - con conseguente aumento della cubatura originaria, comporta, ai fini ICI, l'incremento di valore della costruzione. **(G.Ta.)**

Riferimenti normativi: l.r. 12/2005, art. 27

271. Immobili destinati a edilizia residenziale pubblica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1793/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Zamagni

Intitolazione:

**ICI — Esenzione per gli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica —
Requisiti.**

Massima:

In materia di ICI, nelle ipotesi di utilizzazione indiretta degli immobili da parte dell'ente possessore, seppur assistita da finalità di pubblico interesse, non trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992, trattandosi di una agevolazione, soggetta pertanto ad interpretazione restrittiva. **(V.Ga.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i)

272. Atti attributivi o modificativi della rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2839/2015 del 24 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Dedoato

Intitolazione:

**ATTI ATTRIBUTIVI O MODIFICATIVI DELLA RENDITA CATASTALE — NOTIFICA -
Efficacia retroattiva — Sussiste.**

Massima:

Ai fini ICI gli effetti dell'attribuzione della rendita catastale ad un immobile classificato nel "gruppo D" debbono decorrere dalla data di richiesta di accatastamento e non dalla successiva "messa in atti" o di notificazione della rendita attribuita. Il disposto del primo comma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342 secondo il quale "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione" va intesa nel senso che la notifica degli atti di attribuzione è soltanto condizione della loro efficacia e non esclude la utilizzabilità della rendita a fini impositivi anche per le annualità d'imposta ancora suscettibili di accertamento (conf. Cass. SS.UU. 3160/11). **(G.Ta.)**

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74

273. Agevolazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2862/2015 del 25 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Dedoato

Intitolazione:

AGEVOLAZIONE — ABITAZIONE PRINCIPALE — CASI ASSIMILATI — Immobili concessi in uso gratuito - Disciplina da parte dei Comuni — Tempestività dell'istanza — Necessità.

Massima:

È legittimo il rifiuto di riconoscere l'esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un prossimo congiunto nel caso di omissione della previa dichiarazione, su apposito modello, delle unità immobiliari concesse in uso gratuito quali abitazioni principali a prossimi congiunti, dichiarazione resa obbligatoria dal Comune nel disporre l'esenzione dall'ICI in aderenza all'art. 1 del d.l. n. 93/2008 che con il comma 1 aveva disposto l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale e con il comma 2 aveva rinviato ai Comuni la disciplina dei casi da assimilare all'abitazione principale. **(G.Ta.)**

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1

274. Servitù d'uso perpetua

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 5191/2015 dell'8 giugno 2015,
Presidente: Gilardi, Estensore: Amato

Intitolazione:

**I.C.I. — Servitù d'uso perpetua - Disponibilità del bene - Non è esclusa -
Presupposto impositivo - Sussiste.**

Massima:

La servitù d'uso pubblico perpetua, gravante su un bene immobile (terreno), incide sul valore del bene ma non sul presupposto impositivo ai fini I.C.I.. La mancata piena disponibilità ed esclusiva dell'uso del predetto bene non fa venire meno, in capo al proprietario del bene, il presupposto impositivo ai fini dell'I.C.I.. In tal caso, infatti, il bene è sempre nella disponibilità del proprietario così che tale bene, non essendo assimilato ai beni del demanio pubblico, non è esente dall'I.C.I. (B.I.)

275. Pertinenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5778/2015 del 24 giugno 2015, Presidente: Ingrassi, Estensore: Mancini

Intitolazione:

ICI — Pertinenza abitazione principale — Identico complesso immobiliare.

Massima:

L'art. 59 del d.lgs. 446/1997 conferisce ai comuni la potestà regolamentare utile a disciplinare autonomamente il regime ICI delle unità immobiliari pertinenziali rispetto all'abitazione principale. È legittimo quindi il regolamento comunale che consideri pertinenza dell'abitazione principale solo le unità abitative ubicate nel medesimo complesso immobiliare della stessa abitazione.

È dunque dovuta l'imposta in relazione al box ubicato all'esterno del complesso immobiliare di abitazione, se il regolamento comunale (*nel caso in esame l'art. 3 del regolamento ICI del Comune di Milano*) così prevede. (F.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997, art. 59

276. Pagamento a Comune diverso dal creditore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5809/2015 del 25 giugno 2015

Presidente: Ingrassi, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

I - ICI — Pagamento a Comune diverso dal creditore — Estinzione obbligazione tributaria — Esclusa.

II - ICI — Pagamento a Comune diverso dal creditore — Termine decadenziale per rimborso.

Massima:

I - Il fatto che un importo dovuto a titolo di ICI venga corrisposto ad un comune diverso da quello titolare del credito non è idoneo ad estinguere l'obbligazione tributaria del contribuente. Il disposto dell'art. 1 comma 722 della legge 147/2013 risulta infatti inapplicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis*, stante il tenore letterale della disposizione medesima che espressamente individua il proprio ambito di operatività "a decorrere dall'anno d'imposta 2012" (la disposizione citata, inapplicabile al caso in esame perché risalente al 2008, prevede invece che dal 1 gennaio 2012 il comune che ha ricevuto il pagamento indebito debba attivare le procedure più idonee per il riversamento delle somme percepite al comune titolare del credito).

II - Nel caso in cui un importo dovuto a titolo di ICI venga corrisposto ad un comune diverso da quello titolare del credito, la decorrenza del termine decadenziale quinquennale previsto ex art. 1 comma 164 l. 296/2006 per il rimborso di tributi locali non dovuti va individuata nel momento del pagamento degli importi ICI al comune sbagliato e non nel momento dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte del comune titolare del credito (*momento in cui nel caso in esame il contribuente ha avuto conoscenza dell'errore commesso*). (M.Mon.)

Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 commi 164 e 722

FINANZA LOCALE

IRAP



Torna all'indice

277. Assoggettabilità ad Irap medico SSN

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 408/2015 del 10 febbraio 2015, Presidente: Lamanna, Estensore: Repossi

Intitolazione:

IRAP — Assoggettabilità medico SSN - Non sussiste.

Massima:

Il medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N., con studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione. (conf. Cass. 11533/2010). (c.c.)

278. Agente di commercio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1287/2015 del 30 marzo 2015, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione:

IRAP — Istanza rimborso — Ente impositore — Silenzio rifiuto - Assenza di collaboratori — Beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile — Apprezzabili spese sostenute — Autonoma organizzazione — Esclusione — Illegittimità diniego — Consegue.

Massima:

L'esercizio dell'attività di agente di commercio senza ausilio di collaboratori e con l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, in una zona molto vasta che giustifica le spese sostenute dal contribuente, seppure apprezzabili, riconducibili peraltro a beni di consumo, comprova l'assenza di autonoma organizzazione a cui consegue il diritto al rimborso dell'IRAP versata e non dovuta *(nel caso di specie, contro la sentenza della Ctp di parziale accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso IRAP anni 2006 e 2007 presentata da un agente di commercio, l'Ufficio proponeva appello sostenendo che i cospicui costi, sostenuti negli anni considerati da parte del contribuente e la mancata giustificazione parziale di alcuni costi da parte dello stesso, inducevano ragionevolmente a ritenere sussistente un'autonoma organizzazione e, conseguentemente, dovuta IRAP. La Ctr respingeva l'appello, confermando la sentenza della Ctp, risultando nel caso in esame documentata l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione con riferimento all'attività di agente di commercio in quanto svolta senza ausilio di collaboratori e con l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. Inoltre, essendo l'attività del ricorrente svolta in una zona molto vasta, tale era da giustificare le spese sostenute che, seppur apprezzabili, risultavano riconducibili a beni di consumo).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

279. Presupposto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 1450/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Zevola, Estensore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — IRAP — Autonoma organizzazione — Presenza di rilevanti compensi a collaboratori non dipendenti — Presupposto impositivo — Non sussiste.

Massima:

L'Avvocato che si avvale della collaborazione di un collega cui corrisponde anche considerevoli compensi non realizza il presupposto per la sussistenza di "autonoma organizzazione" che lo obbliga al pagamento dell'IRAP, ciò in quanto si ritiene che il collaboratore non sostituisce l'Avvocato nell'attività gestoria dello studio professionale. *(nel caso di specie, un avvocato riceveva cartella di pagamento relativa ad IRAP per gli anni 2007 e 2008. Avverso la stessa, veniva proposto ricorso in Ctp che lo accoglieva. L'Amministrazione presentava appello in Ctr, che risultava respinto. In particolare entrambe le commissioni hanno ritenuto che il semplice fatto che l'Avvocato sostenesse costi per collaboratori — non dipendenti — per lo svolgimento della propria attività non potesse integrare il concetto di autonoma organizzazione, presupposto impositivo ai fini IRAP, in quanto tali collaboratori non si sostituivano all'avvocato nella gestione dello studio).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

280. Medico generico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2108/2015 del 19 maggio 2015, Presidente e Estensore: Buono

Intitolazione:

IRAP — Medico generico — Distinti ambulatori medici — Non rileva — Miglior esercizio professione — Sussiste — Autonoma organizzazione — Esclusione - Rimborso IRAP — Illegittimità diniego — Consegue.

Massima:

È illegittimo il diniego opposto a seguito della richiesta di rimborso IRAP proposta da parte di un medico generico titolare di due distinti ambulatori medici, in quanto tale modalità costituisce miglior esercizio della professione senza ingenerare il presupposto dell'autonoma organizzazione (nel caso di specie il contribuente, medico generico titolare di due ambulatori, risulta destinatario di distinti dinieghi per le istanze di rimborso IRAP degli anni 2008 e 2009. L'ente impositore non aveva tuttavia considerato che dalla titolarità dei due distinti ambulatori medici non poteva derivare alcuna autonoma organizzazione costituendo, semmai, uno strumento per il miglior esercizio della professione). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

281. Medico specialista

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 299/2015 del 23 marzo 2015,
Presidente: Buonanno, Estensore: Maurini

Intitolazione:

FINANZA LOCALE — IRAP — Attività di medico specialista — Assenza di collaboratori — Esercizio attività presso strutture sanitarie private — Carenza di autonoma organizzazione.

Massima:

L'utilizzo di un automezzo, macchine d'ufficio e telefono radiomobile, unitamente all'assenza di collaboratori, non indicano di per sé la presenza autonoma organizzazione. La partecipazione a studi professionali associati non può rappresentare la prova della presenza di un'autonoma organizzazione, visto l'utilizzo delle attrezzature e degli ambienti appartenenti a strutture sanitarie private, nell'ambito della loro organizzazione e delle loro indicazioni. (E.M.)

282. Medico convenzionato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 476/2015 del 29 maggio 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

**IRAP — AUTONOMA ORGANIZZAZIONE — MEDICO CONVENZIONATO CON IL S.S.N.
— Compensi a terzi — Esercizio in studio medico associato - Debenza.**

Massima:

A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997, l'esercizio di attività di lavoro autonomo è esclusa dall'applicazione dell'imposta IRAP qualora si configuri un'attività priva di "autonoma organizzazione". Il requisito di autonoma organizzazione, nel caso di attività svolta da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, sussiste nel caso di significativi esborsi per quote di ammortamento, di corresponsione di non trascurabili compensi a terzi nonché per il caso in cui l'attività sia svolta anche come componente di uno studio medico associato. (E.M.)

283. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 68/2015 del 23 febbraio 2015,
Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

Intitolazione:

IRAP — Servizio di segreteria — Prestazione non occasionale — Carattere continuativo — Incremento della produttività — Autonomia organizzazione — Sussiste.

Massima:

Sussiste il presupposto della autonomia organizzazione ai fini IRAP qualora il professionista (*medico odontoiatra*) si avvalga di un servizio di segreteria, anche in outsourcing, per fissare gli appuntamenti con i clienti. La giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude l'esistenza dell'autonomia organizzazione solo nelle ipotesi in cui le prestazioni di terzi abbiano le caratteristiche della occasionalità: occasionalità che, nella fattispecie, non ricorre perché, esaminando il contratto di appalto e relative fatture, emerge che il servizio di segreteria viene svolto con carattere di continuità per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno e comporta, almeno potenzialmente, un incremento della produttività del professionista con conseguente assoggettamento ad IRAP. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

284. Consulente sicurezza e igiene posti di lavoro

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. I, sentenza n. 42/2015 del 12 febbraio 2015,
Presidente e Estensore: Maticchioni

Intitolazione:

IRAP — Consulente sicurezza igiene posti di lavoro — Assenza dipendenti collaboratori — Possesso beni strumentali — Dotazione minima — Soggetto imposta — Esclusione.

Massima:

Non paga l'Irap il consulente di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro in assenza di dipendenti, collaboratori, e che possiede una dotazione minima di beni strumentali (nel caso di specie l'Amministrazione nega il rimborso Irap per gli anni dal 2006 al 2009 ad un consulente sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro il quale non si è avvalso di alcun dipendente o collaboratore, e possiede un'autovettura, un computer ed alcuni mobili di ufficio). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

285. Spese di scarso rilievo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 163/2015 del 13 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

FINANZA LOCALE - IRAP - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione - Fattori sintomatici — Spese di scarso rilievo.

Massima:

La sussistenza del presupposto impositivo Irap è desumibile da una variegata serie di fattori, uno dei quali è sicuramente rappresentato dall'importo della spesa che, viene sostenuta per lo svolgimento della attività lavorativa. È chiaro, infatti, che più tale spesa è alta tanto più è probabile che a sostegno dell'attività vi sia un consistente supporto organizzativo. Non sussiste, pertanto, un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP ogniqualvolta il contribuente per svolgere la sua attività professionale produttrice dei redditi dichiarati, non abbia avuto costi per immobili, per prestazioni di lavoro dipendente e/o assimilato e abbia sostenuto spese assolutamente modeste il cui importo complessivo è di qualche migliaia di euro. (E.Pi.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

286. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 470/2015 del 22 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

IRAP — Assenza di spese per lavoro dipendente ed assimilato - Autonomia organizzazione - Non sussiste - Diniego al rimborso - Illegittimità - Consegue.

Massima:

In presenza di un'attività professionale imperniata sulla sola attività personale del ricorrente, senza l'ausilio di dipendenti, non sussiste il presupposto dell'imposta sulle attività produttive, rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi. Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il diniego al rimborso dell'imposta IRAP. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

287. Svalutazione dei crediti delle imprese bancarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 623/2015 del 27 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Zamagni

Intitolazione:

IRAP— Svalutazioni su crediti di banche e imprese di assicurazione risultanti dal bilancio di esercizio — Deducibilità per gli esercizi anteriori al 2005.

Massima:

L'indeducibilità ai fini IRAP della svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio delle imprese bancarie, introdotta dal d.l. 168/2004, art. 2, comma 2, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (c.d. noni pregressi) che, in quanto di competenza degli esercizi anteriori, sono oggetto di una situazione giuridica sostanziale già consolidata in forza della normativa antecedente che non può essere intaccata dalla novella legislativa. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 106 comma 3; d.lgs. 446/1997, art. 6

288. Presupposto/Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1015/2015 del 6 febbraio 2015, Presidente: D'Orsi, Estensore: Arista

Intitolazione:

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA — DOTTORE COMMERCIALISTA — Studi di settore — Dimostrazione in re ipsa della debenza — Legittimità — Non sussiste.

Massima:

In materia di IRAP, il presupposto dell'imposta è dato dalla esistenza di una autonoma organizzazione produttiva, data per presunta in caso di reddito d'impresa, ma non scontata in caso di redditi da lavoro autonomo: in tal caso va infatti verificata caso per caso e, in caso di esercizio senza collaboratori, tale presupposto deve essere escluso. (G.Gi.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

289. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1226/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Deodato, Estensore: Bersani

Intitolazione:

IRAP — Diritto al rimborso — Assenza di autonoma organizzazione — Onere della prova — A carico del contribuente.

Massima:

Nel caso di richiesta di rimborso dell'Irap avanzata da un agente di commercio, compete al ricorrente fornire la prova dell'assenza di un'autonoma organizzazione e dell'entità dei costi sostenuti. In assenza è legittima la presunzione che sussista il presupposto dell'imposta sulle attività produttive, rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi. Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il diniego al rimborso dell'imposta Irap. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

290. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1228/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Deodato, Estensore: Bersani

Intitolazione:

IRAP — Assenza di spese per lavoro dipendente ed assimilato - Autonomia organizzazione - Non sussiste - Diniego al rimborso - Illegittimità - Consegue.

Massima:

Una limitata percentuale dei costi sui ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agente di commercio, provata con la produzione delle dichiarazioni dei redditi, non può legittimamente fondare la presunzione che il contribuente si sia avvalso di quella autonoma organizzazione che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle attività produttive. Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il diniego al rimborso dell'imposta Irap. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

291. Mono-committenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 2189/2015 del 9 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Fugacci

Intitolazione:

IRAP - Lavoratore autonomo - Regime di mono-committenza - Autonoma organizzazione - Non sussiste.

Massima:

La circostanza per cui un lavoratore autonomo presta la propria attività nei confronti di un solo committente e all'interno di strutture organizzate da quest'ultimo avvalorava l'assenza, in capo al predetto lavoratore, di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

FINANZA LOCALE

PUBBLICITÀ



Torna all'indice

292. Cabine per le fototessere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 117/2015 del 20 gennaio 2015, Presidente: Buono, Estensore: Botteri

Intitolazione:

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ — Cabine per le fototessere — Superficie inferiore ai 5 mq — Non sussiste.

Massima:

Le cabine per le fototessere sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in quanto sono considerate di fatto una pertinenza della sede dell'azienda e, comunque, un luogo dove si svolge l'attività e che conseguentemente può essere indicato da un'insegna. Tuttavia, applicando il metodo di calcolo di cui alla risoluzione n. 2/DPF-8466 del 2003, qualora la misura dei pannelli risulti inferiore ai 5 mq, la superficie non può essere calcolata come superficie imponibile, poiché in tal caso il pannello su cui i messaggi sono applicati non ha alcun fine pubblicitario, ma funge da mero supporto strumentale (conf. Cass. 5537/2013). (G.M.)

293. Debenza dell'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 929/2015 del 9 marzo 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Botteri

Intitolazione:

PUBBLICITÀ — IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ — Installazione pannelli pubblicitari — Presupposto di imponibilità - Sussiste.

Massima:

Ai fini della debenza dell'imposta comunale sulla pubblicità, è soggetto ad imposta qualunque mezzo di comunicazione con il pubblico, che risulti idoneo a far conoscere il nome, l'attività o il prodotto di un'azienda. Nel caso di specie, trattasi di pannello con scritte ben visibili dalle strade adiacenti. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5

294. Canine fotografiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1018/2015 del 17 marzo 2015, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione:

IMPOSTA PUBBLICITÀ — Cabine fotografiche — Sede principale — Esclusione — Sede secondaria — Esclusione — Pagamento per insegne — Consegue.

Massima:

La cabina fotografica non è né sede principale né sede secondaria e quindi deve pagare l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi (*nel caso di specie l'ente locale non considera la cabina come sede di svolgimento dell'attività così da poter godere dell'esclusione dal pagamento dell'imposta di pubblicità*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5 comma 1 e 17 comma 1bis

295. Pubblicità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1363/2015 del 2 aprile 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Citro

Intitolazione:

Soggezione a tassa di pubblicità — Sede della società — Cabina per tessere fotografiche — Sussiste.

Massima:

La sede della società è quella dichiarata nell'atto di costituzione o nelle successive variazioni, ma non può essere mai considerata nella cabina per tessere fotografiche, né essa può essere posta in più luoghi, tanti quanti sono le cabine distribuite. Ne risulta che il cartello, posto sulla cabina per tessere, non può che essere un veicolo pubblicitario per la conoscenza della ditta e che, pertanto, esso è da considerare soggetto a tassa di pubblicità. **(O.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993; l. 75/2002, art. 2bis comma 1; l. 448/2001, art. 10

296. Messaggi pubblicitari su veicoli di terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2005/2015 del 12 maggio 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PUBBLICITÀ — IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ — Messaggi pubblicitari su veicoli di terzi — Spettanza dell'imposta al Comune in cui ha sede la società — Legittimità - Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui l'attività pubblicitaria venga effettuata installando messaggi pubblicitari su veicoli pubblici o privati che mantengono le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso, loro propria, l'imposta è dovuta al Comune dove ha sede l'impresa pubblicizzata (conf. Cass. 5858/2012). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 6,12 e 13

297. Mezzi pubblicitari connessi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 74/2015 del 29 gennaio 2015,
Presidente: Buonanno, Estensore: Maurini

Intitolazione:

IMPOSTA PUBBLICITÀ — Mezzi pubblicitari connessi — Tassazione mezzi pubblicitari connessi - Condizione connessione — Contemporanea visibilità più lati.

Massima:

Due mezzi pubblicitari possono essere considerati connessi tra di loro soltanto se possono essere osservati contemporaneamente (nel caso di specie la concessionaria per la pubblicità tassa due cassonetti luminosi ancorati direttamente alle pareti dell'edificio tassandoli separatamente considerandoli connessi tra di loro, e, pertanto, tassando la superficie totale. Ma per la contribuente non c'è alcuna connessione tra le due insegne in quanto esse compaiono su due lati distinti del fabbricati e possono essere contemporaneamente visibili solo osservando l'edificio da una certa prospettiva. Le stesse possono essere osservate alternativamente tra di loro grazie al mutamento di prospettiva compiuto da un automezzo in circolazione). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 comma 1; d.P.R. 495/1992, art. 47 comma 1

298. Esposizione logo aziendale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 316/2015 del 31 marzo 2015,
Presidente: Galizzi, Estensore: Cappelluzzo

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ — ESPOSIZIONE LOGO AZIENDALE - MEZZI DI PROPRIETÀ PER TRASPORTO BENI AZIENDALI — Non dovuta.

Massima:

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 507/1993, come interpretato dalla Circolare del Dipartimento delle Politiche fiscali 18 aprile 2002 n. 2, non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità ove sia pacifica la titolarità dei mezzi di trasporto in capo alla società, la presenza sui medesimi del solo logo aziendale e l'utilizzo degli stessi per il trasporto dei beni aziendali. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 13

299. Impianto multiplo di frecce segnaletiche

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 348/2015 del 14 aprile 2015,
Presidente: De Petris, Estensore: Monardo

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ — FRECCE SEGNALETICHE — IMPIANTO ESPOSITIVO MULTIPLA - Disponibilità da parte di un unico soggetto — Metodo di calcolo — Superficie espositiva complessiva.

Massima:

Ai fini della determinazione del metodo di calcolo della superficie espositiva di un impianto multiplo di frecce segnaletiche, il gruppo segnaletico deve essere considerato unitariamente nel caso in cui unico sia il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto. L'art. 7 del d.lgs. 507/1993 non fa alcuna distinzione tra tipologie né fa riferimento al numero di messaggi pubblicitari all'interno della figura piana geometrica, che deve essere perciò calcolata in base all'ampiezza della superficie espositiva complessiva, indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari in essa contenuti. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7

300. Cabine per fototessere

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 24/2015 del 16 gennaio 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO — IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ — Diciture pubblicitarie — Cabine per fototessera.

Massima:

Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non rilevando il luogo di ubicazioni di tali insegne (*sede principale, sede secondaria ovvero pertinenze accessorie*). L'unico criterio determinante per ottenere l'esenzione dall'imposta è dato dall'estensione della superficie adibita a messaggio pubblicitario. (R.Sp.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis

301. Accertamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 78/2015 del 2 marzo 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO — CARENZA DI MOTIVAZIONE — Oggetto della pretesa tributaria — Insegna.

Massima:

L'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano, essi devono avere un grado di determinatezza tale da permettere al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa. L'avviso di accertamento avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità deve esser dichiarato nullo quando mancano gli elementi identificativi della pretesa tributaria, i.e. quando le indicazioni contenute nell'atto non sono idonee a individuare in modo inequivoco l'insegna oggetto della pretesa. **(R.Sp.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

302. Competenza

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 98/2015 del 20 marzo 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

**Accertamento — Competenza territoriale — Silos — Non rileva — Sede impresa
— Rileva.**

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento riguardante l'Imposta Comunale sulla pubblicità emesso dal Comune ove sono ubicati i silos sui quali è indicato il marchio in quanto la competenza territoriale spetta al Comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni pubblicitari. Inoltre, i silos utilizzati nei cantieri edili sono ricompresi nell'ambito degli strumenti utilizzati per immagazzinare alcuni prodotti, e sono pertanto assimilabili ad attrezzature di cantiere itineranti.
(L.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 507/1993, art. 12 comma 1

303. Cabine fototessera

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 113/2015 del 26 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Alioto

Intitolazione:

**PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI — INSEGNE — Cabine fototessera —
Nozione di “sede dell’attività” — Non sussiste.**

Massima:

In materia di imposte sulla pubblicità, non sono imponibili i mezzi pubblicitari quando sono posizionati sulle singole cabine per foto automatiche con caratteristiche di insegna di esercizio dell’attività commerciale che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono ed hanno una superficie complessiva non superiore a 5 mq. (L.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1 bis

304. Bandiere bifacciali

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 109/2015 dell'11 febbraio 2015,
Presidente: Manfra, Estensore: Verrascina

Intitolazione:

**IMPOSTA PUBBLICITÀ — Bandiere bifacciali — Visione contemporanea
entrambi lati — Esclusione - Tassazione superfici — Una soltanto — Consegu.**

Massima:

La superficie da tassare della c.d. “bandiere bifacciali” è una soltanto delle due in quanto chi guarda non può vedere i due lati/avvisi contemporaneamente (*nel caso di specie il concessionario dell’ente locale tassa le insegne-avvisi, c.d. “bandiera bifacciale” considerando entrambe le superfici*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 12 comma 1

FINANZA LOCALE

TARSU – TIA – TARI – TARES



Torna all'indice

305. Aree produttive e accessorie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 854/2015 del 9 marzo 2015, Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

FINANZA LOCALE — TARSU — Aree produttive e accessorie — Non tassabilità — Sussiste.

Massima:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali ex art. 2 del d.P.R. 915/1982, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi (conf. Cass. n. 17601/2009).
(A.L.)

306. Immobile privo di allacciamenti

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. I, sentenza n. 30/2015 del 4 febbraio 2015,
Presidente: Nocerino, Estensore: Preda

Intitolazione:

TARSU-TIA — Immobile senza viabilità urbana — Immobile senza opere primaria urbanizzazione — Immobile privo allacciamento acqua — Immobile privo altri allacciamenti — Debenza imposta — Esclusione.

Massima:

Non può essere assoggettato a Tarsu-Tia l'immobile sguarnito di viabilità urbana e di tutte le altre opere di primaria urbanizzazione, sprovvisto dell'allacciamento dell'acqua potabile all'acquedotto comunale e di tutti gli altri allacciamenti all'impiantistica pubblica urbana, in quanto tale tassa deve essere corrisposta per l'ottenimento di un servizio che non può essere usufruito (*nel caso di specie l'ente locale iscrive a ruolo la Tarsu-Tia per l'anno 2010 ad un contribuente il quale ha un podere, sito in una frazione del Comune, completamente sguarnito di viabilità urbana e di tutte le altre opere di primaria urbanizzazione, sprovvisto dell'allacciamento dell'acqua potabile all'acquedotto comunale e di tutti gli altri allacciamenti all'impiantistica pubblica urbana che l'ente si rifiuta di eseguire sin dal 1960*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 comma 2

307. Fatture

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21 sentenza n. 604/2015 del 26 gennaio 2015,
Presidente: La Mattina, Estensore: Astigiano

Intitolazione:

CONGUAGLIO TIA — ADDEBITO CON FATTURA — Costituisce atto del procedimento di imposizione - Impugnabilità — Sussiste — Requisiti essenziali dell'atto — Necessitano.

Massima:

La fattura emessa ai fini TIA, nella fattispecie per ricalcolo della Tariffa al fine di coprire con un conguaglio i costi effettivamente sostenuti ex art. 238 del d. lgs. 3 aprile 2006 e d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, costituisce atto del procedimento di imposizione per cui deve rispondere ai requisiti sostanziali enunciando in forma sintetica, purché chiara, sia la fonte della richiesta, sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano anche sotto il profilo quantitativo (conf. Cass. 17526/2007 e 11157/2013). (G.Ta.)

FINANZA LOCALE

TASSE AUTOMOBILISTICHE



Torna all'indice

308. Società di leasing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 438/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Malaspina, Estensore: Ingino

Intitolazione:

**SOGGETTO PASSIVO — SOCIETÀ DI LEASING — SOGGETTI UTILIZZATORI —
Solidarietà passiva — Sussiste.**

Massima:

Con l'art. 7 della legge 99/2009 sono state apportate integrazioni normative all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53 consistenti, tra l'altro, nell'inserimento, quali soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche, dopo i "proprietari" (*quindi le società di leasing*), anche, fra gli altri, "gli...utilizzatori a titolo di locazione finanziaria" senza escludere però le società di leasing, soggetti che restano solidariamente responsabili del pagamento della tassa (Conf. Cass. 4507/12).
(G.Ta.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; l. 53/1983

309. Solidarietà passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1425/2015 del 13 aprile 2015, Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Tassa automobilistica — Soggetti passivi — Proprietario, Conduttore, Usufruttuario — Solidarietà passiva — Sussiste — Legittimità pretesa impositiva avanzata a qualsiasi soggetto passivo — Sussiste.

Massima:

Tra i debitori della tassa automobilistica regionale va annoverato non solo il proprietario, ma anche l'usufruttuario ed il conduttore; pertanto, tra questi vi è un rapporto di solidarietà passiva e paritaria — ancorché esclusa dal contratto di leasing — nell'adempimento delle obbligazioni, in aderenza con le disposizioni del codice civile, volto a realizzare nel modo più agevole e sollecito la percezione del tributo, con libera scelta da parte dell'avente diritto con riferimento al soggetto contro cui agire *(nel caso di specie, una società di leasing riceveva avviso di accertamento per mancato pagamento del conduttore della tassa automobilistica regionale per l'anno 2010. Avverso tale avviso, la contribuente proponeva ricorso in Ctp che dava ragione al ricorrente. Di contro, l'appello del creditore di imposta otteneva l'accettazione da parte della Ctr per i seguenti motivi: la tassa automobilistica è dovuta ex lege da più soggetti passivi, tra cui il proprietario, l'usufruttuario ed il conduttore. Il creditore del tributo, essendo il debito tra i soggetti passivi solidale, può decidere di procedere ad agire liberamente contro l'uno o l'altro debitore. Pertanto, le prescrizioni del contratto di leasing — che obbligano il conduttore a corrispondere la tassa in oggetto — non possono essere in alcun modo opposte all'ente creditore).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32; c.c., art. 1294.

310. Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 45/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente: De Lillo, Estensore: Gittardi

Intitolazione:

TASSE AUTOMOBILISTICHE – SOLIDARIETÀ – Soggettività passiva delle tasse automobilistiche – Autoveicolo in leasing finanziario – Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

Massima:

In base all' art. 7, comma 2, della legge 99/2009 in caso di comprovata utilizzazione del veicolo da parte di un soggetto a titolo di leasing finanziario, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica grava in via esclusiva su quest'ultimo e non in capo al soggetto proprietario concedente il leasing. In questi caso, pertanto, non sussiste una forma di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore. (M.A.C.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7 comma 2

311. Soggetti passivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 162/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI — Soggetti passivi — Veicolo in locazione finanziaria — Utilizzatore.

Massima:

Trattandosi di tassa legata alla "circolazione" del veicolo (*o comunque al possesso dei un bene per sua natura destinato alla circolazione*), l'interpretazione logica e sistematica dell'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982 (*così come modificato dall'art. 7, comma 2, legge 99/2009*) deve essere condotta nel senso di ritenere che del tributo risponde (solo) il proprietario del veicolo se, trattandosi di dominio pieno, costui deve considerarsi l'unico soggetto che fruisce del mezzo; laddove, invece, si è in presenza di usufrutto o di acquisto con riserva della proprietà o di locazione finanziaria, rapporti tutti suscettibili di trascrizione al PRA (*e perciò opponibili alla P.A. ex art. 94 Codice della Strada*) e potenzialmente destinati all'acquisto della proprietà, deve valorizzarsi la circostanza che il proprietario si priva non già della mera detenzione, bensì del possesso del bene, sicché sono altri i soggetti che in suo luogo dispongono della facoltà di immettere il bene in circolazione. Conseguentemente, tali soggetti e non il (nudo) proprietario devono sopportare il relativo peso tributario. (E.Pi.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32; l. 99/2009, art. 7 comma 2

312. Debenza della tassa in caso di leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 165/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

TASSA AUTOMOBILISTICA — Soggetto locatore finanziario — Soggetto utilizzatore leasing — Debenza tassa automobilistica — Soggetto effettivo detentore — Consegue.

Massima:

Dal 15 agosto 2009 non può più essere richiesta la tassa automobilistica ad una società di leasing in quanto, anche se la novella con effetto innovativo ha introdotto una specie di solidarietà tra proprietario ed utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, si deve guardare all'effettivo detentore, sulla falsariga della responsabilità del conducente ai fini del Codice della Strada, ovvero della responsabilità dei danni arrecati a terzi (*nel caso di specie la Regione Lombardia richiede per l'anno 2010 ad una società di leasing la tassa automobilistica di alcune autovetture di cui è proprietaria ma concesse in locazione finanziaria*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32; d.lgs. 285/1992, art. 196 comma 1; c.c., art. 2054 comma 3

313. Prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 312/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente: Ortolani, Estensore: Martello

Intitolazione:

**TASSA AUTOMOBILISTICA — Omessa notificazione accertamento — Omessa
interruzione prescrizione — Illegittimità iscrizione ruolo — Consegue.**

Massima:

È prescritto il credito tributario iscritto a ruolo se l'avviso di accertamento non è stato notificato entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e pertanto è illegittima la successiva iscrizione a ruolo (*nel caso di specie la Regione Lombardia notifica il 20 dicembre 2011 l'iscrizione a ruolo per le tasse automobilistiche degli anni dal 2000 al 2003*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 37 comma 1

314. Soggetto passivo d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 188/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: Bichi, Estensore: Maellaro

Intitolazione:

TASSE AUTOMOBILISTICHE — Soggetto passivo dell'imposta — Consegna autoveicolo al concessionario — Procura a vendere — Obbligo tributario in capo al proprietario.

Massima:

Il proprietario del veicolo consegnato in permuta al rivenditore resta soggetto passivo della tassa automobilistica anche per le successive annualità, a nulla valendo la procura a vendere rilasciata al concessionario ai fini dell'esenzione dell'imposta. Difatti, solo con l'inserimento del veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e la sua trasmissione all'organo preposto dalla Regione per il controllo della tassa automobilistica si interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per il precedente proprietario. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 commi 43 e 44

315. Soggetto passivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 869/2015 del 30 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Natola

Intitolazione:

FINANZA LOCALE — Tassa automobilistica — Locazione finanziaria — Soggetto passivo — Utilizzatore.

Massima:

L'art. 7 della legge 99/2009 che ha novellato l'art. 5, comma 32, del d.l. 953/1982, ha inteso aggiungere non dei debitori solidali ma dei veri e reali soggetti di imposta, spostando la soggettività passiva in via esclusiva sul soggetto utilizzatore, in caso di leasing, ovvero sull'usufruttuario, in caso di usufrutto. **(G.A.G.)**

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; d.l. 953/1982, art. 5 comma 32

316. Società di leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1681/2015 del 20 febbraio 2015, Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione:

SOGGETTO PASSIVO TENUTO AL PAGAMENTO — SOCIETÀ DI LEASING — SINGOLI UTILIZZATORI — Solidarietà passiva — Non sussiste.

Massima:

Dall'entrata in vigore (15 agosto 2009) della legge n. 99 del 23 luglio 2009, il cui art. 7 ha apportato modifiche al d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, le società di leasing (soggetti identificati nella norma quali "proprietari") non sono più tenute al pagamento della tassa in quanto il citato art. 7 ha inserito, dopo i "proprietari" "gli ... utilizzatori a titolo di locazione finanziaria". Non è fondata l'interpretazione della Regione Lombardia che, proponendo una lettura della norma puramente formale e lessicale, sostiene che ai sensi dell'art. 1294 c.c. in presenza di una pluralità di debitori, ove non diversamente specificato, questi si presumono debitori in solido. L'interpretazione più logica e non contraddetta lessicalmente è quella che il legislatore ha inteso spostare in via esclusiva la soggettività dal proprietario (società di leasing) all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; l. 53/1983; c.c., art. 1294

317. Locazione finanziaria delle vetture

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3131/2015 del 2 aprile 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

**LOCAZIONE FINANZIARIA DELLE VETTURE — Soggetti passivi — Solidarietà tra
condebitore — Non sussiste.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della l. n. 99/2009, si considerano soggetti passivi, autonomamente tenuti al pagamento del tributo in esame, i singoli utilizzatori dell'auto, valendone come presupposto non più la proprietà, bensì il possesso della vettura. Sulla base del disposto costituzionale dell'art. 23, non si ritiene, altresì, operante il principio di solidarietà ex art. 1294 c.c. fra i diversi debitori indicati dal citato art. 7, in quanto non specificato dallo stesso legislatore. (V.C.)

318. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4296/2015 del 14 maggio 2015, Presidente: Natola, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

FINANZA LOCALE — Tassa automobilistica — Vetture (*autoveicoli e veicoli in genere*) — Solidarietà passiva — Leasing.

Massima:

Per i pagamenti con scadenza successiva al 15 agosto 2009 la soggettività passiva della tassa automobilistica non ricade solamente sull'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Difatti, in virtù del secondo e terzo comma dell'art. 7 l. 99/2009, la previsione degli usufruttuari, acquirenti con riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria come soggetti obbligati, si aggiunge a quella dei proprietari (nella specie, società di leasing), comportando la solidarietà passiva degli utilizzatori e delle imprese concedenti verso gli enti impositori. (A.Ma.)

319. Contribuente con domicilio estero

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 14/2015 del 21 gennaio 2015,
Presidente: Curtò, Estensore: Garegnani

Intitolazione:

Tassa automobilistica — Mancato pagamento — Cartella di pagamento — Contribuente domiciliata all'estero anteriormente al periodo dell'omissione di pagamento — Vendita dell'autovettura a concessionaria automobilistica estera — Illegittimità dell'imposizione — Sussiste.

Massima:

La vendita dell'autovettura avvenuta all'estero, ove, per altro, la parte venditrice contribuente era già domiciliata anteriormente al periodo di presunta omissione del pagamento della tassa automobilistica, come risulta dalla documentazione versata in causa dalla ricorrente, giustificano le ragioni di quest'ultima circa la non debenza del tributo, stante il fatto che l'autovettura non era più in possesso della contribuente stessa. (M.Sa.)

FINANZA LOCALE

TOSAP



Torna all'indice

320. Pagamento canone concessorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.35, sentenza n. 1996/2015 del 12 maggio 2015, Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

Intitolazione:

TOSAP — Pagamento canone concessorio — Suolo pubblico — Natura e fondamento.

Massima:

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è compatibile con il pagamento di un canone concessorio. Infatti mentre la TOSAP ha fonte legale, il fondamento del canone è rinvenibile nell'atto amministrativo di concessione. Inoltre la TOSAP trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini. **(R.d'A.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 38 e 57; l. 127/1997, art. 17 comma 63

IRES - IRPEG



Torna all'indice

321. Fusione inversa totalitaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 512/2015 del 16 febbraio 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

IRES — Fusione inversa totalitaria — Valore di avviamento - Determinazione.

Massima:

Nell'ipotesi di fusione inversa totalitaria, il disavanzo da attribuire all'avviamento può essere quantificato in misura pari alla differenza tra il valore delle azioni iscritto nel bilancio della società controllante incorporata e il capitale sociale della società controllata incorporante (*nella fattispecie l'Ufficio aveva invece ripreso a tassazione la quota di ammortamento relativa al maggior valore della partecipazione iscritta in bilancio, ritenendo che la stessa avesse un minore valore sulla base del principio della continuità dei valori contabili ex art. 2504bis, comma 4, c.c.*). (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172; c.c., art. 2505

322. Disconoscimento perdita

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 604/2015 del 23 febbraio 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Disconoscimento perdita — Reddito minimo imponibile — Società di comodo — Liquidazione delle imposte — Art. 36bis d.P.R. 600/1973 — Esula — Necessità avviso di accertamento — Sussiste — Illegittimità iscrizione a ruolo — Sussiste.

Massima:

L'Ufficio, per disconoscere la perdita fiscale dichiarata e contestare il mancato adeguamento al reddito minimo imponibile previsto per le società di comodo, non può procedere con la liquidazione ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 ma deve procedere con apposito avviso di accertamento evidenziando le motivazioni e l'importo della ripresa stessa: non sussistendo errori materiali né errori di calcolo, l'Ufficio non può utilizzare lo strumento dell'art. 36bis d.P.R. 600/1973 bensì deve procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento secondo la procedura di cui all'art. 40 d.P.R. 600/1973. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

323. Deduzione costi e passività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 790/2015 del 5 marzo 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Fasano

Intitolazione:

Deduzione - Passività e costi — Certezza e obiettiva determinabilità — TFR.

Massima:

Ai sensi dell'art. 109 TUIR, le somme erogate ai dipendenti a titolo di TFR rilevano come passività e costi esclusivamente quando sussistono i requisiti della “certezza” e della “obiettiva determinabilità”. Ciò si verifica quando l'impresa si è impegnata in modo comprovabile ad interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di un gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento ovvero ad erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare le dimissioni volontarie per esubero. (A.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

324. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 992/2015 del 17 marzo 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Taddei

Intitolazione:

IRES — Trust — Soggetto beneficiario — Canone di leasing — Deducibilità — Esclusione.

Massima:

Il soggetto beneficiario di un trust non ha poteri dispositivi o gestori dei beni che costituiscono il patrimonio separato poiché presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust. Di conseguenza il beneficiario non può portare in deduzione i canoni di locazione finanziaria relativi ad una operazione di leasing avente ad oggetto diritti riconducibili al trust. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 102 comma 7

325. Omessa dichiarazione e accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2545/2015 del 10 giugno 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE — Accertamento induttivo — Presunzioni semplici — Legittimità — Sussiste.

Massima:

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, agli Uffici è consentito adoperare qualunque elemento ai fini dell'accertamento del reddito, determinandolo anche con metodo induttivo e utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti. Pertanto, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria (conf. Cass. 1240/2014). (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

326. Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2578/2015 del 10 giugno 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

IRES — DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO — Controversia sorta tra i soci — Causa di disapplicazione — Sussiste.

Massima:

In materia di società di comodo, la controversia sorta fra i soci di una società che blocca l'attività sociale, poiché situazione oggettiva che rende impossibile il normale svolgimento dell'attività d'impresa, rientra tra le situazioni che consentono di fruire della disapplicazione delle norme antielusive di cui all'art. 37bis, comma 8, del d.P.R. 600/1973. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8

327. Esenzione dividendi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2615/2015 del 12 giugno 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Fasano

Intitolazione:

Dividendi — Società figlia residente e madre comunitaria — Esenzione dividendi - Abuso — Escluso.

Massima:

La disposizione di cui all'art. 27bis comma 5 del d.P.R. 600/1973 non osta alla applicazione del regime di esenzione dei dividendi distribuiti dalla società figlia residente alla società madre-comunitaria quando il carattere abusivo debba essere escluso per la compresenza non marginale di ragioni extra fiscali che possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento funzionale e strutturale dell'impresa. In questo senso depono anche l'art. 49 del TFEU, che vieta *"le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro"*, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE secondo cui (v. sent. Cadbury Schweppes in causa C-196./M, par. 51) *"una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato"* (nel caso in esame il Giudice ha considerato ragione extra-fiscale valida, e sufficientemente provata dal contribuente, l'effettivo esercizio da parte della madre portoghese del ruolo di sub-holding del gruppo). (F.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27bis comma 5; TFEU, art. 49

328. Elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza n. 2626/2015 del 12 giugno 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

ELUSIONE — Cessione di ramo d'azienda - Natura antielusiva dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 — Responsabilità del cessionario.

Massima:

In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del d.lgs. 472/1997, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, del codice civile, diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità solidale sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, la dispersione della garanzia patrimoniale del contribuente, in pregiudizio dell'interesse pubblico, attraverso il trasferimento dell'azienda. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme alla legge, in base ad un criterio incentivante, volto a premiare la diligenza nell'assumere informazioni sulla posizione debitoria del cedente, prima della conclusione del negozio traslativo, la responsabilità ha carattere sussidiario con *beneficium excussionis* ed è limitata nel quantum e nell'oggetto. Qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta *iuris tantum*, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 14; c.c., art. 2560

329. Detrazioni per riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 2692/2015 del 16 giugno 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Biancospino

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI FISCALI - Riqualificazione energetica immobili — Regime reddituale impresa — Immobile non strumentale — Non rileva — Esercizio impresa — Consumi energetici - Effettiva riduzione — Non rileva — Spettanza detrazione imposta — Consegue.

Massima:

Il beneficio fiscale relativo alla riqualificazione energetica degli immobili, ancorché riferita ad un immobile non strumentale all'esercizio di impresa, viene mantenuto non rilevando neppure ai fini della detrazione il conseguimento di un'effettiva riduzione dei consumi energetici (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un ruolo notificatole con cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2007. L'ente impositore aveva recuperato la detrazione d'imposta del 55% riguardante i costi sostenuti per il risparmio energetico, senza considerare che non rileva la strumentalità nell'esercizio d'impresa e neppure l'effettivo risparmio energetico conseguito ai fini del mantenimento dell'agevolazione fiscale*). (F.B.)

330. Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 75/2015 del 29 gennaio 2015, Presidente: Buonanno, Relatore Saia

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA — Appalto lavori edili — Caratteristiche ditta appaltante - Brevissima vita - Mancato deposito bilanci - Compensazioni fittizie — Caratteristiche ditta appaltatrice - Inesistenza sede operativa - Assenza referenze affidabilità — Caratteristiche comuni ditta appaltante ditta appaltatrice - Assenza contratto appalto - Assenza corrispondenza commerciale - Oggetto generico fatture — Valutazione complessiva elementi - Carattere interpositorio fittizio appalti — Indeducibilità costi — Conseguenze — Indetraibilità Iva — Conseguenze.

Massima:

Non sono deducibili i costi sostenuti e non è detraibile l'Iva sugli acquisti se non il costo risulta essere fittizio e comprovato da una serie di elementi sia in capo alla ditta appaltante sia in capo alla ditta appaltatrice *(nel caso di specie l'amministrazione contesta il carattere meramente interpositorio e fittizio degli appalti per lavori edili conferiti ad un terzo per i seguenti elementi: assenza di un contratto tra le due imprese; carattere generico dell'oggetto delle fatture; assenza di corrispondenza commerciale, anche minima, tra le due imprese; inesistenza di una sede operativa della appaltante, ma solo una sede legale presso uno studio professionale; brevissima vita dell'impresa appaltatrice ed impossibilità per la committente di disporre di referenze circa la sua affidabilità; mancato deposito dei bilanci della appaltante che riveste la forma di società di capitale; utilizzo di compensazioni fittizie della appaltante).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5; d.P.R. 633/1972, art. 19, comma 1

331. Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 313/2015 del 31 marzo 2015,
Presidente: Galizzi, Estensore: Diana

Intitolazione:

IRES — OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA — Esistenza controparte - Effettivo interesse — Deducibilità.

Massima:

L'art. 110, comma 10, del d.P.R. n. 917/1986 prevede l'indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tuttavia, ai sensi del comma 11, la predetta disciplina non trova applicazione, ove l'impresa residente fornisca la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse siano concretamente avvenute. Sussiste il requisito dell'interesse economico nel caso in cui la società produca documentazione dalla quale risulti il confronto economico del costo sostenuto con precedenti operazioni e con preventivi di altri potenziali fornitori. È altresì sufficiente a confutare la presunta inesistenza del fornitore, l'allegazione di documentazione dell'Amministrazione finanziaria della società non residente volta a certificarne l'esistenza. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110

332. Finanziamenti infra-gruppo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 456/2015 del 26 maggio 2015,
Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione:

**IRES - Finanziamenti infra-gruppo - Presunzione legale di onerosità —
Insussistenza - Prova della infruttuosità del finanziamento - Ammissibilità di
mezzi diversi dal contratto scritto - Acquisizione e fusione per incorporazione
per indebitamento - Sussistenza.**

Massima:

La disposizione contenuta nell'art.89, comma 5, TUIR non istituisce una presunzione di redditività, ma si limita a prescrivere che, nel caso in cui gli interessi non siano determinati, si computano al saggio legale.

Stante il principio di libertà di forma degli atti negoziali (art. 1350 cod. civ.), l'accordo che preveda l'infruttuosità del finanziamento infragruppo può essere dimostrato con ogni idoneo mezzo di prova e può trovare conferma in varie circostanze, quali la mancata contabilizzazione degli interessi passivi da parte della beneficiata. Anche in assenza di redditività del finanziamento, sussiste comunque un interesse qualificato in capo al soggetto finanziatore, laddove si realizzi la causa tipica dell'operazione di cui all'art. 2501bis cod. civ (*acquisizione e successiva fusione per incorporazione a seguito di indebitamento o "leverage buy out"*). (G.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 89 comma 5; c.c., artt. 1350 e 2501bis

333. Rideterminazione plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 493/2015 del 15 giugno 2015, Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione:

IRES - Cessione immobile - Plusvalenza - Valori OMI - Rideterminazione plusvalenza - Valore di mercato - Prova indiziaria - Corrispettivo conseguito - Necessità - Scritture contabili regolari - Sussiste - Avviso di accertamento - Nullità — Consegue.

Massima:

Per la determinazione, ai fini delle imposte dirette, della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale non può, l'amministrazione finanziaria, applicare automaticamente il maggior valore determinato ai fini delle imposte indirette in quanto le imposte ipocatastali e l'IRES seguono criteri diversi: mentre per le prime assume rilevanza il valore venale in comune commercio, per la seconda assume rilevanza il corrispettivo conseguito, con la conseguenza che le valutazioni OMI possono essere prese in considerazione solo come elementi indiziari che da soli non possono portare all'emissione dell'avviso di accertamento anche nel momento in cui il contribuente ha dato prova, non contestata, della regolarità delle scritture contabili (*nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria ridetermina, ai fini IRES, la plusvalenza realizzata da una società derivante dalla cessione di un immobile prendendo come base di riferimento il maggior valore, non contestato e quindi divenuto definitivo, che era stato determinato in sede di avviso di liquidazione delle imposte ipocatastali sulla base dei valori OMI. La ricorrente contesta l'operato dell'agenzia delle entrate evidenziando l'inapplicabilità, per le imposte dirette, del criterio del valore di mercato valido, invece, per le imposte ipocatastali*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 2; d.P.R. 917/1986, art. 86 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

334. Deducibilità perdite

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 166/2015 del 23 aprile 2015,
Presidente: Dello Russo, Estensore: Ortore

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO IRES - Abuso del diritto — Perdita su crediti derivante da
pegno su garanzia a terzi senza contropartita — Indeducibilità — Sussiste.**

Massima:

La perdita connessa all'escussione di una garanzia rilasciata ad un soggetto terzo senza contropartita non è deducibile. L'operazione è in concreto priva di convenienza apparente dal punto di vista finanziario, in quanto, oltre a concludersi con una perdita, è in contrasto con le più elementari regole di mercato, perché a un esborso pressoché certo non corrisponde alcuna concreta contropartita. Si deve quindi concludere che la sua unica finalità era l'esposizione di una componente negativa (la perdita appunto), da mettere in compensazione con le poste attive. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 101 comma 5

335. Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 13/2015 del 19 gennaio 2015,
Presidente: Nocerino, Estensore: Bossi

Intitolazione:

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI — Deducibilità di costi ed oneri dai quali possono derivare ricavi in proiezioni future — Contratto di leasing — Appalto — Rileva il momento della stipula del contratto - Sussiste.

Massima:

La deducibilità degli oneri non deve essere subordinata alla connessione specifica dei ricavi, ma deve riferirsi all'attività nel suo complesso e quindi non necessariamente ad un determinato componente positivo del reddito. L'inerenza, quale requisito per la deducibilità di costi ed oneri, non è strettamente legata ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che sono deducibili anche i costi ed oneri sostenuti in proiezione futura, per attività dalle quali possono derivare ricavi in successione di tempi. In caso di leasing, stipulato congiuntamente ad un contratto di appalto per la costruzione di un immobile, la durata del contratto decorre dalla data della stipula, ovvero se diversa, da data successiva, qualora le parti abbiano differito il momento a partire dal quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni. (R.Ca.)

336. Costi per operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100/2015 del 23 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Annoni

Intitolazione:

**Costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti - Ripresa a tassazione
— Illegittimità avviso di accertamento — Sussiste.**

Massima:

È illegittima la ripresa a tassazione di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti perché, a seguito della modifica all'art. 14, comma 4bis legge 597/1993 operata dall'art. 8, comma 1, d.l. 16/2012, è stata riconosciuta la deducibilità di tali costi per il solo fatto che essi siano stati sostenuti e ciò anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del TUIR siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità *(nella fattispecie i costi sostenuti dal contribuente sono deducibili in quanto non sono in discussione i rapporti commerciali realmente intercorsi con i fornitori, non è in contestazione l'inerenza dei costi sostenuti ed è irrilevante l'aspetto della "conoscibilità" o meno circa la qualità di cartiera in capo alla parte venditrice ovvero della presunta conoscibilità in capo all'acquirente di partecipare mediante operazioni d'acquisto a supposte frodi da altri poste in essere)*. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 597/1993; art. 14 comma 4bis

337. Detrazione risparmio energetico

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 177/2015 del 12 maggio 2015,
Presidente e Estensore: Annoni

Intitolazione:

DETRAZIONE — Esclusione beni “merce” — Dettato legislativo e ratio della disposizione — Nessuna limitazione oggettiva né soggettiva — Diritto alla detrazione per i beni “merce” — Sussiste.

Massima:

La detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'art. 1, comma 344, legge 296/2006 ha un obiettivo generalizzato sia oggettivo (*unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale*) sia soggettivo (*perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, società o enti titolari di reddito di impresa*) e spetta a chi sostiene la spesa dell'intervento, qualunque sia la categoria catastale dell'unità immobiliare interessata e la qualifica del contribuente (*persona fisica o persona giuridica indipendentemente dal tipo di attività svolta e dal tipo di reddito conseguito*). Deve essere, pertanto, rigettata la asserita “interpretazione sistematica” dell'Agenzia delle entrate che consentirebbe di riferire l'agevolazione esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto dell'intervento (*e non anche ai soggetti che ne fanno commercio*) ed esclusivamente ai beni “strumentali” (*e non anche ai beni “merce”*), in quanto tale interpretazione contrasta con il dato legislativo ove non sussiste alcuna distinzione e con la ratio della norma considerata nel suo complesso (*finalità sociale di incentivazione del risparmio energetico; obiettivo generalizzato di riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle emissioni nell'atmosfera; agevolazione oggettiva per gli interventi di riqualificazione energetica in capo al contribuente che abbia sostenuto le spese a prescindere dal titolo giuridico di detenzione dell'immobile*): non ha senso, in definitiva, limitare l'agevolazione per le imprese ai soli immobili utilizzati direttamente ed escludere quelli cd. “merce” destinati alla vendita o alla locazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344

338. Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 137/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente: Alioto, Estensore: Cantoni

Intitolazione:

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI — Esistenza e congruità del costo — Rilevano — Onere della prova a carico del contribuente — Sussiste.

Massima:

Le spese di trasferta sono deducibili se la documentazione prodotta dimostra che il fine è quello di svolgere attività dirette ad acquisire commesse di lavoro dalle quali derivano ricavi. È da ritenersi assolutamente ininfluenza il fatto che in taluni casi la commessa abbia esito negativo e che, quindi, non vi sia la corrispondenza con un ricavo. Tale costo è comunque da considerare inerente all'attività aziendale e quindi deducibile. (L.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5

339. Dividendi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 224/2015 del 14 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

DIVIDENDI - DISTRIBUZIONE A CASA MADRE OLANDESE — Utilizzo per copertura perdite e non per distribuzione di utili alla controllante malese — Direttiva Madre-Figlia — Abuso — Non sussiste.

Massima:

Non costituisce abuso della Direttiva Madre-Figlia n. 1990/435/CE la distribuzione di dividendi, senza ritenuta alla fonte, da società italiana a Casa madre olandese che li utilizza per coprire proprie perdite e non per distribuzione di utili alla propria controllante malese, circostanza che avrebbe invece consentito l'utilizzo di favorevoli condizioni per gli accordi esistenti tra Olanda e Malesia, La Società olandese non costituisce quindi “conduit company” ma effettiva beneficiaria (*beneficial owner*). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: Dir. 1990/435/CE

340. Accantonamenti indennità di fine rapporto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1200/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Zamagni, Estensore: Ianniello

Intitolazione:

IRES — Accantonamenti indennità di fine rapporto — Deducibilità — Requisiti - Atto anteriore all'inizio del rapporto - Sussistenza.

Massima:

Ai fini della deducibilità degli accantonamenti delle indennità di fine rapporto, l'art. 105 del d.P.R. 917/1986 richiede la loro stipulazione in un contratto prima dell'inizio del rapporto o in sua prossimità, ed in ogni caso prima che maturi il primo accantonamento, senza che ciò tuttavia implichi la necessaria sussistenza di un atto specifico di data certa anteriore all'inizio del rapporto. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 105

341. Valutazione del valore normale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1379/2015 del 13 febbraio 2015, Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

IRES — Cessione di quote con società non residenti — Determinazione del valore normale — Criteri diversi dalla mera convenienza economica immediata dell'operazione — Ammissibilità.

Massima:

Ai fini della valutazione del valore normale stabilito dall'art. 110, comma 7 del d.P.R. n. 917/1986 occorre tenere conto della singolarità di ogni singola operazione, la cui logica può tradursi in una convenienza non solo economica, ma anche di altro tipo, comunque meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (*nella fattispecie è stata riconosciuta meritevole di tutela l'interposizione di un soggetto giuridico terzo, sul quale riversare gli effetti negativi di una determinata operazione, perché avente una finalità non solo economica immediata, ma anche di immagine, volta cioè ad impedire effetti economici negativi futuri di più lungo periodo*).
(V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

342. Esterovestizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 2853/2015 del 25 marzo 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ESTEROVESTIZIONE — PRESUPPOSTI — FISCALITÀ PRIVILEGIATA.

Massima:

Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. Per parlare di esterovestizione è necessaria la ricorrenza di due presupposti: uno soggettivo, consistente nella volontà di sottrarsi al più gravoso regime fiscale nazionale e uno oggettivo, consistente nello stabilimento in un Paese con fiscalità più conveniente del quello nazionale. Nel caso di società stabilita in Francia non si può dunque parlare di esterovestizione, non trattandosi di Paese a fiscalità più vantaggiosa rispetto all'Italia con riferimento all'imposta sul reddito delle società. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73

343. Inerenza costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3078/2015 dell'1 aprile 2015,
Presidente: Duchi, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

IRES - Reddito d'impresa - Inerenza dei costi - Necessaria connessione a precisa componente reddituale - Non sussiste - Necessaria connessione alla attività d'impresa - Sussiste.

Massima:

L'analisi in ordine alla inerenza di un costo deve essere legata all'attività complessivamente svolta dall'impresa. Un costo, infatti, assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile non tanto per la propria esplicita connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Il giudizio sull'inerenza deve essere effettuato considerando in concreto l'attività esercitata dall'impresa, le proprie dimensioni ed esigenze imprenditoriali: in altri termini, deve sempre sussistere un collegamento tra la spesa sostenuta e l'attività svolta dall'impresa. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

344. Preference shares

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 3445/2015 del 16 aprile 2015,
Presidente: De Sapia, Estensore: Benedetti

Intitolazione:

**PREFERENCE SHARES — Ritenuta alla fonte — Ritenuta a titolo di imposta —
Interessi e redditi di capitale — Accertamento — Remunerazione — Depositi.**

Massima:

Le preference shares costituiscono prestiti di denaro nonostante la qualifica di depositi bancari loro attribuita dagli istituti bancari. La loro natura, dunque, non ha nulla a che vedere con l'istituto del deposito bancario come previsto dall'art. 1834 c.c., dovendo prevalere la loro sostanza di operazioni di rafforzamento patrimoniale sulla forma. Pertanto, la loro remunerazione è soggetta a ritenuta a titolo di imposta ex d.P.R. 600/1973. (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26 comma 5

345. Deducibilità degli interessi passivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3502/2015 del 17 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

**SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE IMMOBILIARE — IMMOBILI DESTINATI ALLA
LOCAZIONE — Finanziamenti garantiti da ipoteca — Interessi passivi —
Deducibilità — Compete.**

Massima:

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono integralmente deducibili per tutte le società operanti nel settore immobiliare e non, come sostiene infondatamente l’Agenzia delle Entrate, solo nel caso in cui siano sostenuti da società qualificabili come “immobiliari di gestione” caratterizzate da una “gestione passiva” degli immobili ed il cui patrimonio è in prevalenza formato da immobili diversi da quelli “merce” e “strumentali”. L’art. 36 comma 1 della legge finanziaria 2008 ha disposto che gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione non rilevano ai fini dell’art. 96 del Tuir e sono pertanto integralmente deducibili senza nessuna distinzione fra i vari tipi di società immobiliari. (G.Ta.)

346. Perdite su crediti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3678/2015 del 23 aprile 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Rizzo

Intitolazione:

**IRES — Perdite su crediti — Denuncia di truffa e appropriazione indebita —
Elementi certi e precisi - Sufficienza - Non sussiste.**

Massima:

La presentazione di una denuncia-querela per truffa e appropriazione indebita, non preceduta da formali e concrete richieste e contestazioni per il recupero del credito, non è sufficiente per giustificare la deduzione della perdita connessa ad un credito vantato verso un cliente. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 101 comma 5

347. Deducibilità interessi passivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 4649/2015 del 21 maggio 2015,
Presidente e Estensore: Roggero

Intitolazione:

Imposte sul reddito IRES — Finanziamenti accesi con garanzia ipotecaria per l'acquisto di immobili destinati alla locazione - Deducibilità interessi passivi — Legittimità — Sussiste.

Massima:

L'ambito soggettivo di applicazione del comma 36 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2008, che prevede il beneficio delle deducibilità degli interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi con garanzia ipotecaria per l'acquisto di immobili destinati alla locazione, è limitato alle cosiddette "immobiliari di gestione" vale a dire a quelle società immobiliari la cui attività consiste prevalentemente nella utilizzazione passiva degli immobili dati in locazione a terzi.
(G.Br.)

Riferimenti normativi: l. 244/2007, art. 1 comma 36

348. Royalties

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 5232/2015 dell'11 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Leoci

Intitolazione:

IRES - IRAP - IVA - Royalties - Disconosciute - Non inerenti - Effettivamente sostenute - Deducibilità - Compete - Interessi attivi - Non dichiarati - Natura operazione - Non previsti - Tassabilità - Non compete — Consegue.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore nella gestione aziendale dell'impresa dettando modi e tempi dei vari accadimenti e intervenendo pesantemente nella gestione della società disconoscendo costi, non solo regolarmente sostenuti ma sicuramente inerenti, data la intrinseca natura degli stessi e considerato che un costo va ritenuto inerente sulla base della sua certezza, della sua concreta esistenza e del suo effettivo pagamento, inoltre; quanto agli asseriti interessi attivi non dichiarati, la natura dell'operazione non giustificava la loro esistenza *(nel caso specifico l'agenzia delle entrate disconosce l'inerenza di costi sostenuti da una società a titolo di royalties e recuperava a tassazione interessi attivi, a parere del fisco, non dichiarati. La società ricorrente contesta il ragionamento dell'Amministrazione finanziaria sostenendo l'inerenza dei costi contestati, appositamente documentati, e l'inesistenza degli interessi attivi presuntivamente quantificati dall'ufficio).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5

349. Tassazione plusvalenze

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 5738/2015 del 24 giugno 2015,
Presidente: La Mattina, Estensore: Fagnoni

Intitolazione:

PEX - TASSAZIONE PLUSVALENZE - SOGGETTO NON RESIDENTE-Presupposti di applicazione della norma - Principio di non discriminazione - Libertà di stabilimento - Sussiste.

Massima:

Il regime di esenzione del 95% delle plusvalenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2 Tuir deve ritenersi applicabile anche alla società non residente. Come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, la società non residente non può subire discriminazioni rispetto alle società residenti in Italia, non essendo consentito trattare diversamente a fini fiscali una società nazionale rispetto a una comunitaria se non a scapito di un'ingiustificata restrizione fiscale che appare in violazione del Trattato europeo. (V.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 87

350. Esterovestizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 5911/2015 del 29 giugno 2015, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza

Intitolazione:

IRES — Esterovestizione — Attività di direzione e coordinamento — Supervisione legittima vs. ingerenza illegittima.

Massima:

In tema di esterovestizione, l'attività di controllo svolta dalla controllante in merito all'operato della controllata deve essere considerata fisiologica all'interno di un gruppo internazionale e, di conseguenza, non può essere ritenuta indice di una impropria ingerenza nell'attività della controllata da parte della controllante.

In modo analogo, in assenza di ulteriori e specifiche prove, deve essere letta la facoltà, spettante alla capogruppo, di nominare propri dirigenti all'interno del consiglio di amministrazione delle controllate. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; c.c. artt. 2497 e ss

IRPEF



Torna all'indice

351. Convenzione doppia imposizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 132/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Giuliani

Intitolazione:

Doppia residenza — Italia e Repubblica Ceca — Art. 4 Convenzione Italo Ceca — Centro degli interessi vitali — Relazioni economiche e personali più strette — Residenza, domicilio e studio legale in Repubblica Ceca — Iscrizione all'albo ed all'anagrafe in Italia — Acquisto di immobile per futuro trasferimento residenza — Irrilevanza — Residenza in Italia — Non sussiste.

Massima:

L'art. 10 Cost. prevede che l'ordinamento giuridico italiano debba conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute: conseguentemente, in caso di doppia residenza (Italia e Repubblica Ceca), con il rischio di doppia imposizione tributaria, vige il principio della prevalenza delle norme convenzionali internazionali sulle norme di diritto interno. Ebbene l'art. 4 della Convenzione Italo Ceca disciplina, specificamente, il possibile conflitto derivante dalla doppia residenza attribuendo, in tal caso, prevalenza al criterio del "centro degli interessi vitali", ossia al luogo in cui la persona intrattiene le proprie relazioni economiche e personali più strette. Se il contribuente dimostra di avere la residenza, il domicilio e la sede dello studio professionale di avvocato nella Repubblica Ceca, i redditi relativi alle prestazioni professionali eseguite dal legale in Repubblica Ceca sono tassabili esclusivamente in detto Stato senza che residui alcuna imponibilità in Italia; a nulla rileva l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia il cui mantenimento è necessario per poter esercitare l'attività professionale nella Repubblica Ceca né l'iscrizione all'anagrafe italiana che è, a sua volta, necessaria per mantenere l'iscrizione all'albo. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2

352. Deducibilità delle spese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 476/2015 del 12 febbraio 2015, Presidente: Gravina, Estensore: Candido

Intitolazione:

Casi di grave e permanente invalidità o menomazione — Badante priva di titolo accademico riconosciuto - Deducibilità spese — Legittimità della cartella di pagamento — Non sussiste.

Massima:

La specificità dell'assistenza è determinata non dai requisiti di chi presta l'assistenza ma dalla sua connessione specifica alla menomazione che costituisce la causa necessaria della prestazione richiesta. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. b); l. 194/1992, art. 3

353. Plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1072/2015 del 17 marzo 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

IRPEF - REDDITI DIVERSI — Piano regolatore — Previsione ampliamento cubatura — Parte venditrice — Domanda demolizione ricostruzione immobile — Compravendita immobile — Parte acquirente — Voltura domanda demolizione ricostruzione immobile — Valutazione destinazione immobile — Esclusione — Valutazione oggettiva immobile — Conseguenze — Generazione plusvalenza — Esclusione.

Massima:

La cessione di fabbricati per i quali esiste la possibilità di sviluppare la cubatura esistente e la presentazione della domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e la voltura nominativa dell'istanza da parte dell'acquirente successivamente alla data di compravendita non può realizzare alcuna plusvalenza in quanto rileva la natura oggettiva del bene compravenduto anziché la destinazione attribuitagli dall'acquirente (*nel caso di specie il contribuente cede dei fabbricati rientranti in un piano di recupero con la possibilità di sviluppare le cubature esistenti e per i quali ha presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e successivamente alla compravendita l'acquirente ha richiesto la voltura nominativa dell'istanza*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17 comma 1 lett. g-bis e art. 67 comma 1 lett. b)

354. Prelievo contanti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 1088/2015 del 23 marzo 2015, Presidente: Luglio, Estensore: Repossi

Intitolazione:

IRPEF — Prelievo contanti da parte lavoratore autonomo — Irrilevanza.

Massima:

Il prelievo di contanti da parte di un lavoratore autonomo è irrilevante ai fini del recupero in capo al medesimo di ricavi non dichiarati. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato con propria sentenza n. 228/2014, l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, comma 1, n. 2, secondo periodo in relazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo. (C.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 32

355. Redditi di partecipazione in una società di persone

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1474/2015 del 14 aprile 2015, Presidente e Estensore: Giordano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — Redditi da partecipazione — Compravendita di quote in una società di persone — Obbligazioni sociali verso terzi e verso l'Erario.

Massima:

Il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota sociale risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. Ai fini della dimostrazione della perdita della qualità di socio in epoca anteriore alla chiusura dell'esercizio sociale e, di conseguenza, dell'annullamento di un atto impositivo di recupero a tassazione Irpef di redditi da partecipazione, la data dell'atto di cessione di quote sociali non è opponibile all'Amministrazione finanziaria qualora la compravendita risulti da una scrittura privata non autenticata e non si sia verificato uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 2704 Cod. Civ., conferiscono certezza alla data dell'atto. (L.Vi.)

356. Costi da reato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2148/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Targetti, Estensore: Moroni

Intitolazione:

Indeducibilità costi da reato — Direttamente utilizzati per il compimento del delitto — CM 42/E del 2006 — Spese sostenute per la difesa giudiziale — Indeducibilità — Non sussiste.

Massima:

Il comma *4bis* dell'art. 14 l. 537/1993 prevede che “non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale”. La C.M. 42/E del 26 settembre 2005 ha escluso la deducibilità dei costi e delle spese riconducibili ai comportamenti illeciti ma solo nel caso in cui essi integrino gli estremi di un reato: i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie se riconducibili ad illeciti civili o amministrativi, sono indeducibili nel caso di illeciti penalmente rilevanti. Ne deriva che sono deducibili i costi sostenuti dal contribuente per la propria difesa in giudizio, in quanto non riguardano prestazioni o servizi direttamente utilizzati per compiere attività illecite. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma *4bis*

357. Assegno divorzile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 2465/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Secchi

Intitolazione:

IRPEF - Assegno divorzile — Unico importo — Corresponsione una tantum — Oggettiva indeducibilità — Sussiste — Pagamento rateale — Non rileva.

Massima:

Non è deducibile l'assegno divorzile erogato in un unico importo una tantum, neppure quando sussista il pagamento rateale (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo per l'anno d'imposta 2008. L'ente impositore, a seguito di attività liquidatoria, aveva correttamente recuperato a tassazione l'importo dell'assegno divorzile erogato all'ex coniuge, in quanto trattavasi di un unico importo erogato una tantum, ancorché il pagamento fosse avvenuto ratealmente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. c)

358. Cessione con riserva di proprietà

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2731/2015 del 18 giugno 2015, Presidente e Estensore : Franciosi

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA — RISERVA DI PROPRIETÀ — PLUSVALENZA - Risoluzione del contratto per inadempimento — Plusvalenza — Rimborso imposte versate — Non compete.

Massima:

È infondata la richiesta di rimborso delle imposte corrisposte sulla plusvalenza relativa alla cessione di un'azienda, ancorché il contratto è stato poi risolto per inadempimento, considerato che l'art. 109 comma 2 lett. a) del d.P.R. 917/1986 dispone espressamente che in caso di cessione dei beni non si debba tener conto della clausola di riserva delle proprietà. **(G.Ta.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 2 lett. a)

359. Trattamento di trasferta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n.150/2015 del 12 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Buonanno

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Trattamento di trasferta - Regime speciale dei trasfertisti abituali — Compete.

Massima:

È applicabile il regime previsto per i trasfertisti abituali (art.51, comma 6, TUIR) all'indennità percepita da lavoratori contrattualmente ed effettivamente obbligati a prestare la loro attività in luoghi variabili e diversi. **(G.S.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.51 comma 6

360. Vendita terreni edificabili, plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 421/2015 del 4 maggio 2015,
Presidente: Ferraro, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

IRPEF - Plusvalenza derivante da vendita di terreni edificabili - Applicabilità in caso di vendita di fabbricato destinato alla demolizione e ricostruzione - Esclusione.

Massima:

La previsione di cui agli artt. 17 e 67 lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che sottopone a tassazione separata le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici”, non è estensibile alla diversa fattispecie di cessione di area già fabbricata ancorché la costruzione ivi esistente sia destinata alla demolizione e successiva ricostruzione, ed ancorché l’alienante sia consapevole che il fabbricato (*e non il mero rudere*) oggetto di cessione sia destinato alla demolizione. **(G.L.)**

361. Plusvalenze imponibili

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 455/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Buonanno, Relatore: Saia

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Plusvalenze imponibili - Cessione di fabbricato e terreni edificati dei quali si preveda la demolizione e la ricostruzione - Assimilazione ai terreni edificabili - Esclusione - Preesistenza di accordi ed istanze relative alla futura ricostruzione — Irrilevanza.

Massima:

Ai fini della sussistenza di plusvalenze imponibili tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, le cessioni aventi ad oggetto fabbricati e terreni edificati per i quali sia prevista la demolizione e ricostruzione non sono assimilabili alle cessioni di "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò vale anche nel caso in cui, prima della cessione, siano state presentate istanze o siano intervenuti accordi relativi alla futura ricostruzione degli stabili, perché la "ratio" ispiratrice della citata disposizione tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine nell'avvenuta destinazione edificatoria, in sede di pianificazione urbanistica, di terreni "nudi", e non le forme di utilizzazione di fabbricati e terreni già edificati. (G.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.67.

362. Rideterminazione plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 540/2015 del 30 giugno 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

IRPEF - Cessione compendio immobiliare - Terreni suscettibili potenzialità edificatorie - Assimilazione - Non sussiste - Rideterminazione plusvalenza - Illegittima — Consegue.

Massima:

La cessione di fabbricati con annessa porzione di terreno pertinenziale e quindi di aree già edificate, stante la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 67, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non può essere equiparata alla cessione di terreni suscettibili di potenzialità edificatorie sulla base di elementi la cui realizzazione (demolizione dei fabbricati) è rimessa alla futura determinazione dell'acquirente e cioè di un soggetto diverso da quello interessato dalla imposizione fiscale *(nel caso specifico l'agenzia delle entrate rettifica la dichiarazione dei redditi presentata dai cointestatari di un compendio immobiliare composto da 3 appartamenti, una stalla con sovrastante portico e da porzioni di terreno, per effetto della rideterminazione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione dello stesso. Per l'Amministrazione finanziaria, oggetto di cessione, non erano stati i fabbricati ma l'area su cui ricadevano in relazione alle potenzialità edificatorie conseguenti all'esistenza di un piano di recupero. Per i ricorrenti la cessione non può essere equiparata alla cessione di area edificabile. La Ctp accoglie il ricorso)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 comma 1 lett. b) e 68 comma 1

363. Plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 561/2015 del 2 luglio 2015,
Presidente: Ferraro, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

Plusvalenza derivante da cessione di fabbricato destinato alla demolizione e relativa area edificabile - Ammissibilità: limiti e condizioni.

Massima:

In materia di imposte sul reddito, la cessione di un fabbricato destinato alla demolizione e della circostante area pertinenziale è suscettibile di generare plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ma alla condizione che vi siano indici univocamente indicativi del fatto che l'oggetto sostanziale del contratto, a cui le parti hanno attribuito valore economico, è costituito dalla sola area fabbricabile; tali indici possono individuarsi nella richiesta di permesso di demolizione e di costruzione di nuovo edificio e pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione effettuati da parte venditrice che, prima della stipulazione del contratto di compravendita, provveda alla volturazione del permesso di demolizione e costruzione in favore della società immobiliare acquirente. **(G.L.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b) e art. 17

364. Detrazione erogazione liberale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 113/2015 del 3 aprile 2015,
Presidente: Nese, Estensore: Maggipinto

Intitolazione:

**DETRAZIONE — Erogazioni liberali a partito politico — Presupposti detraibilità
— Spirito di liberalità — Animus donandi — Sussiste.**

Massima:

Le erogazioni liberali ai partiti politici ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 917/1986 sono detraibili sempre che ricorrano precisi presupposti quali l'iscrizione del partito donatario nel "registro nazionale" (cfr. R.M. 205/E del 2008), l'effettuazione del versamento con specifiche modalità (versamenti tramite banca, posta o altre modalità che consentano la tracciabilità dell'operazione), lo spirito di liberalità inteso come coscienza in capo al donante di compiere un atto di attribuzione patrimoniale pur non essendovi obbligato nonché il contemporaneo impoverimento di un soggetto (il donante) e l'arricchimento di un altro (il donatario). È detraibile nella misura del 19% l'importo erogato tramite contratto di donazione al partito politico nonostante la circostanza che il tesoriere ed il responsabile del medesimo partito abbiano dichiarato che la donazione fosse stata effettuata per essere il donante scelto come eleggendo: tale affermazione, di natura soggettiva (e, peraltro, resa da indagati), non può assurgere ad elemento sovrastante il contratto di donazione che dimostra lo spirito di liberalità e prova l'animus donandi, se non prevede alcuna clausola secondo cui la mancata elezione del donante comporterebbe l'inoperatività dell'impegno a versare una somma mensile per il mantenimento della struttura partitica. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 15

365. Erogazioni liberali

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 44/2015 del 30 gennaio 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

**IRPEF — EROGAZIONI A FAVORE DI PARTITI POLITICI — DETRAIBILITÀ —
Erogazioni liberali in denaro — Partiti politici.**

Massima:

A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici sono considerate detraibili ai sensi dell'art. 15, comma *1bis* del Tuir. se effettuate tramite bonifico bancario o postale e se sono tracciabili secondo la disciplina antiriciclaggio. Non vi sono quindi limiti alla detraibilità se non quelli derivanti dalla modalità di versamento e dalla tracciabilità delle operazioni. (R.Sp.)

Riferimenti normativi: d.l. 149/2003, art. 11 comma *4bis*; d.P.R. 917/1986, art. 15

366. Detrazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 164/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

IRPEF — Liquidazione dell'imposta — Spese sostenute per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili — Detrazione — Presupposti.

Massima:

La detrazione per spese sostenute per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 8 legge 449/1997, può essere riconosciuta solo quando il veicolo abbia subito un particolare trattamento per adattarlo alle ridotte capacità motorie del suo guidatore titolare. Tale trattamento, in ogni caso, deve risultare dalla carta di circolazione del veicolo stesso. (E.Pi.)

367. Riqualificazione rimborsi spese

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 314/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente: Ortolani, Estensore: Siffredi

Intitolazione:

SOSTITUTO D'IMPOSTA — Ente non commerciale — Erogazione rimborsi spese soci — Riqualificazione reddito lavoro autonomo — Spettanza detrazioni imposta — Abbattimento ritenuta — Obbligo effettuazione ritenuta — Esclusione.

Massima:

In sede di riqualificazione dei rimborsi spese, erogati da un'associazione in capo ai propri soci, quali redditi di lavoro dipendente, non va effettuata alcuna ritenuta se le detrazioni abbattano l'imposta che il sostituto deve effettuare e conseguentemente vanno annullate pure le eventuali sanzioni irrogate (*nel caso di specie l'Amministrazione contesta ad un'associazione di aver corrisposto, sotto forma di rimborso spese, 2.500,00 euro a tre soci senza aver effettuato alcuna ritenuta ed irroga le relative sanzioni*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 13 comma 1bis, 49 comma 1 e 67 comma 1 lett. m)

368. Imposta sostitutiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 194/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: Bichi, Estensore: Dorigo

Intitolazione:

CESSIONE DI TERRENO — APPLICABILITÀ IMPOSTA SOSTITUTIVA - Scostamento fra valore della perizia e prezzo della cessione - Emersione di minusvalenza - Sussiste.

Massima:

L'art. 7 della l. 448/2001, che attribuisce al contribuente la facoltà di corrispondere una imposta sostitutiva previa sottoposizione del terreno ad una perizia di stima asseverata, risulta applicabile sia in ipotesi in cui il cedente realizzi una plusvalenza, sia, a maggior ragione, a quelle in cui il contribuente realizzi dalla alienazione una minusvalenza rispetto al valore periziato (*fattispecie relativa all'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto potersi applicare alla cessione la tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1 d.P.R. 917/1986 per il solo fatto che il prezzo effettivo di vendita era stato differente — seppur per difetto — rispetto al valore indicato in perizia e pertanto tale scostamento avrebbe fatto rivivere le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze*). (V.S.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7; d.P.R. 917/1986 art. 17 comma 1

369. Cessione area fabbricabile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 746/2015 del 29 gennaio 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Rizzo

Intitolazione:

**PLUSVALENZA REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE AREA FABBRICABILE -
Prova dell'esistenza o meno dello strumento urbanistico — Onere delle prova
in capo all'ufficio — Difetto prova edificabilità — Illegittimità dell'atto.**

Massima:

L'art. 67, primo comma, lett. b), d.P.R. 917/1986 assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Secondo l'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi del piano (Cass., 20 febbraio 2014, n. 4116, Cass., 24 luglio 2013, n. 17960). Condizione legale per la tassazione della plusvalenze è pertanto l'edificabilità dell'immobile secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data della cessione. Onere delle parti è conseguentemente quello di dare la prova dell'esistenza o meno dello strumento urbanistico. Trattandosi di prova negativa per il contribuente, lo stesso può limitarsi ad eccepire l'inedificabilità, mentre grava sull'ufficio l'onere di fornire la prova contraria e cioè il certificato di destinazione urbanistica dell'area, prova indispensabile per dimostrare l'edificabilità dell'area, in difetto l'accertamento è illegittimo. (U.I.)

370. Determinazione maggior reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4747/2015 del 25 maggio 2015, Presidente: De Sapia, Estensore: Politi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — IRPEF - Accertamento parziale — Onere della prova — Lavoro dipendente — Lavoro autonomo.

Massima:

Non è possibile determinare il maggior reddito diverso a carico del contribuente basandosi sul paragone con quanto accertato a carico di altro lavoratore dipendente, sulla base di una mera prospettazione logico-ipotetica. Tale metodica si traduce per l'Amministrazione finanziaria nel mancato assolvimento dell'onere probatorio. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41 bis

371. Artisti dello spettacolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 5775/2015 del 24 giugno 2015, Presidente: Citro, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE — Irpef — Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte — Artisti dello spettacolo — Lavoro autonomo — Doppia imposizione.

Massima:

Vanno escluse dalla nozione di “artista dello spettacolo” tutte quelle figure di mero supporto organizzativo (support staff), quali cameraman, produttori, coreografi e tecnici di varia natura, in quanto la loro attività non è intrinsecamente rivolta a produrre uno spettacolo, bensì persegue scopi commerciali. Ne deriva che gli importi erogati a tali soggetti non residenti in Italia non devono essere sottoposti a ritenute alla fonte, perché non costituiscono reddito autonomo. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25

372. Detrazioni fiscali

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 63/2015 del 26 gennaio 2015,
Presidente: Manfra, Estensore: Verrascina

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI FISCALI - Detrazione trentasei per cento — Realizzazione canna fumaria — Spesa principale — Tinteggiatura canna fumaria — Spesa accessoria — Deducibilità — Consegue.

Massima:

Sono deducibili i lavori di tinteggiatura della canna fumaria perché costituiscono spese accessorie della realizzazione della canna fumaria oggetto di ristrutturazione edilizia con relativa agevolazione fiscale (*nel caso di specie l'Amministrazione recupera le spese di tinteggiatura della canna fumaria oggetto dei lavori di ristrutturazione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1 comma 1

373. Trust

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 303/2015 del 10 giugno 2015,
Presidente: Novara, Estensore: Chiozzi

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO — SOGGETTIVITÀ D'IMPOSTA DEL TRUST — Soggettività di imposta dei beneficiari per trasparenza — Presupposti e condizioni.

Massima:

La considerazione del trust quale soggetto autonomo d'imposta è da ritenersi la regola generale mentre quella della imputazione ai beneficiari ex art. 73, comma 2°, TUIR è speciale o residuale in quanto la sua applicazione è subordinata ad alcune condizioni. Per applicarsi il regime della imputazione del reddito ai beneficiari non è sufficiente che questi siano individuati ma occorre che sia possibile individuare un diritto del beneficiario all'attribuzione di una quota del reddito conseguito dal Trust. Non opera pertanto tale regola qualora vi sia discrezionalità del Trustee alla possibilità di distribuire o meno il reddito poiché in questa ipotesi ciascun beneficiario è titolare di una mera aspettativa e non già di un diritto alla distribuzione del reddito. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 2

IVA



Torna all'indice

374. Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 22/2015 del 12 gennaio 2015, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE IVA ULTRA-TARDIVA — INDEBITO UTILIZZO DEL CREDITO IVA —
Dichiarazione IVA oltre il termine di 90 giorni — Indebito utilizzo del credito
maturato — Necessità di instaurare la procedura di rimborso.**

Massima:

In caso di trasmissione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni dal termine di scadenza previsto dalla normativa, è nullo l'utilizzo in compensazione, l'anno successivo, del credito IVA in essa evidenziato. Pertanto, per recuperare il credito ed evitare l'indebito arricchimento a favore dell'Erario, il contribuente deve attivare la richiesta di rimborso ex art. 21 d.lgs. 546/1992 nei termini di legge. (S.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1988, art. 2 comma 7; d.lgs. 546/1992, art. 21

375. Operazioni non imponibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 129/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Piombo

Intitolazione:

Cessione all'esportazione — Condizioni artt. 8 e 9 d.P.R. 633/1972 — Accordo di interscambio tra San Marino e Italia — Ulteriori condizioni — “Possesso dell'esemplare della fattura” e “registro riepilogativo” — Necessità — Documento di trasporto — Emesso dal fornitore del cedente — Effettiva introduzione della merce — Pagamento diritti di importazione — Regime di non imponibilità — Sussiste.

Massima:

L'accordo di interscambio commerciale sottoscritto dalla Repubblica di San Marino e Stato Italiano in data 21 dicembre 1972 non condiziona la sussistenza (o la conservazione) del requisito di non imponibilità IVA dell'esportazione (di cui agli artt. 8 e 9 d.P.R. 633/1972 per le cessioni di beni effettuate da un'impresa italiana a favore di un'impresa sanmarinese con trasporto e spedizione della merce a San Marino) né alla emissione o conservazione del documento di trasporto né alla indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario sanmarinese ma richiede che l'operatore italiano “sia in possesso dell'esemplare della fattura indicato al punto III n. 2, ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui all'art. 23 d.P.R. 633/1972 ed abbia provveduto alla presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6, d.l. 16/1993”. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 8 e 9

376. Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 254/2015 del 28 gennaio 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri

Intitolazione:

IVA — Diritto al rimborso — Messa in liquidazione della società — Sussiste.

Massima:

La messa in liquidazione di una società non viene inquadrata come cessazione dell'attività ai fini IVA, che si conclude soltanto con la chiusura ed ultimazione di tutte le operazioni di liquidazione comprendendo l'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti (conf. Cass n. 1863/2004). La società non può ritenersi non operativa se mantenuta in stato di liquidazione per poter ottenere il rimborso richiesto e maturato in anni in cui, senza alcun dubbio, la medesima svolgeva attività di impresa. (R.Ca.)

377. Nozione di fattura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 506/2015 del 16 febbraio 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

IVA — Nozione di fattura — Descrizione dell'oggetto - Completezza.

Massima:

La quantità dei beni ceduti o la descrizione del servizio prestato possono essere richiamati in modo succinto nella fattura quando alla base vi è un contratto stipulato fra le parti. Al contrario, in assenza di contratti a fondamento del rapporto negoziale tra le parti contraenti, è obbligatorio esporre in fattura, anche dettagliatamente, la prestazione effettuata con l'indicazione del relativo prezzo. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 2

378. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 509/2015 del 16 febbraio 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

IVA — Operazioni soggettivamente inesistenti — Elemento soggettivo — Onere probatorio.

Massima:

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e alla stregua dei principi sull'onere della prova, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe potuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di una evasione dell'imposta sul valore aggiunto, senza tuttavia esigere da questi verifiche alle quali non è tenuto, quali ad esempio la qualità del soggetto passivo Iva in capo al soggetto fatturante o la disponibilità dei beni oggetto delle operazioni. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 2

379. Diritto alla detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 553/2015 del 20 febbraio 2015, Presidente: Borgonovo, Estensore: Taddei

Intitolazione:

IVA — Oggetto della fattura — Incompletezza — Diritto alla detrazione — Insussistenza.

Massima:

La puntuale individuazione della prestazione dedotta in fattura costituisce un elemento indispensabile per il riconoscimento del diritto alla detrazione, che è subordinato a puntuali presupposti di trasparenza e tenuta contabile al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e di evitarne l'evasione. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

380. Presentazione dichiarazione Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 698/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

DICHIARAZIONE IVA — CONTESTAZIONE OMISSIONE — Rilievo nel processo verbale di contestazione o avviso d'accertamento — Non sussiste.

Massima:

Non sussiste la tardività della dichiarazione se non contestata nel processo verbale di contestazione e nemmeno nell'avviso d'accertamento. Ciò con riferimento alla dichiarazione iva riguardante l'anno 2006 presentata nel 2011. I termini per la redazione del bilancio per il 2006 scadono inoltre nel primo trimestre 2007. Si deve quindi concludere che per l'anno 2006 l'Iva dovuta va determinata secondo il normale criterio della detraibilità dell'imposta sostenuta per gli acquisti in quanto validamente documentati. (A.B.)

381. Solve et repete

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 717/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Zevola, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

DICHIARAZIONE IVA - Erroneità - Istanza di rimborso - *Solve et repete* - Non applicabilità.

Massima:

Laddove dall'esame della documentazione prodotta dalla parte risulti pienamente provato al ricostruzione operata dalla società ricorrente in relazione all'effettivo sostenimento di costi, gli stessi devono essere riconosciuti, ed il credito Iva maturato dal contribuente non può essere perso anche in presenza di dichiarazione erroneamente compilata. Non è accoglibile a proposito la tesi dell'Ufficio secondo il quale il contribuente deve prima pagare il proprio debito Iva risultante dalla dichiarazione, seppure incompleta, e successivamente esperire istanza di rimborso in applicazione del principio del "*solve et repete*". (I.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

382. Remissione alla Corte di Giustizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 259/2015 del 3 marzo 2015, Presidente e Estensore: Raineri

Intitolazione:

IVA — FATTURE EMESSE E NON PAGATE — Variazione in diminuzione — Dir. 2006/112/Ce artt. 90 e 185 — Obbligo preventivo tentata escussione — Compatibilità — Remissione alla Corte di Giustizia.

Massima:

Per la questione relativa alla variazione in diminuzione dell'Iva su fatture emesse e non pagate, o pagate parzialmente, dal cliente finale, si chiede alla Corte di Giustizia se la direttiva 2006/112/Ce, con riferimento agli artt. 90 e 185, è compatibile con l'obbligo preventivo di tentata escussione, nel rispetto dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività che regolano l'Iva a livello Euro-Unionale (*il caso rimesso alla Corte di Giustizia riguarda il mancato pagamento per procedure concorsuali o esecutive non esperite per antieconomicità. A parere dell'Amministrazione finanziaria il diritto al recupero dell'Iva nasce solo dopo aver esperito le procedure esecutive da cui risulti l'infruttuosità. Tale interpretazione risulta però ragionevole solo nel caso in cui il credito è di importo rilevante, mentre risulta anti-economico esperire le procedure esecutive nei casi di crediti modesti*). (M.GI.)

383. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 955/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

IVA — FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI — Iva pagata e non riversata — Colpa del contribuente — Non Sussiste — Onere della prova dell'ufficio - Sussiste.

Massima:

Ai fini Iva la falsità soggettiva delle fatture non esclude l'opponibilità al fisco dei pagamenti effettuati e non riversati allo Stato, se sia dimostrato che il contribuente sia esente da ogni profilo di colpa. Il cessionario non può essere responsabile della falsità ideologica delle fatture in mancanza di prova che fosse a conoscenza dell'illecito. È onere dell'Amministrazione provare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione per cui si invoca il diritto alla detrazione si inseriva in una evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate (conf. Cass. 29467/2008, 13213/2009, 23560/2012 e 6229/2013). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109

384. Inerenza dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 933/2015 dell'11 marzo 2015, Presidente: Gravina, Estensore: Candido

Intitolazione:

Mancanza di inerenza dei costi — Indeducibilità — Ripresa a tassazione — Sussiste.

Massima:

In caso finanziamento effettuato dai soci, che abbia come contropartita il conto “cassa”, effettuato in contanti, come dichiarato nel verbale di contraddittorio, in assenza di una denuncia penale che lo smentisca, si deve ritenere corretta la ripresa a tassazione se il contribuente non dimostra la provenienza di tale somma in contanti. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51

385. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza n. 965/2015 del 16 marzo 2015, Presidente e Estensore: Buono

Intitolazione:

IVA — Fatture per operazioni inesistenti — Prova della regolarità della fattura — Prova della regolarità delle scritture contabili — Non rileva.

Massima:

Laddove l'Amministrazione finanziaria abbia l'onere di fornire elementi probatori sul fatto che l'operazione fatturata non sia stata effettuata, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; prova che, tuttavia, non potrà consistere nella mera esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati. I suddetti elementi, infatti, sono quelli tipicamente utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (conf.Cass.16226/2014). (G.M.)

386. Istanza di rimborso infrannuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1129/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

Intitolazione:

IVA — Istanza rimborso infrannuale — Omessa prestazione garanzie — Avviso irregolarità — Rinuncia istanza rimborso infrannuale — Riporto credito infrannuale in sede annuale — Iscrizione ruolo ammontare rimborso — Violazione principio buona fede — Consegue — Assenza danno erariale — Consegue — Passaggio da rimborso a compensazione — Novità “Decreto Sviluppo” 2011 — Applicazione retroattiva — Consegue.

Massima:

Può sempre essere revocata l'istanza di rimborso infrannuale anche se tale atto non dipende da un errore essenziale ovvero non è riconoscibile all'altra parte e conseguentemente il credito può essere esposto in sede di dichiarazione iva annuale. Ciò in quanto è evidente la buona fede del contribuente, non c'è alcun danno per l'Erario, e può essere applicata retroattivamente la novella del 2011 che permette al contribuente di cambiare scelta e passare dal rimborso alla compensazione del credito di imposta a condizione che il rimborso richiesto non sia stato erogato nemmeno in parte (*nel caso di specie la contribuente chiede il rimborso del credito iva di circa 98mila euro del secondo semestre 2009. Non presenta però le fidejussioni e l'Amministrazione le notifica l'atto di irregolarità. La contribuente rinuncia all'istanza di rimborso e ciò nonostante l'Amministrazione iscrive ruolo la somma. La società riporta il credito del secondo semestre nella dichiarazione annuale*). (F.B.)

387. Inottemperanza dichiarazione annuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1210/2015 del 27 marzo 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Intitolazione:

IVA — Inottemperanza dichiarazione annuale — Detraibilità delle imposte — Valutazione e quantificazione da parte del giudice del merito.

Massima:

In tema di IVA, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio, nel qual caso, però, a seguito dell'impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell'atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente "in parte qua" il suddetto accertamento (conf. Cass.455/2015). **(R.Ca.)**

388. Rivalsa accisa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1529/2015 del 15 aprile 2015, Presidente: Barbaini, Estensore: Boschetto

Intitolazione:

Fornitura di gas naturale — Rivalsa dell'accisa — Rilevanza IVA.

Massima:

In materia di imposte di consumo, la rivalsa dell'accisa costituisce una mera facoltà ex art. 56 del d.lgs. n. 504/1995 e non un obbligo. Pertanto, fino a quando il venditore di energia non abbia esercitato tale diritto nei confronti del consumatore finale, le accise non possono fare parte del corrispettivo da assoggettare ad IVA. (B.N.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 56

389. Prestazioni accessorie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1555/2015 del 16 aprile 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Insinga

Intitolazione:

FATTURAZIONE — PRESTAZIONI ACCESSORIE — Aliquota — Servizi di ristorazione e quota usura macchinari — Nesso causale — Pattuizioni tra le parti.

Massima:

Se il contratto d'appalto stipulato tra le parti corrisponde all'effettiva volontà delle stesse e nello stesso si pattuisce un prezzo addizionale per l'effettiva usura delle macchine e ciò non è contestato dall'Ufficio, allora non è possibile attribuirgli una causa diversa da quella espressamente dichiarata dai contraenti (*nel caso di specie, il nesso di causalità si appalesa chiaro in quanto senza l'acquisizione in leasing dei macchinari non era possibile per la società beneficiaria fornire la somministrazione dei pasti ai dipendenti*). (C.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 13 e 21

390. Dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1638/2015 del 20 aprile 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Magrino

Intitolazione:

Iva — Dichiarazione non compilata in ogni sua parte — Equiparabilità a dichiarazione omessa - Non sussiste — Credito indicato in dichiarazione integrativa - Esistenza del credito — Sussiste.

Massima:

La presentazione di una dichiarazione non compilata in ogni sua parte, poi sostituita da un dichiarazione integrativa, non può essere considerata come omessa perché tale interpretazione lede il diritto del contribuente al ravvedimento e non trova giustificazione in alcuna disposizione di legge. La successiva presentazione di una dichiarazione integrativa ha eliminato qualsiasi danno per l'erario ed il credito ivi indicato deve considerarsi esistente. (E.C.)

391. Inerenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1733/2015 del 23 aprile 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Moroni

Intitolazione:

Detrazione IVA sugli acquisti — Leasing per imbarcazione — Inerenza all'attività di impresa — Attività nel campo immobiliare — Utilizzo strettamente personale — Detrazione imposta — Non sussiste.

Massima:

Ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni, occorre accertare che le operazioni passive siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'attività di impresa (Cass. Civ. 8692/2011) ossia se sono in stretta connessione con le finalità imprenditoriali senza tuttavia che sia richiesto l'esercizio concreto della relativa attività, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (Cass. Civ. 23400/2010; 11756/2008; 8583/2006): è necessario che sussista una stretta inerenza tra i beni strumentali in relazione ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Iva e la finalità imprenditoriale propria del soggetto richiedente. Nel caso di società che opera nel settore immobiliare, non può ritenersi inerente il contratto di leasing concernente una imbarcazione. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

392. Deduzione oneri per sponsorizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1771/2015 del 28 aprile 2015, Presidente: Craveia, Estensore: Crespi

Intitolazione:

COSTI PER SPONSORIZZAZIONE — Deducibilità — Effettiva esecuzione dei servizi — Onere della prova in capo al contribuente.

Massima:

Sono ammessi in deduzione dal reddito, nonché detraibili ai fini IVA, gli oneri sostenuti per la sponsorizzazione di un'auto sportiva laddove il contribuente dimostri l'effettiva esecuzione dei servizi, a nulla rilevando gli elementi addotti dall'Amministrazione finanziaria volti a considerare, come inesistente, la società fornitrice giacché non in possesso dei mezzi e delle strutture idonee all'erogazione delle prestazioni. Ai fini di tale prova, sono considerati rilevanti elementi quali la produzione di fotografie che ritraggono l'autovettura sponsorizzata, la visibilità su quest'ultima del logo della società, le riprese video della competizione e le dichiarazioni del pilota in ordine alla partecipazione all'evento. (L.Vi.)

393. Disguido tecnico invio telematico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1792/2015 del 29 aprile 2015, Presidente: Calia, Estensore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — IVA — Invio telematico — Disguido tecnico non imputabile al contribuente — Omessa presentazione — Non sussiste — Crediti di imposta — Regolare tenuta contabilità — Sussistono.

Massima:

In caso di mera omissione dell'invio telematico della dichiarazione IVA per un disguido tecnico, non imputabile al contribuente, la dichiarazione IVA si considera non omessa e i crediti IVA rivenienti dalla dichiarazione stessa risultano pienamente spettanti se il contribuente prova, per il tramite della corretta tenuta dei libri contabili e IVA, la spettanza degli stessi (*nel caso di specie, un contribuente riceveva cartella di pagamento per la riscossione di crediti IVA risultanti da una dichiarazione considerata dall'Amministrazione finanziaria omessa perché non pervenuta telematicamente a causa di un disguido tecnico non imputabile al contribuente. La Ctp e la Ctr chiamate a pronunciarsi sul fatto, evidenziavano che, nel caso di specie, i crediti IVA dovevano essere riconosciuti poiché risultanti sulla base della regolare tenuta della contabilità generale e dei registri IVA esibiti dal contribuente, costituendo, l'errore tecnico nell'invio della dichiarazione non imputabile al contribuente, un fatto irrilevante ai fini della spettanza del quantum a credito*). (F.B.)

394. Iva di gruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1889/2015 del 5 maggio 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

IVA — IVA gruppo — Società controllata - Credito maturato — Trasferimento società controllante — Modello IVA 26 - Tardiva presentazione — Impedita fruizione credito — Società controllata — Istanza rimborso IVA — Ente impositore — Entità credito - Facoltà controllo — Rileva — Mancato esercizio — Illegittimità rigetto istanza — Consegue.

Massima:

È illegittimo il rigetto dell'istanza di rimborso del credito IVA presentata dalla controllata che, dopo averlo trasferito alla propria controllante ed avere constatato che essa non ha presentato tempestivamente il Modello IVA 26, al fine di impedirne la fruizione, lo richiede all'ente impositore, che in via residuale può unicamente riservarsi la facoltà di controllo della sua entità (nel caso di specie la contribuente, quale società controllata all'interno di un gruppo, risulta destinataria di un diniego relativo alla richiesta di rimborso di un credito IVA per il 2005. Essa infatti, dopo averlo trasferito alla propria controllante ed avere preso atto che questo non poteva utilizzarlo per tardiva presentazione del modello IVA 26, lo aveva richiesto a rimborso all'ente impositore, che aveva denegato la richiesta pur consapevole di potere esercitare, in via residuale, il controllo sull'entità del credito). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 8; d.P.R. 633/1972, art. 57

395. Contratto di coassicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2074/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Brillo

Intitolazione:

COMMISSIONI DI DELEGA NEL CONTRATTO DI COASSICURAZIONE — Operazioni aventi natura assicurativa — Esenzione — Sussiste.

Massima:

Sono riconducibili al contratto di assicurazione le c.d. “commissioni di delega” che hanno luogo nell'ambito di un contratto di coassicurazione. Tale principio trova conferma in un recente orientamento della CGUE (sent. del 04.05.2006- causa C-26/04- Abbey National), riguardante analoga fattispecie recata dall'art. 135 Direttiva n. 2006/112/CEE, che afferma il principio di neutralità fiscale derivante dal fatto che gli operatori devono scegliere il modello organizzativo a loro più conveniente economicamente, senza correre il rischio di doversi trovare negate dall'esenzione l'IVA le similari operazioni poste in essere. Pur rappresentando le cd. Commissioni di delega assicurative, delle operazioni di coassicurazione tra varie compagnie assicurative, i relativi oneri e/o proventi derivano da forme di consulenza ed assistenza prettamente assicurativa finalizzata, all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi; indi qualificabili similmente ad operazioni che ai fini IVA sono esenti dall'imposta ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 2, del d.P.R. 633/1972. (R.Ca.)

396. Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2817/2015 del 24 giugno 2015, Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

IVA — Rimborso — Sospensione parziale — Presenza di crediti erariali di diversa natura — Non sussiste.

Massima:

L'art. 38bis del d.P.R. 633/1972 prevede una disciplina speciale del rimborso del credito Iva finalizzata a garantire che l'Amministrazione finanziaria possa procedere al recupero del rimborso eventualmente effettuato laddove lo stesso rimborso, all'esito dell'attività di controllo, risultasse non spettante. La specialità di detta norma esclude l'applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 69 r.d. 2440/1923. L'applicazione dell'art. 69 lederebbe il principio di neutralità dell'Iva escludendone di fatto l'operatività, in quanto consentirebbe la possibilità all'Amministrazione finanziaria di compensare il credito Iva con quello in astratto esigibile ad altro titolo. **(L.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; r.d. 2440/1923, art. 69

397. Contratto di coassicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2913/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Di Rosa, Estensore: Gatti

Intitolazione:

Contratto di coassicurazione — Clausola di delega — Autonomia prestazione delegato — Esclusa — Esenzione IVA prestazione delegato — Confermata.

Massima:

La clausola di delega, con cui nell'ambito di un rapporto di coassicurazione una delle società assicuratrici assume la qualità di delegataria di tutte le altre al fine di meglio gestire il rapporto con l'assicurato, è parte integrante del contratto di coassicurazione. L'art. 10 comma 1 n. 2, del d.P.R. 633/1972, nell'indicare le operazioni di assicurazione tra le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, fa riferimento al complesso delle operazioni di assicurazione comprensive, pertanto, sia delle operazioni di gestione che di quelle di esecuzione del contratto di assicurazione.

Il servizio reso della delegataria alle deleganti non deve essere inteso come una prestazione autonoma rispetto al rapporto principale ma rappresenta esecuzione dello stesso rapporto di coassicurazione ed è pertanto esente da IVA, anche conformemente all'art. 135 della Direttiva n. 112 del 28 novembre 2006 (*nel caso di specie il Giudice conferma la sentenza di I° grado che aveva annullato l'accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'IVA non applicata sulle prestazioni fatturate dal delegato in regime di esenzione di imposta*). (M.Mon.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 10 comma 1 n. 2; Dir. 112/2006, art. 135

398. Cessioni non imponibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2918/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Intitolazione:

Cessioni non imponibili IVA — Fuoriuscita beni dal territorio nazionale — Prova certa — Necessaria — Visto doganale.

Massima:

Per l'accesso al regime di fatturazione non imponibile ex art. 8 d.P.R. 633/1972 è necessaria una prova rigorosa dell'effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale. Questa prova certa è fornita dal documento vistato dall'Ufficio doganale di uscita ovvero dalla vidimazione apposta dallo stesso Ufficio sulla fattura. La documentazione "alternativa" non può invece essere ritenuta idonea se non certa ed incontrovertibile. (F.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1992, art. 8

399. Credito Iva ed espropriazione presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 516/2015 del 23 giugno 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

CREDITO IVA - Espropriazione presso terzi - IVA - Assenza credito - Ricorso per accertamento del credito - Prova esistenza del credito - Non fornita - Ricorso respinto.

Massima:

Nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla contestazione della sua sussistenza, il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore e la mera allegazione della dichiarazione IVA non è sufficiente a provare l'esistenza del credito stesso. (F.B.)

400. Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 71/2015 del 13 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

IVA — Cessioni intracomunitarie — Errore nell'indicazione del numero di partita iva del destinatario della prestazione — Identificabilità del destinatario — Sussiste.

Massima:

Non è fondata la censura dell'Amministrazione volta a disconoscere il regime di non imponibilità IVA, in caso di errata indicazione del numero di partita IVA del cliente, nel caso in cui risulti dimostrabile, con sufficiente certezza, che la merce è stata ceduta in forza di contratto di compravendita, che detta merce è uscita dallo Stato con destinazione un altro Stato comunitario e che l'acquirente, nello Stato comunitario di destinazione, è un soggetto commerciale assoggettato al regime dell'IVA (conf. Cass. 22127/2013). (v.g.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 50 commi 1 e 2

401. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 80/2015 del 21 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Vacchiano

Intitolazione:

**IVA - OPERAZIONI INESISTENTI — Onere della prova a carico dell'Ufficio —
Antieconomicità — Consapevolezza inesistenza.**

Massima:

L'inesistenza di un'operazione deve essere provata dall'Ufficio, sia in tema di effettività delle transazioni economiche, sia in merito all'operazione posta in essere. Quand'anche, l'Amministrazione finanziaria voglia avvalersi del criterio di antieconomicità per sostenere l'inesistenza di un'operazione commerciale, questa deve essere manifesta, macroscopica e come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica. È, infatti, questo tipo di antieconomicità che assume rilievo, quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA (conf. Cass. 22130/2013). Infine, spetta all'Ufficio la prova della conoscenza, da parte del contribuente, della frode posta in essere dalla controparte contrattuale. (R.Ca.)

402. Esenzioni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 106/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente: Nocerino, Estensore: Bossi

Intitolazione:

IVA - Cessioni in territorio sanmarinese - Esenzione esportazioni - Mancato adempimento dei presupposti formali ex art. 4 D.M. del 24/12/1993 — Sussiste — Censure sanzionatorie.

Massima:

Le violazioni di cui all'art. 4 del d.m. 24/12/1993 non possono incidere sulla natura e sul regime IVA delle operazioni effettuate. In particolare, le disposizioni nazionali che condizionano il diritto all'esenzione IVA delle esportazioni, ad adempimenti formali, come l'annotazione a margine nel registro fatture emesse, debbono essere lette alla luce di quanto dispone la Sesta Direttiva CE n. 388/77. Ne consegue che, qualora si dimostri l'avvenuta esportazione dei beni nella Repubblica di San Marino, il diritto all'esenzione dall'IVA non può essere escluso dall'amministrazione finanziaria sulla base di un mero presupposto formale, ferma restando la competenza dello Stato italiano a censurare tale violazione sul piano sanzionatorio (conf. Cass. 16450/2014). (R.Ca.)

403. Cessazione attività³

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 14/2015 del 12 gennaio 2015, Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

IVA — Cessazione attività o fallimento — Credito IVA — Richiesta di rimborso nella dichiarazione periodica — Necessità istanza nel termine biennale — Non sussiste — Applicabilità termine decennale di prescrizione ordinaria — Sussiste.

Massima:

In materia di IVA, in caso di fallimento o cessazione dell'attività, è preclusa la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili e sussiste il diritto di chiedere il rimborso per il recupero dei crediti di imposta: la

³ La sentenza massimata, pur richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui, nel caso di cessazione dell'attività, la domanda di rimborso dell'eccedenza IVA deve essere "conforme al modello legale, ossia contenente tutti gli elementi necessari stabiliti dalla legge ed indicati nel modello ministeriale secondo lo schema tipico di cui all'art. 30 DPR 633/1972" e secondo cui "la domanda difforme resta assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall'art. 21 D.lgs. 546/1992" (così Cass. Civ. 18920/2011), dichiara di discostarsene perché ormai superato dal più recente orientamento della medesima Cassazione secondo cui la domanda di restituzione formulata nella dichiarazione periodica già manifesta la volontà del contribuente di ottenere il rimborso ed esclude l'applicabilità del termine biennale di decadenza trovando applicazione soltanto il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. La sentenza massimata richiama le pronunce con le quali la Cassazione ha precisato che:

- "La domanda di rimborso dell'IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposta dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata a monte è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso" (Cass. Civ. 15229/2012),
- "In tema di IVA l'art. 30 DPR 633 /1972, laddove dispone che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno in cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività ma non anche quelle fallite o comunque cessate le quali, non avendo la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili, conservano il diritto a chiedere il rimborso per il recupero dei crediti di imposta e la relativa richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 D.LGS. 546/1992" (Cass. Civ. 24889/2013; Cass. Civ. 20069/2014)
- "L'esposizione di un credito di imposta nella dichiarazione periodica fa sì che non occorra da parte del contribuente alcun altro adempimento dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 D.LGS. 546/1992 in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso" (Cass. Civ. 220678/2014). (M.D.)

relativa richiesta è regolata dall'art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972 ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 applicabile in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche. Una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, art. 30

404. Iva su costi per vetture aziendali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 137/2015 del 14 gennaio 2015,
Presidente: D'Andrea, Estensore: Pagliaro

Intitolazione:

**IVA SU COSTI PER VETTURE AZIENDALI — Istanza di rimborso — Termine —
Due anni dal pagamento — Sentenza della Corte di Giustizia 228/2005 — Non
costituisce termine per la restituzione.**

Massima:

La sentenza della Corte di Giustizia C-228/05 del 14 settembre 2006, che ha ritenuto illegittimo il regime italiano sulla detraibilità dell'Iva per le vetture aziendali, non costituisce termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, che decorre invece dal pagamento ex art. 21 d.lgs. 546/1992, principio affermato peraltro dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza 13676 del 16 giugno 2014. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

405. Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 241/2015 del 16 gennaio 2015,
Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Salvo

Intitolazione:

IVA — Credito IVA — Riconoscimento — Tardiva dichiarazione — Sussiste.

Massima:

La tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi non fa venir meno il diritto al credito d'imposta qualora non siano state rettificate le fatture dalle quali discende. Invero, il diritto alla deduzione dell'Iva è subordinato esclusivamente alla regolare emissione di fatture annotate nei registri Iva. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972

406. Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 242/2015 del 16 gennaio 2015,
Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Salvo

Intitolazione:

IVA — Credito IVA — Riconoscimento — Tardiva dichiarazione — Insussistenza.

Massima:

In materia di Iva, il titolo necessario per il riconoscimento del diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla dichiarazione annuale delle operazioni imponibili secondo quanto previsto dall'art. 37 d.P.R. 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 30 giorni costituisce titolo per la riscossione dell'imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli effetti, e quindi anche al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione (conf. Cass. 16341/2013). Pertanto, la tardiva presentazione della dichiarazione Iva non permette di riportare il credito Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo del credito in detrazione il principio di contiguità temporale (conf. Cass. 1845/2014). (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972

407. Diritto alla detrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 683/2015 del 27 gennaio 2015,
Presidente: Zamagni, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

IVA — Omessa dichiarazione — Diritto alla detrazione — Sussistenza.

Massima:

La dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione; la fonte del diritto alla detrazione dell'Iva è infatti costituito unicamente dal compimento di una operazione imponibile come definita dall'art. 1 d.P.R. 633/1972. Pertanto, in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema Iva, il diritto alla detrazione spetta anche nelle ipotesi di violazioni formali relative ad adempimenti stabiliti dalle norme unicamente per esigenze riguardanti l'accertamento del tributo, senza però intaccare la esistenza del credito del contribuente. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

408. Diritto al rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 997/2015 del 5 febbraio 2015,
Presidente: Ingrassi, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

RIMBORSO CREDITO IVA — CHIUSURA P. IVA — ISTANZA DI RIMBORSO AUTONOMA, SENZA COMPILAZIONE DEL QUADRO VR - Legittimità — Sussiste — Prescrizione decennale - Sussiste.

Massima:

In caso l'Ufficio voglia disconoscere l'esistenza di eccedenza detraibile a favore del contribuente, non può limitarsi a rigettare l'istanza di rimborso del contribuente, ma deve procedere ad una rettifica della relativa dichiarazione, entro il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 57, comma 1 d.P.R. 633/1972. **(G.Gi.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 54, 57 e 30 comma 4

409. Frode carousel

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1189/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Zamagni, Estensore: Ianniello

Intitolazione:

IVA — Frode carousel — Natura fittizia della società cartiera — Idoneità probatoria - Insufficienza.

Massima:

Nell'ipotesi in cui venga contestata una c.d. frode carousel, la natura fittizia della società cartiera non è sufficiente a provare anche la fittizietà delle operazioni tra la società filtro interposta e la reale utilizzatrice delle fatture. La natura fittizia della società cartiera non è infatti idonea a provare anche la sussistenza di operazioni commerciali soggettivamente inesistenti tra la società filtro e il soggetto utilizzatore, né che quest'ultimo fosse consapevole della precedente interposizione fraudolenta avvenuta inter alios e che ne abbia tratto vantaggio. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 17, 19 e 21

410. Fondi pensione bancari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1198/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Zamagni, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

IVA — Operazioni compiute da fondi pensione bancari — Esenzione - Requisiti.

Massima:

Il fondo pensione che possiede una propria autonomia giuridica e patrimoniale non può appartenere ad un gruppo bancario, di conseguenza non può godere della esenzione Iva di cui all'art. 6 della legge 133/1999 per mancanza del requisito soggettivo. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: l. 133/1999, art. 6

411. Diniego rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1588/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente: Ingrassi, Estensore: Mancini

Intitolazione:

IVA — Rimborso IVA — Diniego - Credito d'imposta — Conferimento d'azienda.

Massima:

Nelle ipotesi di conferimento aziendale, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso del credito IVA maturato, nell'attività precedente, dal soggetto conferente è il subentrante conferitario dell'azienda. Infatti, nel conferimento aziendale il soggetto cedente (conferente) perde ogni legittimazione in ordine al credito d'imposta, entrando quest'ultimo nella piena disponibilità del cessionario il quale potrà legittimamente utilizzarlo anche in compensazione di propri crediti d'imposta. (A.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, artt. 13 e 15; d.P.R. 633/1972, art. 38bis

412. Detrazione IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1791/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

IVA — Detrazione IVA — Diritto di detrazione — Frode IVA.

Massima:

Il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata a monte non è pregiudicato dal verificarsi, nella catena di cessioni, di un'operazione di frode IVA ascrivibile a terzi, precedente o successiva a quella realizzata dal medesimo soggetto passivo, se questi non ne abbia avuto o non avrebbe potuto averne conoscenza. (A.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

413. Modello VR

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1944/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Girovaco

Intitolazione:

IVA — Presentazione dichiarazione annuale Iva — Presenza rimborso imposta — Omessa presentazione Modello VR — Ininfluenza — Successiva istanza rimborso — Termine presentazione — Prescrizione decennale — Conseguenze — Decadenza biennale — Esclusione.

Massima:

Non è necessario presentare il Modello VR per ottenere il rimborso dell'Iva regolarmente esposto nella dichiarazione e pertanto la successiva istanza presentata vale esclusivamente come sollecito per il rimborso del credito d'imposta (*nel caso di specie una società cessata il 31 dicembre 2000 in data 19 ottobre 2001 trasmette la dichiarazione Iva per il rimborso dell'Iva per l'anno 2000 pari ad oltre 4 mila euro. In data 8 aprile 2011 presenta un sollecito all'Amministrazione. Il 3 febbraio 2012 l'Amministrazione rigetta il rimborso a seguito dell'omessa presentazione del Modello VR.*) (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; c.c., art. 2496; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2

414. Contratti di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2559/2015 del 16 marzo 2015,
Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

**IVA — Rapporti di coassicurazione con clausola di delega — Esenzione -
Rapporto di accessorietà — Insussistenza.**

Massima:

Il contratto di coassicurazione è differente dal contratto di assicurazione e di riassicurazione. Considerato che le norme di deroga o di esenzione sono di stretta interpretazione, il rapporto di coassicurazione non rientra tra le operazioni esenti di assicurazione previste dall'art. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. Inoltre tra le prestazioni di servizi connesse alla clausola di delega e il rapporto assicurativo vero e proprio non sussiste il rapporto di accessorietà previsto dall'art. 12 d.P.R. 633/1972 per mancanza del presupposto soggettivo. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2 e art. 12

415. Diritto alla detrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2691/2015 del 20 marzo 2015,
Presidente: Zamagni, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

IVA — Violazioni formali - Diritto alla detrazione - Sussistenza.

Massima:

Il diritto alla detrazione può essere messo in discussione solamente a fronte di violazioni di tipo sostanziale, mentre le violazioni meramente formali, quali l'omessa o errata indicazione del numero di partita Iva sulla fattura, sono inidonee ad incidere sul diritto di detrazione. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

416. Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 3691/2015 del 23 aprile 2015,
Presidente: De Lillo, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

IVA — Credito d'imposta — Rimborso — Dichiarazione omessa.

Massima:

In considerazione del principio di neutralità che caratterizza l'I.V.A., il contribuente è ammesso a presentare istanza di rimborso anche nel caso in cui il credito sia maturato in un'annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione. **(G.So.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art 30 comma 2

417. Fatturazione per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3810/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Petrone

Intitolazione:

IVA — FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI — Onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

In tema di Iva, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative a prestazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza dell'operazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili; pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa deve ritenersi indebita, sicché legittimamente l'ufficio provvede a recuperare a tassazione l'imposta irrualmente detratta (conf. Cass. 13662/2001 e 6341/2002). **(L.Cad.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21

418. Spese di sponsorizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 3819/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Petrone

Intitolazione:

IVA — Spese di sponsorizzazione — Detraibilità Iva — Sussiste.

Massima:

Gli oneri sostenuti per la sponsorizzazione sono configurabili come spese di pubblicità e sono del tutto inerenti rispetto all'attività economica svolta (art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986; art. 19 d.P.R. 633/1972). La scelta del tipo di pubblicità rientra tra le strategie e le scelte proprie dell'imprenditore che si assume il rischio dei relativi costi (nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria aveva qualificato le spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza, negando la detrazione dell'Iva relativa alle stesse, ai sensi dell'art. 19bis, comma 1, lett. h) del d.P.R. 633/1972). **(L.Cad.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5; d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 19bis

419. Frode carosello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4144/2015 del 6 maggio 2015,
Presidente: Golia, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

IVA — Frode Carosello — Diritto alla detrazione Iva.

Massima:

In tema di riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva, versata da parte del beneficiario finale nell'ambito di operazioni ascrivibili al noto meccanismo delle c.d. "frodi carosello", tale diritto viene meno non solo nel caso, di consapevolezza della frode, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia comunque tratto colpevolmente vantaggi dalla operazione illecita (*mediante l'acquisto di beni a prezzi più bassi di quelli praticati nel libero mercato*). In particolare, in tema di Iva, nel caso di apparente regolarità contabile delle fatture, qualora l'Amministrazione intenda contestare il coinvolgimento di un contribuente in una cd. "frode carosello" - fondata sul mancato versamento dell'imposta incassata da società "cartiere" a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l'interposizione di una o più società filtro - è tenuta a dimostrare, in primo luogo, gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'Iva come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente, però, con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente e qualora fornisca tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario" (conf. Cass. 10414/2011 e 12961/2013). Il giudizio sulla colpevolezza di un soggetto presuppone la individuazione di un modello di comportamento diligente e quindi delle precauzioni o misure che possano essere ragionevolmente adottate da un operatore economico per assicurarsi che l'operazione svolta non si inserisca in un meccanismo fraudolento a danno del Fisco. Tale valutazione non può essere compiuta in termini presuntivi ma mediante la considerazione degli elementi concreti che risultano nella fattispecie, tenuto conto dell'onere del contribuente di fornire ogni elemento utile a dimostrare, non solo la sua estraneità alla frode, ma anche l'assenza di ogni profilo di colpevolezza nel rapporto con la società fornitrice, direttamente responsabile della frode, od operante come società "filtro" rispetto a quella cui è riconducibile l'illecito (cd. "cartiera"). In termini generali può quindi essere affermato che un soggetto economico che svolge attività di acquisto di beni (*per poi concederli in leasing, nel caso di specie*) non può essere considerato "garante" del rispetto, da parte dei propri fornitori, delle obbligazioni tributarie che gravano su di essi. Se quindi i fornitori si rendono inadempienti rispetto all'obbligo del pagamento dell'Iva, ciò non potrà portare automaticamente alla conseguenza della indetraibilità (*in capo al cessionario*) dell'Iva versata al momento dell'acquisto; l'Iva versata sarà comunque detraibile quando il contribuente sia in grado di provare non solo che l'operazione è stata effettivamente svolta, ed il corrispettivo integralmente pagato, ma anche che non sussistevano elementi concreti di sospetto che avrebbero dovuto imporre di astenersi dal porre in essere l'operazione. **(G.R.)**

420. Agevolazione “prima casa”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5198/2015 del 10 giugno 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

**IVA — Agevolazione “prima casa” — Abitazione di lusso — Non rileva —
Categoria catastale dell’immobile — Rileva.**

Massima:

Tenuto conto che il d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969 Caratteristiche delle abitazioni di lusso, richiamato nella Tabella A parte II n. 21 allegata al d.P.R. 633/1972 è stato abrogato dall’art. 33 d.lgs. 175/2014, l’applicazione dell’agevolazione IVA prima casa è ora vincolata soltanto alla mera categoria catastale dell’immobile. Deve perciò escludersi il diritto di avvalersi delle agevolazioni “prima casa” soltanto per le abitazioni di lusso che nel catasto urbano sono censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. **(G.R.)**

421. Intermediazione assicurativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5236/2015 dell'11 giugno 2015, Presidente: Citro, Estensore: Pilello

Intitolazione:

BROKERAGGIO ASSICURATIVO — ANALISI E SELEZIONE DELLE POLIZZE - Attività di consulenza assicurativa - Esenzione da Iva — Compete.

Massima:

Compete l'esenzione dall'Iva, ai sensi dell'art. 10, punti 2) e 9, del d.P.R. 633/1972, per i proventi percepiti per l'attività, costituente intermediazione ai sensi del Testo Unico sulle assicurazioni, svolta dal broker per studi e analisi delle polizze assicurative nonché per la gestione ed esecuzione delle attività necessarie per regolare il rapporto, nell'ambito della convenzione assicurativa, tra una catena di Supermercati e Compagnia di assicurazioni. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 punti 2 e 9

422. Errata fatturazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 5338/2015 del 12 giugno 2015, Presidente D'Orsi, Estensore: D'Arcangelo

Intitolazione:

IVA - Aliquota - Errata fatturazione - Detrazione IVA - Non compete - Rettifica fattura errata - Sussiste - Restituzione maggiore IVA - Compete - Nota di credito - Compete - Rivalsa verso erario — Compete.

Massima:

È escluso che il diritto alla detrazione dell'IVA sorga automaticamente come effetto della mera esposizione dell'imposta in fattura e del suo pagamento, il cessionario ha il diritto-dovere, in caso di errata fatturazione, di richiedere la rettifica del documento fiscale che risulti compilato in spregio alla normativa vigente, potrà, pertanto, richiedere al cedente la restituzione dell'imposta indebitamente versata ed il cedente potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dell'erario attraverso l'emissione di una nota di credito o la richiesta di rimborso *(nel caso specifico un consorzio agrario ricorre contro l'avviso di accertamento, emesso dall'agenzia delle entrate, con il quale è stata recuperata parte dell'IVA, a parere del fisco, indebitamente detratta. In modo particolare è contestato al ricorrente di avere detratto l'IVA addebitata in fattura con l'aliquota del 20% anziché con quella corretta del 10% prevista per la cessione di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere. Per il contribuente la detrazione IVA spetta in relazione all'importo indicato in fattura e questo, quindi, anche nel caso in cui l'imposta sia stata assolta irregolarmente o in misura erronea).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 comma 1 e 26 comma 2

423. Fatturazione per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5796/2015 del 24 giugno 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Mazza

Intitolazione:

**IVA — FATTURAZIONE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI —
Indetraibilità IVA — Prova del coinvolgimento nella frode «carosello» — Non
sussiste.**

Massima:

Nelle ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'indetraibilità dell'IVA dipende dalla prova (di cui è onerato l'Ufficio), ancorchè solo indiziaria ma concludente, del coinvolgimento del contribuente, se non doloso, quantomeno colposo per un difetto di diligenza nelle relazioni con il suo fornitore (conf. Cass. 8132/2011, 9537/2011, 10417/2011, 23626/2011 e 5406/2012). (L.Cad.)

424. Operazioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 301/2015 del 19 maggio 2015,
Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

Intitolazione:

I.V.A. - Operazioni intracomunitarie — Esenzione imposta — Consegna dei beni e percezione corrispettivo — Prova effettiva — Necessaria.

Massima:

Ai fini dell'esenzione dall'Iva sulle vendite di beni a ditte intracomunitarie e/o italiane che rivestono la qualifica di esportatore abituale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.P.R. 633/1972, occorre che siano provate, a cura della ditta che fruisce dell'esenzione, sia l'effettiva consegna dei beni alle ditte sia l'effettiva percezione del corrispettivo. Non sono sufficienti né le mere dichiarazioni d'intenti da parte di ditte intermediarie nazionali né i documenti di spesa non direttamente riconducibili (per data e importo) a ciascuna operazione effettuata. (P.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1; d.l. 331/1993, art. 41; l. 212/2000, art. 12

PROCESSO TRIBUTARIO



Torna all'indice

425. Giudicato penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1/2015 dell'8 gennaio 2015, Presidente: Piglionica, Estensore: Maffey

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Giudicato penale — Vincolante — Non è tale.

Massima:

Nel processo tributario non ha effetto vincolante il giudicato penale, anche se i fatti esaminati in quella sede sono gli stessi su cui si fonda l'accertamento. Tuttavia il giudice tributario può tener conto del giudicato penale e fondare su di esso il proprio convincimento. **(M.GI.)**

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 654; d.lgs. 546/1992, art. 7 comma 4.

426. Rapporto penale/tributario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 83/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Servetti

Intitolazione:

PROVA - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE — Nessuna efficacia.

Massima:

In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario valgono i limiti in materia di prova posti dall'art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7

427. Memoria integrativa dei motivi del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 90/2015 del 16 gennaio 2015, Presidente: Martorelli, Estensore: Beccaria

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — MEMORIA INTEGRATIVA AI MOTIVI DEL RICORSO —
Notifica assente — Mancata eccezione dell'Ufficio in primo grado — Eccezione
sollevata in appello — Effetto.**

Massima:

Qualora il contribuente depositi memorie integrative ai motivi del ricorso senza notificarle alla controparte, l'Ufficio finanziario ha l'onere di eccepire immediatamente tale difetto procedurale, onde consentire al giudice l'eventuale rinvio dell'udienza con assegnazione di termine perentorio per la notifica (nel caso di specie la contribuente impugnava un accertamento per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e con successive memorie integrative ne eccepiva la nullità perché emesso ante tempus. La Ctp annullava l'atto impugnato sulla scorta dell'eccezione sollevata proprio nelle memorie integrative. Con l'appello proposto l'Ufficio finanziario impugnava detta sentenza perché emessa in violazione dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992, in quanto le memorie integrative erano state presentate in modo irrituale, con l'impossibilità, quindi, di dimostrare l'urgenza della notificazione dell'atto impugnato. I giudici d'appello non hanno ritenuto valide le doglianze dell'Amministrazione finanziaria in quanto la stessa "...in tale sede le avrebbe potuto e dovuto sollevare, onde consentire al giudice l'eventuale rinvio dell'udienza con assegnazione di termine perentorio per notificare detta memoria integrativa dei motivi del ricorso"). (M.GI.)

428. Competenze del Giudice Tributario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 133/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Giuliani

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO —
Competenza del Giudice ordinario — Decisione in via incidentale —
Competenza del Giudice Tributario.**

Massima:

La competenza ad accertare la qualificazione di amministratore di fatto è riservata al giudice ordinario, ma le Commissioni tributarie hanno in ogni caso il potere di decisione, in via incidentale, su qualunque questione attribuita alla giurisdizione di altri giudici salvi i casi espressamente esclusi dalla legge. Qualora non si tratti di questione di stato o di capacità della persona, la competenza spetta alla Commissione tributaria. (M.D.)

429. Comportamento processuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 174/2015 del 23 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Brigoni

Intitolazione:

PROCESSO - Responsabilità aggravata - Comportamento persecutorio dell'Ufficio in sede amministrativa - Condanna per malafede processuale.

Massima:

La previsione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. è slegata sia da una richiesta di parte, sia dalla sussistenza di un danno da provare, mentre dipende da un comportamento processuale non conforme ai criteri di lealtà e di buona fede. L'obbligo di buona fede tutelato da detta norma, tuttavia, si estende anche alla precedente fase di accertamento ed è violato nel caso in cui l'Ufficio agisca in maniera persecutoria, emettendo prima un accertamento poi annullato in autotutela, e, quindi, un secondo accertamento nuovamente annullato ma soltanto dopo aver costretto alla tutela giudiziale il contribuente. (E.Pi.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 96 comma 3; d.lgs. 546/1992, art. 1

430. Inammissibilità dell'appello tardivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 204/2015 del 26 gennaio 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Schiavini

Intitolazione:

INAMMISSIBILITÀ APPELLO TARDIVO — Sentenza inviata all'ufficio a mezzo posta — Termine breve - Sussiste.

Massima:

L'art. 38 comma 2, d.lgs. 546/1992 è stato modificato dal d.l. 25 marzo 2010 n. 40, convertito. Il risultato evidente di tale modifica è che le modalità per la notifica della sentenza di primo grado sono normate dall'art. 16 del d.lgs. 546/1992. La stessa può avvenire anche mediante consegna o spedizione postale della copia autentica della sentenza all'ufficio. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 16 e 38

431. Prova notifica dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 198/2015 del 27 gennaio 2015, Presidente: Raineri, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

PROCESSO - APPELLO - Notifica - Prova - Modello compilato dall'ufficio postale - Non rileva.

Massima:

Deve essere dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio che, come prova dell'avvenuta notifica al contribuente, si limiti a depositare dei semplici modelli compilati dall'Ufficio Postale e sottoscritti dal compilante, nella data indicata a bollo dell'Ufficio postale medesimo, che non forniscono adeguata prova di ricezione degli atti indicati. (T.C.)

432. Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 299/2015 del 3 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Zevola

Intitolazione:

ERRORE REVOCATORIO - Morte della parte - Interruzione - Omessa comunicazione - Onere di controparte - Non sussiste.

Massima:

La morte della parte quale fatto interruttivo del processo costituisce errore revocatorio solo laddove venga sottoposta alla conoscenza dei giudici e non venga presa da questi in considerazione. In caso contrario l'evento non costituisce elemento rilevante al fine della revocazione della sentenza della Commissione adita. È inoltre il soggetto successore nel processo che deve avere cura di comunicare l'evento interruttivo, essendo priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'Agenzia delle Entrate che ha conoscenza della morte di controparte, lo debba dichiarare all'udienza di trattazione. (I.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395 comma 4

433. Impugnazione proposta da società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 359/2015 del 5 febbraio 2015, Presidente: Marini, Estensore: Antonioli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Società estinta - Impugnazioni.

Massima:

L'accertamento notificato ad una società ormai estinta, risulta *tamquam non esset* e la pronuncia di primo grado va ritenuta *inutiliter data* in quanto adottata nei confronti di un soggetto inesistente che ha impugnato l'atto nonostante fosse privo di capacità ad agire, con conseguente inammissibilità del gravame proposto. (M.GI.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

434. Procura alle liti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 422/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: D'Alonzo, Estensore: Fucci

Intitolazione:

PROCURA ALLE LITI — GIUDIZIO DI PRIMO GRADO — Contenuto — Ipotesi — Dichiarazione del contribuente di voler essere difeso per il “presente procedimento” — Sussiste — Estensione della procura anche al giudizio di appello — Sussiste — Inapplicabilità art. 83 ultimo comma c.p.c. — Consegue.

Massima:

Se nella procura alle liti conferita al difensore in sede di primo grado la parte sottoscrive che la difesa debba valere per il “presente procedimento”, la procura de qua si considera rilasciata anche per giudizio di appello, dovendo pertanto ritenersi superata la presunzione di cui all'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c.. (C.S.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 83

435. Domande ed eccezioni nuove

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 452/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Zevola

Intitolazione:

NUOVI DOCUMENTI - Appello - Ammissibilità - Nuove eccezioni —Limiti.

Massima:

Il divieto di cui all'art. 57, del d.lgs. n. 546/1992, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto e non si estende alla produzione di nuovi documenti non depositati in primo grado. Deve dunque essere considerata la produzione da parte di Equitalia Nord s.p.a., rimasta contumace nel primo grado di giudizio, della prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta tramite servizio postale. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57

436. Thema decidendum

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 504/2015 del 16 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Punzo

Intitolazione:

**Corrispondenza tra chiesto e pronunciato — Principio dispositivo —
Delimitazione del thema decidendum.**

Massima:

Come nel processo civile, anche nel processo tributario il thema decidendum, nella sua estensione e nei suoi contenuti, è definito e completato non solo dalla domanda introduttiva della parte attrice ma anche dalle eventuali eccezioni ritualmente proposte dal convenuto. Nella specie, tuttavia, l'Ufficio non ha formulato alcuna eccezione volta a disattendere la richiesta della contribuente quanto alla sua non assoggettabilità ad Irap. (A.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 1 comma 2; c.p.c., art. 112

437. Nuove eccezioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 599/2015 del 23 febbraio 2015, Presidente: Martorelli, Estensore: Chiozzi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — NUOVE ECCEZIONI — Introduzioni di nuove eccezioni nel merito non proposte in primo grado — Non sussiste.

Massima:

La proposizione di nuove eccezioni di merito in secondo grado, laddove in primo grado siano state proposte eccezioni puramente in diritto, determina l'applicazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e la conseguente inammissibilità dell'appello stesso. (E.H.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53 e 57

438. Autonomia dei processi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 697/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO — Querela di falso sull'atto presupposto — Automatica sospensione — Non sussiste.

Massima:

Il processo instaurato contro l'atto di riscossione in pendenza di giudizio non può essere automaticamente sospeso per la pendenza della querela di falso sull'atto presupposto, stante l'autonomia dei due processi (nel caso di specie i contribuenti avevano impugnato degli avvisi di accertamento e presentato querela di falso in merito alla loro relata di notifica. All'esito del giudizio di primo grado l'Ufficio emetteva l'atto di riscossione - in pendenza di giudizio - che i contribuenti impugnavano chiedendone anche la sospensione, in virtù della querela di falso presentata per gli atti di accertamento presupposti). (M.GI.)

439. Produzione documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 703/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Fenizia

Intitolazione:

CONTENZIOSO — Processo — Produzione documenti — Termine di 20 giorni ex art. 32 — Mancato rispetto — Validità — Sussiste.

Massima:

Come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Trib., 23616/2011 e ss. conformi), è consentita la produzione e la valutazione in grado di appello di documenti necessari alla decisione, ancorché introdotti in giudizio in modo irrituale, a nulla rilevando la violazione del termine di cui all'art. 32. **(M.G.)**

Riferimenti normativi: d.lgs.546/1992, art. 32

440. Processo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 706/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Fenizia, Estensore: Serangeli

Intitolazione:

CONTENZIOSO — Processo — Avviso di accertamento — Motivazione — Mutamento — Inammissibilità.

Massima:

Non è ammesso in giudizio il mutamento della motivazione posta a fondamento di un rilievo (nella specie, l'Agenzia, che aveva motivato la ripresa di un costo per difetto di inerenza, in giudizio aveva contestato il difetto di prova e di competenza del costo). (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

441. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 748/2015 del 2 marzo 2015, Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO — Mancanza di specifiche censure alla sentenza — Inammissibilità — Sussiste.

Massima:

È inammissibile l'appello che riproponendo pedissequamente i motivi di ricorso in primo grado, non esponga con adeguata specificità le ragioni sulle quali si fonda il gravame ed, in particolare, non accenna alla circostanza che la decisione stessa muoveva da indicazioni “analogiche” fornite proprio dall'appellante. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

442. Cessata materia del contendere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 769/2015 del 3 marzo 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Mancato soddisfacimento dell'obbligazione tributaria — Estinzione del giudizio per cessata materia — Non sussiste.

Massima:

La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia presuppone il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria. Ovvero che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio. Il passaggio in giudicato della sentenza di merito che ha respinto un ricorso non può determinare la dichiarazione di cessata materia del contendere in relazione al giudizio instaurato per l'annualità successiva, seppure vertente sulla medesima questione. (conf. Cass. 27598/2013 e 16324/2014). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46

443. Mancata sottoscrizione contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 824/2015 del 6 marzo 2015, Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Mancata sottoscrizione contribuente -
Inammissibilità.**

Massima:

La mancata sottoscrizione da parte del contribuente è causa di inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (C.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 18 comma 4

444. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 879/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Magrino

Intitolazione:

**APPELLO — PEDISSEQUA RIPROPOSIZIONE DEL RICORSO — INAMMISSIBILITÀ —
Sussiste.**

Massima:

Nel caso in cui l'appellante riproponga pedissequamente le argomentazioni svolte in primo grado, senza contestare la *ratio decidendi* che ha indotto la CTP a ravvisarne l'infondatezza del ricorso, l'appello è inammissibile. Infatti, l'art. 53, d.lgs. n. 546/1992 impone all'appellante di indicare nell'atto d'appello l'oggetto della domanda, cioè i capi della sentenza di primo grado che vengono impugnati, nonché il provvedimento di riforma totale o parziale richiesto al Giudice del ricorso. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

445. Procedimento di mediazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 888/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Taddei

Intitolazione:

Processo tributario — Mediazione — Contestuale proposizione del ricorso — Ammissibilità.

Massima:

Il procedimento di mediazione fiscale si configura come una sorta di rimedio in autotutela obbligatoria e ha con il procedimento giurisdizionale solo alcuni punti di interferenza specificamente indicati dalla legge. Di conseguenza la proposizione del ricorso, in costanza della procedura amministrativa di mediazione, non costituisce causa di inammissibilità dello stesso, non essendo tale sanzione processuale specificamente prevista dalla norma. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis

446. Vizi di notifica del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 890/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Magrino

Intitolazione:

**RICORSO — NOTIFICAZIONE — VIZI — Costituzione in giudizio del resistente —
Costituisce sanatoria.**

Massima:

La tempestiva costituzione in giudizio del resistente sana eventuali vizi di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 156, c.p.c. *(nel caso di specie era stata eccepita la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata)*. **(G.C.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20; c.p.c., art. 156

447. Ne bis in idem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 956/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Impugnazione primo atto — Instaurazione primo giudizio — Autotutela primo — Cessazione materia contendere — Impugnazione secondo atto — Violazione principio ne bis in idem — Esclusione.

Massima:

Qualora l'Amministrazione emetta un atto identico ad uno precedente, contro cui il contribuente aveva già presentato ricorso e sul quale la Commissione si era già pronunciata con sentenza di estinzione per autotutela dell'Amministrazione, la sentenza che giudica il ricorso proposto avverso il secondo atto non viola il principio del ne bis in idem (*nel caso di specie l'Amministrazione forma un primo atto che, impugnato dal contribuente, viene ritirato in via di autotutela dalla stessa Amministrazione che forma un secondo identico atto*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46 comma 1; c.c., art. 2909

448. Richiesta di condanna alle spese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1062/2015 del 17 marzo 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Costituzione in giudizio — Spese processuali primo grado — Semplice richiesta — Sentenza compensazione spese — Omessa contestazione — Inammissibilità domanda — Consegue.

Massima:

La richiesta di condanna alle spese del giudizio di primo grado avanzata da parte appellata dà forma ad un appello incidentale che va motivato. È inammissibile, pertanto, tale domanda se non è supportata da adeguate critiche alla compensazione delle spese statuita in primo grado (*nel caso di specie l'Amministrazione costituendosi nel giudizio di appello chiede la condanna alle spese processuali del primo grado di giudizio senza però criticare la compensazione alle spese del giudizio di primo grado*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 1

449. Ius novorum

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1243/2015 del 26 marzo 2015, Presidente: Frangipane, Estensore: Nicolini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazioni - Appello - Ius novorum — Divieto.

Massima:

Nell'ambito dell'appello non possono essere valutati e non è possibile decidere in merito ad elementi nuovi e doglianze che non sono state sollevate nel giudizio di primo grado, quand'anche queste siano di un certo interesse per il giudizio (nel caso di specie, in sede di appello alla sentenza della Ctp con cui veniva respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso un accertamento sintetico relativo ai periodi di imposta 2007 e 2008, venivano presentati dal ricorrente elementi e doglianze nuove; sebbene tali nuove eccezioni fossero di un certo interesse, le stesse, stante il divieto di ius novorum, non possono essere valutate in quanto non presenti nel ricorso di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57 comma 2

450. Revocazione ordinaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1254/2015 del 30 marzo 2015, Presidente e Estensore: Servetti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Errore di fatto — Pluralità autonome rationes decidendi — Errore essenziale e decisivo — Non sussiste — Revocazione ordinaria — Rigetto ricorso — Consegue.

Massima:

Non può essere accolto il ricorso per revocazione ordinaria fondato su un errore di fatto relativo a una sola delle plurime ed autonome *rationes decidendi* a cui la sentenza revocanda ha affidato la propria declaratoria, in quanto tale errore è privo di requisiti di essenzialità e decisività ovvero sia è tale da non comportare il fatto che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (*nel caso di specie, l'Ufficio chiedeva la revocazione di una sentenza della Ctr in cui lo stesso risultava soccombente per tardività dell'appello nonché per due errori in ordine alla notificazione - errata indicazione della città e dal CAP nella notifica. Nel rigettare il ricorso, i giudici evidenziavano che non è applicabile la revocazione ordinaria quando l'errore di fatto — in questo caso relativo all'indirizzo della notificazione — risulta solo una delle cause che hanno portato alla pronuncia di cui si chiede revocazione, e tale errore non ha caratteri di essenzialità e decisività cioè non pregiudica il giudicato. Nel caso di specie, infatti, pur essendoci un errore nella notificazione, in ogni caso l'appello dell'Ufficio era tardivo e, quindi, la sentenza di secondo grado non avrebbe condotto ad una differente pronuncia*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 64 e 67; c.p.c., art. 395 comma 1 n. 4

451. Termini per la riassunzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1256/2015 del 30 marzo 2015, Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Giudizio di rinvio — Riassunzione — Corte di Cassazione - Data pubblicazione dell'ordinanza — Termine perentorio — Comunicazione del deposito — Irrilevante.

Massima:

Ai fini dell'accertamento della tempestività della riassunzione si deve avere riguardo alla data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione mediante deposito in cancelleria, a nulla rilevando la data della successiva comunicazione del deposito stesso, elemento integrativo rispetto alla pubblicazione, ma adempimento posteriore con mere finalità informative (nel caso di specie, a seguito della cassazione, con ordinanza del 10.03.2011 da parte della Corte di legittimità, delle sentenze della Ctr e del rinvio del giudizio alla Ctp originariamente adita, il contribuente riassumeva il giudizio in data 30.04.2013, quindi tardivamente rispetto al termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a nulla rilevando infatti la data di comunicazione del deposito della sentenza stessa (29.01.2013). La Ctr respingeva, quindi, l'appello confermando la sentenza impugnata e considerando gli accertamenti validi e definitivi). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63 commi 1 e 2

452. Rimessione in termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1267/2015 del 30 marzo 2015, Presidente ed Estensore: Buccino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Tardività del ricorso — Causa non imputabile — Familiari del difensore — Problemi di salute — Rimessione in termini — Non sussiste.

Massima:

In ipotesi di ricorso proposto tardivamente, le gravi condizioni di salute dei familiari non conviventi del difensore (*e non del contribuente*) non costituiscono causa che permette la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184bis, c.p.c.. (N.S.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 184bis

453. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 1284/2015 del 30 marzo 2015, Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Mancata notifica di atti presupposti — Vizi procedurali — Concessionario per la riscossione — Legittimazione passiva — Sussiste — Agenzia delle Entrate - Litisconsorzio necessario — Non sussiste.

Massima:

Nel caso in cui il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica di atti impositivi presupposti, il ricorso può essere proposto indifferentemente, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, non risultando quest'ultimo carente di legittimazione passiva (nel caso di specie, a fronte della sentenza della Ctp di accoglimento del ricorso avverso due cartelle di pagamento per tassa automobilistica regionale per gli anni 2005 e 2006 notificate al contribuente nel corso del 2011 da parte del concessionario per la riscossione, quest'ultimo proponeva appello eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa chiamata in causa del legittimo contraddittore. La Ctr confermava la sentenza della Ctp richiamando la Sentenza di Corte di Cassazione n. 1532/2012 secondo la quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica di atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. La Ctr, inoltre, confermava il giudizio di prime cure per avvenuta prescrizione dei pagamenti della tassa automobilistica richiesti). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10

454. Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1292/2015 del 31 marzo 2015, Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

Impugnazione sentenza — Società cancellata — Difetto giusta parte processuale — Inammissibilità impugnazione.

Massima:

L'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso, nei confronti degli enti, l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 299 e ss c.p.c.. Dato che la situazione è equiparabile alla morte della persona fisica, è rilevabile il difetto della giusta parte processuale e la relativa inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo. (G.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 299

455. Diniego autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1296/2015 del 31 marzo 2015, Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

PROCESSO — Adesione ai processi verbali di constatazione — Definizione dell'accertamento — Conseguenze — Istanza di autotutela — Non sussiste — Atto impugnabile — Non sussiste.

Massima:

L'adesione al processo verbale di constatazione rende definitivo l'accertamento pregiudicando la possibilità, per l'Ufficio, di esercitare l'autotutela, correggendo od annullando i propri atti che risultino illegittimi o infondati, e, per il contribuente, di impugnare il diniego avverso l'istanza di autotutela *(nel caso di specie, il contribuente, dopo aver prestato integrale adesione al processo verbale di constatazione, avanzava istanza di autotutela al fine di ricalcolare parzialmente le imposte, sanzioni ed interessi dovuti e, a seguito di diniego dalla stessa, presentava ricorso che veniva dichiarato inammissibile dalla Ctp adita. La Ctr, a seguito dell'appello proposto dal ricorrente, confermava la sentenza di primo grado, evidenziando che l'adesione al processo verbale di constatazione, avendo reso definitivo l'accertamento inibiva all'Ufficio la possibilità di esercitare l'autotutela ed al contribuente di ricorrere avverso il diniego alla stessa).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3; d.lgs. 218/1997, art. 5bis commi 1 e 2

456. Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1403/2015 del 10 aprile 2015, Presidente e Estensore: Leotta

Intitolazione:

PROCESSO — Revocazione ordinaria — Ricorso per cassazione pendente - Non impugnabilità accertamento in fatto — Ammessa.

Massima:

Nell'ambito del contenzioso tributario, l'ammissibilità della revocazione ordinaria è subordinata alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, cioè all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità; è, pertanto, ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della Ctr inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, anche se non sia ancora scaduto il termine per il ricorso per cassazione. *(nel caso di specie, un contribuente impugnava per revocazione la sentenza della Ctr della Lombardia relativamente ad un silenzio-rifiuto per istanza di rimborso IVA ed IRES per il quale il contribuente aveva ottenuto parziale accoglimento da parte della Ctr. Avverso tale impugnazione, l'Agenzia delle Entrate chiedeva l'inammissibilità della revocatoria per pendenza del ricorso in cassazione. La Ctr adita accoglieva l'impugnazione del contribuente, in quanto, nell'ambito del processo tributario è ammessa la revocazione quando il giudizio non è più impugnabile per questioni afferenti il fatto, anche se dovesse pendere il ricorso per cassazione).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64 comma 1

457. Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1427/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Dettori, Estensore: Fasano

Intitolazione:

PROCESSO — Motivazione sentenza — Individuazione thema decidendum — Individuazione ragioni del dispositivo — Carezza motivazione — Non sussiste.

Massima:

Nell'ambito del processo tributario non sussiste carezza di motivazione della sentenza impugnata se i giudici, anche in termini sintetici, hanno esaminato la documentazione esibita dal contribuente e, conseguentemente, risulta individuato il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo (nel caso di specie, un contribuente riceveva avviso di accertamento IRPEF ed addizionali regionali per redditemetro, avverso il quale lo stesso proponeva ricorso in Ctp. A fronte dell'accoglimento del ricorso, l'Amministrazione appellava in Ctr eccependo, tra l'altro, la insufficienza e mancata motivazione della sentenza per non aver i giudici di primo grado vagliato criticamente i documenti presentati dal contribuente. Sul punto, la Ctr chiariva che la sentenza dei giudici di prime cure era da ritenersi motivata poiché, per consolidato orientamento della giurisprudenza, la mancanza o l'estrema concisione della motivazione determinano la nullità della sentenza quando rendano impossibili l'individuazione del oggetto della pronuncia e delle ragioni della stessa. Di contro, la Ctr riformava, in parte la sentenza di primo grado per altri motivi che qui non rilevano). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36 comma 2

458. Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1432/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

PROCESSO — Revocazione ordinaria — Conflitto di giudicato — Afferenza alle stesse parti — Afferenza allo stesso oggetto — Sussiste — Sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali — Non afferenti alle stesse parti — Non afferenti allo stesso oggetto — Non sussiste.

Massima:

Non è ammissibile il ricorso per revocazione ordinaria in presenza di contrarietà della sentenza della Ctr ad un sopravvenuto diverso orientamento giurisprudenziale che non può determinare conflitti di giudicato che possano dar luogo a revocazione poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di contrastanti pronunce in ordine a controversie proposte dalle stesse parti e aventi identico oggetto (*nel caso di specie, un contribuente proponeva ricorso per revocazione alla Ctr di una sentenza dallo stesso giudice pronunciata. La motivazione adottata dal ricorrente si riferiva alla presunta contrarietà della sentenza revocanda rispetto a un successivo orientamento giurisprudenziale della Cassazione che coincideva con la difesa del contribuente. La Ctr, tuttavia, respingeva il ricorso in oggetto chiarendo che lo stesso non è ammesso quando la sentenza revocanda è contraria ad un orientamento giurisprudenziale — anche se di cassazione — poiché ciò non può dare origine ad alcun conflitto di giudicato, non avendo tale orientamento ad oggetto medesime parti e medesimo oggetto*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64 commi 1 e 2; c.p.c. art. 395 n. 5

459. Efficacia del giudicato penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1435/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

PROCESSO — Processo penale — Processo tributario — Difformità prove ammesse — Difformità presunzioni ammesse — Autonomia dei giudicati — Sussiste.

Massima:

L'efficacia vincolante del giudicato penale, prevista in determinati ambiti dal codice di procedura penale, non può operare automaticamente nel processo tributario nel quale valgono limitazioni della prova, come il divieto di prova testimoniale, e possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. *(nel caso di specie, una società di capitali in fallimento riceveva un accertamento IRES per l'anno 2006 motivato da fatturazioni soggettivamente inesistenti. Avverso tale atto, il fallimento proponeva ricorso che veniva accolto dalla Ctp. Conseguentemente, l'Agenzia appellava la sentenza in Ctr censurandola poiché la motivazione della stessa era fondata sul fatto che in sede penale l'amministratore della società fallita era risultato assolto. La Ctr accoglieva l'appello evidenziando come il giudizio penale e quello tributario siano da separare poiché il processo tributario non si fonda su prove testimoniali né su alcune tipologie di presunzioni. Pertanto, nel caso di specie, l'ombrosità della copertura documentale realizzata dalla ricorrente tramite emissione di autofatture, integrando il presupposto per la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, rendeva priva di fondamento la ricostruzione effettuata dal ricorrente, anche se l'amministratore dello stesso era stato — medio tempore — assolto in sede penale).* (F.B.)

460. Ultrapetizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1446/2015 del 13 aprile 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Cassone

Intitolazione:

RICORSO — RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO — Sentenza — Riduzione dell'accertato — Appello — Eccezione di ultrapetizione - Infondata.

Massima:

Qualora il contribuente nelle proprie conclusioni chieda l'annullamento dell'atto impositivo e le doglianze dello stesso vengano riconosciute parzialmente fondate dal giudice, quest'ultimo non può limitarsi ad emettere una pronuncia di annullamento o nullità dell'atto impugnato ma deve pervenire alla determinazione del reddito presuntivo ove inferiore a quello accertato: la pronuncia di annullamento o nullità dell'atto impositivo ricorre solo nelle ipotesi di vizi formali dello stesso o di atti pregressi su cui esso si fonda (*nel caso di specie il contribuente appellava la sentenza della Ctp che, riconoscendo parzialmente fondato il ricorso, rideterminava in misura inferiore il reddito accertato dall'ufficio. Nell'atto d'appello la parte contribuente censurava la sentenza per ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentandosi del fatto che il giudice aveva ridotto i redditi accertati mentre nel ricorso egli contestava l'an e chiedeva la declaratoria di annullamento dell'atto per infondatezza e difetto di motivazione*). (M.GI.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 112.

461. Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1460/2015 del 14 aprile 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

Intitolazione:

**SOCIETÀ ESTINTA — Atto di appello notificato alla società estinta —
Inammissibilità — Sussiste.**

Massima:

È inammissibile l'atto di appello notificato alla società dichiarata estinta a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2495 c.c.. (C.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495

462. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1485/2015 del 14 aprile 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO — Mancata allegazione ricevuta di spedizione — Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

In caso di notifica dell'appello mediante il servizio postale, la mancata allegazione della ricevuta di spedizione determina l'inammissibilità dello stesso. A nulla vale l'avvenuta costituzione in giudizio del resistente (conf. Cass 2025/2008 e 8664/2011). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 16 e 53

463. Comunicazione dispositivo della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1543/2015 del 16 aprile 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Guida

Intitolazione:

PROCESSO — Dispositivo della sentenza — Effetto dichiarativo-informativo — Decorrenza termini per impugnazione — Data deposito sentenza in segreteria — Mancata notifica del dispositivo sentenza — Irrilevanza per computo termini per impugnazione.

Massima:

La comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado nel processo tributario ha puramente valore dichiarativo-informativo non decorrendo da essa alcun termine per l'appello; pertanto, in caso di difetto di notifica della comunicazione in oggetto, il termine di proposizione dell'atto di appello decorre unicamente dalla data di pubblicazione della sentenza (*nel caso di specie, una società di capitali aveva ricevuto un atto impositivo con riferimento al quale, a seguito di giudizio di primo grado, aveva proposto ricorso presso la Ctr competente. Tale collegio giudicante ha, tuttavia, dichiarato inammissibile l'appello per mancata tempestività dello stesso perché proposto oltre sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Parte appellante, invece, riteneva — non correttamente — l'ammissibilità dello stesso poiché alla stessa non era mai pervenuta la comunicazione del dispositivo della sentenza della Ctp, che però viene chiarito avere valore puramente dichiarativo-informativo a differenza del deposito delle sentenza presso la segreteria dalla Ctp, dalla cui data decorre il termine per l'appello*). (F.B.)

464. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1613/2015 del 16 aprile 2015, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO — Sentenza impugnata — Mancata indicazione degli estremi - Inammissibilità — Sussiste.

Massima:

È inammissibile l'appello che difettando della indicazione della sentenza impugnata abbia un contenuto altresì inidoneo a consentirne, con certezza, la corretta identificazione del provvedimento impugnato (conf. Cass. 20324/2014). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

465. Diniego di autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1573/2015 del 17 aprile 2015, Presidente: Borgonovo, Estensore: Cassone

Intitolazione:

Processo tributario — Diniego di autotutela — Impugnabilità — Presupposti.

Massima:

Il diniego di autotutela, anche tacito, rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 se con il ricorso il contribuente intende far valere eventi sopravvenuti, chiedendo il riesame dell'atto impositivo alla luce di nuovi eventi, e non anche nel caso di vizi originari dell'atto. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

466. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1717/2015 del 23 aprile 2015, Presidente: Izzi, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione:

ESTRATTO DI RUOLO - Impugnabilità - Non sussiste.

Massima:

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente proposto contro l'estratto di ruolo. Si tratta infatti di un atto interno dell'Amministrazione finanziaria, che non è incluso nel catalogo di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 e, come tale, non è atto autonomamente impugnabile. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

467. Mancata impugnazione atti prodromici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1875/2015 del 6 maggio 2115, Presidente: Pizzo, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Avvisi recupero credito IVA – Omessa opposizione – Rileva – Ruolo esecutivo - Avvenuta opposizione – Atti prodromici – Unica contestazione - Vizi propri ruolo – Mancata deduzione – Inammissibilità ricorso introduttivo – Conseguenze.

Massima:

È inammissibile il ricorso introduttivo proposto per l'annullamento del ruolo reso esecutivo dall'ente impositore a seguito della notifica di avvisi di recupero di un credito IVA qualora questi atti prodromici non siano stati impugnati e l'unica contestazione dell'opposizione faccia riferimento alla loro presunta illegittimità senza alcuna contestazione circa vizi propri del ruolo (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un ruolo riguardante l'anno d'imposta 2001, reso esecutivo dall'ente impositore dopo avere notificato alla stessa contribuente precedenti avvisi di recupero IVA. La contribuente, pur non avendo opposto tali atti prodromici, proponeva ricorso introduttivo per l'annullamento del ruolo invocando solo l'illegittimità di tali avvisi di recupero del credito IVA). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3

468. Notifica al difensore domiciliatario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1888/2015 del 5 maggio 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Domicilio eletto — Studio professionale — Difensore domiciliatario — Variazione recapito - Obbligo comunicazione — Non sussiste — Onere notificante — Esperimento adeguate ricerche — Sussiste — Tardiva notifica — Rileva — Inammissibilità appello — Consegue.

Massima:

È inammissibile l'appello notificato tardivamente da parte dell'appellante al difensore domiciliatario dell'appellato che abbia nel frattempo cambiato il proprio recapito di studio professionale, essendo onere del notificante esperire le adeguate ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione (nel caso di specie un ente locale notificava un appello presso il domicilio eletto del contribuente, ubicato presso lo studio professionale del difensore domiciliatario. Tuttavia, poiché il difensore aveva variato il proprio recapito, l'ente locale era riuscita a rintracciare il nuovo domicilio eletto tardivamente incorrendo, attraverso una seconda notifica, nella proposizione fuori termine dell'appello). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17 comma 3

469. Impugnazione ruolo esecutivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1892/2015 del 7 maggio 2015, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Avviso accertamento — Messo notificatore — Pubblico ufficiale - Rileva — Firme avviso ricevimento - Soggetto contribuente - Disconoscimento firma relata — Querela falso — Omessa proposizione Tribunale — Ruolo esecutivo — Vizi propri — Omessa contestazione — Ricorso introduttivo — Oggettiva inammissibilità — Consegue.

Massima:

È inammissibile il ricorso introduttivo proposto per l'annullamento del ruolo qualora, non avendo contestato vizi propri, il contribuente si sia limitato a contestare l'impossibilità di opporre l'originario avviso di accertamento per mancato ricevimento. Questo qualora egli si limiti a disconoscere come proprie le firme apposte sull'avviso di ricevimento, risultando necessaria, attesa la qualifica di pubblico ufficiale del messo notificatore, la proposizione di una querela di falso presso il Tribunale (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un ruolo notificatore con cartella di pagamento per IRPEF — IRAP 2007. L'ente impositore, che aveva correttamente notificato gli avvisi di accertamento, dopo avere esibito gli avvisi di ricevimento si era sentito opporre dalla contribuente l'eccezione di falsità delle firme riportate, senza però che seguisse a questa affermazione alcuna proposizione di querela di falso presso il Tribunale ordinario*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 39; c.p.c., art. 9

470. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1919/2015 dell'8 maggio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Giuliani

Intitolazione:

**Società di comodo — Istanza di disapplicazione — Diniego — Impugnabilità —
Non sussiste.**

Massima:

Non è impugnabile il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di disapplicazione della normativa sulle c.d. "*società di comodo*": tale diniego infatti non costituisce esercizio di un potere autoritativo diretto a far valere una pretesa erariale, né configura un diniego di agevolazione fiscale. (M.GI.)

471. Giurisdizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.35, sentenza n. 1997/2015 del 12 maggio 2015, Presidente e Estensore: Lamanna

Intitolazione:

Difetto di giurisdizione del giudice tributario — Giudice amministrativo — Esistenza del rapporto concessorio — Imposta sulle concessioni di beni pubblici.

Massima:

In materia di imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la giurisdizione del giudice ordinario è riferibile solo alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale. Al contrario, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante (i.e. durata, rinnovazione o esistenza stessa della concessione), ovvero quando investa l'esercizio dei poteri discrezionali, essa è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (R.d'A.)

Riferimenti normativi: l. 1034/1971, art. 5

472. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2081/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Intitolazione:

APPELLO — Generica doglianza sulla sentenza di primo grado - Riproduzione delle precedenti difese — Inammissibilità — Sussiste.

Massima:

É inammissibile il gravame di fronte alla commissione tributaria regionale se l'atto di appello contiene una generica doglianza circa la sentenza di primo grado, o peggio ancora, una pedissequa riproduzione delle precedenti difese, senza alcuna indicazione degli specifici motivi di impugnazione della pronuncia gravata (conf. Cass. 9270/1999, 13012/2001 e 12589/2004).
(R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

473. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2305/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Targetti, Estensore: Moroni

Intitolazione:

Risposta interpello disapplicativo — Natura non provvedimentale — Mancanza effetti vincolanti — Impugnazione successivo atto — Autonomia impugnabilità — Non sussiste.

Massima:

La risposta all'interpello disapplicativo non è un atto autonomamente impugnabile innanzi le Commissioni tributarie considerata la sua natura di atto amministrativo non provvedimentale che non determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente. Anche il Consiglio di Stato con sentenza 414/2009 si è espresso nel senso che l'atto di diniego è contestabile soltanto in sede di impugnazione del successivo avviso di accertamento in quanto "si tratta di situazione non diversa da quella che si verifica nel processo amministrativo, laddove un parere, ancorché non immediatamente impugnabile, può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento e, laddove in esso parere si sia verificato il vizio di legittimità, può certamente essere annullato dal giudice amministrativo unitamente al provvedimento stesso". È, pertanto, inammissibile il ricorso presentato dal contribuente contro la risposta all'interpello disapplicativo in quanto tale atto non rientra tra quelli autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 ed anche perché il contribuente è libero di non attenersi alla risposta ricevuta dalla Agenzia delle Entrate che potrà, quindi, far valere le proprie ragioni impugnando l'eventuale avviso di accertamento che potrebbe essere emesso in seguito. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

474. Decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2298/2015 del 26 maggio 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

DECADENZA CONTRIBUENTE — Rilevabilità in sede d'appello da parte dell'Ufficio — Inammissibilità — Consegue.

Massima:

Se la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio dei poteri di accertamento non può essere sollevata dal contribuente in sede di appello, trattandosi di un'eccezione non rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 2969 c.c., anche la decadenza del contribuente eccepita per la prima volta dall'Ufficio nel giudizio di appello deve essere dichiarata inammissibile, in virtù del principio di parità delle parti ex art. 111 Cost. (C.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2969; Cost., art. 111

475. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2327/2015 del 26 maggio 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Appello — Rimedio sostitutivo e non rescindente.

Massima:

Poiché l'appello costituisce un rimedio sostitutivo e non rescindente, in sede di proposizione dello stesso non può essere eccepita la nullità della sentenza di primo grado. Affinché il petitum possa essere preso in considerazione dalla commissione adita, diversamente, deve essere richiesta, oltre ad essere opportunamente motivata, la riformulazione della sentenza dei giudici di prime cure. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

476. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2329/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — LITISCONSORZIO NECESSARIO — Imposte sul reddito — Società di persone — Giudice competente.

Massima:

Nel caso di società di persone, poiché l'accertamento del reddito prodotto in forma associata e quello imputabile per trasparenza ai singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ovverosia la società e i soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 111; d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 59; d.P.R. 917/1986, art. 5; c.p.c., artt. 39 e 101

477. Litispendenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2467/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

LITISPENDENZA - Impugnazione di una sola sentenza — Improcedibilità dell'appello - Sussiste.

Massima:

Il principio del *ne bis in idem* preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione per prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Se, invece, non sia intervenuto il giudicato sulla prima azione, la questione deve essere risolta in base alle regole sulla litispendenze ex art. 39 c.p.c., applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, anche nel processo tributario (conf. Cass. 2899/2002 e 20111/2006). (G.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 1 comma 2; c.p.c., art. 39

478. Giurisdizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2582/2015 del 10 giugno 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Ipoteca sugli immobili — Giurisdizione —
Esclusivamente riguardo ai crediti di natura tributaria.**

Massima:

Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (*la commissione adita, conseguentemente, ha rilevato la propria carenza di giurisdizione per quanto concerne i debiti previdenziali, contributivi e camerali*).
(M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19

479. Sottoscrizione ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2616/2015 del 12 giugno 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Fasano

Intitolazione:

Ricorso tributario — Sottoscrizione difensore — Sottoscrizione unica per atto e autenticità mandato — Nullità — Esclusa.

Massima:

Secondo la Corte di Cassazione (sez. V, n. 15029/2014), il cui principio è da condividere, "non sussiste alcun tipo di nullità del ricorso, quando la sottoscrizione del difensore, ancorché non comparante in calce all'atto, risulti stilata sotto la certificazione dell'autentica della firma apposta della parte alla procura alla lite (redatta in calce o a margine dell'atto), in quanto, in tal caso, la firma del difensore assolve alla duplice funzione di sottoscrivere l'atto e di certificare l'autografia del mandato". (F.Co.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18 comma 3

480. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2621/2015 del 12 giugno 2015, Presidente e Estensore: Punzo

Intitolazione:

Motivazione sentenza — Vizio di motivazione senza difese di merito — Nullità.

Massima:

Nel giudizio di appello, l'eccezione di nullità per difetto di motivazione, anche grave, della sentenza impugnata di primo grado deve essere accompagnata da difese di merito da svolgere mediante motivi specifici del ricorso introduttivo di appello (*come noto a critica "libera", di ogni possibile "error in iudicando"*), e su questi deve incentrarsi la decisione, restando invece inammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito. Secondo la Giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 5 trib., n. 17026 del 26/08/2004) *"è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. e, nel caso specifico del processo tributario (ricorrente nella specie), dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 516"*. (M.Mon.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 516/1992, art. 59

481. Dichiarazione di atto notorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2635/2015 del 15 giugno 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Dichiarazione atto notorio — Efficacia probatoria processuale — Esclusione — Elusione divieto prova testimoniale — Rileva.

Massima:

Nel processo tributario le dichiarazioni di atto notorio non hanno alcuna efficacia probatoria in quanto, se fosse consentita la loro introduzione, sarebbe eluso il divieto di prova testimoniale (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. A seguito della risoluzione anticipata di un contratto di locazione, per la quale l'ente impositore ancora invocava l'assoggettamento a tassazione del canone, la contribuente introduceva nel processo, in violazione al divieto di prova testimoniale, dichiarazioni di atto notorio attestanti la conclusione della locazione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7 comma 4

482. Errata identificazione parte resistente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2636/2015 del 15 giugno 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Soggetto contribuente — Parte resistente — Errata identificazione — Irregolarità sanabile — Rileva - Rapporto processuale — Valida instaurazione — Consegue.

Massima:

L'impugnazione nei confronti di una parte resistente non correttamente identificata non pregiudica la valida instaurazione del rapporto processuale, risultando alla stregua di un'irregolarità sanabile (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo notificatogli con cartella di pagamento relativo ad imposta di registro per una sentenza. Egli tuttavia, anziché impugnare l'atto nei confronti del Ministero di Giustizia opponeva nei confronti dell'Ufficio Campione civile della Corte d'Appello*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 260/1958, art. 4

483. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2797/2015 del 23 giugno 2015, Presidente e Estensore: Targetti

Intitolazione:

PROCESSO — GESTIONE TRIBUTI LOCALI — Appalto del Comune a società concessionaria — Accertamento — Impugnazione - Legittimazione passiva.

Massima:

Il Comune che ha appaltato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi ad una società iscritta all'albo ministeriale di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, trasferisce in capo a quest'ultima, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997, non solo la "*legitimatio ad causam*" ma anche quella "*ad processum*" per resistere alle eventuali impugnazioni degli accertamenti. (M.GI.)

484. Motivi d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2798/2015 del 23 giugno 2015, Presidente e Estensore: Targetti

Intitolazione:

Riproposizione in appello delle difese in CTP — Assenza motivi specifici — Inammissibilità dell'appello.

Massima:

È inammissibile per assenza dei “motivi specifici dell'impugnazione” il ricorso in appello che, invece di esaminare e criticare punti cruciali e determinanti della sentenza impugnata, si limita a riprodurre, il contenuto delle difese già proposte nel precedente grado. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

485. Diniego autotutela

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 202/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Buonanno, Relatore: Saia

Intitolazione:

CONTENZIOSO - Atti impugnabili - Diniego di autotutela in materia tributaria - Giurisdizione del giudice tributario - Limiti di impugnabilità del diniego di autotutela - Assenza di motivazione - Illegittimità del diniego.

Massima:

A prescindere dalla natura discrezionale o meno dell'atto impugnato, il contenzioso relativo al provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal soggetto contribuente, vertendo in materia tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Nel caso di impugnazione dell'atto di diniego esplicito dell'autotutela (*nella specie: diniego di revoca dell'iscrizione provvisoria a ruolo, a titolo straordinario, dell'intero importo delle somme addebitate nell'atto di accertamento*), il sindacato del giudice tributario è limitato alla legittimità della condotta dell'Amministrazione finanziaria, ma non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, divenuta definitiva o contestata in separato giudizio. Poiché ogni provvedimento relativo all'autotutela implica l'esercizio della discrezionalità amministrativa, esso deve essere idoneamente motivato: è perciò illegittimo il diniego di autotutela privo di motivazione. (G.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 11 e 15bis; d.l. 564/1994, art. 2^{quater}; l. 448/2001, art.12 comma 2; l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art.3; d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 2

486. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 286/2015 del 20 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Ferraro

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — LITISCONSORZIO NECESSARIO - INCOMPETENZA TERRITORIALE - Riunione dei ricorsi avanti al Giudice preventivamente adito.

Massima:

Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 14185 del 2008, il litisconsorzio necessario impone l'integrazione del contraddittorio perché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Nella fattispecie, essendo i ricorsi proposti dalla società (in nome collettivo) e dal socio pendenti davanti a diverse CTP, la riunione deve essere disposta davanti al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39 c.p.c.. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 39

487. Giudicato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 300/2015 del 23 marzo 2015,
Presidente: Fischetti, Estensore: Stefanini

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — GIUDICATO - Controversie tra le stesse parti —
Identità del fatto costitutivo - Diverso periodo d'imposta - Estensione.**

Massima:

Il giudicato formatosi sull'annullamento dell'accertamento tributario per un'annualità d'imposta si estende alle controversie tra le stesse parti riferite ad annualità diverse in tutte le ipotesi in cui i fatti costitutivi dei relativi accertamenti per tali periodi siano i medesimi. Nella fattispecie, il fatto costitutivo della pretesa erariale era il medesimo di quello definito con altra pronuncia, essendo l'azione accertatrice in entrambi i casi fondata sulle risultanze del medesimo processo verbale. (E.M.)

488. Tardiva costituzione del resistente

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 310/2015 del 31 marzo 2015,
Presidente: Ferraro, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

**Contenzioso tributario - Tardiva costituzione in giudizio del resistente —
Conseguenze — Diritto alla comunicazione dell'avviso di trattazione - Limiti.**

Massima:

La costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur non costituendo causa di inammissibilità della costituzione in giudizio, determina la perdita delle facoltà processuali connesse alla tempestività della costituzione. Ne deriva che se la costituzione, pur tardiva, interviene prima della comunicazione della data di trattazione, la parte resistente conserva il diritto alla ricezione dell'avviso. Viceversa, qualora la costituzione tardiva sia stata effettuata dopo che la segreteria ha già proceduto alla spedizione (*al ricorrente*) dell'avviso di trattazione, la parte resistente non ha il diritto alla comunicazione dell'avviso ed il contraddittorio si deve intendere regolarmente costituito anche in assenza della parte resistente all'udienza di trattazione. (G.L.)

489. Competenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 332/2015 del 10 aprile 2015,
Presidente: Locatelli, Estensore: Di Vita

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — PROVVEDIMENTO EMESSO DA DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA — IMPUGNAZIONE - GIUDICE COMPETENTE — Commissione tributaria provinciale di Milano.

Massima:

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992, le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate che hanno sede della loro circoscrizione. Pertanto, ove il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia, avente sede in Milano, competente, ai fini della decisione, è la Commissione tributaria provinciale di Milano. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 4

490. Competenza territoriale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 505/2015 del 16 giugno 2015, Presidente: De Petris, Estensore: Martignetti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — CARTELLA DI PAGAMENTO — OMESSA NOTIFICAZIONE ATTO PRODROMICO — Competenza per territorio — Sede società concessionaria - Sussiste.

Massima:

Nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento emessa dalla società concessionaria della riscossione, al fine di far valere l'omessa notifica dell'atto prodromico da parte dell'Ente impositore, la competenza territoriale fa capo alla Commissione tributaria provinciale ove ha sede la società concessionaria. **(G.B.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 4

491. Giudicato penale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 511/2015 del 18 giugno 2015,
Presidente: Buonanno, Estensore: Saia

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — GIUDICATO PENALE — RILEVANZA — Elemento di prova — Utilizzabilità.

Massima:

È compito della Commissione tributaria adita accertare la fattispecie in modo autonomo rispetto al Giudice penale, fondando il proprio convincimento sulla valutazione, con i criteri propri del processo tributario, del materiale probatorio prodotto dalle parti, ivi compresi gli elementi utilizzati come fonte di prova dal processo penale. Il giudicato penale non opera automaticamente nel contenzioso tributario vigendo nei due processi regole speciali e differenti. La sentenza penale può tuttavia configurare un indizio od elemento di prova in ordine ai fatti in essa accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio. **(G.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3

492. Espropriazione presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 516/2015 del 23 giugno 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

CREDITO FISCALE - Espropriazione presso terzi - Agenzia delle entrate - Dichiarazione assenza credito - Ricorso per accertamento del credito - Competenza giudice tributario — Sussiste.

Massima:

Se il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 del c.p.c. ha ad oggetto l'esistenza di un credito tributario del contribuente esecutato, la controversia investe un rapporto di natura tributaria e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario dovendosi ritenere che anche la dichiarazione negativa resa dall'agenzia delle entrate, terzo pignorato, costituisca espressione del potere impositivo ad essa spettante. (F.B.)

493. Interesse ad agire

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 524/2015 del 24 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — ACCERTAMENTO CON ADESIONE — Interesse ad agire
— Insussistenza.**

Massima:

È inammissibile, per carenza di interesse ad agire in ragione della cessata materia del contendere, il ricorso proposto dal contribuente che abbia precedentemente definito l'accertamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 218/1997. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992; d.lgs. 218/1997, art. 15

494. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 77/2015 del 5 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Furlani

Intitolazione:

**Processo - Contributo unificato tributario — Errato acquisto contrassegni —
Chiamata in causa del Tribunale — Soggetto legittimato al rimborso —
Ministero dell'Economia e delle Finanze — Sussiste — Comunanza di lite —
Litisconsorzio processuale necessario — Sussiste.**

Massima:

Qualora il contribuente, nell'acquistare i contrassegni del contributo unificato tributario, acquisti erroneamente quelli per il contributo unificato (*civile*), unico soggetto legittimato al rimborso è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal momento che gli importi riscossi a seguito della vendita dei contributi sono confluiti nell'apposito capitolo di bilancio dello Stato. Ne consegue che se il contribuente chiama in causa solo il tribunale territorialmente competente, stante la comunanza di lite, si determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, con la conseguente chiamata in causa del Ministero e per esso dell'Agenzia delle Entrate, organo legittimato alla sua rappresentanza in giudizio. (M.GI.)

495. Omessa proposizione reclamo

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 3/2015 del 7 gennaio 2015,
Presidente: Maticchioni, Estensore: Sciarpa

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Impugnazione atto impositivo — Valore della lite inferiore 20mila euro — Omessa proposizione reclamo — Inammissibilità impugnazione — Consegue.

Massima:

Va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo il cui valore della lite sia inferiore ai 20mila euro se non preceduto dal relativo reclamo in quanto l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis

496. Contestazione prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 6/2015 del 2 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Contestazione prescrizione — Vizio proprio ruolo —
Impugnazione cartella esattoriale — Carezza legittimazione passiva —
Consegue.**

Massima:

Non può essere eccepita la prescrizione della pretesa tributaria dell'ente impositore svolgendo le proprie lagnanze esclusivamente nei confronti del Concessionario della Riscossione in quanto ogni atto è impugnabile esclusivamente per vizi propri (nel caso di specie il contribuente contesta la prescrizione del diritto camerale e delle tasse automobilistiche per gli anni dal 2003 al 2007 indirizzando il ricorso esclusivamente contro il Concessionario della Riscossione anziché contro i due enti impositori). (F.B.)

497. Legittimazione passiva

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 68/2015 del 25 febbraio 2015,
Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione:

CONTENZIOSO — LEGITTIMAZIONE PASSIVA — Socio accomandatario — Società in accomandita semplice — Obbligazioni solidali — Sussidiarietà — Solidarietà — Sussiste.

Massima:

Sussiste la legittimazione passiva del socio accomandatario rispetto ai debiti tributari di una società in accomandita semplice, in quanto l'obbligazione tributaria, in assenza di un'espressa previsione derogatoria, non si discosta dall'ordinario regime delle obbligazioni solidali siccome disciplinate dal codice civile. Inoltre, in ragione dell'imperfetta personalità giuridica che informa il regime tributario delle società di persone, il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non è tale da escludere la natura solidale dell'obbligazione tributaria sicché il socio potrà rispondere dei debiti sociali anche con il proprio patrimonio. **(G.Be.)**

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2312 comma 2 e 2315

498. Diniego di disapplicazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 165/2015 del 5 giugno 2015,
Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione:

DINIEGO DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA “SOCIETÀ DI COMODO” — Impugnabilità — Sussiste.

Massima:

Il diniego opposto dal Direttore Regionale delle Entrate rispetto all'istanza proposta dal contribuente, ai sensi dell'art. 37bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, ai fini della disapplicazione della norma circa le società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994, costituisce atto impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. Infatti, tale atto di diniego non risulta contestabile successivamente ed è quindi preclusivo, se non impugnato, di successive doglianze in merito ad un eventuale accertamento o al rifiuto espresso o tacito di rimborso di imposta. (G.Be.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 19

499. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 12/2015 dell'8 gennaio 2015,
Presidente: Gilardi, Estensore: Scarabelli

Intitolazione:

CONTENZIOSO - ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI — Atto di definizione a seguito adesione a PVC — Estraneità all'elenco degli atti impugnabili — Atto non autonomamente impugnabile — Inammissibilità ricorso.

Massima:

L'impugnazione di un atto di definizione a seguito di adesione a PVC è da considerarsi inammissibile non rientrando detto atto nell'elencazione tassativa degli atti autonomamente impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Il ricorso, pertanto, è da considerarsi inammissibile. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

500. Termine per ricorrere

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 76/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Frigeni

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Termine per ricorrere — Perentorio —
Inammissibilità - Consegue.**

Massima:

Il ricorso e l'istanza di accertamento con adesione che siano stati presentati oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento previsti dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e art. 6 d.lgs. 212/1997 devono considerarsi tardivi e, perciò, inammissibili. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.lgs. 212/1997, art.6

501. Giurisdizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 172/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

PROCESSO - Preavviso di fermo — Giurisdizione — Natura del credito sottostante non tributaria — Giurisdizione ordinaria.

Massima:

La giurisdizione in tema di opposizione al preavviso di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, si ripartisce in base alla natura del credito posto a base del provvedimento di fermo, cosicché il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, emanato in forza di una pretesa creditoria di natura non tributaria, è impugnabile innanzi al giudice ordinario. (E.Pi.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2

502. Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 226/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: De Lillo, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

**SOCIETÀ CESSATA — Avviso accertamento — Notificazione a società già estinta
— Impugnazione da parte dell'ex rappresentante legale — Inammissibilità del
ricorso.**

Massima:

In caso di notificazione di atti impositivi a società già cancellata dal registro imprese, è inammissibile il ricorso proposto dall'ex rappresentante legale (*nella fattispecie l'ex liquidatore*) dato che l'effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al rappresentante legale stesso, con conseguente carenza di legittimazione attiva. (P.S.)

503. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 235/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: De Lillo, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

Processo tributario — Istanza di interpello di disapplicazione — Diniego — Atti impugnabili.

Massima:

Il rigetto dell'istanza di disapplicazione presentata ex art. 37bis, comma 8, del d.P.R. 600/1973 non può essere impugnato avanti il Giudice tributario in quanto non rientra tra gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 né la natura di tale atto permette di assimilarlo alle altre ipotesi lì previste. (G.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1

504. Rinuncia al ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 277/2015 del 19 gennaio 2015,
Presidente: Maniàci, Estensore: Chiarenza

Intitolazione:

PROVVEDIMENTI DECISORI - Carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio - Richiesta di cessazione materia del contendere - Accettazione dell'altra parte - Necessità - Sussiste.

Massima:

La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale venir meno l'oggetto della pretesa. La carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio costituisce, invece, presupposto della rinuncia al ricorso che, per essere efficace, deve essere accettata dalle parti costituite, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del d.lgs.546/1992. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 44 e 46

505. Giurisdizione tributaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 519/2015 del 21 gennaio 2015,
Presidente: Saresella, Estensore: Contini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Giurisdizione tributaria — Iscrizione di ipoteca conseguente a sentenza di condanna alle spese di giustizia del Tribunale - Difetto di giurisdizione — Sussiste.

Massima:

Il Giudice Tributario non ha giurisdizione nella materia delle spese di giustizia liquidate da una sentenza del Tribunale. **(G.R.)**

506. Poteri delle Commissioni tributarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 477/2015 del 22 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Poteri delle Commissioni tributarie — Potere di acquisizione del p.v.c. in udienza.

Massima:

Tenuto conto che il Giudice Tributario ha il dovere di far emergere la verità dei fatti e nell'ambito di questo dovere ha il potere di disporre le acquisizioni che ritiene opportune, è legittima l'ordinanza disposta in udienza con cui ha autorizzato l'Ufficio a produrre il p.v.c. con i relativi allegati. Ciò peraltro quando si tratta di atti che il contribuente conosceva e che comunque aveva potuto esaminare avendo fruito di un termine per replicare, senza alcuna violazione del diritto di difesa. (G.R.)

507. Oggetto del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 610/2015 del 27 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA - IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA - Impugnazione della pretesa - Irretrattabilità della dichiarazione - Non sussiste - Emendabilità della dichiarazione - Sussiste.

Massima:

Dal principio della emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione discende la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione non solo in sede di rimborso ma anche in sede contenziosa, quando la relativa necessità sorga a seguito di una pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. La liquidazione ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 o 54bis d.P.R. 633/1972 non preclude al contribuente, attraverso la impugnazione della relativa cartella, di rimettere in discussione la debenza del tributo, in quanto solo la mancata impugnazione della cartella comporta la preclusione del rimborso previsto dal d.P.R. n. 602/1973, art. 38. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; d.P.R. 602/1973, art. 38

508. Prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 617/2015 del 27 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

PERIZIA - VALORE PROBATORIO - ELEMENTO INDIZIARIO - Libertà di valutazione da parte del giudice - Sussiste - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Massima:

I documenti provenienti da terzi - ivi compresa la perizia di parte, ancorché giurata - non sono dotati di una piena efficacia probatoria ma possono solamente offrire elementi indiziari utili, in concorso con altre risultanze, ad integrare il fondamento della decisione. L'apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La perizia asseverata e giurata ha quindi valore di mero indizio, ossia di fatto noto dal quale il Giudice può trarre una presunzione semplice, secondo il suo prudente apprezzamento. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 116

509. Definitività della pretesa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 831/2015 del 29 gennaio 2015,
Presidente: Saresella, Estensore: Chirieleison

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Definitività della pretesa — Mancata impugnazione dell'atto prodromico — Impugnazione dell'atto successivo — Inammissibilità - Consegue.

Massima:

Qualora la cartella di pagamento faccia riferimento ad un avviso di accertamento, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, per cui essa resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento. (G.R.)

510. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 988/2015 del 4 febbraio 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Atti impugnabili — Estratto di ruolo —
Impugnabilità - Non sussiste.**

Massima:

L'estratto di ruolo non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, qualora non vengano dedotti vizi suoi propri dal contribuente. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

511. Vizi procedurali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1125/2015 del 10 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Brecciaroli

Intitolazione:

Processo tributario — Vizi procedurali — Nullità dell'atto consequenziale — Sanatoria — Non sussiste.

Massima:

L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, sicché, anche nel caso in cui l'atto consequenziale venisse opposto, l'intervenuta impugnazione non potrebbe dar luogo a sanatoria del vizio per conseguimento dello scopo di cui all'articolo 156 del codice di procedura civile. **(G.So.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156 comma 2

512. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1658/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente: e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Atti impugnabili — Diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 — Impugnabilità - Sussiste.

Massima:

Il provvedimento di diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 rientra tra gli atti impugnabili ex art.19 d.lgs. n. 546/1992, in quanto concretante un diniego di agevolazione fiscale e come tale riconducibile al novero degli atti espressamente previsti come impugnabili dinanzi al giudice tributario dalla disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

513. Legittimazione ad agire

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1675/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente: Golia, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Legittimazione ad agire — Avviso di accertamento di società cessata notificato al liquidatore — Impugnazione proposta dal socio della società cessata - Difetto di legittimazione ad agire — Sussiste.

Massima:

Nel caso di atto diretto a società cessata e notificato al solo liquidatore, ma non al socio, deve ritenersi non sussista la legittimazione ad agire di quest'ultimo. **(G.R.)**

514. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1750/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente: Pinto, Estensore: Albertini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Atti impugnabili — Diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 — Impugnabilità - Sussiste.

Massima:

Il provvedimento di diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 non rientra tra gli atti impugnabili ex art.19 d.lgs. n. 546/1992. Si tratta, peraltro, di un parere e quindi non rientra neppure analogicamente tra gli atti e provvedimenti avverso i quali è ammesso ricorso giurisdizionale avanti le Commissioni Tributarie. L'elenco degli atti autonomamente impugnabili è tassativo e non esemplificativo, talché questo non essendo espressamente richiamato non può rientrarvi né essere equiparato sotto il profilo sostanziale in quanto privo di una precisa pretesa tributaria. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

515. Giurisdizione tributaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1755/2015 del 24 febbraio 2015, Presidente: Pinto, Estensore: Albertini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Giurisdizione tributaria — Violazioni del codice della strada - Difetto di giurisdizione — Sussiste.

Massima:

In caso di impugnazione di fermo relativo a cartelle di pagamento notificate per la riscossione di sanzioni per contravvenzioni del codice della strada, non sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie, trattandosi di atti che possono essere impugnati davanti a ben precisi organi amministrativi ovvero al giudice ordinario. (K.S.)

516. Rigetto istanza interpello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1827/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Petrone

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Rigetto istanza interpello — Elenco atto impugnabili — Mancata inclusione — Inammissibilità ricorso introduttivo — Conseguenze - Assenza pretesa tributaria — Improponibilità ricorso introduttivo — Conseguenze.

Massima:

Non è atto impugnabile il rigetto dell'istanza di interpello sia perché non è un atto incluso nell'elenco degli atti impugnabili sia perché non ha un contenuto impositivo tale da determinare l'interesse immediato del contribuente ad agire giudizialmente contro esso (*nel caso di specie una Srl impugna il rigetto dell'istanza-interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1; c.p.c., art. 100

517. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1882/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Atti impugnabili — Comunicazione di iscrizione ipotecaria — Impugnabilità - Non sussiste.

Massima:

La nota con la quale l'esattore comunica che la cancellazione di ipoteca è subordinata al saldo dell'iscrizione a ruolo non è atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992. Ciò peraltro quando le prodromiche cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non impugnate. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

518. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 1917/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione:

PROCESSO - Atti impugnabili - Provvedimento di sgravio parziale cartella - Non impugnabile.

Massima:

Il provvedimento con il quale è disposto lo sgravio parziale di una cartella non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992. (T.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

519. Notifiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1932/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Natola, Estensore: Pilello

Intitolazione:

DOMICILIO ELETTO — DOMICILIO ORDINARIO — NOTIFICHE - ORDINE PREFERENZIALE — Sussiste - Procedura ex art. 140 cpc — Esperibilità dopo la tentata notifica presso il domicilio eletto — Necessita.

Massima:

La facoltà riconosciuta al contribuente di eleggere domicilio speciale ex art. 60 d.P.R. 600/1973 determina un ordine preferenziale per l'esecuzione delle notifiche. L'Amministrazione finanziaria, sulla quale "incombe l'onere di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati" (così la sentenza della Corte di Cassazione 6114/11 richiamata), può esperire la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. solo dopo aver tentato la notifica presso il domicilio eletto. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 140

520. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1995/2015 del 3 marzo 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Atti impugnabili — Diniego parziale ad istanza di autotutela — Impugnabilità - Condizioni.

Massima:

Il provvedimento di diniego ad istanza di autotutela è autonomamente impugnabile laddove l'interessato intenda far valer vizi propri dell'atto medesimo e non quando, come nel caso, si ripropongano eccezioni di merito già contenute nell'istanza di autotutela, vagliate dall'Ufficio e sulle quali lo stesso si è già pronunciato. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

521. Prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2614/2015 del 18 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

**Processo tributario - Onere della prova - Ufficio - Prova presuntiva -
Legittimità – Sussiste.**

Massima:

Nell'accertamento delle imposte sui redditi l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata da una fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria. La prova dell'inesistenza può essere fornita anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. (M.Fa.)

522. Poteri del giudice

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2623/2015 del 18 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

Processo tributario - Poteri del giudice - Potere di rideterminazione della pretesa — Sussiste.

Massima:

I poteri decisorii del giudice tributario non sono limitati alla conferma o all'integrale annullamento dell'atto impositivo. Quando ricorrano i presupposti di fatto, gli artt. 19 e 36 del d.lgs. 546/1992 ed il diritto vivente impongono al giudice tributario di procedere ad una rideterminazione del quantum della pretesa fiscale nei limiti dell'accertato. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 36

523. Attestazione di conformità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2624/2015 del 18 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

RICORSO - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ - ASSENZA - Inammissibilità - Non sussiste - Reale difformità tra originale e copia - Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

L'attestazione di conformità costituisce una dichiarazione di scienza del ricorrente o dell'appellante che consente al giudice di ritenere per vera l'affermazione del ricorrente e di considerare inutile l'esercizio del potere di rilevare d'ufficio la conformità tra documento notificato e documento depositato. Se la parte omette di attestare la conformità tra documento notificato e documento depositato, il giudice deve accertarla d'ufficio, atteso che la mancanza di attestazione di conformità, senza essere causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello, rappresenta violazione del vincolo di collaborazione con il giudice. L'articolo 22, comma 3 del d.lgs. 546/1992 deve interpretarsi alla stregua del suo tenore letterale e logico. L'inammissibilità non si collega alla mancanza di attestazione da parte del ricorrente della conformità tra il documento depositato e quello spedito, bensì alla loro effettiva difformità. (M.Fa.)

524. Motivazione della sentenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2851/2015, del 25 marzo 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Donvito

Intitolazione:

SENTENZA — MOTIVAZIONE — Questioni rilevanti ai fini della decisione — Sufficienza.

Massima:

Il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 36 e 1 comma 2; c.p.c., disp.att., art. 118

525. Disapplicazione di norme antielusive

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3361/2015 del 14 aprile 2015,
Presidente: Natola, Estensore: Pilello

Intitolazione:

**ATTIVITÀ IN PERDITA SISTEMATICA - Istanza di disapplicazione - Diniego —
Impugnativa — Ammissibilità.**

Massima:

Sussiste il diritto del contribuente ad impugnare la risposta negativa dell'A.F. all'istanza di cui all'art. 37bis comma 8 d.P.R. 600/1973 ove tale risposta, ritenuta rientrante a pieno titolo nella voce "ogni altro atto" di cui alla lettera "i" dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 (*nel caso trattato l'Ufficio affermava che "...la ricorrente non ha evidenziato alcuna attività ovvero iniziative poste in essere al fine di contrastare il trend negativo ..."* Il contribuente rappresentava la difficoltà sia di ridurre i costi fissi e di struttura trattandosi di albergo che di trovare soluzioni alternative per i vincoli di destinazione dell'immobile e la necessità di proseguire nella gestione non inutile ma necessaria per non perdere l'avviamento). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8; d.lgs. 546/1992, art. 19

526. Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3468/2015 del 16 aprile 2015,
Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Dichiarazioni di terzi — Valenza probatoria -
Requisiti.**

Massima:

Il giudice tributario non può escutere testimoni, stante il divieto stabilito dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, ma può valutare i documenti che contengono dichiarazioni di terzi, e pertanto formare il proprio convincimento tenendo conto anche di esse quali semplici elementi indiziari che assurgono al ruolo di presunzioni se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 7 comma 4; c.p.c., art. 115

527. Presentazione del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3826/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Frigeni

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO — Presentazione del ricorso — Spedizione a mezzo
posta in busta chiusa - Inammissibilità.**

Massima:

È inammissibile il ricorso spedito in busta chiusa, anziché come prescrive l'art. 20 d.lgs. n. 546/1992 in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20

528. Impugnabilità risposta interpello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 4714/2015 del 25 maggio 2015, Presidente: De Sapia, Estensore: Cazzaniga

Intitolazione:

ISTANZA DI INTERPELLO — Impugnabilità risposta interpello — Provvedimento — Imposizione — Interesse a ricorrere.

Massima:

La risposta ad una istanza di interpello può essere liberamente impugnata. Essa infatti presenta un contenuto di carattere impositivo che giustifica l'interesse del contribuente a difendere in prima istanza le sue ragioni contro il diniego. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 17 e 19

529. Diniego di autotutela parziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4820/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

Processo tributario — Provvedimento di rigetto del provvedimento di autotutela parziale — Impugnabilità - Inammissibilità nel caso di atto impositivo divenuto definitivo.

Massima:

È ammissibile ed è devoluta alla cognizione del giudice tributario la controversia relativa all'impugnazione del provvedimento di rigetto, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela promossa dal contribuente per l'annullamento di un atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria, essendo dedotto in giudizio un rapporto giuridico d'imposta, purché l'atto impositivo non sia divenuto definitivo. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

530. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4954/2015 dell'1 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — Atti impugnabili — Diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art.30 l. 724/1994 — Autonoma impugnabilità - Sussiste.

Massima:

Il provvedimento di diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in quanto concretante un diniego di agevolazione fiscale e come tale riconducibile al novero degli atti espressamente previsti come impugnabili dinanzi al giudice tributario dalla disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

531. Integrazione motivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 5042/2015 del 5 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione:

**PROCESSO — INTEGRAZIONE DEI MOTIVI - Pronuncia di incostituzionalità -
Pubblicazione sentenza Corte costituzionale - Fatto nuovo - Ricorso -
Integrazione dei motivi.**

Massima:

La pubblicazione di una sentenza della Corte Costituzionale (*nella fattispecie la sentenza n. 37/2015*) che dichiara l'incostituzionalità di una disposizione può costituire, avuto riguardo ai suoi effetti, fatto nuovo che consente l'integrazione dei motivi del ricorso ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 546/1992, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza del predetto fatto. **(B.I.)**

532. Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 264/2015 del 24 aprile 2015, Presidente: Tateo, Estensore: Morbelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO — OPERAZIONI INESISTENTI — Ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e Contribuente.

Massima:

Nell'ambito delle operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il contribuente ha, in prima battuta, l'onere di provare l'esistenza oggettiva e soggettiva dell'operazione. Una volta che il contribuente ha fornito tale prova, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni descritte in fattura non sono state poste in essere, anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Spetta poi al giudice del merito accertare se sussistano detti requisiti di gravità, precisione e concordanza; requisiti che, una volta accertati, spostano nuovamente sul contribuente l'onere della prova ai sensi dell'art. 2727 c.c. e 2697 c.c..(la sentenza fa riferimento sia al caso di inesistenza oggettiva che soggettiva delle fatture. Per quanto attiene all'inesistenza soggettiva, va segnalato che l'indicazione che perviene dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea è nel senso di considerare in prima battuta l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare sulla base di elementi oggettivi che il contribuente sapeva o era in grado di sapere. Se ciò viene provato, l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare di aver espletato tutti i ragionevoli controlli sul fornitore. In tal senso vedasi, a titolo esemplificativo, Kittel-Recolta cause riunite c-439/04 e c-440/04, MahagebenKft / Peter David cause riunite c-80/11 e c-142/11). (E.H.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2697 e 2727

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE



Torna all'indice

533. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 144/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

TRUST – TASSAZIONE.

Massima:

Con la costituzione del Trust non viene trasferito "*alcun diritto o utilità tassabile in capo alla beneficiaria, che potrà vantare pretese solo all'atto del trasferimento da parte del trustee*" e pertanto non può essere assoggettato alla tassazione in misura proporzionale il cui presupposto si fonda su un attuale ed effettivo trasferimento di ricchezza e non su quello futuro ed eventuale.
(M.GI.)

534. Agevolazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 147/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI — AGEVOLAZIONE — Compravendita terreno edificabile — Aliquota agevolata — Termine di edificazione — Edificazione parziale — Decadenza dall'agevolazione.

Massima:

Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1%, previsto dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l'acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell'area, in quanto la "ratio" della norma è quella di agevolare l'attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l'intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, come nel caso di specie, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l'intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico. (L.P.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3

535. Alternatività Iva-Registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 164/2015 del 22 gennaio 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Insinga

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — FIDEIUSSIONE — Decreto ingiuntivo nei confronti di fideiussore — Somme assoggettate ad IVA - Principio di alternatività - Tassazione in misura fissa.

Massima:

Al decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme assoggettate ad Iva, emesso nei confronti del fideiussore, si applica l'imposta di registro in misura fissa, e ciò in ossequio al principio generale di alternatività tra Iva e Registro. Risultano, pertanto, irrilevanti sia la posizione del soggetto nei cui confronti si chiede il decreto ingiuntivo (se debitore principale o fideiussore), sia la circostanza che il titolo in base al quale si aziona la procedura esecutiva si riferisca al rapporto giuridico principale ovvero a quello accessorio di fideiussione. (E.Pi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art. 8 nota II Parte I della Tariffa

536. Atto complesso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 64, Sez. stacc. di Brescia, sentenza n. 176/2015 del 23 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Tizzi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — ATTO COMPLESSO — Atto che contiene più disposizioni — Causa unica — Unica tassazione.

Massima:

Il pagamento di un debito mediante compensazione del credito con un bene ceduto dal debitore con atto di compravendita di immobile integra, ex art. 21, secondo comma, d.P.R. 131/1986, un atto complesso come tale assoggettabile ad unica tassazione di registro. Infatti, ai fini dell'imposizione di atti complessi occorre guardare alla causa sottostante, per il che quando le varie disposizioni sono rette da una causa unica e derivano per la loro natura le une dalle altre, l'imposta di registro deve essere applicata una sola volta. (E.Pi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21, comma 2

537. Atti complessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 221/2015 del 27 gennaio 2015, Presidente: Luglio, Estensore: Moroni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — Interpretazione degli atti — Pluralità di operazioni di conferimento di ramo d'azienda — Cessione delle quote a società terza — Successiva fusione per incorporazione dell'acquirente nella conferitaria - Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti — Unitarietà dell'operazione — Unica tassazione.

Massima:

In tema di imposta di registro, la prevalenza che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attribuisce alla "intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", impone nella loro qualificazione di considerare preminente la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, seppure mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali o di singole operazioni. Pertanto, in caso di plurimi conferimenti di rami d'azienda in una società conferitaria, successiva cessione, da parte delle conferenti, delle quote ottenute in contropartita ad una società terza e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella conferitaria, il fenomeno deve essere valutato nel suo carattere unitario, configurandosi nella fattispecie quale cessione d'azienda. (P.S.)

538. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 386/2015 del 10 febbraio 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

**TRUST — Equiparazione ai vincoli di destinazione — Non sussiste —
Applicazione art. 2 comma 47 del d.l. n. 262/2006 — Non sussiste.**

Massima:

I trust si differenziano dai vincoli di destinazione, di cui all'art. 2645ter c.c., in relazione all'oggetto (*in quanto nel trust possono essere segregate partecipazioni societarie mentre nei vincoli di destinazione soltanto beni mobili e immobili*) alla durata (*perché i vincoli di destinazione hanno durata predeterminata, potendo essere costituiti per un termine non superiore ai novanta anni*) ed infine in relazione al beneficiario (*laddove nel vincolo di destinazione il beneficiario deve necessariamente essere individuato mentre nel trust è sufficiente che venga indicato lo scopo*). Da ciò ne discende che la disciplina di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 in materia di imposta di destinazione sui vincoli di destinazione non può essere estesa ai trust sulla base del solo effetto segregativo che accomuna i due istituti. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art 2 comma 47; c.c., art. 2645ter

539. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 460/2015 dell'11 febbraio 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Cessione di azienda — Avviamento — Conteggio automatico — Percentuale di redditività — Listino — FIMAA — Calcoli matematici privi di riscontro con contabilità — Illegittimità rettifica — Sussiste.

Massima:

Il metodo dell'automatismo per il conteggio dell'avviamento (*metodo della percentuale di redditività basato sul Listino FIMAA*) in relazione ad un contratto di cessione d'azienda non è sufficiente a giustificare la pretesa fiscale. I dati ottenuti con tale meccanismo devono essere raffrontati con i valori di bilancio, che sono quegli elementi necessari per il calcolo dell'avviamento. Per avviamento deve intendersi la possibilità di produrre reddito in futuro e, pertanto, non può essere determinato su calcoli matematici asfittici, che nulla hanno a che vedere con i valori contabili estrapolati dal bilancio e dalla contabilità, nelle sue due componenti che sono stato patrimoniale e conto economico. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52

540. Compravendita bene immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 662/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Fabrizi

Intitolazione:

Contratto di riscatto — Compravendita bene immobiliare - Valore venale — Legittimità accertamento — Sussiste.

Massima:

Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, come dell'imposta di registro, rileva non tanto il prezzo di acquisto, sia esso simulato o reale, quanto il valore in comune commercio dell'immobile compravenduto. È onere della parte interessata fornire la prova di un'eventuale diminuzione di valore. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 131/1986, artt. 52 e 51 comma 3

541. Agevolazioni "Prima casa"

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 718/2015 del 2 marzo 2015, Presidente e Estensore: Siniscalchi

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA — Mancato trasferimento della residenza — Causa non imputabile al contribuente — Decadenza — Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di mancato trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, il mancato adempimento comporta la revoca delle stesse agevolazioni anche se l'inadempienza non dipenda da fatto addebitabile al contribuente (conf. Cass. 4321/2009). In particolare, il legislatore non ha inteso agevolare generici vincoli di destinazione ovvero soluzioni abitative soltanto eventuali o potenziali, ma ha fatto chiaro riferimento alla concreta utilizzazione dell'immobile acquistato. (R.Ca.)

542. Atti giudiziari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 766/2015 del 3 marzo 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA NON ESECUTIVA —
Obbligo di registrazione - Sussiste.**

Massima:

La sentenza va registrata in base a quello che è il suo esito, essendo irrilevante sia la sua esecutività che il suo passaggio in giudicato. L'articolo 37 d.P.R. 131/1986 chiede solo che la sentenza definisca il giudizio, accogliendo o respingendo la domanda e che il passaggio in giudicato sia solo la condizione per ottenere l'eventuale rimborso di quanto versato in eccedenza. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37

543. Retrocessione di crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 777/2015 del 4 marzo 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Preda

Intitolazione:

I - IMPOSTA DI REGISTRO — Conferimento ramo di azienda — Retrocessione di crediti - Condizione sospensiva — Non sussiste.

II - IMPOSTA DI REGISTRO — Conferimento ramo di azienda — Retrocessione di crediti mediante corrispondenza — Tassazione in “caso d’uso” — Sussiste.

Massima:

I - All'interno di un contratto di conferimento non si configura, quale condizione sospensiva né tantomeno risolutiva, la mera intenzione di dare corretta esecuzione agli accordi pattuiti dalle parti (*nella fattispecie, al fine di non variare il valore complessivo del ramo di azienda ceduto, la retrocessione dei crediti, inizialmente ceduti, per carenza dei requisiti stabiliti tra le parti, è stata oggetto di compensazione con denaro. I giudici reputano che la dazione di denaro non sia configurabile come motivo di integrazione dell'atto di liquidazione dell'imposta*).

II - Nell'ambito di un conferimento di ramo di azienda, l'accordo di retrocessione di crediti, perfezionatosi mediante corrispondenza commerciale, è sottoposto a tassazione solo in “caso d’uso”. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 19; c.c., art. 1353

544. Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 780/2015 del 4 marzo 2015, Presidente: Punzo, Estensore: Preda

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — Conferimento ramo di azienda — Cessione partecipazione — Riqualificazione — Cessione di azienda - Elusione — Abuso del diritto — Sussiste.

Massima:

Nell'ambito della riqualificazione dell'operazione che prevede la concatenazione di atti, conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni, in unica operazione di cessione di azienda, l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 deve intendersi come specificazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in tema di elusione d'imposta, ovvero come norma di valenza antielusiva. La sequenza degli atti effettuati dalle parti conducono all'esistenza di un unitario progetto elusivo d'imposta laddove il risultato voluto è identificabile nelle cessioni dei rami di azienda. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

545. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 841/2015 del 9 marzo 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Centurelli

Intitolazione:

Determinazione automatica — Art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 — Norma abrogata — Diverso ambito applicativo — Peculiarità azienda — Mercato di riferimento — Necessaria verifica — Criterio astratto di determinazione avviamento — Illegittimità — Sussiste.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, è illegittima la determinazione dell'avviamento operata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 perché il valore venale in comune commercio di un bene, ai sensi dell'art. 51 d.P.R. 131/1986, non può derivare dall'applicazione del criterio astratto ed automatico ivi previsto trattandosi, tra l'altro, di una norma ormai abrogata e comunque relativa ad una materia del tutto diversa (*accertamento con adesione*). In assenza di norme specifiche che regolano la determinazione dell'avviamento, l'Amministrazione finanziaria ha la discrezionalità di scegliere i criteri di determinazione ma non per questo è libera di scegliere in modo arbitrario dovendo comunque svolgere un'analisi che tenga conto di tutte le peculiarità dell'azienda trasferita e del mercato in cui opera, evitando astrazioni come quella riferibile all'applicazione di una norma abrogata: l'Ufficio, pertanto, deve fare riferimento, quantomeno, a negozi relativi a fattispecie similari, contemporanei ed aventi le medesime caratteristiche di quello in esame o, in alternativa, indicare altri elementi probatori. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

546. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 945/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO — ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO — Decreto ingiuntivo
- Pagamento di somma sottoposta ad Iva —Imposta di registro in misura fissa
- Sussiste.**

Massima:

Il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito, in forza di effettuati finanziamenti, deve essere sottoposto ad imposta di registro in misura fissa. E ciò indipendentemente dalla circostanza che l'ingiunzione sia rivolta al debitore principale o solo al fideiussore o ad entrambi (conf. Cass. 9007/1992; contra Cass. 20266/2015). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40

547. Rettifica valore trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1063/2015 del 17 marzo 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

IPO-CATASTALI — Rettifica valore trasferimento — Immobili trasferiti triennio precedente - Utilizzo metodo comparativo — Valori OMI e FIAIP — Conferma metodo comparativo — Legittimità.

Massima:

È legittimo il riferimento ai valori esposti nelle banche dati dell'OMI e della FIAIP se questi hanno valore confermativo di atti traslativi di immobili simili oggetto di compravendita nel precedente triennio regolarmente indicati in motivazione (*nel caso di specie l'Amministrazione rettifica ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale i valori dichiarati utilizzando sia i valori OMI ed i listini FIAIP sia gli atti traslativi di immobili simili stipulati nel precedente triennio*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 1 lett. a) e art. 51 comma 2

548. Valore venale di un immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1161/2015 del 25 marzo 2015, Presidente: Craveia, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

RETTIFICA DEL VALORE DI UN IMMOBILE — Valore venale di comune commercio — Controllo dell'Ufficio del prezzo pattuito dalle parti — Rilevanza della banca dati OMI — Facoltà del contribuente di rappresentare la difformità dei valori individuati dall'Amministrazione finanziaria.

Massima:

È legittima la rettifica del valore di un immobile operata dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati rilevati nella banca dati OMI nel semestre in cui è avvenuta la compravendita. Tale banca dati è paragonabile ai bollettini delle quotazioni di mercato predisposti dalla Camere di Commercio o dai mediatori professionali ed ai notiziari Istat, per cui è in grado di fornire dati minimi e necessari presuntivamente corretti, quindi atti a provare l'intervallo nel quale si colloca il valore dei beni in una determinata zona. Il contribuente ha facoltà di superare tale prova rappresentando elementi contrari, come ad esempio la difformità dell'intervallo individuato dalla banca dati dell'Amministrazione finanziaria attraverso quello proveniente da altre fonti. (L.Vi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 2

549. Abitazione di lusso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 1309/2015 del 30 marzo 2015, Presidente e Estensore: Locatelli

Intitolazione:

Abitazione di lusso — Superficie utile - Requisito dell'abitabilità — Irrilevante.

Massima:

Ai fini di stabilire se una abitazione sia di lusso e pertanto esclusa dai benefici previsti per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento all'articolo 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che introduce la nozione di "superficie utile". Da intendersi, quest'ultima, quale spazio idoneo allo svolgimento della normale vita domestica senza nessuna implicazione relativa al requisito dell'abitabilità, che pertanto è irrilevante. Dal computo della superficie utile possono essere detratti solo gli elementi espressamente richiamati dalla norma il cui contenuto non può essere ampliato, stante il disposto di cui all'art. 14 delle disposizioni preliminari al c.c., che vieta l'interpretazione analogica delle norme che prevedono una agevolazione o esenzione fiscale. (A.L.)

550. Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1487/2015 del 14 aprile 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Imposta di registro - Abuso del diritto – Conferimento e cessione della partecipazione – Presenza di esclusivi vantaggi fiscali – Illegittimità operazione – Sussiste – Presenza di contestuali valide ragioni economiche – Illegittimità operazione – Non sussiste – Onere della prova dell’abuso – Amministrazione – Sussiste – Onere evidenza valide ragioni economiche – Contribuente – Sussiste.

Massima:

In caso di conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione ottenuta, non si ravvede comportamento abusivo ai fini dell’imposta di registro in tutti quei casi in cui il comportamento delle parti non abbia quale elemento dominante ed assorbente quello di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove un’operazione possa spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di un risparmio di imposta. In tale ambito, la prova del disegno elusivo spetta all’Amministrazione, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare valide ragioni economiche (*nel caso di specie, una società di capitali riceveva avviso di liquidazione per imposte d’atto per l’anno di imposta 2010 conseguentemente al conferimento di azienda in una new.co. e successiva cessione della partecipazione. Tale avviso veniva impugnato in Ctp che respingeva il ricorso. Il contribuente appellava in Ctr, la quale, questa volta, dava ragione al contribuente. Ciò in quanto ravvisava che in tema di imposta di registro il concetto di abuso di diritto, riferibile all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, e la censurabilità di un’operazione sussiste solamente quanto il risparmio di imposta sia dominante ed assorbente - costituente onere della prova dell’Amministrazione - rispetto alla sussistenza di valide ragioni economiche - da provare a cura del contribuente -; nel caso di specie, l’operazione conclusa rispondeva a valide ragioni economiche e gestionali a prescindere dal risparmio di imposta connesso).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 176 comma 3; d.P.R. 131/1986, art. 20

551. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 1518/2015 del 15 aprile 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — VALORE DELL'AVVIAMENTO — Mero computo aritmetico — Infondatezza dell'accertamento - Sussiste.

Massima:

Ai fini dell'accertamento del maggior valore di avviamento è necessario effettuare una valutazione che tenga conto della redditività aziendale, risultando infondato il mero computo aritmetico. A fronte delle contestazioni del contribuente circa la legittimità delle pretese fiscali, incombe sull'ufficio l'onere di provare la congruità dei valori accertati e la non congruità di quelli dichiarati. (conf. Cass. 3085/1995 e 4394/1995). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52 comma 4; c.c. 2697

552. Termini decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1856/2015 del 5 maggio 2015, Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

TERMINI DI DECADENZA — Benefici Prima casa — Trasferimento della Residenza — Perentorietà del termine — Sussiste.

Massima:

In virtù del principio affermato dall'art. 3 della l. 212/2000, per il quale i termini di prescrizione e decadenza per l'accertamento delle imposte non possono essere prorogati ed, in ogni caso, devono essere oggetto di apposita deroga espressa, si deve ritenere che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza abbia carattere meramente sollecitatorio e non natura perentoria, sicché al suo decorso non potrebbe ricondursi alcuna decadenza per il contribuente, il quale perderebbe il diritto soltanto con il trascorrere del termine triennale dalla data di registrazione dell'atto. Infatti, sommando al termine triennale stabilito dalla legge i 18 mesi di cui alla Tariffa, si prorogherebbero tacitamente i termini decadenziali, compiendo un'operazione ermeneutica chiaramente non consentita dallo Statuto del contribuente. (G.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 3; d.P.R 131/1986, art. 1 della Tariffa allegata

553. Valutazione “a tavolino”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1871/2015 del 6 maggio 2015, Presidente: Silocchi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

Imposte indirette — Imposta ipotecaria e catastale — Valore del bene — Criteri e modalità di stima — Valutazione “a tavolino” — Illegittimità.

Massima:

La valutazione di un compendio industriale da parte dell’Agenzia non può essere compiuta “a tavolino” dovendo tenere conto dell’effettivo stato del bene da stimare, mediante effettuazione di un sopralluogo; la perizia di parte, che tenga conto dei valori emergenti da borsini quali FIAP e FIMAA è sicuramente da preferire laddove i valori OMI risultino troppo risalenti nel tempo e non corrispondenti ai valori di mercato. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 2

554. Alternatività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1918/2015 dell'8 maggio 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

Decreto ingiuntivo — Principio di alternatività — Canoni di leasing — Soggettività IVA — Sussiste — Interessi moratori — Natura risarcitoria — Esclusione da IVA — Registro — Imposta proporzionale — Legittimità.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, in misura fissa o proporzionale, in relazione ad un decreto ingiuntivo occorre scindere quanto dovuto a titolo di canoni di leasing scaduti da quanto dovuto a titolo di interessi moratori: sull'ammontare dei canoni di leasing trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività con l'Iva; gli interessi moratori, viceversa, non sono soggetti ad Iva perché, avendo natura risarcitoria, sono classificati ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 633/1972 quali prestazioni fuori campo Iva quindi non concorrenti alla formazione della base imponibile, e sono, pertanto assoggettati all'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40

555. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 1987/2015 del 12 maggio 2015, Presidente e Estensore: D'Agostino

Intitolazione:

Agevolazioni prima casa — Trasferimento della residenza — Termine di 18 mesi — Mancata ultimazione lavori — Causa di forza maggiore — Non è tale.

Massima:

La mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, acquistato con i benefici "*prima casa*", non può essere configurata come causa di forza maggiore che consentirebbe la dilazione del termine di 18 mesi entro cui trasferirvi la propria residenza. La soluzione inversa, tra l'altro con inammissibile funzione derogatoria di un preciso e tassativo termine legale, darebbe spazio ad interpretazioni discrezionali che non possono essere verificate nel loro fondamento concreto ed effettivo. (M.GI.)

556. Liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 2039/2015 del 14 maggio 2015, Presidente: Gravina, Estensore: Noschese

Intitolazione:

Sentenza — Nuda proprietà al padre — Complesso immobiliare — Usufrutto pro-indiviso ai figli — Fatto già esistente — Esenzione cessione tra coniugi — Sussiste.

Massima:

Premesso che l'art. 2932 c.c. trova applicazione laddove sia necessaria una sentenza che sostituisca un atto non stipulato, ne consegue che la sua efficacia esplica ex tunc e non ex nunc.
(F.Ins.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2932

557. Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2093/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Ciccolo, Estensore: Moroni

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI IMMOBILI — ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO — CESSIONE QUOTE — Intrinseca natura degli atti — Volontà delle parti — Abuso del diritto — Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria.

Massima:

Il conferimento di immobile gravato da ipoteca con accollo del debito in capo al soggetto conferitario e la successiva cessione delle partecipazioni da parte della società conferente costituiscono singoli momenti di una complessa operazione riconducibile ad una cessione di immobile, configurando un'ipotesi di abuso del diritto. L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 denota la scelta legislativa di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, unitariamente considerati, ciò implicando che nell'individuazione della materia imponibile dovrebbe darsi preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali. Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, in virtù del quale resta precluso, alle società interessate alla vicenda, il conseguimento di vantaggi fiscali, ove ottenuti, come nella fattispecie, mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici fiscali. (C.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53bis; d.P.R. 600/1973, art. 37bis

558. Interesse a proseguire il giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 2121/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Leotta, Estensore: Primavera

Intitolazione:

REGISTRO — Rettifica — Notifica ad entrambi i coobbligati — Definizione della pretesa da parte di uno di loro — Estensione degli effetti sull'altro coobbligato — Sussiste — Interesse a proseguire di quest'ultimo — Non sussiste.

Massima:

In tema di imposta di registro, qualora l'ufficio notifichi l'avviso di rettifica ad entrambi i coobbligati ed uno di questi (*quello giudizialmente inerte*) soddisfi la pretesa tributaria con il pagamento dell'intera somma richiesta, l'altro coobbligato (*che ha presentato reclamo ex art. 17bis d.lgs. 546/1992*) non ha interesse a proseguire il giudizio. L'interesse alla prosecuzione del giudizio, previsto dall'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale e non futuro ed eventuale. Non è fondato, quindi, sostenere che l'interesse alla prosecuzione del giudizio derivi dall'eventualità in cui l'Agenzia delle Entrate possa, sulla scorta di quanto definito in materia di registro, emettere un futuro accertamento ai fini delle imposte dirette. (M.GI.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis; c.p.c., art. 100

559. Sentenze di revocatoria fallimentare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 2204/2015 del 20 maggio 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Imposta di registro — Sentenze di revocatoria fallimentare — Alternatività IVA-registro — Esclusione.

Massima:

Sono da assoggettare ad imposizione proporzionale di registro le sentenze di revocatoria fallimentare che, oltre a dichiarare l'inefficacia di un atto, contengano anche una obbligazione restitutoria. Tale obbligazione, non essendo imponibile Iva ma avendo una propria autonomia, rende inapplicabile il principio dell'alternatività Iva — Registro. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. b) della Tariffa; l.f., art. 67 comma 2

560. Conferimento azienda e successiva cessione quote

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2481/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Montanari

Intitolazione:

REGISTRO - ACCERTAMENTO - Aumento capitale — Conferimento azienda — Successiva cessione quote conferitaria — Cessione onerosa - Schema negoziale unico — Esclusione — Effetto giuridico unitario — Esclusione - Cessione ramo azienda — Non sussiste.

Massima:

L'aumento di capitale sociale effettuato con il conferimento di un'azienda e la successiva cessione delle quote della conferitaria non può essere immediatamente ricondotto ad uno schema negoziale unico relativo alla cessione di ramo d'azienda (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di rettifica e liquidazione per l'anno d'imposta 2010. L'ente impositore, che aveva riqualificato la cessione delle quote societarie della conferitaria, ottenute a seguito di apporto di ramo d'azienda, quale cessione di ramo d'azienda non aveva considerato che, per invocare il presupposto impositivo, gli atti sarebbero dovuti restare distinti in quanto non idonei a produrre l'effetto giuridico unitario*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

561. Benefici "Prima casa"

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2485/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Montanari

Intitolazione:

REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - Benefici prima casa — Godimento agevolazione — Residenza anagrafica — Diciotto mesi acquisto - Mancata acquisizione — Non rileva — Effettiva proposizione domanda — Rileva — Revoca benefici prima casa — Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

I benefici prima casa non vengono meno qualora sia dimostrata l'effettiva proposizione della domanda di residenza anagrafica entro di diciotto mesi dall'acquisto, ancorché non risulti immediatamente acquisita (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di rettifica e liquidazione che recuperava le maggiori imposte di registro e ipo-catastali a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa. L'ente impositore non aveva considerato che, ai fini del computo dei diciotto mesi utili per il trasferimento della residenza anagrafica non rilevava la mancata acquisizione della residenza anagrafica quanto piuttosto la data in cui questa era stata effettivamente richiesta presso il Comune*). (F.B.)

562. Operazioni elusive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2690/2015 del 16 giugno 2015, Presidente e Estensore: Targetti

Intitolazione:

Costituzione nuova società con conferimento ramo d'azienda — Successiva cessione quote — Art. 20 DPR 131/1986 — Assenza valide ragioni — Risparmio costi fiscali — Elusione — Sussiste.

Massima:

Nel caso di costituzione di nuova società, aumento di capitale sociale, conferimento del ramo d'azienda, assegnazione della partecipazione della conferitaria e successivo trasferimento della partecipazione ricevuta, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, può riqualificare l'operazione come cessione di azienda in quanto tale disposizione consente all'Ufficio di indagare la causa reale sottostante gli atti portati alla registrazione. Si è in presenza di elusione d'imposta se la catena di negozi giuridici, ideata per perseguire lo scopo che si sarebbe raggiunto con un unico negozio, non ha valide ragioni economiche ed è soltanto diretta ad ottenere un risparmio delle imposte. (M.D.)

563. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 2919/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Locatelli, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO — IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI — TRUST —
Vincolo di segregazione — Imposte dovute in misura fissa.**

Massima:

Con il conferimento di beni in trust non si realizza il trasferimento della proprietà ma si ottiene esclusivamente la segregazione degli stessi. Il trustee, più precisamente, non ottiene alcun arricchimento, essendo a quest'ultimo attribuiti unicamente dei poteri di gestione connessi al perseguimento delle finalità indicate nell'atto costitutivo. Quindi, sia l'imposta di registro che, nel caso di conferimento di immobili come nel caso di specie, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa poiché non sussiste il presupposto per l'applicazione delle medesime in misura proporzionale. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 11 della Tariffa, Parte I; d.lgs. 347/1990, artt. 2 comma 2 e 10 comma 2

564. Valore dell'immobile

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 324/2015 del 7 aprile 2015,
Presidente: Galizzi, Estensore: Diana

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — VALORE DELL'IMMOBILE — ONERE DELLA PROVA — VALORI
OMI — Perizia di parte — Insufficienza.**

Massima:

A fronte di un valore puramente dichiarato dal contribuente, l'onere della prova non è interamente a carico dell'Ufficio, non riguardando una situazione di fatto dimostrabile, ma attenendo ad un valore, che è appunto frutto di una valutazione opinabile. In tale contesto, l'onere della prova in capo al contribuente non può dirsi adempiuto mediante l'allegazione di una perizia di parte che confermi della correttezza del valore dichiarato nell'atto di vendita.
(E.M.)

565. Accertamento valore immobile

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 376/2015 del 20 aprile 2015,
Presidente: Galizzi, Estensore: Mannella

Intitolazione:

**VALORE IMMOBILE — ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Mancata allegazione
atti comparati — Indicazione degli estremi — Indicazione del contenuto
essenziale — Preventiva conoscenza — Vizio di motivazione - Insussistenza.**

Massima:

Ai fini dell'accertamento di maggiore valore, ai sensi dell'art. 52, comma 2bis, del d.P.R. n. 131/1986, la mancata allegazione degli atti comparati non è causa di nullità del provvedimento impositivo ove l'avviso di accertamento contenga gli estremi dell'atto notarile richiamato e ne riporti il contenuto essenziale (*nel caso di specie, l'atto comparato era inoltre noto ai contribuenti in quanto parti contrattuali dello stesso*). (G.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52

566. Trust

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 437/2015 del 12 maggio 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Trust - Cessione terreno - Trustee - Applicazione IVA - Imposta di registro fissa - Non compete - Trust - Nuovo soggetto giuridico - Non sussiste - Soggettività passiva IVA - Non sussiste - Imposta registro proporzionale — Dovuta.

Massima:

Il Trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il Trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante di un soggetto, che non esiste, ma quale soggetto che dispone del diritto, con la conseguenza che ai fini della corretta tassazione dell'operazione assume rilevanza la posizione soggettiva del Trustee che nel caso di specie è una persona fisica (*nel caso di specie l'amministrazione finanziaria ridetermina l'imposta di registro, applicandola in misura proporzionale, dovuta in seguito ad una cessione di terreno da parte di un Trust. In sede di registrazione dell'atto pubblico di compravendita era stata applicata l'imposta fissa di registro in quanto si era ritenuto che il Trust fosse soggetto passivo IVA*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 comma 1 della Tariffa Parte I; d.P.R. 633/1972, art. 4 comma 1

567. Diritti edificatori

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 515/2015 del 23 giugno 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

**REGISTRO — CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE — DIRITTI EDIFICATORI -
CESSIONE — Imposizione - Misura fissa.**

Massima:

Stante la formulazione dell'art. 2463, comma 2bis cod. civ. - il quale prevede la trascrizione per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione regionale - i diritti edificatori sono collocabili tra i diritti reali. Ove la cessione dei diritti edificatori avvenga nell'ambito di una convenzione di lottizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973, l'imposta di registro trova applicazione in misura fissa. (E.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2463

568. Delegazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 543/2015 del 30 giugno 2015, Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Compravendita - Delegazione di pagamento - Finalità solutoria - Tassazione autonoma - Non sussiste - Avviso di liquidazione — Illegittimo.

Massima:

La delegazione di pagamento ha finalità solutoria e non tende né a trasferire il debito, né a rafforzare la posizione del creditore con un secondo debitore, essa si pone come disposizione priva di contenuto patrimoniale, non suscettibile, quindi, di essere configurata come operazione a sé stante con autonoma tassazione, se contestuale, come nel caso della vendita (*nel caso specifico l'Amministrazione finanziaria, a seguito della cessione di un immobile, assoggetta autonomamente a tassazione la delegazione con la quale la venditrice dava disposizioni alla cessionaria di pagare parte del prezzo direttamente alla società di leasing per quanto ancora dovuto alla stessa, a titolo di riscatto e accessori, dalla venditrice. Sia la società acquirente che quella venditrice ricorrono sostenendo che l'atto di delegazione non doveva essere autonomamente tassato. La Ctp accoglie il ricorso*) (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 6 comma 1 della Tariffa Parte seconda e art. 9 comma 1 della Tariffa Parte prima

569. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 485/2015 del 19 giugno 2015, Presidente e Estensore: Mora

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Somma capitale - Operazioni rilevanti IVA - Imposta fissa - Sussiste - Interessi moratori - Esclusione IVA - Imposta proporzionale - Sussiste - Alternatività IVA e Registro - Non sussiste.

Massima:

Le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA e, perciò, ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA, deve, pertanto, in sede di registrazione essere differenziato il trattamento fiscale della sorte capitale da quella degli interessi di mora esclusi dal campo di applicazione dell'IVA per i quali, quindi, non può essere invocato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro *(nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria emette avviso di liquidazione con il quale assoggetta all'imposta proporzionale di registro del 3% gli interessi moratori relativi a un credito per il quale la società ha ottenuto un decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione. Per la contribuente, considerata l'accessorietà degli interessi moratori all'obbligazione principale e trattandosi di crediti che derivano da operazioni soggette ad IVA, gli interessi moratori non dovrebbero scontare un'autonoma tassazione. Di contrario avviso la Ctp che respinge il ricorso).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1; d.P.R. 633/1972, art. 15 comma 1 n. 1); d.lgs. 231/2002, art. 5 comma 1

570. Registrazione in caso d'uso

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 511/2015 del 29 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Caristi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Scritture private - Questionario redditometro - Risposte - Esibizione scritture private - Registrazione in caso d'uso - Non sussiste.

Massima:

Non si configura l'ipotesi di registrazione in caso d'uso nel caso di documenti esibiti a supporto delle risposte fornite ad un questionario inviato dall'Amministrazione finanziaria relativamente all'accertamento basato sullo strumento del redditometro, l'ufficio, infatti, non può trasformare la semplice esibizione di un documento in vero e proprio deposito documentale di natura amministrativa (*nel caso in esame l'agenzia delle entrate, a seguito delle risposte fornite da un contribuente relativamente a un questionario inviatogli per il redditometro, emette avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro. In modo particolare il cittadino, a supporto delle risposte fornite nel questionario, aveva anche allegato due scritture private dalle quali risultava un prestito di rilevante ammontare del padre a suo favore. Per l'Amministrazione finanziaria si ricade nella ipotesi di registrazione in caso d'uso prevista dall'art. 6 del Testo unico dell'imposta di registro. Il contribuente contesta, tra l'altro, tale assunto e la Ctp accoglie il ricorso*). (F.B.)

571. Valutazioni OMI

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 131/2015 del 3 giugno 2015,
Presidente: Deantoni, Estensore: Galli

Intitolazione:

IMPOSTA REGISTRO - IPOTECARIA - Compravendita - Valutazioni OMI - Rettifica valore - Non sufficiente - Reali condizioni immobile - Non considerate - Avviso liquidazione — Illegittimo.

Massima:

Il semplice riferimento ai listini OMI in mancanza, da parte dell'ufficio, di un pur minimo accertamento delle reali condizioni dell'immobile non può costituire la prova del maggior valore ad esso attribuito rispetto a quello dichiarato all'atto dell'acquisto, esso può essere correttamente determinato solo se vengono valutate tutte le caratteristiche e le condizioni dell'immobile attraverso un approfondito controllo (*nel caso di specie una società ricorre contro l'avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Amministrazione finanziaria ridetermina il prezzo pagato per l'acquisto di un immobile e ridetermina le conseguenti imposte di registro e ipotecaria. L'agenzia delle entrate, basandosi essenzialmente sulle valutazioni OMI, eleva il valore della compravendita da euro 87 mila a circa euro 203 mila. La ricorrente contesta l'operato dell'ufficio che non avrebbe preso in considerazione le reali caratteristiche e condizioni dell'immobile in questione. La Ctp accoglie il ricorso e condanna l'ufficio anche al pagamento delle spese processuali*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 comma 3 e 52 comma 2

572. Compravendita immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 6/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente: Catalano, Estensore: Anzaldi

Intitolazione:

REGISTRO — Venditore soggetto passivo IVA — Cessione che esula dall'attività di impresa — Principio di alternatività — Imposta di registro — Applicabilità.

Massima:

Una compravendita immobiliare non è assoggettata ad IVA ma all'imposta di Registro ove il cedente non abbia agito, nell'occasione, quale esercente attività di impresa *(nella specie, considerato che la venditrice era stata posta in liquidazione - circostanza peraltro conosciuta dall'acquirente - che anche negli anni precedenti alla compravendita non aveva svolto attività di impresa, che non aveva formalizzato le relative dichiarazioni periodiche e che la vendita dell'immobile era stata dettata esclusivamente da ragioni economiche - "è necessario, al fine di pagare i creditori, convertire in denaro i beni immobili di proprietà ..." - l'operazione si traduce in una smobilitazione del patrimonio immobiliare e non in un esercizio dell'attività di impresa con conseguente assoggettamento ad imposta di registro).* (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 4; d.P.R. 131/1986, art. 40

573. Finanziamenti a medio e lungo termine

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 111/2015 del 3 aprile 2015,
Presidente: Nese, Estensore: Maggipinto

Intitolazione:

REGISTRO — Cessione pro solvendo di diritti di credito — Garanzia in relazione a contratto di locazione finanziaria — Esenzione finanziamenti medio lungo termine — Sussiste.

Massima:

L'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative prevista dall'art. 15, comma 1, d.P.R. 601/1973 per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine trova applicazione anche per tutti gli altri negozi giuridici comunque posti in essere in stretta relazione con il contratto di finanziamento, ivi compresi quelli volti all'esecuzione, alla modificazione, estinzione ed alla presentazione della garanzia. Sussiste il diritto di rimborso dell'imposta di registro corrisposta in relazione alla cessione pro solvendo di tutti i diritti di credito, presenti e futuri, vantati da una società se la stretta inerenza del contratto di cessione del credito, ancorché autonomo rispetto a quello di finanziamento, assume la funzione di garantire l'adempimento del contratto di locazione finanziaria e per tale ragione deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 15 d.P.R. 601/1973. (M.D.)

574. Mutuo consenso⁴

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 35/2015 del 22 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Nese

Intitolazione:

**REGISTRO — Scioglimento per mutuo consenso — Contratto ad efficacia reale
— Imposta di registro in misura fissa — Applicabilità.**

Massima:

Il negozio giuridico avente ad oggetto lo scioglimento per mutuo consenso di un precedente contratto con efficacia reale (*donazione*), esplica un effetto ripristinatorio con efficacia retroattiva ed è pertanto assoggettato a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta in misura fissa. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 28

⁴ La pronuncia è conforme al pregresso orientamento della giurisprudenza secondo cui “la figura del mutuo dissenso (o mutuo consenso o risoluzione convenzionale o accordo risolutorio) integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi” (così Cass. Civ. 20445/2011 e ulteriore giurisprudenza ivi citata; per la giurisprudenza di merito cfr. CTR Lombardia 7124/67/14, CTR Firenze 2154/14, CTP Macerata 139/2013, CTP Massa Carrara 392/11, CTP Treviso 25/10; CTP Milano 20/8/2010; CTP Matera 157/2005): il negozio, esplicando un mero “effetto ripristinatorio”, è privo di effetti traslativi diretti perché la retrocessione dei contraenti nelle originarie posizioni giuridiche consegue al venir meno dell'originario contratto ad effetti reali. L'interpretazione è stata recepita dalla prassi ministeriale nella R.M. 14 febbraio 2014 n. 20/E che, difatti, ha escluso l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro al negozio di mutuo dissenso: “l'art. 28, co. 2, DPR 131/186 impone di assoggettare a tassazione le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto (...) tenuto conto dell'effetto eliminativo che esplica l'atto di risoluzione per mutuo consenso, si ritiene che tale fattispecie non integra il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti” e per l'effetto “non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro”. La più recente giurisprudenza della Cassazione, viceversa, si è pronunciata in senso diametralmente opposto ed ha ritenuto applicabile l'imposta proporzionale di registro alla risoluzione per mutuo dissenso di un precedente contratto con effetti traslativi: “Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto ad effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Tanto è vero che, laddove si tratti di immobili, anche per il mutuo dissenso è richiesta la forma scritta ad substantiam giust'appunto perché, in base a simile fattispecie, viene operato un nuovo trasferimento del bene al precedente proprietario. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepibili sul trasferimento connesso all'atto, non hanno per oggetto l'atto in se ma, al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, decisione giudiziaria), l'effetto che ne consegue (art. 20 DPR 131/1986). Nello scioglimento per mutuo consenso, l'effetto è rappresentato dal (nuovo) trasferimento di proprietà, seppure con efficacia ex tunc e fermi, more solito, sul piano civilistico gli eventuali diritti dei terzi aventi causa e dei creditori che abbiano compiuto atti di esecuzione sul bene” (Cass. Civ. 3935/2015). Quest'ultima interpretazione è stata ribadita con un'ordinanza più recente “Nel caso di risoluzione di un contratto di vendita immobiliare, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto, deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari” (Cass. Civ. 4134/2015). (M.D.)

575. Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 49/2015 del 3 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Nocerino

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO — Conferimento beni in un trust — Imposta fissa -
Sussiste.**

Massima:

La costituzione di un Trust tramite conferimento di beni immobili è soggetta ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non vi è alcun trasferimento della proprietà dei beni conferiti, né i beneficiari, per quanto individuati, hanno poteri decisionali o dispositivi sulla sorte degli stessi. Non è applicabile l'art. 2 del d.l. 262/2006 che impone l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale ai negozi con effetti segregativi o limitativi della disponibilità di beni patrimoniali. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.l., 262/2006, art. 2

576. Recupero credito avvocato d'ufficio

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 128/2015 del 10 giugno 2015,
Presidente: Chiodaroli, Estensore: Furiosi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Avvocato di ufficio - Procedimento penale - Credito verso imputato - Azione di recupero - Sentenza - Registrazione - Imposta di registro - Non dovuta — Sussiste.

Massima:

Non sconta l'imposta di registro la sentenza del Giudice di pace emessa a seguito dell'azione di recupero crediti avviata da un avvocato relativamente a una difesa penale di ufficio in quanto la difesa penale è un diritto costituzionalmente riconosciuto a chiunque con la conseguenza che l'esenzione dalle normali imposte afferenti gli atti giudiziari rappresenta un'agevolazione volta a favorire la difesa dei non abbienti e necessariamente non può che riguardare tutte le attività giudiziali poste in essere dall'avvocato per poter richiedere la liquidazione del suo compenso all'organo giudicante *(nel caso di specie un avvocato ricorre contro l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con il quale l'agenzia delle entrate assoggetta a imposta di registro una sentenza emessa dal Giudice di pace relativamente ad un'azione di recupero di propri crediti professionali avviata dall'avvocato. Per il ricorrente, considerato che il credito derivava dalla difesa di ufficio di un imputato, la registrazione della sentenza doveva, ai sensi dell'art. 32 delle disposizioni attuative del c.p.p., restare esente dal tributo. Per l'amministrazione finanziaria trattandosi di una pronuncia civile non poteva godere dell'esenzione. La Ctp accoglie il ricorso del contribuente).* (F.B.)

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 32 disp. att.; l. 60/2001, art. 17 comma 1

577. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 77/2015 del 2 marzo 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

AVVISO DI RETTIFICA — LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO — Cessione di azienda — Calcolo del valore di avviamento.

Massima:

Quando l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica del valore di avviamento di un'azienda ceduta, ai fini dell'assoggettamento ad imposta di registro, non deve prendere in considerazione i ricavi e i redditi al lordo delle imposte, bensì al netto delle stesse determinate con l'applicazione della aliquota marginale minima. (R.Sp.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 51; d.P.R. 460/1996, art. 2

578. Alternatività Iva-Registro

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 81/2015 del 4 marzo 2015,
Presidente: Alioto, Estensore: Cantoni

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE — ATTI GIUDIZIARI — Decreto ingiuntivo — Misura fissa — Misura proporzionale — Debitore principale — Fideiussore — Soggetti ingiunti — Natura del provvedimento di condanna — Rileva.

Massima:

Il principio di alternatività rileva anche con riguardo agli atti emessi dall'autorità giudiziaria. Tale evenienza comporta che il decreto ingiuntivo come, nel caso di specie, quello ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme dovute all'esito di finanziamenti, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, in quanto sottoposto al regime dell'Iva, indipendentemente dalla circostanza che l'ingiunzione sia rivolta nei confronti del debitore principale, del fideiussore o di entrambi, non potendosi valutare disgiuntamente le posizioni di questi ultimi in forza dell'art. 22 d.P.R. 131/1986. Infatti, l'alternatività tra Iva e Registro non si ricollega alla natura dei soggetti ingiunti, bensì unicamente a quella del provvedimento di condanna da registrare, il quale, pertanto, pur se emesso nei confronti di un contribuente non soggetto ad Iva, nondimeno sconta la sola imposta di registro in misura fissa. **(G.Be.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 40

579. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 142/2015 del 15 maggio 2015,
Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

Avviamento — Calcolo — Incidenza — Elementi soggettivi — Andamento mercato — Sussiste.

Massima:

Il valore dell'avviamento non può essere compiuto sulla scorta di semplici stime basate su un calcolo matematico che non prendono in considerazione numerosi aspetti concernenti l'attività economica dell'azienda ed elementi soggettivi che difficilmente possono essere valutati con rigidi automatismi, nonché senza tener conto dei mutamenti del mercato che possono sovrastimare il valore dell'avviamento in un contesto aziendale in cui è prevedibile un forte rallentamento dell'attività economica. La valutazione dell'avviamento va effettuata di volta in volta valorizzando le peculiarità che caratterizzano l'attitudine prospettica dell'azienda a produrre utili in considerazione del settore in cui opera, del contesto macroeconomico e delle caratteristiche soggettive. (L.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4

580. Criterio “Prezzo-Valore”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 1101/2015, del 9 febbraio 2015,
Presidente e Estensore: D’Orsi

Intitolazione:

**Imposta di registro — Sentenza di scioglimento di comunione ereditaria -
Criterio del prezzo-valore — Requisiti — Richiesta di applicazione del regime
all’Ufficio — Sussiste.**

Massima:

Se l’istanza per l’applicazione del criterio del prezzo — valore viene fatta direttamente all’ufficio del registro in sede di registrazione della sentenza che tiene luogo all’atto notarile, non è chi non veda che la situazione è identica, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, a quella in cui la richiesta viene fatta al notaio in sede di stipula dell’atto, e negare l’agevolazione per questo motivo non è possibile sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata. (M.A.P.)

Riferimenti normativi: l. 266/2005, art. 1 comma 497

581. Alternatività Iva-Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 1492/2015 del 17 febbraio 2015, Presidente: Natola, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — Determinazione del pagamento in misura fissa — Polizza fideiussoria — Decreto ingiuntivo — Solidarietà passiva — Avviso di liquidazione.

Massima:

In materia di imposta di registro, non sono soggetti ad imposta proporzionale, in ossequio al principio dell'alternatività tra Iva e imposta di Registro, così come sancito dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986 e dalla nota 2 all'art. 8, lett. b) della Tariffa, i decreti ingiuntivi che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad imposta sul valore aggiunto. Se così non fosse, si verificherebbe una duplicazione di basi imponibili: Iva per il corrispettivo dichiarato in contratto, e tassa per il corrispettivo ingiunto in decreto. **(G.A.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art. 8 lett. b) della Tariffa, Nota II

582. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2159/2015 del 5 marzo 2015,
Presidente: De Lillo, Estensore: Repossi

Intitolazione:

Registro, ipotecaria e catastale — Trust — Imposta di registro in misura fissa.

Massima:

In caso di trust istituito con finalità liquidatoria del patrimonio conferito, non ottenendo il Trustee alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio, non è applicabile l'imposta delle donazioni, trovando invece applicazione l'imposta di registro in misura fissa. (G.So.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

583. Prezzo/Valore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2670/2015 del 17 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE — MODALITÀ DI PAGAMENTO — Indicazione generica — Base imponibile — Prezzo/Valore — Non spetta.

Massima:

È legittima la rideterminazione, ex artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, del valore imponibile dell'immobile compravenduto, ed il rigetto della richiesta di applicazione del prezzo/valore che consente, ex art 1 comma 497 della legge 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni, di regolare fiscalmente il trasferimento immobiliare al valore catastale, ove la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art 35 comma 22 del d.l. 223/2006, contenga modalità di pagamento del corrispettivo non puntuali ed analitiche ma generiche e non riscontrabili (*nel caso di specie le parti concordavano di regolare il prezzo, senza ulteriori precisazioni, parte mediante "compensazione di credito" e parte "a rate di importi e scadenze diverse"*). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: l. 266/2005, art 1 comma 497; d.l. 223/2006, art. 35 comma 22; d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

584. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2714/2015 del 20 marzo 2015,
Presidente: De Sapia, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA — Avviamento — Imposta di registro — Avviso di liquidazione — Compravendita — Bilancio — Profitto.

Massima:

L'avviamento, pur avendo un valore patrimoniale ed essendo come tale iscritto in bilancio, non è né un bene né un diritto, bensì una qualità della singola azienda, e precisamente la capacità della stessa di dare profitti in base alla gestione e all'organizzazione dei beni che la compongono. Dunque, in ragione delle sue caratteristiche, non può esistere un metodo unico di valutazione. In ogni caso, il valore dell'avviamento d'azienda, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità purché adeguatamente motivato (conf. Cass. 2204/2006). (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 43, 51 e 52

585. Alternatività Iva/Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2748/2015 del 23 marzo 2015,
Presidente: Pinto, Estensore: Frigeni

Intitolazione:

REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE — Imposta di registro - Decreto Ingiuntivo - Alternatività Iva/Registro -- Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Massima:

La registrazione del decreto ingiuntivo per il pagamento di somme assoggettate ad Iva è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa. Il d.P.R. n. 131/1986 prevede che non sono soggetti ad imposta proporzionale, in ossequio al principio dell'alternatività Iva-Registro, i decreti ingiuntivi che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad imposta sul valore aggiunto. Tra l'altro si considerano soggetti ad Iva, anche le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972, tra cui, rientrano anche le operazioni esenti di cui all'art. 10. Peraltro quando l'ingiunzione si riferisce ad una polizza fideiussoria prestata a garanzia di una obbligazione che nasce da un rapporto soggetto ad Iva e/o esente, il decreto ingiuntivo de quo va tassato in misura fissa, perché riferito all'assolvimento di una obbligazione sin dall'origine rientrante nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Se così non fosse, si verificherebbe una duplicazione di basi imponibili, Iva per il corrispettivo dichiarato in contratto, tassa di Registro per il corrispettivo ingiunto nel decreto. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8

586. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2828/2015 del 24 marzo 2015

Presidente: Deodato, Estensore: Del Re

Intitolazione:

DECRETO INGIUNTIVO — Restituzione di somme per prestazione di servizi assoggettate ad Iva — Imposta di registro — Misura fissa — Compete.

Massima:

È soggetto a tassazione in misura fissa, e non ad imposta proporzionale, il decreto ingiuntivo con il quale si chiede la restituzione di somme corrisposte, e ritenute non dovute, per prestazioni di servizi assoggettate ad Iva come disposto dall'art. 8 comma 1 della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 131/1986 ed ai sensi dell'art. 40 dello stesso d.P.R. *(nel caso di specie un operatore telefonico di rete mobile chiedeva un rimborso ad altro operatore che aveva svolto servizi di "terminazione" in relazione alle minori tariffe stabilite dall'AGCOM). (G.Ta.)*

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 della Tariffa, Parte I

587. Accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 3097/2015 del 30 marzo 2015,
Presidente: Gilardi, Estensore: Garofalo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Art. 37bis, d.P.R. n. 600/1973 - Non si applica.

Massima:

L'art. 37bis, d.P.R. n. 600/1973 non è applicabile con riguardo all'accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis

588. Maggior valore terreno

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3273/2015 del 13 aprile 2015,
Presidente: La Mattina, Estensore: Astegiano

Intitolazione:

**CORRISPETTIVO PATTUITO — VALORE VENALE SUPERIORE — Generico richiamo
allo strumento urbanistico — Insufficienza — Accertamento — Illegittimità.**

Massima:

Non costituisce prova dell'effettivo maggior valore venale del terreno, rispetto al corrispettivo pattuito, il rinvio in modo generico alle risultanze dello strumento urbanistico che disciplina l'utilizzazione dei terreni nella zona ove è ubicato quello oggetto di cessione ed il richiamo ai valori di mercato correnti in loco per terreni di similari caratteristiche. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

589. Alternatività Iva-Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3485/2015 del 14 aprile 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Del Re

Intitolazione:

**SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SOGGETTI AD IVA — Decreto ingiuntivo —
Enunciazione di atti e condanna al pagamento — Imposta di registro in
misura proporzionale — Illegittimità — Imposta di registro in misura fissa —
Compete.**

Massima:

È soggetto ad imposta di registro in misura fissa, sulla base del principio di alternatività fissato dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986, il decreto ingiuntivo contenente enunciazione di atti e condanna al pagamento di somme assoggettate ad iva dovute per prestazione di servizi di telecomunicazione ed è illegittimo l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate che ne pretendeva la tassazione in misura proporzionale. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40

590. Interpretazione degli atti tassati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 3586/2015 del 21 aprile 2015,
Presidente: Brecciaroli, Estensore: Bertolo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — INTERPRETAZIONE DELL'OGGETTO DELL'IMPOSTA —
Imposta di registro — Oggetto della tassazione — Contratto — Prevalenza della
sostanza sulla forma — Intento antielusivo — Considerazione unitaria di
molteplici negozi — Valide ragioni economiche — Insussistenza in presenza di
strumenti alternativi.

Massima:

L'imposta di registro, in virtù dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, è un tributo che tassa gli effetti degli atti soggetti a registrazione guardando all'unitarietà dell'operazione economica effettuata e valorizzando il legame sussistente tra una pluralità di negozi giuridici concatenati. Risulta, quindi, irrilevante la partecipazione di molteplici soggetti alla complessiva operazione. Inoltre, trattandosi di previsione con finalità antielusive, occorre valutare le valide ragioni sottostanti gli atti idonei a diminuire il carico tributario: a tal fine, lo strumento fiscalmente meno oneroso non può essere giustificato se ne sussiste un altro più oneroso ma idoneo a far conseguire gli stessi scopi. **(D.C.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

591. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 3887/2015 del 28 aprile 2015,
Presidente: Saresella, Estensore: Carretta

Intitolazione:

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE — Trust — Imposta di registro in misura fissa - Legittimità.

Massima:

Il trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del Trustee, che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio; legittima pertanto è l'imposizione ai fini dell'imposta di registro, in misura fissa. (G.R.)

592. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3891/2015 del 30 aprile 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

**REGISTRO — Avviamento — Rettifica valore — Metodo di valutazione —
Formule rigide e stereotipate- Annullamento - Sussiste.**

Massima:

Il valore dell'avviamento non può essere calcolato su formule rigide e stereotipate, le quali talvolta portano a risultati poco corrispondenti alla realtà aziendale analizzata. Le semplici stime basate su un calcolo matematico, su semplici percentuali, non prendono in considerazione numerosi aspetti concernenti l'attività economica oggetto di compravendita, tra i quali rientrano anche i fattori gestionali ed amministrativi ed elementi soggettivi che difficilmente potranno essere valutati con rigidi automatismi, né tengono conto dei mutamenti del mercato e, di conseguenza, sovrastimano il valore dell'avviamento in un contesto aziendale in cui è prevedibile, invece, un forte dell'attività economica, di talché le analisi dell'agenzia delle entrate risultano particolarmente lontane dalla realtà aziendale. (E.Q.)

593. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4038/2015 del 6 maggio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Zucchini

Intitolazione:

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE — Trust — Autonomia soggettività passiva - Non sussiste.

Massima:

Deve negarsi l'autonomia soggettività passiva del Trust. Soggetti passivi sono infatti i disponenti, il trustee ed i beneficiari primi e diretti del trust. Conseguentemente l'avviso di rettifica e liquidazione diretto al Trust, nella persona del legale rappresentante, deve ritenersi diretto a tali soggetti pur in presenza di diversa indicazione nell'epigrafe del provvedimento che costituisce mera irregolarità non idonea ad inficiare il provvedimento. (G.R.)

594. Pluralità di disposizioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 4383/2015 del 15 maggio 2015, Presidente e Estensore: Maniàci

Intitolazione:

REGISTRO — CESSIONE DI QUOTE - Atto unico - Pluralità di cedenti - Pluralità di disposizioni - Assoggettamento a imposta come atti distinti.

Massima:

Nel caso di cessione di quote societarie da parte di una pluralità di soci, ciascuno dispone della propria quota, e la circostanza che tali plurime cessioni vengano incorporate in un unico atto non comporta né che si tratti di rapporto unico con pluralità di parti, né che sia unico l'oggetto della disposizione, ma comporta soltanto il cumulo soggettivo di più posizioni in un unico contesto materiale. Ricorre pertanto, in tal caso, quella pluralità di disposizioni che, ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 131/1986, postula che ciascuna sconti l'imposta fissa per la sua registrazione. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 21

595. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4771/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Pinto, Estensore: Albertini

Intitolazione:

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE — Trust — Atto di trasferimento di proprietà — Non sussiste - Tassazione in misura fissa — Consegue.

Massima:

Nell'ambito del Trust non si verifica alcun trasferimento di proprietà in senso tradizionale dal disponente al trustee, i quali si identificano; si verte in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee in cui non è dato ravvisare alcun animus domandi da parte del disponente che rimane proprietario dei beni con la sola differenza che tale diritto è vincolato alle finalità proprie dell'atto. Anche con riferimento ai beneficiari futuri manca tale animus domandi che è proprio della donazione e quindi l'imposta da applicare è quella in misura fissa venendo meno la pretesa tassazione da parte dell'Ufficio. (K.S.)

596. Liquidazione registro su sentenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4790/2015 del 26 maggio 2015, Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

REGISTRAZIONE SENTENZA - LIQUIDAZIONE REGISTRO - Motivazione e allegazione atto presupposto - Obbligo — Sussiste.

Massima:

L'avviso di liquidazione con cui l'ufficio impositore determina l'imposta di registro relativa alla registrazione di una sentenza o di un lodo non é correttamente motivato ove si limiti ad indicare gli estremi dell'atto sottoposto a registrazione e la somma da pagare. La motivazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa. La motivazione è insufficiente laddove imponga al destinatario un'attività di ricerca obbligandolo a spendere tempo e denaro per l'acquisizione dell'atto di riferimento (*in specie la sentenza civile*), con l'effetto di una riduzione dello spazio di tempo a disposizione per valutare la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare(conf.Cass. 1905/2007 e 15482/2006). (M.Fa.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 131/1986, art. 54

597. Atto ricognitivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4807/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Zamagni, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

Imposta di registro — Atto ricognitivo — Applicazione dell'imposta - Atto soggetto ad imposta in misura fissa.

Massima:

Il c.d. atto ricognitivo costituisce una mera dichiarazione di scienza, limitandosi ad attestare la sopravvenienza di eventi che implicano una diversa liquidazione dell'imposta rispetto a quella già corrisposta, ed in quanto tale è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 19

598. Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 4857/2015 del 27 maggio 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Donvito

Intitolazione:

Imposta di registro — Accertamento — Conferimento di ramo d'azienda e cessione della partecipazione — Riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 — Natura antielusiva della contestazione — Garanzie procedurali — Necessità — Sussiste.

Massima:

La natura antielusiva dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 impone di riconoscere al contribuente le stesse garanzie procedurali previste dall'art. 37bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, che stabilisce l'obbligo per l'ufficio di contestare, a pena di nullità, al contribuente la condotta elusiva per ottenere chiarimenti nei successivi 60 giorni, periodo durante il quale è inibita la notificazione dell'avviso di accertamento. **(G.Br.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

599. Finanziamento soci

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5261/2015 dell'11 giugno 2015, Presidente: Giucastro, Estensore: Orsi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Assemblea soci - Copertura perdite - Rinuncia finanziamento soci - Atto enunciato - Assoggettato a tassazione - Sussiste - Notaio - Responsabile imposta — Sussiste.

Massima:

Va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, menzionato nell'atto di ripianamento perdite attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione delle somme prestate alla società e il notaio, quale responsabile di imposta, è tenuto a corrispondere all'erario quanto dovuto a fronte della registrazione dell'atto effettuato per il suo tramite (*nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria ridetermina l'imposta di registro dovuta a seguito della registrazione di un verbale di assemblea di una srl assoggettando ad imposizione il finanziamento soci richiamato nel verbale - atto enunciato - ai quali i soci hanno rinunciato per la copertura delle perdite societarie. Il notaio rogante ricorre sostenendo l'inesistenza dei presupposti di legge per la tassazione del contratto di finanziamento e l'inesistenza di una sua responsabilità solidale per l'atto enunciato*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 comma 1 e 57 comma 1

600. Listino FIMAA

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 61/2015 del 26 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Manfra

Intitolazione:

REGISTRO — Cessione immobili — Rettifica valore trasferimento — Listino FIMAA — Insufficienza.

Massima:

Il Borsino immobiliare della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'affari non è sufficiente a fondare la rettifica dell'Amministrazione dei valori degli immobili compravenduti, in quanto gli stessi hanno solo scopo informativo-consultivo con la finalità di individuare i valori medi più probabili degli immobili in funzione delle caratteristiche tipologiche e qualitative di ogni singola unità immobiliare (*nel caso di specie il contribuente vende alcuni beni immobili ai due figli ed i corrispettivi di cessione vengono rettificati sulla base del listino FIMAA*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 88/2009, art. 24; d.P.R. 131/1986, artt. 51 comma 3 e 52 comma 1

601. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 24/2015 del 2 marzo 2015,
Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Bianchini

Intitolazione:

Agevolazioni - Prima casa — Pertinenza — Terreno — Sussiste.

Massima:

L'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa si estende anche al terreno acquistato contestualmente, adiacente all'abitazione, e dichiarato dal proprietario quale pertinenza del fabbricato. La "graffatura", che unisce catastalmente l'abitazione alla pertinenza, non è requisito essenziale. È influente il fatto che la pertinenza sia ancora dotata di rendita propria e non sia ancora censita al catasto fabbricati. **(D.D'A.)**

602. Vincoli per pubblica utilità

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 6/2015 del 15 gennaio 2015,
Presidente: Novara, Estensore: Vitelli

Intitolazione:

Imposta ipotecaria e catastale — Acquisto di terreno - Incremento di proprietà dell'acquirente — Vincoli posti per pubblica utilità — Abbattimento del valore del bene — Riduzione equitativa — Legittimità — Sussiste.

Massima:

Sia la rettifica compiuta dall'Ente accertatore effettuata mediante comparazione (tenuto conto di compravendite di altri terreni aventi caratteristiche analoghe al terreno compravenduto, ed in base al C.D.U., rilasciato dal Comune ove è sito il terreno acquistato), che le contestazioni di parte ricorrente sulla scorta del V.A.M. (valori medi di mercato per i terreni agricoli, forniti dall'Agenzia del Territorio), non sono corrette e conformi alle statuizioni della Corte Costituzionale, essendo questi ultimi valori spesso inferiori al reale valore di mercato; per contro i vincoli derivanti dall'obbligo del rispetto di beni di pubblica utilità legittimano un abbattimento del valore del terreno oggetto di controversia, da effettuarsi in via equitativa. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

603. Esecuzione mobiliare

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 7/2015 del 21 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Curtò

Intitolazione:

**Imposta di registro — Debenza — Somma assegnata nell'Esecuzione Mobiliare
— Legittimità — Sussiste.**

Massima:

L'atto cui fare riferimento ai fini della tassazione è il valore del bene attribuito con il provvedimento giudiziario (*Esecuzione Mobiliare presso il Tribunale Ordinario con pignoramento presso terzi*), quindi non con la procedura esecutiva attivata dalla parte ricorrente per il soddisfacimento del proprio credito, ma con l'ordinanza di assegnazione della somma a favore dell'opponente emessa a conclusione della procedura di pignoramento presso terzi, nella fattispecie, con assegnazione parziale del maggior credito vantato. (M.Sa.)

604. Determinazione valore d'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 65/2015 dell'11 febbraio 2015,
Presidente: Curtò, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di azienda - Valore - Rideterminazione - Criterio matematico-estimativo - Non sufficiente - Reali situazioni oggettive - Non considerate - Accertamento illegittimo — Consegue.

Massima:

Il procedimento stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per determinare il valore dell'avviamento è di carattere matematico-estimativo e può configurare un indizio di maggiore capacità contributiva che deve, però, necessariamente, essere sempre supportato da analisi di elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la realtà aziendale esaminata (*nel caso specifico venditore e acquirente ricorrevano contro l'avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'agenzia delle entrate aveva elevato il prezzo di cessione di un'attività di rivendita di riviste e giornali portandolo da euro 45mila a euro 75mila. I ricorrenti contestano l'operato dell'Amministrazione finanziaria che si sarebbe limitata a effettuare una semplice ricostruzione matematico-statistica del valore dell'azienda senza tenere in considerazione la reale situazione di crisi che caratterizzava il settore di appartenenza*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4; d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4

605. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 310/2015 dell'11 giugno 2015,
Presidente: Soprano, Estensore: Surano

Intitolazione:

REGISTRO - IPOTECARIE - CATASTALI - Agevolazioni prima casa - Trasferimento residenza - Termine 18 mesi - Non rispettato - Motivi - Cause eccezionali - Ritardi burocratici - Sussistono - Agevolazione — Spetta.

Massima:

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa non possono essere revocate in presenza di un evento, non prevedibile, che sopraggiunga inaspettato e che si ponga contro la volontà del contribuente di abitare nella casa acquistata con le agevolazioni entro il termine normativamente previsto (nel caso di specie un contribuente si oppone agli avvisi di liquidazione con i quali l'agenzia delle entrate gli revoca le agevolazioni relative all'acquisto prima casa e ridetermina l'imposta sostitutiva del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto. Il ricorrente sostiene di non essere riuscito a trasferire la residenza nel termine dei 18 mesi, che la norma prevede, per motivi eccezionali dovuti alle richieste burocratiche del comune, connesse, anche, a vincoli paesaggistici, che non gli hanno permesso di terminare i lavori di ristrutturazione nei tempi previsti). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, nota IIbis-lett. a) della Tariffa I Parte prima

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA



Torna all'indice

606. Raggiungimento dello scopo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, Sentenza n. 243/2015 del 28 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Paganini

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO — NOTIFICA — Produzione dell'avviso di ricevimento — Principio del raggiungimento dello scopo — Sussiste.

Massima:

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, primo comma seconda parte del d.P.R. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo. In virtù del suddetto principio si determina uno spostamento dell' "*onus probandi*", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscerlo, a patto che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

607. Giudizio di ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 741/2015 del 2 marzo 2015, Presidente: Evangelista, Estensore: Botteri

Intitolazione:

SENTENZA — MANCATA ESECUZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO — Sentenza sfavorevole all'ufficio — Mancata esecuzione del giudicato — Istanza di rimborso — Non proponibile.

Massima:

Nel caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato, da parte dell'Ufficio soccombente, il contribuente in luogo della proposizione di una istanza di rimborso, deve adire la Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza al fine di instaurare il giudizio di ottemperanza. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36 comma 2 n. 4

608. Decorrenza termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 1071/2015 del 17 marzo 2015, Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

RIMBORSI — Diritto al rimborso - Decorrenza termine iniziale — Data pagamento — Data effettuazione ritenuta — Esaurimento rapporto tributario — Contrasto normativa interna normativa europea — Irrilevanza - Presentazione istanza rimborso — Tardività presentazione — Consegue.

Massima:

Ai fini della decorrenza del termine dei quarantotto mesi dalla data del pagamento risulta irrilevante l'eventuale successivo contrasto giurisprudenziale tra normativa europea e normativa interna laddove il rapporto tributario si sia già esaurito (*nel caso di specie il contribuente chiede il 30 ottobre 2009 il rimborso delle somme pagate in eccesso nel 2004, a seguito del contrasto creatosi tra diritto interno e diritto europeo circa la discriminazione tra uomini e donne che si è risolto definitivamente il 16 gennaio 2008*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4bis; d.P.R. 602/1973, art. 38 comma 2

609. Atti impeditivi del pagamento non applicabili all'ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, decreto n. 361/2015 del 20 marzo 2015, Presidente e Estensore: Fanizza

Intitolazione:

GIUDIZIO D'OTTEMPERANZA — D.P.R. 602/1973 ARTT. 46BIS E 72BIS — D.LGS. 123/2011 ART. 10 COMMA 1 — Applicabilità al giudizio d'ottemperanza — Non sussiste.

Massima:

L'art. 48bis, comma 1, d.P.R. 602/1973 dispone l'obbligatorietà della preventiva verifica di insussistenza di inadempienze esattoriali del beneficiario per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, superiori a diecimila euro (ai fini di un eventuale pignoramento speciale dei crediti presso terzi, di cui all'art. 72bis, d.P.R. 602/1973, emesso da Equitalia e conseguente compensazione obbligatoria) mentre l'art. 10, comma 1, d.lgs. 123/2011 obbliga il dirigente pagatore a giustificarsi davanti la Corte dei Conti per gli ordinativi bloccati per gli stessi motivi dalla R.T.S..

Il giudizio d'ottemperanza tributario, però, è un regime "chiuso" nel disposto dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e l'attività giurisdizionale posta in essere direttamente dal collegio o da un giudice-componente delegato o da un commissario ad acta nominato ed i relativi atti esecutivi possono essere impugnati esclusivamente davanti al collegio (se questi non ha proceduto direttamente ma con delega/nomina) oppure con ricorso in cassazione; pertanto, nel giudizio di ottemperanza, non è ipotizzabile alcun atto impeditivo al pagamento in via giurisdizionale né sottoposizione di tale attività al sindacato amministrativo degli organi di controllo contabile (*R.T.S. e Corte dei Conti*). (M.GI.)

610. Occupazione/esproprio terreno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1130/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

Intitolazione:

RITENUTE — Ente locale — Atto occupazione terreno — Effettuazione ritenuta d'acconto — Annullamento atto occupazione — Mancata successiva espropriazione — Obbligo restituzione ritenuta — Consegue.

Massima:

Spetta il rimborso della ritenuta d'acconto effettuata sull'indennità di esproprio di un terreno occupato dall'ente locale e successivamente non espropriato a seguito dell'annullamento di tale occupazione (*nel caso di specie l'ente locale, a seguito di occupazione di un terreno, effettua la ritenuta d'acconto sulla somma erogata a titolo di indennità di esproprio, anche se successivamente l'esproprio non viene formalmente eseguito*). (F.B.)

611. Sospensione dei rimborsi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 1597/2015 del 17 aprile 2015, Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

**SOSPENSIONE DEI RIMBORSI - Tassatività delle ipotesi di sospensione -
Sussiste.**

Massima:

È illegittimo il provvedimento di sospensione dei rimborsi dei crediti d'imposta effettuato al di fuori delle ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art. 38bis, comma 3, d.P.R. 633/1972 e di quelle di illecito amministrativo di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. 472/1997. Deve pertanto essere annullato il provvedimento di sospensione adottato dall'Amministrazione finanziaria in relazione al rimborso di un credito Iva richiesto da un privato, in assenza, nel caso di specie, di tali alcuno di presupposti. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 38bis; d.lgs. 472/1997, art. 23

612. Rimborso Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1868/2015 del 6 maggio 2015, Presidente: Silocchi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

Rimborso IVA — Dichiarazione IVA — Esposizione credito IVA — Comunicazione cessazione attività — Ente impositore — Potere/dovere controllo — Rileva — Credito contribuente — Decadenza biennale — Esclusione — Successiva istanza rimborso — Rileva — Termine prescrizione decennale — Sussiste — Illegittimità diniego rimborso IVA — Consegue.

Massima:

È illegittimo il diniego riguardante la richiesta di rimborso IVA presentata, a seguito di comunicazione di cessazione attività, dopo il termine biennale decorrente dall'anno d'imposta in cui è stata presentata l'ultima dichiarazione IVA in quanto la sola esposizione del credito IVA in dichiarazione obbliga l'Amministrazione al suo controllo mentre il diritto del contribuente all'ottenimento del rimborso ha un termine prescrizione di dieci anni *(nel caso di specie la contribuente, a seguito della cessazione della propria attività, proponeva istanza di rimborso del credito IVA per l'anno 2006 di € 4.592,00 oltre il termine dei due anni dalla presentazione dell'ultima dichiarazione IVA. L'ente impositore denegava la richiesta sostenendo che ella era decaduta dal proprio diritto senza però considerare che, qualora il credito venga indicato in dichiarazione, è soggetto a prescrizione decennale e obbliga l'Amministrazione al controllo della sua correttezza).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38bis

613. Decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2298/2015 del 26 maggio 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

RIMBORSO — Decadenza — Rilevabilità d'ufficio — Non sussiste — Eccezione proposta per la prima volta in appello — Inammissibilità — Sussiste.

Massima:

È inammissibile, ex art. 57 del d.lgs. 546/1992, l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso del contribuente, sollevata per la prima volta in appello dall'Amministrazione finanziaria. Trattandosi di decadenza e non di prescrizione deve essere esclusa l'applicazione dell'art. 2934 c.c., trovando applicazione l'art. 2969 c.c. che stabilisce, quale principio generale, che la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. Ma il principio di indisponibilità, pur potendo trovare copertura costituzionale nell'art. 97 Cost., deve cedere di fronte alla tutela di altri diritti costituzionali, connotati dalla inviolabilità come quello del giusto processo che deve svolgersi in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.). Del resto il principio di indisponibilità della pretesa tributaria non è un principio assoluto ed è stato più volte derogato dal legislatore con i vari condoni che si sono susseguiti negli ultimi decenni e non è, quindi, principio di per se sufficiente, nell'ottica della comparazione degli interessi delle parti, a sovvertire il principio costituzionale del giusto processo e, in particolare, della parità delle parti in giudizio. (M.GI.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57; c.c., artt. 2934 e 2969; Cost., artt. 97 e 111

614. Rimborso Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 2430/2015 del 4 giugno 2015, Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione:

Credito chiesto a rimborso in dichiarazione — Compilazione quadro RX — Necessità istanza nel termine biennale — Art. 21 d.lgs. 546/1992 — Non trova applicazione — Termine prescrizione decennale — Sussiste.

Massima:

La compilazione del quadro RX del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi dell'art. 38bis d.P.R. 633/1972, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR ai fini della determinazione dell'importo richiesto a rimborso nella dichiarazione IVA, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal d.lgs. 546/1992 art. 21, e trova applicazione esclusivamente il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.. La presentazione del mod. VR, infatti, costituisce, ai sensi dell'art. 38bis, comma 1, d.P.R. 633/1972 un adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso medesimo (conf. Cass. 20039/2011 e 7685/2012). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946

615. Maturazione interessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2440/2015 del 5 giugno 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

Istanza rimborso imposte — Ritardo addebitabile contribuente — Maturazione interessi — Legittima interruzione.

Massima:

Nel caso di istanza di rimborso di imposte, qualora il contribuente non abbia tempestivamente fornito la documentazione richiesta dall'ente impositore, è legittima l'interruzione della maturazione degli interessi da corrispondersi da parte dell'Amministrazione *(nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un rigetto con riferimento alla richiesta di accredito degli interessi conteggiati a proprio favore per il rimborso dell'IVA relativa agli anni 1999 e 2000. L'ente impositore aveva legittimamente escluso dalla maturazione degli interessi il periodo intercorrente tra la richiesta e la successiva produzione, a opera del contribuente, dei documenti necessari per la definizione dell'istruttoria)*. (F.B.)

616. Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 2926/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Nicolini

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO — INCENTIVO ALL'ESODO — NORMA INTERNA INCOMPATIBILE CON L'ORDINAMENTO EUROPEO — Dies a quo — Rilevanza della data del pagamento.

Massima:

Gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto. Ne consegue che, in caso di sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiara incompatibile con l'ordinamento europeo una norma interna, la tutela del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all'intervento del giudice europeo deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche. Il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale di 48 mesi, quindi, deve essere individuato nel momento in cui è stato versato il tributo, a nulla rilevando la data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38

617. Decorso termine per accertamento⁵

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 22/2015 del 15 gennaio 2015, Presidente: Furlani, Estensore: Maffei

Intitolazione:

RIMBORSO — Credito di imposta esposto in dichiarazione — Decorso termine per rettifica dichiarazione — Definitività credito — Illegittimità diniego rimborso — Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 l'Agenzia delle entrate può procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la stessa è stata presentata. Il provvedimento di diniego di rimborso del credito di imposta esposto in dichiarazione, emesso successivamente al decorso del termine di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973, è illegittimo perché tardivo ed è, pertanto, dovuto il rimborso del credito divenuto definitivo. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

⁵ La questione oggetto della pronuncia è stata recentemente devoluta dalla sezione tributaria della Cassazione alle Sezioni Unite: con l'ordinanza 23529/2014 è stata rimessa la questione relativa al consolidamento (*recte*: definitività) del credito di imposta esposto in dichiarazione a seguito dello spirare del termine di decadenza per procedere ad accertamento. Sul tema sussistono pronunce difformi in seno alla sezione tributaria: con alcune pronunce (con riferimento alle II.DD. cfr. Cass. Civ. 9524/2009, Cass. Civ. 2918/2010, Cass. Civ. 11444/2011; con riferimento all'IVA cfr. Cass. Civ. 194/2004, Cass. Civ. 29398/2008, Cass. Civ. 8642/2009) è stato statuito che il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione (artt. 36 *bis* DPR 600/1973 e 54 *bis* DPR 633/1972) ha natura ordinatoria con la conseguenza che il credito ivi esposto non si consolida con lo spirare del predetto termine né si consolida ove l'Amministrazione finanziaria abbia omissis di procedere ad accertamento entro il termine previsto per il controllo sostanziale (artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972) perché "La contestazione circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso (...) non influisce assolutamente sull'entità dell'imposta dovuta (che resta quindi fuori dalla discussione nella sua determinazione quantitativa) e, pertanto, non attiene assolutamente a profili accertativi dell'imposta stessa per cui la contestazione in parole non può ritenersi soggetta al termine decadenziale previsto dalla legge per tutt'altra fattispecie ma deve ritenersi sempre opponibile al contribuente finché questi abbia diritto di ottenere il rimborso delle eccedenze"; in altre pronunce, viceversa, si è ritenuto che il decorso del termine di decadenza per il controllo (formale e/o sostanziale) della dichiarazione periodica determina il consolidamento del credito di imposta ivi esposto con conseguente preclusione dell'Amministrazione finanziaria di disconoscerlo, contestarlo e negarne il rimborso successivamente a tale decorso: a seguito dello spirare del termine di decadenza "il diritto di rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell'an e nel quantum (...) rimanendo preclusa all'Amministrazione finanziaria ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso" (Cass. Civ. 9339/2012; Cass. Civ. 8460/2005; Cass. Civ. 11830/2002). (M.D.)

618. Contrassegno contributo unificato

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 77/2015 del 5 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Furlani

Intitolazione:

Contributo unificato tributario — Errato acquisto contrassegni — Istanza di rimborso — Rimborso - A carico dell'Agenzia delle Entrate.

Massima:

Qualora il contribuente, nell'acquistare i contrassegni del contributo unificato tributario, acquisti erroneamente quelli per il contributo unificato (*civile*), trattandosi di "entrata tributaria erariale" (*così come definita dalla Corte costituzionale, sent. 73/2005*), si configura un indebito pagamento d'imposta (*aliud pro alio*) e, come tale, sorge il correlato diritto al rimborso di quanto versato.

Unico soggetto legittimato passivo al rimborso è il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*e per esso l'Agenzia delle Entrate ex d.m. 1390/2000*) dal momento che gli importi riscossi a seguito della vendita dei contrassegni sono confluiti nell'apposito capitolo di bilancio dello Stato. (M.GI.)

619. Esercizio di opzione⁶

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. I, sentenza n. 156/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente: Nese, Estensore: Maffei

Intitolazione:

**RIMBORSO – Esercizio di opzione in dichiarazione – Perfezionamento dell'opzione –
Rettifica dichiarazione mediante istanza di rimborso – Preclusione – Sussiste.**

Massima:

La compilazione del Quadro RT della dichiarazione dei redditi rappresenta la manifestazione di volontà del contribuente di avvalersi dell'opzione per accedere alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati prevista dal d.l. 282/2002 e tale opzione

⁶ La pronuncia è in linea con l'orientamento della Cassazione in relazione ai limiti di rettificabilità ed emendabilità della dichiarazione tributaria: la dichiarazione tributaria affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, in quanto dichiarazione di scienza è sempre emendabile e rettificabile tramite istanza di rimborso quando possa derivare l'assoggettamento del contribuente ad oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della capacità contributiva, devono restare a suo carico (orientamento consolidato dalle pronunce a SS.UU. 15063/2002 e 17394/2002 fino alle più recenti Cass. Civ. 19661/2013, Cass. Civ. 3754/2014, Cass. Civ. 12481/2014, Cass. Civ. 26187/2014; da ultimo Cass. Civ. 18180/2015). Tale principio, tuttavia, incontra una deroga con riferimento alle opzioni esercitate dal contribuente in sede di dichiarazione perché tramite esse il contribuente esprime una precisa manifestazione di volontà e, pertanto, con riferimento ad esse la dichiarazione tributaria assume valore di atto negoziale come tale irretrattabile (*"il principio della ritrattabilità della dichiarazione, valido in linea generale, non lo è peraltro in senso assoluto, dal momento che esso non consente la riformulazione ex novo della dichiarazione, non attribuisce al contribuente un potere illimitato di modificare e financo di revocare e sostituire la precedente dichiarazione. Esso deve più correttamente circoscriversi alla indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti la esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta) Il potere di emenda, implicitamente sotteso alla natura di dichiarazione di scienza dell'atto, si esprime perciò in un campo i cui confini risultano, per oggettive esigenze di salvaguardia del gettito, necessariamente circoscritti. Questo porta a ritenere che l'emendabilità della dichiarazione sia consentita nei limiti in cui ne sia apprezzabile la coerenza rispetto alla sua qualificazione iniziale ovvero sia laddove l'esercizio del potere di modificare il risultato della dichiarazione non esorbiti dall'essere essa un'esternazione di pensiero priva di efficacia volitiva. È stato così affermato che sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che esponano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno quando il legislatore subordina per esempio la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, "la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione". Rimane, in particolare, estranea all'area dell'emendabilità la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, viene ad esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria. "Tale opzione" - s è detto - "integra esercizio di un potere discrezionale di scelta nell'"an" e nel "quando" riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sulla obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento alla imposta" (così Cass. Civ. 18757/2014). Da ultimo in questo senso Cass. Civ. 18180/2015. (M.D.)*

si perfeziona nel momento in cui si effettua il versamento dell'intero importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata con conseguente possibilità per il contribuente di avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 TUIR. È preclusa al contribuente, che abbia operato la compilazione del Quadro RT ed effettuato il versamento della prima rata, la possibilità di presentare successivamente un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per modificare la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione di legge in tal senso. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

620. Termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 615/2015 del 27 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

RIMBORSO - VERSAMENTO INDEBITO - Istanza di rimborso - Decorrenza termine - Saldo o Acconto - Individuazione momento in cui il versamento assume la natura di indebito - Necessità - Sussiste.

Massima:

In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili "*all'an o al quantum*" del tributo. La decorrenza del termine dalla data dell'acconto o dal saldo è legata al momento in cui il versamento effettuato assume la natura di indebito. Per un soggetto che ritenga di non integrare i presupposti di applicazione dell'Irap la qualificazione del versamento come indebito è già noto alla data dell'acconto. (M.Fa.)

621. Rimborso Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1944/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Girovaco

Intitolazione:

IVA — Rimborso IVA — Riconoscimento — Modello VR — Mancata presentazione - Cessazione attività — Prescrizione.

Massima:

La mancata presentazione del Modello VR non fa venir meno il diritto al rimborso dell'eccedenza dell'imposta risultante al momento di cessazione dell'attività ed espressa nel Modello di dichiarazione annuale, attesa l'impossibilità di portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo. In tale ipotesi, il termine decadenziale per la richiesta di rimborso del credito Iva è quello ordinario decennale e non quello biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 21

622. Liquidazione dei rimborsi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 3565/2015 del 20 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Brecciaroli

Intitolazione:

Rimborsi — Credito d'imposta — Dichiarazione dei redditi — Liquidazione dei rimborsi — Prescrizione del credito d'imposta.

Massima:

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti sui dati esposti in dichiarazione il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, cosicché, una volta che il credito si è consolidato, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad eseguire il rimborso ed il relativo credito del contribuente sarà soggetto alla ordinaria prescrizione decennale. **(G.So.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis comma 1

623. Presenza di carichi pendenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3680/2015 del 23 aprile 2015,
Presidente: Roggero, Estensore: Rizzo

Intitolazione:

**Provvedimento di sospensione del rimborso — Credito non contestato —
Presenza di altri carichi pendenti — Irrilevanza.**

Massima:

La presenza di carichi tributari pendenti non giustifica la sospensione della richiesta di rimborso di un contribuente laddove il contenuto della pretesa creditoria non risulta contestato dall'Ufficio. Inoltre la particolare consistenza commerciale ed economica della società ricorrente esclude la presenza di un periculum in mora per le ragioni erariali tale da giustificare la sospensione del rimborso. (E.C.)

624. Diniego di rimborso Irpef

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4561/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Pilello

Intitolazione:

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA — Diniego di rimborso Irpef — Recupero del credito da ritenute effettivamente versate — Prova documentale prodotta in giudizio — Illegittimità del diniego - Consegu.

Massima:

In caso di silenzio rifiuto alla restituzione delle somme versate in occasione di cartella esattoriale con cui l'Ufficio impositore aveva recuperato a tassazione il credito d'imposta per ritenute non risultanti dal controllo incrociato con i modelli 770, deve ritenersi illegittimo il diniego dell'Ufficio qualora il contribuente produca in giudizio l'intera documentazione da cui emerga che le ritenute siano state effettivamente versate. (K.S.)

625. Termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 4823/2015 del 26 maggio 2015, Presidente: Brecciaroli, Estensore: Salvo

Intitolazione:

Pretesa erariale in contrasto con il diritto comunitario — Termine di decadenza istanza di rimborso — Prevalenza disciplina nazionale.

Massima:

Nel caso di imposte pagate sulla base di norme che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto contrastanti con il diritto comunitario il contribuente può domandare il rimborso solo entro il termine di decadenza stabilito dalla disciplina nazionale, senza che la pronuncia comunitaria possa incidere sul decorso di esso, non potendo questa configurarsi come espressione di "overruling". Pertanto non essendo tale, è inidonea ad operare retroattivamente atteso che la decisione comunitaria non riguarda la materia processuale, né il termine per la domanda di rimborso. (N.D.)

626. Diniego di rimborso Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4883/2015 del 28 maggio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Miceli

Intitolazione:

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA — Diniego di rimborso Iva — Imposta corrisposta a seguito di cartella di pagamento non impugnata — Successiva richiesta di rimborso — Diniego dell'Ufficio — Legittimità del diniego.

Massima:

Il ricorso contro il silenzio rifiuto di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 può essere proposto solo quando l'imposta pagata, di cui si chiede successivamente il rimborso, derivi da un pagamento comunque spontaneo e non sia invece preceduto da un atto impositivo come la cartella di pagamento, suscettibile di impugnazione. Qualora infatti (come nella specie) il contribuente non impugni la cartella di pagamento con il quale l'Amministrazione ha avanzato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'Amministrazione (conf. Cass. 672/2007). (K.S.)

RISCOSSIONE E MISURE

CAUTELARI



Torna all'indice

627. Preavviso di ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 33/2015 del 13 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Ceccherini

Intitolazione:

PREAVVISO DI IPOTECA E MOTIVAZIONE.

Massima:

Il preavviso di ipoteca non è un atto dell'autorità amministrativa, ma un provvedimento preliminare della riscossione, compiuto da un soggetto privato, sebbene in forza di concessione amministrativa. Non è applicabile, quindi, l'articolo 7, comma 1 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), secondo cui "*gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati in base a quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi*". È applicabile invece il capoverso dell'articolo 7 del citato Statuto, contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti, applicabile anche ai concessionari. Di conseguenza, il preavviso di ipoteca deve essere comunicato al debitore ma non deve essere motivato: esso è un invito al pagamento del dovuto, in forza di titoli esecutivi. **(M.GI.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3

628. Ipoteca esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 68/2015 del 14 gennaio 2015, Presidente: Califano, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

IPOTECA ESATTORIALE - Figura speciale di ipoteca legale - Non è atto dell'espropriazione - Art. 50 d.P.R. 602/1973 — Inapplicabilità.

Massima:

Con l'art. 77 d.P.R. 602/1973, il legislatore ha introdotto una figura speciale di ipoteca legale, che consente all'agente della riscossione, in presenza di un ruolo, di avvalersi di una prelazione in modo da garantire allo stesso una tutela speciale in materia di riscossione, in virtù di una preminente situazione di interesse pubblico. L'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto espropriativo, costituendo invece, come noto, una misura cautelare e uno strumento deterrente per favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione da parte del contribuente. Ne consegue che non si applica, ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, l'art. 50 d.P.R. 602/1973. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77

629. Sospensione ex art. 373 c.p.c.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 169/2015 del 10 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Silocchi

Intitolazione:

SOSPENSIONE DELL'ATTO E SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA.

Massima:

La richiesta di sospensione dell'atto, emesso a seguito di sentenza della Ctr, non pregiudica la possibilità, per il contribuente di chiedere anche la sospensione dell'esecutività della stessa sentenza (*nel caso di specie in merito ad una istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c., l'Ufficio finanziario aveva eccepito l'inammissibilità della stessa, in quanto, la parte contribuente, chiedendo anche la sospensione dell'esecutività dell'avviso di liquidazione derivato dalla sentenza, sarebbe incorsa in una violazione del principio del "ne bis in idem", in palese duplicazione dei mezzi di difesa*). (M.GI.)

630. Estratti ruolo informali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 397/2015 del 10 febbraio 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

Intitolazione:

ESTRATTI RUOLO INFORMALI — Valore probatorio ai fini della tempestiva notifica della cartella — Non sussiste.

Massima:

Per provare la tempestiva notifica della cartella di pagamento, Equitalia non può limitarsi a produrre in giudizio gli “*estratti ruoli informali*”, ma deve allegare la cartella di pagamento (ovvero le relative matrici ex art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973) unitamente alla relata di notifica della stessa. (C.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

631. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 774/2015 del 4 marzo 2015, Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO — Legittimazione passiva — Ente creditore o concessionario — Litisconsorzio necessario — Non sussiste.

Massima:

L'azione di annullamento della cartella di pagamento può essere rivolta dal contribuente, indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario evocato in giudizio la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (conf. Cass. Ord. 10646/2013). (V.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14

632. Convenzione Italia-Canada

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 895/2015 del 9 marzo 2015, Presidente: D'Alonzo, Estensore: Fucci

Intitolazione:

RISCOSSIONE — Convenzione Italia-Canada - Determinazione imposta netta — Deduzione imposte canadese — Spettanza.

Massima:

È nulla l'iscrizione a ruolo delle somme effettuata senza dedurre le imposte pagate in Canada nella misura del rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo (nel caso di specie il contribuente ha conseguito redditi in Canada ed ha dedotto le imposte colà pagate a titolo definitivo dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza delle quota di imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti ed all'estero ed il reddito complessivo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165 comma 1

633. Notifica della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1239/2015 del 26 marzo 2015, Presidente: Frangipane, Estensore: Nicolini

Intitolazione:

RISCOSSIONE — NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO — Notifica con raccomandata in plico chiuso — Validità - Sussiste.

Massima:

Per la notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione è abilitato ad utilizzare la lettera raccomandata con avviso di ricevimento purché sia fornita la prova della oggettiva conoscibilità dell'atto da parte del soggetto destinatario. La firma di accettazione sulla raccomandata fa prova dell'avvenuta consegna al legittimo destinatario fino a querela di falso. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60

634. Avviso di iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1257/2015 del 30 marzo 2015, Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione:

RISCOSSIONE — Agente della riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria — Obbligo di notificazione — Sussiste — Mancata notificazione — Illegittimità dell'avviso — Consegue.

Massima:

L'avviso di iscrizione ipotecaria è nullo quando l'agente della riscossione non comunica preventivamente l'iscrizione ipotecaria al contribuente, o non lo invita al contraddittorio, in quanto sussiste, nell'ordinamento positivo, un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi nei confronti del destinatario dell'atto, obbligo che è funzionale a consentire un reale ed effettivo esercizio del diritto alla difesa (*nel caso di specie, un imprenditore, operante nel commercio all'ingrosso di tessuti, risultava destinatario di un avviso di iscrizione ipotecaria posto in essere dall'agente della riscossione. Avverso tale atto, lo stesso proponeva tempestivo ricorso in Ctp eccependo la nullità dell'avviso, tra l'altro, per sussistenza di vizio di notifica. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso poiché l'iscrizione ipotecaria derivava da avvisi di accertamento divenuti definitivi e neppure le cartelle di pagamento erano state impugnate dal contribuente. Il contribuente appellava la sentenza ribadendo il vizio di di notifica non considerato dai giudici di prime cure. La Ctr accoglie l'appello evidenziando che, stante chiare prescrizioni di legge, l'agente della riscossione deve procedere, prima dell'iscrizione di ipoteca, a notificare il connesso avviso al contribuente in quanto provvedimento limitativo della sfera giuridica dello stesso. Tale notifica consente al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, costituzionalmente garantito*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77 comma 2bis; l. 241/1990, art. 21bis; l. 212/2000, artt. 6 e 17

635. Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1697/2015 del 22 aprile 2015, Presidente: Izzi, Estensore: Malacarne

Intitolazione:

**PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA — MANCATA IMPUGNAZIONE —
Iscrizione ipotecaria — Impugnabilità - Non sussiste.**

Massima:

La mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (*che, quale atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, è atto autonomamente impugnabile*) determina la decadenza del potere di impugnare la successiva iscrizione ipotecaria ed anche gli atti presupposti su cui essa si fonda. (M.GI.)

636. Ruolo straordinario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1865/2015 del 6 maggio 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

RUOLO STRAORDINARIO — Motivazione — Necessità — Assenza — Illegittimità cartella — Sussiste.

Massima:

In caso iscrizione a ruolo di tipo straordinario, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ex art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Ne consegue che, nel caso in cui l'Ufficio si limiti a riportare nella motivazione: "fondato pericolo per la riscossione" ex art. 11 comma 3 del d.P.R. n. 602/1973, il ruolo è illegittimo e la cartella di pagamento deve essere annullata. (C.S.)

637. Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1878/2015 del 6 maggio 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Fucci

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Credito IVA — Presentazione modello VR — Dichiarazione IVA — Posticipata presentazione — Non rileva — Obbligo restituzione contribuente — Esclusione — Ruolo esecutivo — Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo il ruolo emesso per la richiesta di restituzione del credito IVA qualora l'ente impositore lo abbia erogato, dopo avere debitamente accertato l'effettiva spettanza, a seguito di presentazione del modello VR effettuata prima della presentazione della dichiarazione IVA (nel caso di specie la contribuente, dopo avere ricevuto il rimborso del credito IVA riguardante l'anno d'imposta 2008, riceve un ruolo notificatole con cartella di pagamento dove l'ente impositore le richiede la restituzione dell'importo poco prima rimborsatole. L'ente impositore riteneva infatti che, a motivo della presentazione della dichiarazione IVA effettuata dopo la presentazione del modello IVA VR, non fosse legittimo il rimborso erogato essendo venuto meno uno dei due presupposti legittimanti. Questo senza però considerare che era stata preventivamente accertata la sua effettività). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 54 e 55

638. Compensazione debito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1879/2015 del 6 maggio 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Fucci

Intitolazione:

RISCOSSIONE — Debito IVA/IRES — Avvenuta compensazione — Ente impositore — Mancato riscontro — Rileva - Esecutività ruolo — Notifica cartella pagamento — Soggetto contribuente — Opposizione giudiziale - Illegittimità pretesa — Rigetto ricorso primo grado — Non rileva — Soggetto contribuente — Possibilità sanare errori/omissioni — Sussiste - Decadenza amministrativa — Non rileva - Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

È illegittimo il ruolo reso esecutivo e notificato con cartella di pagamento per un debito IVA/IRES per il quale l'ente impositore non ha immediatamente riscontrato la corretta compensazione operata dal contribuente, il quale ancorché decaduto dalla possibilità di correggere errori e/o sanare omissioni, ha ragione di difendersi in sede giudiziale (nel caso di specie la contribuente, società fallita, risultava destinataria di un ruolo emesso per il mancato pagamento di IVA-IRES per l'anno d'imposta 2008. Nonostante l'estinzione del debito operata in compensazione e il mancato accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado, l'ente impositore, che inizialmente non aveva accertato l'estinzione del debito in compensazione, sosteneva comunque che il contribuente era decaduto dalla facoltà di sanare errori e/o omissioni, senza però considerare che questo poteva valere in una fase amministrativa e non anche durante la fase processuale). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis

639. Atto presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 2019/2015 del 13 maggio 2015, Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

Atto impositivo — Omessa opposizione — Ruolo esecutivo — Avvenuta opposizione - Atto presupposto — Invocazione difetto notifica — Mancata compilazione relata — Costituzione ente impositore — Produzione avviso ricevimento — Firma contribuente — Omessa contestazione — Legittimità ruolo — Consegue.

Massima:

È legittimo il ruolo emesso in base ad un avviso di accertamento che si è reso definitivo qualora, nonostante l'invocazione di un presunto difetto di notifica per mancata compilazione della relata, il contribuente non abbia poi contestato la propria firma risultante dall'avviso di ricevimento dell'atto impositivo prodotto dall'ente impositore al momento della propria costituzione in giudizio (*nel caso di specie il contribuente, dopo avere ricevuto una cartella di pagamento contenente il ruolo relativo ad un avviso di accertamento che non aveva opposto, propone ricorso contestando il difetto di notifica dell'atto impositivo per omessa compilazione della relata. Tuttavia egli non aveva neppure proposto opposizione alla produzione dell'avviso di ricevimento effettuata dall'ente impositore durante la propria costituzione in giudizio*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3

640. Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 2140/2015 del 19 maggio 2015, Presidente: Malaspina, Estensore: Ingino

Intitolazione:

**RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
— TERMINE - Credito d'imposta non indicato in dichiarazione — Cartella di pagamento.**

Massima:

È illegittima la iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36bis d.P.R. 600/1973 per il recupero dei crediti d'imposta, utilizzati in compensazione, non indicati in dichiarazione dei redditi ove il contribuente abbia emendato e sanato l'errore mediante presentazione di apposita dichiarazione integrativa con il quadro RU correttamente compilato ancorché questa dichiarazione risulti inviata oltre i termini fissati dall'art. 2 comma 8bis d.P.R. 322/1998 ma entro il termine previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973. (G.Ta.)

641. Dichiarazione omessa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 2396/2015 dell'1 giugno 2015, Presidente: Vitiello, Estensore: Magrino

Intitolazione:

DICHIARAZIONE OMESSA — Controllo ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Mancato riconoscimento del credito — Sussiste.

Massima:

È legittimo il recupero, mediante la procedura di cui all'art. 36bis del d.P.R. 600/1973, del credito d'imposta risultante da una dichiarazione omessa in quanto presentata con ritardo superiore a novanta giorni. Ciò sulla base del disposto dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 241/1997 per cui è possibile computare in diminuzione delle imposte dovute i crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche. Pertanto se il credito d'imposta non risulta dalla dichiarazione regolarmente presentata nei termini, il contribuente decade dalla possibilità di relativo utilizzo anche se dimostra la spettanza dello stesso. (L.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.lgs. 241/1997, art. 17

642. Disconoscimento credito tributario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 2490/2015 dell'8 giugno 2015, Presidente e Estensore: Montanari

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Disconoscimento credito tributario — Omessa attività accertativa — Atto impositivo — Omessa formazione — Illegittimità ruolo — Consegue.

Massima:

Il disconoscimento di un credito tributario, avvenuto unicamente attraverso la formazione di un ruolo è da ritenersi illegittimo qualora siano state omesse l'attività accertativa e quella impositiva (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un ruolo per l'anno d'imposta 2009. L'ente impositore, a seguito di una dichiarazione IVA tardivamente trasmessa per l'anno 2008, anziché svolgere l'attività istruttoria, dopo avere formato il ruolo lo aveva immediatamente notificato alla contribuente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54bis; l. 212/2000, art. 10 comma 1

643. Parziale sgravio dell'atto presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 2633/2015 del 15 giugno 2015, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Istanza autotutela — Sgravio parziale - Omessa comunicazione — Successiva iscrizione ruolo — Difetto motivazione — Sussiste - Illegittimità pretesa — Consegue.

Massima:

In caso di atto impositivo successivamente parzialmente annullato in autotutela è illegittima, per difetto di motivazione, l'iscrizione a ruolo del debito residuo senza la preventiva comunicazione dello sgravio al contribuente (nel caso di specie il contribuente risultava destinataria di un ruolo notificatogli con cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore, che pure aveva provveduto ad uno sgravio parziale in autotutela dell'atto impositivo presupposto, non ne aveva dato comunicazione al contribuente e non aveva neppure motivato tale fatto nella cartella rendendola illegittima per difetto di motivazione). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 14; l. 212/2000, art. 7 comma 1

644. Fondo patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 2701/2015 del 16 giugno 2015, Presidente: Oldi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Debiti attività professione/impresa — Estraneità bisogni familiari — Non sussiste — Fondo patrimoniale — Non rileva — Legittimità iscrizione ipotecaria — Consegue.

Massima:

I debiti contratti durante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale/libero professionale non sono estranei ai bisogni familiari e dunque la presenza di un fondo patrimoniale non impedisce comunque l'iscrizione di un'ipoteca su un immobile (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un preavviso di iscrizione ipotecaria. Il Concessionario della riscossione invocava la legittimità del provvedimento cautelare pure in presenza dell'indisponibilità dei beni gravati invocata dal contribuente a motivo della preesistenza di un fondo patrimoniale, che faceva ritenere la non estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 169 e 170; d.P.R. 602/1973, art. 77 comma 1bis

645. Preavviso di fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 542/2015 del 14 aprile 2015,
Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

**PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO — OBBLIGO DI MOTIVAZIONE —
Insussistenza.**

Massima:

Il preavviso di fermo amministrativo, quale atto preordinato al procedimento esecutivo, non richiede alcun corredo motivazionale, salvo il richiamo alla cartella di pagamento su cui si fonda.
(E.M.)

646. Esecuzioni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 105/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente e Estensore: Vacchiano

Intitolazione:

AGGREDIBILITÀ DI BENI CONFERITI IN UN FONDO PATRIMONIALE — Iscrizione di ipoteca — Estraneità agli interessi familiari e conoscenza da parte del debitore — Onere della prova a carico del contribuente

Massima:

Ai sensi degli artt. 169 e 170 c.c., i creditori non possono iscrivere ipoteca sui beni costituenti il fondo patrimoniale, salvo il caso in cui fossero a conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In particolare, incombe sul debitore l'onere di provare che il debito sia stato contratto con finalità avulse dalle esigenze familiari e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (conf. Cass. 2970/2013, 4011/2013 e 5385/2013).
(V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77; c.c. artt. 169 e 170

647. Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 24/2015 del 30 gennaio 2015,
Presidente: Maticchioni, Estensore: Preda

Intitolazione:

**RISCOSSIONE — Notifica fermo amministrativo — Obbligo comunicazione
Direzione Regionale Entrate — Esclusione.**

Massima:

Il Concessionario non deve informare l'Amministrazione dell'avvenuto fermo amministrativo di beni mobili essendo questa una mera facoltà e non un obbligo. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86 comma 2

648. Allegazione ruolo alla cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 134/2015 del 24 giugno 2015,
Presidente: Chiodaroli, Estensore: Furiosi

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Sentenza secondo grado - Riforma sentenza primo grado - Ruolo - Cartella di pagamento - Omessa allegazione ruolo - Nessun obbligo - Diritto alla difesa - Garantito.

Massima:

Nessuna norma prevede l'obbligo di allegare alla cartella di pagamento, emessa in seguito al ruolo predisposto dall'agenzia delle entrate sulla base della sentenza di secondo grado che ha riformato la sentenza dei primi giudici, il ruolo stesso. La ricorrente è consapevole di tutto l'iter giudiziario del contenzioso tributario, per cui i suoi diritti non sono stati in alcun modo pregiudicati (nel caso specifico una contribuente ricorre contro la cartella di pagamento notificata da Equitalia a seguito del ruolo predisposto dall'agenzia delle entrate sulla base del disposto della sentenza della Ctr della Lombardia che aveva riformato la sentenza dei giudici di primo grado. La ricorrente ritiene violato il suo diritto alla difesa in quanto alla cartella di pagamento non era stato allegato il ruolo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 68 comma 1

649. Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 63/2015 del 17 febbraio 2015,
Presidente e Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione:

IPOTECA — Agente della riscossione — Intimazione di pagamento — Presupposto — Decorso termine dilatorio — Espropriazione forzata — Non sussiste.

Massima:

L'Agente della riscossione non ha alcun obbligo di inviare un'intimazione di pagamento prima di una iscrizione ipotecaria. Infatti, l'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 si limita a richiamare, quale unico presupposto per procedere all'effettuazione di quest'ultima, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 60 giorni stabilito dall'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, predisposto per l'eventuale adempimento dell'obbligazione tributaria. Non rileva pertanto il susseguente comma 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, concernente l'obbligo di notificare al debitore l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, in quanto tale previsione attiene esclusivamente alla fase dell'espropriazione forzata, cui non è riconducibile l'iscrizione di ipoteca. **(G.Be.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 commi 1 e 2, e art. 77 comma 1

650. Beneficium excussionis

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 68/2015 del 25 febbraio 2015,
Presidente: Alioto, Estensore: Celenza

Intitolazione:

“BENEFICIUM EXCUSSIONIS” — Patrimonio sociale — Fase esecutiva — Agente della riscossione — Emissione e notificazione cartella di pagamento — Attività di cognizione.

Massima:

Il principio del beneficium excussionis, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale, attiene unicamente alla fase esecutiva. Ne consegue che non è preclusa all'agente della riscossione l'emissione e la notificazione di una cartella di pagamento nei confronti di un contribuente, in quanto mera attività di cognizione, volta a consentire al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del debitore. (G.Be.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2304

651. Apertura concordato preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 88/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

**RISCOSSIONE — Debito tributario — Comunicazione esito liquidazione -
Apertura concordato preventivo — Iscrizione a ruolo debito tributario —
Pericolo riscossione — Sussiste — Legittimità iscrizione — Consegue.**

Massima:

È legittima l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario dell'intero credito vantato dall'amministrazione nei confronti di un soggetto ammesso al beneficio del concordato preventivo perché ciò rappresenta un reale pericolo per la riscossione e risulta inoltre l'unico modo per poter essere inseriti in via provvisoria all'inserimento del credito nell'elenco dei crediti della procedura (*nel caso di specie l'amministrazione comunica in data 9 giugno 2011, 27 febbraio e 17 maggio 2012 l'esito dell'attività liquidatoria ad una Spa in liquidazione, la quale viene ammessa in data 25 maggio 2012 al beneficio del concordato preventivo. Successivamente iscrive a ruolo a titolo straordinario tutte le somme oggetto delle precedenti comunicazione*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36bis e 90; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; l.f., art. 160

652. Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 89/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione:

ISCRIZIONE DI IPOTECA — INTIMAZIONE DI PAGAMENTO — Cartella di pagamento — Decorso dell'anno dalla notifica — Iscrizione ipotecaria — Omessa notifica di intimazione di pagamento — Legittimità.

Massima:

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere, non potendosi considerare l'iscrizione ipotecaria un mezzo preordinato all'espropriazione forzata. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77

653. Termine di prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 93/2015 del 9 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Deodato

Intitolazione:

**TERMINE DI PRESCRIZIONE — EFFETTI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO —
Prescrizione — Cartella di pagamento — Effetti sulla prescrizione — Irrilevante
— Non equiparabilità alla sentenza.**

Massima:

La legge individua per ciascun tributo specifici termini di prescrizione, i quali variano, dovendosi applicare il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., a seguito di atto avente natura giurisdizionale. A tali fini, tuttavia, è del tutto irrilevante la notifica di cartella di pagamento, in quanto trattasi di atto privo del predetto requisito di giurisdizionalità. Conseguentemente, laddove non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ovvero altro atto avente natura analoga, il termine di prescrizione resta quello specificamente previsto per il tributo azionato. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2953

654. Iscrizione a ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 285/2015 del 19 gennaio 2015,
Presidente: Pinto, Estensore: Frigeni

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Iscrizione a ruolo — Omesso invio del c.d. Avviso bonario — Illegittimità — Sussiste — Nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento - Consegue.

Massima:

È illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per violazione dell'art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6 commi 1 e 5 dello Statuto del Contribuente, qualora non siano precedute dall'invio del c.d. avviso bonario, obbligatorio nei casi in cui vi sia incertezza su un aspetto rilevante della dichiarazione. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; l. 212/2000, art.6 commi 1 e 5

655. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 521/2015 del 21 gennaio 2015,
Presidente: Saresella, Estensore: Contini

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione — Legittimità — Sussiste.

Massima:

Nel caso di cartella di pagamento notificata a mezzo posta, l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 autorizza il Concessionario della riscossione ad effettuare la notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico sigillato e la notifica si considera avvenuta nella data di notifica dell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone abilitate dalla legge. Qualora la ricevuta di ritorno rechi (come nella fattispecie) l'indicazione del numero della raccomandata, del numero della cartella, della qualità e firma del soggetto che ha ritirato la raccomandata nonché la data di ritiro e la firma dell'incaricato della distribuzione, l'iter del procedimento di notificazione deve ritenersi perfezionato. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

656. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 705/2015 del 28 gennaio 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Zucchini

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Cartella di pagamento — Obbligo di motivazione — Sussiste — Mancata indicazione dell'iter seguito per la determinazione degli interessi — Illegittimità — Consegue.

Massima:

Sussistendo l'obbligo di esauriente motivazione, deve ritenersi non motivata la cartella di pagamento che non renda chiaro né comprensibile l'iter seguito dall'agente della riscossione per la determinazione degli interessi, così come peraltro ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza 4516 del 2012. (G.R.)

657. Misure cautelari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 709/2015 del 28 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Roggero

Intitolazione:

IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO - Istanza misure cautelari — Requisito periculum in mora — Incapienza del patrimonio — Non sufficiente — Atti depauperativi — Necessari.

Massima:

L'art. 22 del d.lgs. 472/1997 legittima l'adozione di misure cautelari sui beni del trasgressore quando sia provato il "fumus boni iuris", ovvero quando, a seguito di delibazione sommaria della carte processuali, l'operato dell'ufficio appaia né pretestuoso e né arbitrario e il "periculum in mora", cioè vi sia il fondato timore di perdere la garanzia del credito fiscale. Tuttavia, al fine di integrare il requisito da ultimo citato, sono necessari degli atti depauperativi o condotte espressamente e/o surrettiziamente in frode all'erario, mentre non è sufficiente addurre la semplice incapienza del patrimonio del trasgressore in quanto la stessa rappresenta una situazione endemica e stabilizzata che l'ufficio si troverà comunque di fronte anche all'esito del contenzioso ed in sede di esperimento delle procedure esecutive fiscali ordinarie. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22

658. Omesso avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 1634/2015 del 18 febbraio 2015, Presidente e Estensore: D'Orsi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO — Omesso avviso bonario — Legittimità della Cartella — Sussiste.

Massima:

Deve ritenersi legittima la cartella di pagamento che non sia stata preceduta da avviso bonario. Infatti, la mancanza di una comunicazione preventiva al contribuente incide esclusivamente sulla determinazione delle sanzioni e non sull'imposta dovuta. **(M.Mot.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

659. Iscrizione a ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1673/2015 del 19 febbraio 2015, Presidente: Golia, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Iscrizione a ruolo — Richiesta di pagamento dell'intero debito tributario e delle sanzioni in pendenza di giudizio - Illegittimità — Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 602/1973 "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati". Conseguentemente, deve ritenersi illegittima l'iscrizione a ruolo dell'intero debito tributario e delle sanzioni. **(G.R.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15

660. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1888/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione — Legittimità — Sussiste.

Massima:

Nel caso di cartella di pagamento notificata a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento (*ex art.26, comma 1, secondo periodo d.P.R. 602/1973*) il solo adempimento richiesto è l'invio del plico chiuso contenente la cartella, con raccomandata A/R e la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del citato art. 26 del d.P.R. 602/1973. In ogni caso, *ex art. 156, comma 3, c.p.c.*, "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". (G.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

661. Aggió riscossione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1945/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Girovaco

Intitolazione:

RISCOSSIONE — Aggió riscossione — Variazione temporale ammontare — Anni precedenti variazione — Applicazione retroattiva — Illegittimità.

Massima:

Ha valore “sanzionatorio” l’aggio, oggetto di modifiche nel 2008 e con effetti dal 1 gennaio 2009, esposto nella cartella esattoriale se riferito ad annualità precedenti (*nel caso di specie una società di capitali impugna una iscrizione a ruolo per quasi 1,5 milioni di euro relativa al 2002 — così come derivante dal contenzioso instaurato presso la Ctr Lombardia - di cui oltre 85mila euro per compensi della riscossione nell’ipotesi di pagamento entro il termine di giorni sessanta dalla notifica, ovvero di oltre 166mila euro nell’ipotesi di pagamento oltre tale data. L’aggio della cartella ammonta al 4,65 per cento se relativo a pagamenti effettuati entro il termine di giorni sessanta ovvero nella misura del 9 per cento se relativo a pagamenti effettuati oltre tale termine*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 112/1999, art. 17 comma 1; d.l. 286/2006, art. 2; d.l. 185/2008, art. 32

662. Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1946/2015 del 27 febbraio 2015, Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Girovaco

Intitolazione:

RISCOSSIONE — Società estinta — Assenza soggetto destinatario - Successiva notifica cartella esattoriale — Illegittimità — Consegue.

Massima:

È inesistente la cartella esattoriale notificata dal Concessionario della Riscossione ad una società estinta, per mancanza del soggetto destinatario della cartella (nel caso di specie il Concessionario della Riscossione in data 13 aprile 2012 notifica l'iscrizione a ruolo per oltre 4mila euro una Sas cancellata dal registro delle imprese in data 20 settembre 2011 senza messa in liquidazione. Il ricorso introduttivo viene proposto nei confronti del solo Concessionario della Riscossione). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2

663. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2546/2015 del 16 marzo 2015,
Presidente: Pinto, Estensore: Frigeni

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione — Legittimità — Sussiste.

Massima:

Nel caso di cartella di pagamento notificata a mezzo posta, l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 autorizza l'Agente della riscossione ad effettuare la notifica in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata dell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone abilitate previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

664. Preavviso di fermo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2841/2015 del 25 marzo 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Bersani

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Preavviso di fermo — Mancata indicazione del responsabile del procedimento — Motivo di nullità — Non sussiste.

Massima:

L'obbligo di indicare il nominativo del responsabile del procedimento sussiste, a pena di nullità, soltanto per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, per effetto della disposizione introdotta dal d.l. n. 248/2007, art. 36, comma 4^{ter}. Non sussiste, invece, nel caso di preavviso di fermo sottoscritto da “funzionario delegato” a cui il ricorrente avrebbe ben potuto rivolgersi. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.l. 248/2007, art.36 comma 4^{ter}

665. Termine notifica cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 2848/2015 del 25 marzo 2015,
Presidente: D'Orsi, Estensore: Donvito

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO — NOTIFICAZIONE — TERMINE — DECADENZA.

Massima:

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. 602/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e ciò a pena di decadenza del Concessionario dal relativo potere (*nel caso di specie, trattandosi di redditi del 2006, la cartella di pagamento avrebbe dovuto necessariamente essere notificata entro il 31 dicembre 2010*). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

666. Notifica cartella a Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 2852/2015 del 25 marzo 2015,
Presidente e Estensore: D'Orsi

Intitolazione:

NOTIFICAZIONI — TRUST — SOGGETTO INESISTENTE.

Massima:

Il trust non presenta autonoma soggettività giuridica, trattandosi piuttosto di un rapporto giuridico o di una serie di rapporti giuridici in virtù dei quali il settlor o disponente trasferisce la proprietà e il controllo dei propri beni. La notifica della cartella di pagamento a un trust è illegittima in quanto effettuata nei confronti di un soggetto inesistente. (G.C.)

667. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3062/2015 del 31 marzo 2015,
Presidente: Centurelli, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta — Mancata consegna al destinatario — Obbligo di provvedere al deposito di piego e di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — Sussiste — Illegittimità della procedura di notificazione - Consegue.

Massima:

In tema di notifiche a mezzo posta, l'ufficiale postale, quando non abbia potuto consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza delle seconde, ha l'obbligo di rilasciare al notificando avviso di deposito del piego e di darne notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Conseguentemente, qualora non risulti la prova che si sia proceduto ai predetti incumbenti, l'irregolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico comporta la nullità della cartella di pagamento successivamente impugnata. (G.R.)

668. Sequestro conservativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 3117/2015 dell'1 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Roggero

Intitolazione:

SEQUESTRO CONSERVATIVO — Sproporzione tra credito erariale e patrimonio della società — Requisito del periculum — Non sussiste.

Massima:

Al fine dell'applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo, non integra il requisito del periculum in mora la semplice sproporzione tra il credito erariale e il patrimonio del debitore, non potendosi considerare la stessa indice della volontà del contribuente di voler sottrarre il suo unico bene (o uno dei pochi) alla garanzia del credito erariale. (V.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2740; d.lgs. 472/1997, art. 22; d.P.R. 602/1973, art. 76

669. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3259/2015 del 13 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Brecciaroli

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Cartella di pagamento — Omessa notificazione — Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria — Mancata produzione della relata di notificazione in originale — Illegittimità — Consegue.

Massima:

Qualora il contribuente impugni l'estratto di ruolo assumendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento in esso riportate, l'onere della prova contraria grava sull'Amministrazione finanziaria. La produzione in giudizio della copia delle relate di notificazione non è idonea a provare l'avvenuto perfezionamento dell'iter di notificazione qualora la copia medesima sia disconosciuta dal ricorrente. Ed infatti, le copie fotostatiche di un documento hanno lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte con la conseguenza che in caso di disconoscimento della copia non autenticata (come nel caso in esame) questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né dell'esistenza stessa della scrittura riprodotta. (G.R.)

670. Rigetto istanza di rateazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 4036/2015 del 6 maggio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Bersani

Intitolazione:

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI — Rigetto istanza di rateazione — Diritto alla rateazione — Non sussiste — Legittimità del diniego - Consegue.

Massima:

La rateazione può essere concessa e non costituisce un diritto per il contribuente. In presenza di una mera facoltà e non di un dovere per l'agente della riscossione, quest'ultimo è solo tenuto a fornire una esauriente motivazione del proprio diniego. In presenza di idonea motivazione il diniego è legittimo. (G.R.)

671. Mancata notifica atti presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 5053/2015 dell'8 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Roggero

Intitolazione:

IRES - IRAP - Accertamento - Contestazione - Provvedimento cautelare - Legale rappresentante - Mancata notifica atti presupposti - Illegittimità - Società - Periculum in mora - Sproporzione credito erariale - Non sufficiente - Operazione fraudolenta - Margini incertezza - Fumus boni iuris - Non provato - Provvedimento cautelare - Non ammesso.

Massima:

Non può essere presentata istanza di sequestro conservativo nei confronti di un soggetto (*legale rappresentante di una società*) al quale non sono stati, precedentemente, notificati gli atti presupposti della stessa. Inoltre non basta la semplice sproporzione tra credito erariale e patrimonio della società accertata per dare prova del periculum in mora anche in considerazione del fatto che, relativamente al fumus boni iuris, l'articolata e complessa operazione fraudolenta, ricostruita dall'Amministrazione finanziaria, che avrebbe coinvolto la società, presenta margini di incertezza soprattutto quanto alla consapevolezza dell'operazione stessa da parte della ricorrente (*nel caso specifico una società ricorre contro l'istanza presentata dall'agenzia delle entrate di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo alcune unità immobiliari intestate alla società nonché un immobile di proprietà del legale rappresentante*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22 comma 1; d.l. 185/2008, art. 27 comma 7

672. Periculum in mora e Fumus boni iuris

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 5057/2015 dell'8 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Roggero

Intitolazione:

IRES - IRAP - IVA - Pvc - Accertamento - Provvedimento cautelare - Periculum in mora - Dismissione immobili - Sussiste - Fumus boni iuris - Non sussiste - Provvedimento cautelare - Non ammesso.

Massima:

L'adozione delle misure cautelari richiede che l'Amministrazione finanziaria dia prova dell'esistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, con la conseguenza che, se il periculum in mora potrebbe essere ravvisato dalle cessioni di immobili effettuate a favore di società riconducibili al medesimo gruppo, il fumus boni iuris non può essere ravvisato nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria si rifà esclusivamente ai rilievi, basati su elementi indiziari, mossi dalla guardia di finanza in sede di Pvc senza alcuna ulteriore motivazione o considerazione a supporto della sua esistenza *(nel caso specifico una società ricorre contro quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 2009 al 2012. Definito il 2009 con il pagamento di quanto dovuto dalla società, l'agenzia delle entrate presenta istanza per l'adozione delle misure cautelari per essere autorizzata al sequestro conservativo di alcune unità immobiliari intestate alla società stessa. La contribuente si oppone a tale richiesta sostenendo la mancanza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22 comma 1; d.l. 185/2008, art. 27 comma 7

673. Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 272/2015 del 24 aprile 2015,
Presidente e Estensore: Tateo

Intitolazione:

Iscrizione ipotecaria — Immobile vincolato — Legittimità — Non sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 76 d.l. 69/2013 (*c.d.*: “*decreto del fare*”) è inibita l'espropriazione se “l'unico immobile di proprietà, con esclusione delle abitazioni di lusso (...) e, comunque, dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. Da ciò deriva la preclusione, per l'esattoria, di procedere all'iscrizione ipotecaria che è misura propedeutica all'espropriazione. **(P.B.)**

Riferimenti normativi: c.c., artt.2645ter e 2915; d.l. 69/2013, art. 76

SUCCESSIONE E DONAZIONE



Torna all'indice

674. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1049/2015 del 19 marzo 2015, Presidente e Estensore: Fenizia

Intitolazione:

SUCCESSIONI E DONAZIONI — Atto istitutivo di trust — Vincolo di destinazione — Imponibilità — Sussiste.

Massima:

L'atto costitutivo del trust, in quanto atto che imprime un vincolo di destinazione a beni (*nella specie, immobili*) di proprietà del disponente, è soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

675. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza n. 1083/2015 del 23 marzo 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Maffei

Intitolazione:

TRUST — AVVISO DI LIQUIDAZIONE — ACCERTAMENTO DI UNA DIVERSA IMPOSTA — MAGGIORE IMPOSTA COMPLEMENTARE — Responsabilità solidale del notaio rogante — Non sussiste.

Massima:

La differente interpretazione da parte dell'Ufficio della natura e degli effetti giuridici dell'atto di trust oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione comporta l'applicazione di una imposta diversa (*donazione*) da quella liquidata dal notaio (*registro*). Tale valutazione non può equipararsi alla correzione di un errore o di una omissione, con conseguente mantenimento della natura sostanziale dell'atto impositivo. L'Ufficio, in realtà, compie un accertamento di una imposta diversa da quella dichiarata. Tutto ciò comporta che l'imposta liquidata debba essere considerata non principale ma complementare. Ne consegue la cessazione della solidarietà del Pubblico Ufficiale rogante ex art. 57, comma 2, d.P.R. n. 131/1986. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57 comma 2

676. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 2919/2015 del 30 giugno 2015, Presidente: Locatelli, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

ATTO DI TRUST E DOTAZIONE DI BENI NEL FONDO IN TRUST — Tassazione — Imposizione in misura fissa e non proporzionale — Legittimo.

Massima:

L'atto istitutivo di Trust non realizzando alcuna attribuzione liberale ed onerosa dal disponente al trustee da cui non consegue alcun arricchimento del proprio patrimonio deve essere assoggettato ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex art. 11, Tabella, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986. Manca, infatti, il presupposto per l'applicazione di tali imposte in misura proporzionale in quanto l'art. 2, comma 2 e l'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 347/1990 prevedono che esse sono dovute in misura fissa per le volture che non comportano trasferimenti di beni immobili. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 2 comma 2 e art. 10 comma 2

677. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 4180/2015 dell'8 maggio 2015,
Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione:

TRUST — QUALIFICAZIONE GIURIDICA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI — Aspettativa giuridica dei beneficiari finali del patrimonio — Assenza di arricchimento — Imposizione fissa di registro.

Massima:

Pur nella difficoltà di inquadramento del "Trust", istituto estraneo alla nostra tradizione giuridica, nel nostro ordinamento può sicuramente affermarsi che al momento di costituzione del trust non si realizza alcun trasferimento di ricchezza in favore del trustee che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio. Non può considerarsi sufficiente, quindi, il trasferimento iniziale per determinare l'applicazione dell'imposta. Il presupposto imponibile del tributo deve ritenersi realizzato solo se e quando si verifichi un arricchimento effettivo e definitivo nel patrimonio del soggetto beneficiario mediante un trasferimento "liberale" di ricchezza.

Il Trust al momento della sua costituzione non comporta alcun trasferimento di ricchezza nei confronti del trustee che di fatto non ottiene alcun accrescimento di suo patrimonio. Quanto detto legittima l'imposizione in misura fissa. L'arricchimento tassabile si verificherà solo successivamente quando i beni saranno attribuiti effettivamente e definitivamente al beneficiario e solo in questo momento potrà essere valutato il presupposto impositivo. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 58

678. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 4285/2015 del 12 maggio 2015, Presidente e Estensore: Duchi

Intitolazione:

TRUST — QUALIFICAZIONE GIURIDICA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI — Trust di garanzia — Assenza di intento di liberalità — Imposizione fissa di registro.

Massima:

Se il trust ha per oggetto il perseguimento di un fine e non l'arricchimento di determinati soggetti (*individuati immediatamente ovvero in epoca successiva alla sua istituzione*), potrebbe non realizzarsi alcun incremento patrimoniale, connesso al trasferimento di ricchezza: è corretto affermare che la costituzione di un trust di scopo, con segregazione dei beni, non determina normalmente la prospettiva certa, sul piano giuridico, di un arricchimento patrimoniale.

Affermare la tassazione all'atto della segregazione dei beni, in caso di trust in questo modo connotati sul piano negoziale, significherebbe una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo, con segregazione dei beni, non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza attuale.

Inoltre, occorre sottolineare che il rilievo della costituzione del vincolo di destinazione, in quanto collegato ad un futuro trasferimento di ricchezza, pone al di fuori del campo applicativo dell'imposta quei trust nei quali i trasferimenti si realizzano nell'ambito di sequenze negoziali onerose. Non esistendo quindi nell'atto istitutivo del trust, né intento di liberalità, né trasferimento di ricchezza, l'avviso impugnato deve essere annullato. Discorso a parte meritano gli avvenimenti che potranno verificarsi alla scadenza ed al conseguimento degli obiettivi del trust, aventi, eventualmente, effetti traslativi e di modifica della situazione patrimoniale dei soggetti interessati, non rilevabili al momento della costituzione del trust, avente il solo scopo di costituire specifica garanzia tra i contraenti ed i soggetti creditori. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 58

679. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 5465/2015 del 17 giugno 2015, Presidente e Estensore: Citro

Intitolazione:

SUCCESSIONI E DONAZIONI — Trust — Vincoli di destinazione — Segregazione del patrimonio — Proprietà — Eredità — Riscossione.

Massima:

Il patrimonio conferito al trust — istituto tipico del mondo anglosassone e non disciplinato dal codice civile — viene completamente estraniato dal patrimonio del disponente (settlor) al momento dell'apporto, comportando il contemporaneo trasferimento di beni, anche temporaneo, in capo ad un soggetto diverso dal disponente, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà. Ne consegue che l'istituto è assimilabile alla costituzione di vincoli di destinazione, i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, vanno assoggettati ad imposta di successione e donazione, perché il patrimonio conferito non concorre alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del gestore (trustee). (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

680. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 5700/2015 del 23 giugno 2015, Presidente: La Mattina, Estensore: Moro

Intitolazione:

TRUST — SOGGETTIVITÀ PASSIVA AI FINI DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI — Carenza di soggettività passiva del trust — Soggettività passiva delle parti istituenti e dei beneficiari.

Massima:

È fuor di dubbio che il trust costituisce un vincolo di destinazione che comporta conseguenze tipiche dei patrimoni separati sia nei confronti dei titolari e del trustee, sia nei confronti dei loro creditori; detto vincolo di destinazione costituisce l'oggetto proprio del trust e come tale soggetto a tassazione sui relativi valori patrimoniali per quanto disposto dalla specifica norma invocata. In conclusione i soggetti passivi possono esserne le parti costituenti e i beneficiari, non mai il trust in sé che non è il soggetto ma l'oggetto del negozio giuridico che lo costituisce. La determinazione dell'imposta dovuta si scontrerebbe con una insormontabile difficoltà nella quantificazione dell'imposta dovuta che non potrebbe tenere conto, per il trust quale asserito soggetto passivo di imposta, né della franchigia né delle riduzioni e delle aliquote applicabili in funzione dei rapporti di parentela e della qualità dei beneficiari qualora questi fossero ritenuti estranei all'imposizione (*nel caso in esame, poiché il soggetto intimato è proprio lo stesso trust, ancorché rappresentato dal trustee, il Collegio ritiene che la pretesa dell'Ufficio è da considerarsi almeno soggettivamente illegittima in quanto diretta nei confronti di un soggetto che non è parte direttamente obbligata sul piano della tassazione dei beni che lo costituiscono*).
(L.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 5

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Torna all'indice

681. Omessa denuncia agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 147/2015 del 21 gennaio 2015, Presidente e Estensore: Chindemi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO — Agevolazioni — Decadenza — Omessa denuncia — Presupposti per la sanzionabilità.

Massima:

La mancata edificazione nel quinquennio di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 388/2000 deve essere oggetto di denuncia ex art. 19 d.P.R. 131/1986. Tuttavia, l'omessa presentazione della denuncia suddetta non può comportare l'irrogazione di sanzioni, qualora l'Agenzia delle Entrate abbia avuto, comunque, conoscenza della sussistenza dei presupposti per la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Ciò, in quanto, è principio generale applicabile anche in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni sull'imposta di registro, che le norme tributarie hanno anche una funzione di garanzia e devono perciò essere interpretate in modo da escludersi l'operatività di sanzioni per fatti che concretamente non ledono i soggetti a favore dei quali sono poste. (L.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 19; l. 388/2000, art. 33 comma 3

682. Responsabilità professionista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 605/2015 del 23 febbraio 2015, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

Omessa presentazione dichiarazione — Responsabilità del professionista — Iniziative assunte dal contribuente contro il professionista — In sede civile e in sede penale — Responsabilità per le sanzioni — In capo al contribuente — Non sussiste.

Massima:

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione le sanzioni non sono dovute dal contribuente bensì gravano sul professionista qualora risultino in atti le iniziative assunte in sede civile (*ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 702bis c.p.c.*) ed in sede penale (*denuncia di querela sfociata nel decreto di citazione diretta a giudizio*) dal contribuente nei confronti del proprio commercialista in relazione all'omessa dichiarazione quanto all'utilizzo di raggiri ed artifici da parte del professionista stesso. A nulla rilevano le doglianze dell'Ufficio in merito alla circostanza che lo stesso non è in grado di iscrivere le sanzioni in capo al professionista poiché il giudizio penale è ancora sub judice ed in capo al contribuente poiché annullate vista la sentenza di primo grado. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5

683. Omesso versamento di ritenute

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 1293/2015 del 31 marzo 2015, Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

Sostituto di imposta - Omesso versamento di ritenute — Irrogazione sanzione — Definizione agevolata — Non sussiste — Omesso versamento di ritenute — Irrogazione sanzione - Adesione ai processi verbali di constatazione — Definizione agevolata — Riduzione ad un sesto — Consegue.

Massima:

La sanzione per omesso versamento di ritenute, irrogata mediante processo verbale di constatazione, può beneficiare della riduzione ad un sesto prevista dall'istituto deflattivo consistente nell'adesione a detti verbali, posto che la previsione circa l'impossibilità di applicare la definizione agevolata è riferita esclusivamente alle sanzioni irrogate mediante iscrizione a ruolo (*con provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'Ufficio contestata maggiori sanzioni — rispetto a quelle corrisposte dal contribuente in sede di adesione al processo verbale di constatazione — in quanto riteneva non applicabile alle sanzioni per omesso versamento di ritenute da parte del sostituto di imposta l'istituto della definizione agevolata delle stesse. Con riferimento a tale atto impositivo, a seguito dell'accoglimento del ricorso da parte della Ctp adita, l'Ufficio proponeva appello sostenendo che per la sanzione per omesso versamento de quo non poteva essere applicata la definizione agevolata. La Ctr confermava la sentenza dei giudici delle prime cure evidenziando che la non applicabilità dell'istituto della definizione agevolata per le sanzioni per omesso o ritardato versamento dei tributi è riferita esclusivamente alle sanzioni irrogate mediante iscrizione a ruolo, mentre in presenza di adesione ai verbali di constatazione la misura delle sanzioni applicata con riferimento all'accertamento con adesione risulta in ogni caso ridotta alla metà*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 2 comma 5 e art. 5bis comma 3

684. Costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1401/2015 del 9 aprile 2015, Presidente e Estensore: Alparone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - SANZIONI — Reddito di impresa — Separata indicazione costi black list — Omessa indicazione in UNICO — Prova deducibilità costi — Sanzione mera irregolarità formale — Sussiste — Sanzione proporzionale 10% — Non sussiste

Massima:

La sanzione proporzionale - pari al 10% dei costi - per mancata separata indicazione in Unico dei costi derivanti da paesi c.d. black list, si applica solamente quando l'impresa residente in Italia non abbia provato che i costi erano deducibili, ancorché connessi con operazioni passive poste in essere con paradisi fiscali; pertanto, l'omessa separata indicazione in dichiarazione di tali costi, qualora venga provata la loro deducibilità, comporta solamente la comminazione della più mite sanzione di euro 1.500 per violazioni meramente formali (*nel caso di specie, ad una società di capitali veniva notificato dall'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2005, un provvedimento di irrogazione di sanzioni per euro 50.000 per mancata indicazione in UNICO dell'importo dei costi che la stessa aveva sostenuto nei confronti di paradisi fiscali. La sanzione applicata risultava pari al 10% dell'importo non indicato (con un massimo di 50.000). La contribuente ricorreva avverso l'atto impositivo in Ctp, ottenendone un annullamento parziale, riconoscendo i giudici di prime cure dovuta solamente la sanzione più mite di euro 1.500 per mera irregolarità formale. L'Agenzia appellava in Ctr, la quale confermava la sentenza di primo grado. Ciò in virtù del fatto che, come chiarito dalla Cassazione, la sanzione proporzionale del 10% in oggetto deve intendersi applicabile solo nel caso in cui i costi da paesi black list risultino "non deducibili". Nel caso di specie, la contribuente aveva provato la deducibilità degli stessi e nulla, con riferimento a ciò, aveva eccepito l'Ufficio).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 8 commi 1 e 3bis.

685. Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1415/2015 del 13 aprile 2015, Presidente Sacchi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

SANZIONI — Estrazione da depositi IVA — Reverse charge - Obbligatorio — Errore aliquota reverse charge — Assenza di danno erariale — Sanzione IVA — Non sussiste.

Massima:

All'atto di estrazioni da depositi IVA, il contribuente che dovesse incorrere in errori di applicazione di aliquota IVA nell'ambito dell'autofattura in reverse charge, non determinando — in caso di pro-rata iva di deducibilità totale — alcun danno erariale, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione, nemmeno per irregolarità formale (*nel caso di specie, ad una società di capitali veniva notificato — a seguito di verifica della Agenzia delle Dogane — un provvedimento di irrogazione sanzioni per l'anno di imposta 2008 per errore nell'applicazione dell'aliquota IVA. Avverso tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso in Ctp, la quale annullava l'atto impositivo. Anche la Ctr confermava la sentenza dei giudici di prime cure ritenendo che in presenza di estrazioni da depositi IVA ed applicazione di reverse charge, anche se il soggetto passivo IVA dovesse avere applicato in autofattura un'aliquota errata che non ha causato alcun danno erariale, alcuna sanzione gli può essere comminata, nemmeno per violazioni meramente formali*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6 comma 1; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis.

686. Sanzioni amministrative

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 1589/2015 del 17 aprile 2015, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Rossanigo

Intitolazione:

Omessa presentazione dichiarazione — Perdita credito IVA — Non sussiste — Utilizzo in compensazione — Legittimità — Sanzione amministrativa

Massima:

L'omessa presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del credito Iva non riportato, che può essere utilizzato dal contribuente in compensazione. Quanto al profilo sanzionatorio, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2068 euro prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 471/1997, considerato che, essendo la dichiarazione a credito, non erano dovute imposte. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 5

687. Potenzialità del danno erariale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1947/2015 dell'8 maggio 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

SANZIONI — Potenzialità del danno Erariale - Sussiste.

Massima:

Quando non è possibile escludere la potenzialità di un danno all'Erario e, quindi, la natura sostanziale della violazione, non può trovare applicazione l'art. 10, comma 3, della legge 212/2000, secondo cui le sanzioni non sono applicate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, né, in subordine, l'art. 5 del d.lgs. 471/1997, con riferimento alla misura della sanzione stessa. (G.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.10; d.lgs. 471/1997, art. 5

688. Disapplicazioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 107/2015 del 12 marzo 2015,
Presidente e Estensore: Dello Russo

Intitolazione:

SANZIONI — CONDOTTA FRAUDOLENTA DI TERZI — DISAPPLICAZIONE.

Massima:

In base all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini della responsabilità, occorre che l'azione od omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia anche colpevole, cioè che si possa rimproverare all'agente di avere tenuto un comportamento quanto meno negligente. Ne consegue l'inapplicabilità delle sanzioni nel caso in cui l'inosservanza di adempimenti fiscali sia dipesa unicamente dal comportamento fraudolento di terzi. (G.C.)

689. Violazioni formali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 11/2015 dell'8 gennaio 2015,
Presidente: Gilardi, Estensore: Scarabelli

Intitolazione:

SANZIONI — VIOLAZIONI FORMALI — Dichiarazioni di intento — Rilevanza ai fini della non imponibilità IVA — Omessa trasmissione nei termini — Maggiore difficoltà di accertamento — Integrazione di violazione sostanziale punibile.

Massima:

L'omessa tempestiva trasmissione in via telematica di alcune dichiarazioni di intento, presupposto per l'emissione di fatture in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/1972, non può considerarsi violazione meramente formale in quanto incide sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Per la mancata trasmissione delle dichiarazioni è applicabile la sanzione prevista dall'art. 7 comma 4bis del d.lgs. 471/1997. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 7 comma 4bis; d.l. 746/1983, art. 1 lett. c)

690. Solidarietà dei soci

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 158/2015 del 13 gennaio 2015,
Presidente: Golia, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

SANZIONI — Debiti tributari societari — Solidarietà dei soci — Solidarietà del socio accomandante — Esclusione.

Massima:

Il socio accomandante non risponde per i debiti tributari sociali, per i quali sono tenuti in solido la società ed il socio accomandatario (nel caso di specie l'Amministrazione notifica un'iscrizione a ruolo, scaturente da un atto di contestazione delle sanzioni emesso nei confronti di una Sas e riguardante la mancata emissione di due ricevute fiscali, ai due soci accomandanti). (F.B.)

691. Versamenti tardivi e ravvedimento operoso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1148/2015 del 10 febbraio 2015, Presidente e Estensore: Zamagni

Intitolazione:

Sanzioni — Versamenti tardivi e dichiarazione infedele — Alternatività.

Massima:

La sanzione prevista dall'art. 13 d.lgs. 471/1997 in caso di insufficiente versamento alle prescritte scadenze dei pagamenti in acconto è diversa ed alternativa rispetto alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997 per la dichiarazione infedele. Ne consegue che nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione infedele, il contribuente può emendarla accedendo all'istituto del ravvedimento operoso applicando le sanzioni calcolate sulla base di tale violazione formale, senza che esse possano essere cumulate con quella di cui all'art. 13 del medesimo decreto. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2 e art. 13

692. Oneri documentali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1457/2015 del 16 febbraio 2015, Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione:

TRANSFER PRICE - ONERI DOCUMENTALI - Consegna della documentazione dopo tre giorni dall'inizio della verifica - Disconoscimento del regime premiale - Applicazione delle sanzioni - Illegittimità.

Massima:

È illegittima l'irrogazione di sanzioni qualora la documentazione prescritta dall'art. 1, comma 2^{ter} del d.lgs. 471/1997 venga consegnata all'Amministrazione finanziaria dopo soli tre giorni dall'inizio della verifica fiscale, atteso che la ratio del regime premiale è di incentivare la messa a disposizione di documentazione idonea a consentire all'Amministrazione stessa di svolgere efficacemente e più speditamente la propria attività di controllo. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2^{ter}

693. Omessa presentazione Mod. F24

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1823/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente: Maniàci, Estensore: Girovaco

Intitolazione:

SANZIONI — Società di capitali — Fusione per incorporazione — Dichiarazioni incorporante — Credito Irap — Modello F24 saldo zero — Omessa presentazione — Errore non agevolmente riscontrabile — Irrogazione sanzione — Legittimità.

Massima:

La mancata compilazione del modello F24 a saldo zero relativa alla liquidazione delle imposte derivante da un'operazione di fusione per incorporazione è un errore non agevolmente riscontrabile per cui va irrogata la sanzione *(nel caso di specie, a seguito di fusione per incorporazione, una società ne incorporava altre tre con trasferimento dell'obbligo dichiarativo delle imposte in capo all'incorporante la quale, pur risultando a credito per oltre 527mila euro ai fini Irap, non presentava il modello F24 a saldo zero)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13 comma 1; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis

694. Cumulo giuridico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1873/2015 del 26 febbraio 2015, Presidente: Centurelli, Estensore: Bersani

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI — Cumulo giuridico — Omessa dichiarazione e omesso versamento ritenute.

Massima:

Il beneficio della sanzione unica aumentata in ragione del c.d. cumulo giuridico ben può trovare applicazione qualora si configuri una macro-violazione oggettivamente unitaria, seppure frazionata in singole trasgressioni autonomamente sanzionabili, come nel caso in cui le violazioni contestate (di omesso versamento ed omessa dichiarazione delle ritenute) siano finalizzate all'unico scopo costituito dalla volontà di non versare le ritenute ed anzi, l'omessa dichiarazione è risultata essere teleologicamente funzionale al mancato versamento delle ritenute medesime. (G.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 12

695. Infedele dichiarazione e omesso versamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1967/2015 del 3 marzo 2015,
Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione:

INFEDELE DICHIARAZIONE - OMESSO VERSAMENTO - Rapporto tra le due sanzioni - Assorbimento - Sussiste.

Massima:

La sanzione per omesso versamento non può cumularsi con quella per infedele dichiarazione del sostituto d'imposta. Le sanzioni per omesso versamento, infatti, si riferiscono alle imposte dichiarate ma non versate, e non anche alle imposte non dichiarate. Per queste ultime, infatti, è prevista la sanzione di omessa o infedele dichiarazione, che è ben più pesante di quella per il semplice omesso versamento, e che tiene conto anche della implicita intenzione di non versare il quantum non dichiarato. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2 e art. 13

696. Dichiarazione fraudolenta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3789/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

Intitolazione:

Sanzioni penali — Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti — Elementi costitutivi.

Massima:

Ai fini della configurazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 l'evento deve articolarsi necessariamente in due fasi (*reato ad evento bifasico*) e cioè nell'atteggiamento doloso che si sostanzia sia nella conoscenza della falsità del documento contabilizzato al fine evasivo, sia nella presentazione della dichiarazione dei redditi, volutamente comprendente i dati falsi. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 2

697. Responsabilità del professionista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3792/2015 del 29 aprile 2015,
Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

Intitolazione:

Sanzioni — Responsabilità del professionista — Pagamento dell'obbligo tributario da parte del contribuente — Esimente — Ambito di operatività.

Massima:

L'esimente di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 opera limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e non anche per gli interessi, che costituiscono in ogni caso accessori del tributo e non hanno carattere sanzionatorio. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3

698. Amministratore di fatto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5851/2015 del 25 giugno 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Zucchini

Intitolazione:

**VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI — Amministratore di fatto —
Responsabilità per le violazioni fiscali commesse da società di capitali — Non
sussiste.**

Massima:

L'amministratore di fatto non risponde delle sanzioni per violazioni fiscali commesse da una società di capitali, in quanto la responsabilità ricade interamente su quest'ultima. **(G.R.)**

699. Utilizzo compensazione verticale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 80/2015 del 29 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Manfra

Intitolazione:

VERSAMENTI — Credito Iva — Utilizzo compensazione verticale — Rispetto limite 516.456,90 euro - Esclusione — Violazione principi europei neutralità Iva — Conseguenze - Irrogazione sanzione omesso versamento — Illegittimità.

Massima:

Non è sanzionabile l'utilizzo del credito per compensare debiti tributari dello stesso tipo (c.d. "compensazione verticale") oltre la soglia dei 516.456,90 euro, in quanto ciò si scontra con la normativa europea in tema di neutralità dell'iva e non c'è alcuna sanzione che lo preveda soprattutto se in presenza di credito d'imposta in misura nettamente superiore (*nel caso di specie la contribuente, operante nel campo dell'editoria e maturante ogni anno ingenti crediti ai fini Iva, oltrepassa nel 2008 la soglia di compensazione dei 516.456,90 euro per 7.459,57 e viene sanzionata per la parte eccedente nonostante un credito Iva, per l'anno, di circa 900mila euro*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 34 comma 1; d.lgs. 471/1997, art. 13 comma 1

700. Condotta fraudolenta del professionista

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n.222/2015 del 13 aprile 2015,
Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina

Intitolazione:

Violazioni e sanzioni - Omesso versamento delle imposte - Condotta dolosa del professionista — Sentenza penale di condanna — Prova dell'effettiva corresponsione delle somme al professionista — Non necessaria.

Massima:

Quando alla denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria, segue la condanna per appropriazione indebita (oltre che per truffa) del professionista incaricato, il contribuente, non solo è esente da responsabilità per le sanzioni, ma è anche esonerato dal produrre la prova della materiale consegna al professionista delle somme da versare, essendo sufficiente la produzione della sentenza penale che comprovi la condotta penalmente illecita del professionista. (P.B.)

Riferimenti normativi: l. 423/1995, art. 1 commi 1 e 2; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3

VARIA



Torna all'indice

701. Comunicazioni a mezzo Pec

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 516/2015 del 17 febbraio 2015, Presidente: Pizzo, Estensore: Caruso

Intitolazione:

MEDIAZIONE TRIBUTARIA — Diniego — Notifica a mezzo pec — Validità.

Massima:

Gli atti della mediazione sono atti amministrativi, antecedenti al processo tributario e, come tali, sono disciplinati dal d.lgs. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*) che dispone l'utilizzo della pec anche nel procedimento di mediazione.

Inoltre, con l'indicazione dell'indirizzo pec nell'istanza, il contribuente manifesta la volontà di ricevere le comunicazioni e le notificazioni del procedimento attraverso la Posta Elettronica Certificata, e che con tale "manifestazione di volontà" assume anche il rischio di eventuali malfunzionamenti della procedura di ricezione. (M.GI.)

702. Area edificabile e base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 775/2015 del 4 marzo 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Maffei

Intitolazione:

AREA EDIFICABILE — Area sportiva attrezzata — Indice di edificabilità minimo — Edificabilità — Non sussiste — Base imponibile — Criterio tabellare.

Massima:

Ai fini fiscali, la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal PRG comunale, con l'attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell'area come suscettibile di utilizzazione edificatoria e comporta la definizione della base imponibile con criterio tabellare, ai sensi della previsione di cui al d.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 4

703. Società sportive dilettantistiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 873/2015 del 9 marzo 2015, Presidente: D'Alonzo, Estensore: Missaglia

Intitolazione:

Società sportive dilettantistiche — Agevolazioni — Iscrizione al CONI - Indispensabile.

Massima:

Per poter usufruire delle agevolazioni normativamente previste per le società sportive dilettantistiche non è sufficiente che le stesse siano state costituite nei modi e nelle forme previste dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della l. 289/2002 e che esista una successiva affiliazione alla Federazione o all'ente di promozione sportiva, ma è necessaria anche la successiva iscrizione nel registro del CONI che resta, quest'ultimo, l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalla società e dalle associazioni dilettantistiche. (M.GI.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90 commi 17 e 18

704. Ne bis in idem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 956/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

Principio ne bis in idem — Autotutela avviso accertamento — Impugnazione secondo atto — Esclusione violazione.

Massima:

Il principio del *ne bis in idem* può essere invocato soltanto allorquando la declaratoria di estinzione del precedente giudizio discenda dall'adozione di un atto che realizza l'istanza del contribuente, ma non anche nel caso del venir meno dell'atto impugnato per effetto dell'unilaterale determinazione dell'ufficio. Qualora il giudizio avente ad oggetto il primo atto di accertamento sia dichiarato estinto esclusivamente in considerazione dell'autotutela dell'Agenzia delle Entrate, senza disamina della fondatezza delle ragioni di parte del contribuente, non si può ritenere che sussistano i presupposti per applicare il principio del *ne bis in idem*. (G.G.)

705. Contributo Unificato Civile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 983/2015 del 17 marzo 2015, Presidente: Rollero, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE — Calcolo — Querela di falso — Valore indeterminato.

Massima:

Il contributo unificato, relativamente alla querela di falso, è quello previsto per le vertenze annoverabili tra quelle di valore indeterminato in quanto la sentenza che decide sulla querela di falso rappresenta l'epilogo di un procedimento che, pur se attivato in via incidentale, è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. L'autonomia dei procedimenti non consente, per il calcolo del contributo unificato, di far riferimento, nell'*an* o nel *quantum*, a quello che lo ha generato, riferendola così alle vertenze di valore indeterminabile. (M.GI.)

706. Rivalutazione terreni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1141/2015 del 24 marzo 2015, Presidente: Liguoro, Estensore: Preda

Intitolazione:

Rivalutazione terreni — Presenza pluralità comproprietari — Versamento unico — Rivalutazione ammontare complessivo — Assenza obbligo pagamento individuale - Estensione agevolazione singolo comproprietario — Consegue.

Massima:

Il pagamento cumulativo dell'imposta sostitutiva sui terreni, in caso di comproprietà, vale per tutti i comproprietari ancorché non abbiano versato individualmente la somma perché la norma non richiede il versamento per ciascun comproprietario, a condizione però che il versamento dell'imposta sostitutiva riguardi l'intero terreno (*nel caso di specie l'Amministrazione considera non valido il versamento cumulativo effettuato da uno solo dei comproprietari di un terreno per l'intero ammontare del valore peritato e determina la plusvalenza del singolo comproprietario senza tener conto del nuovo valore affrancato*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7 comma 1; d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b)

707. ONLUS: Contributo Unificato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1760/2015 del 27 aprile 2015, Presidente: Borgonovo, Estensore: Taddei

Intitolazione:

Processo amministrativo — Contributo unificato - ONLUS — Esenzione — Non sussiste.

Massima:

Le norme che prevedono agevolazioni fiscali, avendo carattere eccezionale, non ammettono integrazioni analogiche ed esigono una interpretazione restrittiva. Da ciò discende la non applicabilità, alla disciplina del Contributo Unificato nel processo amministrativo, dell'agevolazione prevista dall'art. 27bis della Tabella, allegato B del d.P.R. 642/1972 che, relativamente alle ONLUS, non prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti processuali giudiziari. (M.GI.)

708. Inesistenza dell'atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2070/2015 del 18 maggio 2015, Presidente: Celletti, Estensore: Botteri

Intitolazione:

INESISTENZA DELL'ATTO - Notifica a persona giuridica - Soggetto estinto - Fusione per incorporazione - Non sussiste.

Massima:

Circa l'inesistenza dell'atto, in quanto notificato a soggetto estinto a seguito di fusione per incorporazione, si rileva che l'incorporazione non può essere considerata alla stregua di un'estinzione del soggetto, costituendo piuttosto una evoluzione dello stesso. La fusione per incorporazione tra società, infatti, non determina l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, quantunque in un nuovo assetto organizzativo (conf. Cass. SS.UU. 2637/2006). (G.M.)

709. Diritto camerale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 240/2015 del 16 giugno 2015, Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

DIRITTO CAMERALE - Cessazione attività - Mancata comunicazione camerale - Sussiste - Tardiva comunicazione agenzia delle entrate - Sussiste - Versamento sanzione per tardività - Sussiste - Pretesa diritto camerale - Illegittima — Consegue.

Massima:

La camera di commercio non può pretendere il diritto camerale da parte di una impresa, che già da anni ha cessato l'attività, solo perché non l'ha ancora comunicato all'ente camerale, tanto più se la comunicazione di cessata attività, seppur tardiva e con il pagamento della relativa sanzione per la tardività, è stata ritualmente fatta all'agenzia delle entrate con efficacia, quindi, anche retroattiva e a nulla può valere la circolare ministeriale che subordina l'esclusione dal pagamento del diritto camerale alla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese in quanto si tratta di una semplice circolare amministrativa che, al massimo, è vincolante per i soli uffici impositori (*nel caso specifico viene notificata a una impresa la cartella di pagamento per l'omesso versamento del diritto camerale per l'iscrizione al registro delle imprese relativo all'anno 2011. Il ricorrente ritiene non dovuto il diritto camerale in quanto è già dal 2004 che l'impresa è cessata anche se solamente nel 2014, con il pagamento anche della relativa sanzione, è stata comunicata all'agenzia delle entrate la cessazione dell'attività. Per la camera di commercio, sino a quando non viene formalmente comunicato anche a lei la cessazione dell'attività, il diritto camerale è sempre dovuto. Di parere opposto la Ctp che accoglie il ricorso*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.m. 359/2001, art. 3 comma 1

710. Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 140/2015 del 4 giugno 2015,
Presidente: Deantoni, Estensore: Picasso

Intitolazione:

Associazione sportiva dilettantistica - Violazioni sostanziali - Perdita regime agevolativo — Consegu.

Massima:

La violazione di specifiche norme civilistiche e fiscali che regolano le associazioni sportive dilettantistiche, come la mancata istituzione del libro soci e quello del consiglio direttivo, la stesura incompleta del libro verbali assemblee, la mancata indicazione della ragione sociale nello statuto e la mancanza del rendiconto, assieme, inoltre, al fatto che il legale rappresentante ha ricoperto il medesimo incarico anche presso un'altra associazione portano, correttamente, a ritenere che ci si trovi di fronte a un ente commerciale a tutti gli effetti con la perdita del regime agevolativo proprio delle associazioni sportive dilettantistiche (*nel caso specifico l'Amministrazione finanziaria disconosce, a seguito di una serie di irregolarità riscontrate in sede di verifica, la qualifica di associazione sportiva dilettantistica ad un ente. All'associazione vengono mossi i seguenti rilievi: mancata indicazione della ragione sociale nello statuto; inadeguatezza del libro verbali; mancata istituzione del libro soci e del consiglio direttivo; omessa redazione e approvazione del consuntivo; assunzione da parte del legale rappresentante della medesima carica in un'altra associazione. Per la ricorrente si tratta di violazioni di carattere formale che non possono far perdere il particolare regime agevolativo*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 8; l. 398/1991, art. 2 comma 1

711. Ritenute alla fonte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 224/2015 del 14 gennaio 2015,
Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

RITENUTE ALLA FONTE — RAPPORTI INTERNAZIONALI — Distribuzione dividendi — Ritenute alla fonte - Interposizione fittizia Holding di diritto olandese — Applicazione della clausola anti-abuso del “beneficialowner” in luogo della Direttiva “Madre-figlia” - Non Sussiste.

Massima:

In tema di ritenute alla fonte, nel caso di distribuzione di dividendi a controllante estera, non opera la clausola del “beneficiario effettivo” in luogo, nella fattispecie, dell’applicazione della Direttiva “Madre-figlia” qualora in giudizio il ricorrente fornisca la prova che la holding non sia una mera “conduit company”, bensì una società operativa reale beneficiaria dei dividendi (P.S.)

712. Interpretazione della norma tributaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 361/2015 del 20 gennaio 2015,
Presidente: Laudisio, Estensore: Salvo

Intitolazione:

**INTERPRETAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA — Interpretazione analogica —
Interpretazione estensiva — Interpretazione evolutiva.**

Massima:

In materia tributaria, mentre l'interpretazione analogica, pur non essendo in astratto esclusa, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall'art. 14 delle preleggi, tuttavia in concreto trova difficile applicazione. Viceversa è stata sempre ritenuta ammissibile l'interpretazione estensiva che tende cioè a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo della lettera, ma anche dalla ratio della disposizione. Analogicamente deve ritenersi ammissibile l'interpretazione c.d. evolutiva, la quale si limita ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico - sociale e tecnici intervenuti nel tempo. (N.D.)

713. Cancellazione di società di persone

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 548/2015 del 23 gennaio 2015,
Presidente e Estensore: Maniàci

Intitolazione:

Cancellazione di società di persone — Effetti equiparati a quelli estintivi delle società di capitali — Responsabilità personale dei soci — Non sussiste.

Massima:

Gli effetti della cancellazione delle società di persone vanno equiparati a quelli estintivi delle società di capitali, con la conseguenza di non poter attingere la responsabilità individuale se non alla duplice condizione già contemplata per le società di capitali (conf. Cass. SS.UU. 4062/2010).
(K.S.)

714. Dichiarazione integrativa a favore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1811/2015 del 25 febbraio 2015, Presidente: Zamagni, Estensore: Ianniello

Intitolazione:

Presentazione della dichiarazione integrativa a favore — Termini.

Massima:

La dichiarazione dei redditi affetta da un errore di fatto o di diritto a sfavore del contribuente è sempre emendabile da parte del contribuente, anche in sede contenziosa, e il suo termine ultimo è correlato unicamente alla possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante, ma non impedisce né la richiesta di rimborso, né la decadenza della pretesa tributaria da parte del Fisco. **(V.Ga.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis

715. Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 3962/2015 del 5 maggio 2015,
Presidente e Estensore: La Mattina

Intitolazione:

DICHIARAZIONE - Emendabilità in pendenza del contenzioso - Ammissibilità.

Massima:

La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, costituendo invece una mera esternazione di scienza e giudizio. Per tale motivo essa è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8

POSTFAZIONE

La giurisprudenza è importante non solo nei sistemi di common law, ma anche nei sistemi di civil law, come il nostro, e, in particolare, nel settore del diritto tributario.

La giurisprudenza è la massima espressione del “diritto vivente”. È il diritto giurisprudenziale.

Il riferimento ai precedenti caratterizza sia l’argomentazione giuridica di cui sono intessuti gli atti difensivi dei litiganti, sia l’elaborazione scientifica.

Il precedente attiene ad una lite determinata, concreta. E la regola iuris, che è enunciata ed applicata in una sentenza, può essere evocata come precedente solo se staccata dal caso particolare, e trasmutata in “massima”, valevole per ogni possibile caso che presenti tratti comuni con quello specificamente giudicato.

Quando si parla di precedente ci si dovrebbe riferire ai provvedimenti giurisdizionali nella loro interezza. Ma le raccolte di sentenze (o di ordinanze o di decreti), senza estrazione di massime, sarebbero faticosamente utilizzabili.

Di qui l’importanza e l’utilità delle massime (e dei massimari e repertori), oltre che delle moderne banche dati elettroniche (che stanno rendendo obsoleti i testi cartacei).

Le massime sono applicazione di norme, ma sono norme anch’esse. Sono, potremmo dire, un ponte di collegamento tra la norma, generale e astratta, della legge, e il caso concreto. Sono, possiamo dire con Kelsen, la norma individuale e concreta, la norma del caso concreto.

Non sono un riassunto della motivazione della sentenza, ma il principio di diritto, implicito o esplicitamente enunciato, con cui il giudice ha deciso la controversia.

Sarebbe un errore pensare che solo la giurisprudenza di legittimità abbia rilievo e importanza. Non è minore il valore della giurisprudenza di merito, tanto più che la prima si sviluppa quasi soltanto sul piano dell’interpretazione delle norme, ma è la seconda che si pone, per così dire, a contatto diretto con la res litigiosa.

Le sentenze della Cassazione sono massimate da un organo della stessa Cassazione. Esistono dunque, come sappiamo, massime ufficiali, accanto a quelle predisposte (non sempre con adeguata accuratezza) dalle redazioni dei repertori, delle riviste e delle banche dati.

Per la giurisprudenza tributaria di merito, conosciuta sino a qualche tempo fa solo sporadicamente attraverso le riviste specialistiche, i massimari regionali (come questo) svolgono una

funzione essenziale, simile a quella del Massimario ufficiale della Corte di Cassazione.

Chi scorre il contenuto di questo massimario, che raccoglie in gran numero le massime delle commissioni tributarie lombarde, è subito indotto ad alcune riflessioni.

La prima è che i problemi nuovi del diritto tributario sono affrontati, in prima battuta, solo dalla giurisprudenza di merito. Sono le commissioni provinciali per prime, seguite poi dalle commissioni regionali, che debbono risolvere i problemi interpretativi “vergini”, cioè senza precedenti di giurisprudenza (e sovente senza contributi dottrinali).

La raccolta delle massime, specie quando risolvono problemi nuovi, è preziosa non solo per gli operatori del diritto tributario (funzionari, professionisti, ecc.), ma anche per i giudici della Corte di Cassazione, che si trovano sovente a dover risolvere i problemi interpretativi (ed a far opera di nomofilachia) dopo che le commissioni di merito hanno già vagliato e valutato le ragioni e gli argomenti a favore o contro una data risposta interpretativa, in rapporto alla varia casistica cui una norma può risultare applicabile.

Occorre aggiungere che la giurisprudenza di merito merita attenzione non solo quando affronta problemi nuovi, ma anche dopo che si è pronunciata la Corte Suprema, quando le questioni ritornano, per così dire, alle commissioni di merito, che assumono le massime della Cassazione come guida per la risoluzione di casi che presentano tratti simili a quelli già risolti.

La giurisprudenza di merito è dunque campo di verifica delle soluzioni adottate dalla Cassazione. Ed è la giurisprudenza di merito che, applicando le massime della Cassazione, può confermare “sul terreno” e collaudare la validità di quelle massime ed anche fornire ragioni e spunti per ripensamenti e revirement.

Lo studio della giurisprudenza è essenziale non solo per la pratica, ma anche per l’elaborazione scientifica, che non si deve alimentare di questioni inventate, ma di casi concreti.

Il diritto non è una scienza astratta, non vive tra le nuvole, ma è scienza orientata alla prassi. L’esegesi delle norme si nutre di riferimenti a casi concreti, deve rappresentarsi i fatti, a cui la norma dev’essere applicata. E solo la giurisprudenza di merito, non quella di legittimità, illumina compiutamente i fatti.

La giurisprudenza di merito è essenziale per l’esegesi, ed è solo sulla base di un’esegesi così “incarnata” che lo studioso può formulare

dei principi ed elaborare un sistema. Fare, così, valido studio scientifico del diritto tributario.

Un'ultima considerazione riguarda, specificamente, questo massimario, che, essendo espressione della vita tributaria della regione economicamente più avanzata d'Italia, si segnala agli operatori e agli studiosi per la novità delle questioni trattate, specie se con tratti di internazionalità, e per essere un'alta, significativa, testimonianza della qualità della giurisprudenza di merito e del progresso della cultura del diritto tributario in Italia.



(Francesco Tesaurò)

Presidente del Comitato Scientifico

I REDATTORI DELLE MASSIME

<i>avv.</i>	Ilaria Azzariti	I.A.	<i>prof.</i>	Filippo Insinga	F.Ins.
<i>prof. dott.</i>	Marco Barassi	M.B.	<i>dott.</i>	Andrea Lazzaron	A.La.
<i>avv.</i>	Laura Barbieri	L.B.	<i>dott.ssa</i>	Francesca La Salvia	LS.F.
<i>dott.</i>	Pietro Bellinzona	P.B.	<i>dott.</i>	Giuseppe Locatelli	G.L.
<i>dott.ssa</i>	Chiara Benciolini	C.Be.	<i>avv.</i>	Giuseppe Francesco Lovetere	G.F.L.
<i>dott.</i>	Giorgio Beretta	G.Be.	<i>avv.</i>	Antonella Lucarelli	A.L.
<i>dott.ssa</i>	Maria Antonietta Biscozzi	M.A.B.	<i>avv.</i>	Paola Lumini	P.L.
<i>prof. avv.</i>	Gianluigi Bizioli	G.B.	<i>dott.</i>	Gaetano Manzi	G.M.
<i>avv.</i>	Nicola Boella	N.B.	<i>avv.</i>	Michele Maranò	M.M.
<i>dott.</i>	Ferruccio Bogetti	F.B.	<i>avv.</i>	Chiara Marchi	C.M.
<i>avv.</i>	Giovanni Brentegani	G.Br.	<i>avv.</i>	Ferdinando Marullo	F.Ma.
<i>dott.ssa</i>	Isabella Bricchetti	I.Br.	<i>avv.</i>	Emanuele Masia	E.M.
<i>dott.</i>	Andrea Brignoli	A.B.	<i>avv.</i>	Alessandro Massa	A.Ma.
<i>avv.</i>	Laura Cadelano	L.Cad.	<i>avv.</i>	Pietro Mastellone	P.M.
<i>dott.</i>	Daniele Canè	D.Ca.	<i>avv.</i>	Angela Monti	A.M.
<i>dott.</i>	Tommaso Carroli	T.C.	<i>dott.</i>	Marco Monza	M.Mon.
<i>dott.</i>	Riccardo Castagna	R.Ca.	<i>dott.</i>	Marcello Moretti	M.Mo.
<i>dott.ssa</i>	Samantha Castagni	S.C.	<i>dott.ssa</i>	Martina Motta	M.Mot.
<i>dott.</i>	Marco Andrea Centore	M.A.C.	<i>avv.</i>	Barbara Nigro	B.N.
<i>avv.</i>	Enrico Ceriana	E.C.	<i>avv.</i>	Fabio Pace	F.P.
<i>dott.</i>	Francesco Saverio Cerracchio	F.S.C.	<i>dott.ssa</i>	Elena Picci	E.Pi.
<i>dott.ssa</i>	Valeria Chang	V.C.	<i>avv.</i>	Antonino Palmeri	A.P.
<i>avv.</i>	Francesco Colaianni	F.Co.	<i>avv.</i>	Lorenzo Palmese	L.P.
<i>avv.</i>	Diego Conte	D.C.	<i>dott.</i>	Edoardo Palumbo	E.Pa.
<i>avv.</i>	Christoff Filippo Cordiali	C.F.C.	<i>dott.</i>	Giacomo Parlangeli	G.P.
<i>avv.</i>	Leda Rita Corrado	L.R.C.	<i>dott.</i>	Davide Pellegrini	D.P.
<i>avv.</i>	Claudio Cosa	C.C.	<i>dott.ssa</i>	Giulia Pirola	G.Pi.
<i>avv.</i>	Giuseppe Croce	G.C.	<i>dott.</i>	Giovanni Polidori Vidal	G.P.V.
<i>dott.</i>	Domenico Crosti	D.Cr.	<i>avv.</i>	Nicolavito Polisenò	N.P.
<i>dott.</i>	Andrea Daglio	A.D.	<i>avv.</i>	Michela Antonella Prencipe	M.A.P.
<i>dott.</i>	Nicola Daina	N.D.	<i>dott.</i>	Vito Priolo	V.P.
<i>avv.</i>	Raffaella d'Anna	R.d'A.	<i>dott.ssa</i>	Maria Prisco	M.P.
<i>avv.</i>	Domenico D'Arrigo	D.D'A.	<i>dott.ssa</i>	Erica Qualizza	E.Q.
<i>avv.</i>	Fabiola Del Torchio	F.D.T.	<i>prof.</i>	Gaetano Ragucci	G.R.
<i>avv.</i>	Giuseppina Del Vecchio	G.D.V.	<i>avv.</i>	Alessandro Raguso	A.R.
<i>avv.</i>	Luca Di Nunzio	L.D.N.	<i>dott.</i>	Onofrio Raimondi	O.R.
<i>avv.</i>	Michele Doglio	M.D.	<i>dott.</i>	Luca Romano	L.R.
<i>dott.ssa</i>	Annalisa Donesana	A.Do.	<i>avv.</i>	Luca Sabbi	L.S.
<i>avv.</i>	Matteo Fanni	M.Fa.	<i>dott.</i>	Maurizio Sacchi	M.Sa.
<i>dott.</i>	Gianluca Fantini	G.Fa.	<i>avv.</i>	Giuseppe Saia	G.S.
<i>dott.</i>	Marco Fasola	M.Fas.	<i>dott.</i>	Nicola Sartori	N.S.
<i>avv.</i>	Andrea Ferrari	A.F.	<i>avv.</i>	Roberto Scalia	R.S.
<i>avv.</i>	Valeria Fontana	V.F.	<i>avv.</i>	Katia Scarpa	K.S.
<i>avv.</i>	Alessandro Foti	A.Fo.	<i>avv.</i>	Raffaele Sgambato	R.Sg.
<i>dott.ssa</i>	Laura Chiara Gandolfi	L.C.G.	<i>dott.ssa</i>	Carla Sgobba	C.S.
<i>dott.ssa</i>	Valeria Garattini	V.Ga.	<i>dott.</i>	Gaetano Sirimarco	G.Si.
<i>dott.</i>	Giuseppe Andrea Giacomelli	G.A.G.	<i>dott.</i>	Gianluca Soriano	G.So.
<i>avv.</i>	Giuseppe Giannone	G.Gi.	<i>dott.ssa</i>	Rossella Spada	R.Sp.
<i>avv.</i>	Mario Giannotta	M.G.	<i>dott.ssa</i>	Virginia Stanziani	V.S.
<i>arch.</i>	Donato Gianoli	D.G.	<i>dott.</i>	Patrizio Stea	P.S.
<i>avv.</i>	Gianluca Gigantino	G.G.	<i>rag.</i>	Giancarlo Tattoli	G.Ta.
<i>avv.</i>	Valeria Giofrè	V.G.	<i>avv.</i>	Marianna Vacca	M.V.
<i>sig.</i>	Mauro Gliatta	M.Gl.	<i>dott.ssa</i>	Angela Maria Vairo	A.M.V.
<i>dott.ssa</i>	Licia Grammatico	L.G.	<i>dott.</i>	Calogero Vecchio	C.V.
<i>dott.</i>	Michele Gusmeroli	M.Gu.	<i>avv.</i>	Luigi Vele	L.V.
<i>prof.</i>	Enrico Holzmiller	E.H.	<i>dott.</i>	Marco Vento	M.Ve.
<i>avv.</i>	Umberto Iannarilli	U.I.	<i>dott.</i>	Luca Vitale	L.Vi.
<i>avv.</i>	Barbara Innocenzi	B.I.			

